

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (RICHIESTA DAL DEPUTATO ANTONIO MAZZOCCHI)	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	»	5
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	85
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	97
DIFESA (IV)	»	108
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	113
FINANZE (VI)	»	129
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	163
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	193
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	202

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	211
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	227
AFFARI SOCIALI (XII)	»	248
AGRICOLTURA (XIII)	»	252
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	271
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	283
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	300
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	301
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE	»	303
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	304

COMMISSIONE D'INDAGINE

a norma dell'articolo 58 del Regolamento

richiesta dal deputato Antonio Mazzocchi

S O M M A R I O

Audizione del deputato Antonio Mazzocchi	3
Audizione del deputato Francesco Barbato	3

Mercoledì 9 maggio 2012. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del deputato Antonio Mazzocchi.

Rosy BINDI, *presidente*, avverte che si procederà all'audizione del deputato Antonio Mazzocchi, come concordato nella seduta del 19 aprile 2012. Avverte che delle audizioni svolte dalla Commissione sarà redatto un resoconto integrale che, in quanto avente esclusive finalità di documentazione interna alla Commissione, non sarà – come da costante prassi – ostensibile.

(Viene introdotto in aula il deputato Antonio Mazzocchi).

Antonio MAZZOCCHI (PdL), dopo aver depositato agli atti documentazione, svolge chiarimenti e delucidazioni e risponde alle domande formulate da Giacomo STUCCHI (LNP) e Renzo LUSETTI (UdCpTP).

(Il deputato Antonio Mazzocchi si allontana dall'aula).

Rosy BINDI, *presidente*, sospende la seduta, avvertendo che alle ore 15 la Commissione procederà all'audizione del deputato Francesco Barbato.

La seduta, sospesa alle 8.50, è ripresa alle 15.20.

Audizione del deputato Francesco Barbato.

Rosy BINDI, *presidente*, avverte che si procederà ora all'audizione del deputato Francesco Barbato, come concordato nella seduta del 19 aprile 2012.

(Viene introdotto in aula il deputato Francesco Barbato).

Francesco BARBATO (IdV) chiede che sia assicurata la pubblicità integrale dei lavori della Commissione e, in particolare, dei contenuti delle audizioni.

Rosy BINDI, *presidente*, fa presente che, come da costante prassi, i lavori delle Commissioni d'indagine e gli atti e documenti da esse acquisiti o formati sono coperti dal segreto. Avverte, pertanto, che la richiesta del deputato Barbato non può essere accolta e lo invita a svolgere il suo

intervento sul merito della questione rimessa all'accertamento della Commissione.

Francesco BARBATO (IdV), preso atto dell'impossibilità che sia assicurata la piena pubblicità dei lavori, rinuncia ad intervenire in audizione.

(Il deputato Francesco Barbato si allontana dall'aula).

Rosy BINDI, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 23 maggio 2012.

La seduta termina alle 15.35.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Esame C. 5178 – Governo – Approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*)

5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza
del presidente Carolina LUSSANA.*

La seduta comincia alle 15.40.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Esame C. 5178 – Governo – Approvato dal Senato. (Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, *relatore*, dopo aver succintamente illustrato il contenuto del decreto legge in esame, del quale rimarca il carattere omogeneo, fa

presente che, in quanto decreto integrativo di provvedimenti d'urgenza di recente approvazione, denota per ciò stesso un aspetto problematico sotto il profilo della corretta modalità di produzione della norma. A tale riguardo, segnala, infatti, che il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno in cui è stata pubblicata la legge di conversione del decreto legge n. 1 del 2012, soluzione questa che, sebbene offra la garanzia di evitare una soluzione di continuità tra i due atti succedutisi nel tempo, configura, comunque, secondo la costante giurisprudenza del Comitato per la legislazione, un uso anomalo della decretazione d'urgenza. Inoltre, non può sottacere che, pur essendo encomiabile l'intervento normativo volto a completare le previsioni dell'articolo 23 del decreto legge n. 201 del 2011, in tema di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'operazione compiuta appare incompleta in quanto, rispetto alla normativa previgente, manca la previsione di una norma che disciplini le modalità di assegnazione dei componenti del consiglio alle commissioni nelle quali l'Autorità si articola.

Procede quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5178 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento – che si compone di un unico articolo – presenta un contenuto omogeneo, in quanto volto ad introdurre limitate integrazioni alle disposizioni recate dal decreto-legge n. 1 del 2012 (così detto decreto liberalizzazioni) nonché modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e alla legge n. 249 del 1997 (recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), strettamente connesse – rispettivamente – al citato decreto-legge n. 1 del 2012 e all'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge, come evidenziato nel titolo e nel preambolo, interviene dunque a integrare disposizioni di recentissima approvazione e, segnatamente, disposizioni contenute nel decreto-legge n. 1 del 2012 (essendo state invece soppresse nel corso dell'esame al Senato le disposizioni integrative del decreto legge n. 201 del 2011, che erano contenute nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri); al riguardo, si segnala che il provvedimento è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* lo stesso giorno (in data 24 marzo 2012) in cui è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, al fine di rendere efficaci senza soluzione di continuità le integrazioni apportate a quest'ultimo, nel testo risultante dalla legge di conversione; tale evenienza, come già rilevato dal Comitato per la legislazione in analoghe circostanze (da ultimo, con riguardo ai decreti-legge n. 78 del 2009 e n. 207 del 2008) configura un uso anomalo della decretazione d'ur-

genza, suscettibile di determinare evidenti effetti negativi in rapporto alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, oltre che sul piano della qualità del processo legislativo e del razionale svolgimento delle procedure parlamentari; ciò anche quando, come nel caso di specie, non sembrano conseguire incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo;

il provvedimento incide sulla normativa previgente ricorrendo perlopiù – correttamente – alla tecnica della novellazione; un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative si riscontra solamente all'articolo 1, comma 1-ter, che integra in via non testuale la disciplina contenuta all'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, del quale vengono così compromessi i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare, ed ancorché i commi 1-bis e 1-quater del medesimo articolo siano invece formulati in termini di novella alla disposizione in questione;

il decreto-legge, all'articolo 1, comma 2-bis, novella l'articolo 1, comma 3, della legge n. 249 del 1997, al fine di coordinarlo con le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 che, in relazione alla composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, aveva introdotto una modifica incompleta e non testuale alla legge n. 249, al fine di ridurre (rispettivamente, da 8 a 4 e da 4 a 2) il numero dei componenti del consiglio e delle due commissioni in cui essa si articola, lasciando tuttavia immutato il sistema di elezione dei componenti da parte dei due rami del Parlamento. Conseguentemente, la disposizione in oggetto novella la legge n. 249 del 1997 intervenendo sul sistema di elezione dei componenti e prevedendo, al riguardo, che la Camera e il Senato sono chiamati a eleggere due componenti ciascuno e che ciascun parlamentare può indicare un solo nominativo per il consiglio

dell’Autorità, senza tuttavia intervenire anche sulla norma contenuta all’articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011, con la quale la novella in questione viene quindi a coesistere;

sul piano della corretta formulazione del testo:

il provvedimento, all’articolo 1, comma 1-ter, laddove esenta dal pagamento della commissione bancaria di scoperto le “famiglie consumatrici titolari di conto corrente” introduce una disposizione della quale non appare chiara la portata normativa, non risultando esistenti conti correnti a titolarità familiare; analogamente, all’articolo 1, comma 1, lettera b) – che individua i soggetti legittimati a partecipare alle riunioni dell’Osservatorio sull’erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela – non appare adeguatamente precisato il riferimento, ivi contenuto, ai “tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e” al “rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali”;

infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisca in merito all’eventuale esenzione dall’obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all’articolo 1, comma 1-ter, che esenta dal pagamento della commissione bancaria di scoperto le “famiglie consumatrici titolari di conto corrente”, sia precisato l’ambito di applicazione dell’esen-

zione, tenuto conto che l’espressione “famiglie consumatrici” è un’espressione atecnica e che non risulta l’esistenza di conti correnti a intestazione familiare.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all’articolo 1, comma 1-ter – che integra in via non testuale la disciplina contenuta all’articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 – si dovrebbe riformulare la disposizione in questione in termini di novella al citato codice, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

all’articolo 1, comma 2-bis, che novella l’articolo 1, comma 3, della legge n. 249 del 1997, “In ragione della necessità di coordinamento legislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni dell’articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214”, alla lettera a), tenuto conto del tenore della novella di cui alla successiva lettera b), si dovrebbe valutare l’opportunità di integrare la novella al quarto periodo del comma 3, sostituendo il riferimento ai commissari con quello ai componenti del consiglio; parallelamente, alla lettera b), che novella il quinto periodo del comma 3, si valuti l’opportunità di introdurre la disciplina relativa all’assegnazione dei componenti del consiglio alle commissioni nelle quali l’Autorità continua ad articolarsi, tenuto conto che la normativa introdotta non prevede – come invece disponeva quella previgente – che le due Camere eleggano separatamente i componenti di tali commissioni;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all’articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, che stabilisce che alle

riunioni dell'Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela partecipano, tra gli altri, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali, si dovrebbe precisare di quali associazioni e di quali organismi si tratti ».

Carolina LUSSANA, *presidente*, sottopone alla valutazione dei membri del Comitato la proposta di rendere più stringente, trasformandolo in condizione, il rilievo attinente al mancato ricorso alla tecnica della novellazione riscontrato all'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto legge in esame, il quale integra in via non testuale un articolo del testo unico in materia bancaria e creditizia. Si tratta di uno degli aspetti sui quali più di sovente si è soffermata l'attenzione del Comitato, e rispetto ai quali, occorre, a suo avviso, prendere atto del fatto che i relativi rilievi hanno avuto finora scarso seguito presso le Commissioni di merito. Sarebbe auspicabile, dunque, a suo avviso, rendere maggiormente incisivo il richiamo, tanto più che in questo caso l'insufficiente coordinamento con la preesistente fonte normativa produce l'effetto di compromettere i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività propri di un codice.

Roberto ZACCARIA rileva che, ove si accedesse alla proposta avanzata dal presidente, si registrerebbe un mutamento della giurisprudenza del Comitato in materia di modifiche non testuali che, per prassi costante, formano oggetto di semplici osservazioni; considerato che la stabilità degli indirizzi rappresenta un fattore di certezza delle prassi, non è di per sé contrario ad un mutamento di rotta, alla cui base ci sia una riflessione ponderata.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, *relatore*, nel condividere l'esigenza espressa

dal presidente, ricorda come il Comitato per la legislazione sia stato istituito, tra l'altro, allo scopo di garantire il carattere organico ed unitario degli interventi legislativi; in quest'ottica, la declinazione sotto forma di condizione, in luogo di una osservazione, del rilievo in esame risulterebbe strumentale alla preservazione della peculiare funzione del testo unico nell'ambito dell'ordinamento giuridico. Per tale ragione concorda in merito alla opportunità di fornire un segnale di maggior rigore.

Doris LO MORO rimarca come la distinzione tra osservazione e condizione si fondi su un'attenta ponderazione dell'anomalia riscontrata in ciascuno specifico caso. Perciò, una cosa è segnalare che, in relazione ad uno stesso fenomeno, si registra una reiterazione di osservazioni dello stesso segno, cui non è dato un seguito adeguato, altro è invece, reagire a tale constatazione innalzando il livello della censura.

Carolina LUSSANA, *presidente*, evidenziata l'utilità del dibattito svoltosi sulla questione, considera che va altresì riconosciuto come nella presente circostanza il provvedimento all'esame presenti pochi problemi di coordinamento con la legislazione vigente, riscontrandosi una sola modifica non testuale. Conviene quindi sull'opportunità di svolgere una ulteriore riflessione comune sul tema, ferma restando la possibilità che, come emerso anche dagli interventi dei colleghi e tenendo a mente la peculiare natura dei codici o dei testi unici, a fronte di eventuali futuri provvedimenti connotati da maggiore problematicità, si pervenga ad un conseguente cambiamento di giurisprudenza.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Giuseppe Ossorio, proclamato nella XIX Circoscrizione Campania 1, Simone Andrea Crolla, proclamato nella III Circoscrizione Lombardia 1, e Lino Miserotti, proclamato nella IV Circoscrizione Lombardia 2 9

COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI 10

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Giuseppe Ossorio, proclamato nella XIX Circoscrizione Campania 1, Simone Andrea Crolla, proclamato nella III Circoscrizione Lombardia 1, e Lino Miserotti, proclamato nella IV Circoscrizione Lombardia 2.

Andrea ORSINI (PT), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze*, avverte che nella riunione del 26 aprile 2012 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sull'ineleggibilità, l'istruttoria sulle posizioni degli onorevoli Giuseppe Ossorio, proclamato nella XIX Circoscrizione Campania 1 in subentro al dimissionario onorevole Luigi Nicolais, Simone Andrea Crolla, proclamato nella III Circoscrizione Lombardia 1 in subentro alla dimissionaria onorevole Valentina Aprea, e Lino Miserotti, proclamato nella IV Circoscrizione Lombardia 2 in subentro al dimissionario onorevole Marco Airaghi.

Ai fini dell'istruttoria sulla eleggibilità, l'onorevole Ossorio ha dichiarato che, all'atto della candidatura, non ricopriva alcuna carica o ufficio. Nessun ricorso è stato presentato alla Giunta delle elezioni avverso la proclamazione dell'onorevole Ossorio.

Sempre ai fini dell'istruttoria sulla eleggibilità, l'onorevole Crolla ha dichiarato che, all'atto della candidatura, ricopriva esclusivamente la carica di amministratore delegato della società cooperativa « Il dominicale » (società avente come oggetto sociale l'attività editoriale di giornali quotidiani e periodici e di organi di movimenti politici), nella quale il Comitato non ha ravvisato alcun elemento di ineleggibilità. Nessun ricorso è stato presentato alla Giunta delle elezioni avverso la proclamazione dell'onorevole Crolla.

Infine, sempre ai fini dell'istruttoria sulla eleggibilità, l'onorevole Miserotti ha dichiarato che, all'atto della candidatura, non ricopriva alcuna carica o ufficio. Nessun ricorso è stato presentato alla Giunta delle elezioni avverso la proclamazione dell'onorevole Miserotti.

Constatata l'insussistenza di elementi di ineleggibilità, fa presente che il Comitato, allo stato degli atti, propone alla Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del rego-

lamento della Giunta medesima, di accertare l'eleggibilità degli onorevoli Ossorio, Crolla e Miserotti.

La Giunta concorda.

In conformità alle verifiche dei risultati elettorali già compiute in occasione delle verifiche dei poteri per le Circoscrizioni Campania 1, Lombardia 1 e Lombardia 2, svolte nelle sedute della Giunta del 23 ottobre e del 19 novembre 2008 e confermate dalla successiva verifica su base nazionale, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo

negli eletti le qualità richieste dalla legge, propone all'Assemblea la convalida delle elezioni dei deputati Giuseppe Ossorio, Simone Andrea Crolla e Lino Miserotti.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

Il Comitato si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Comunicazioni del Presidente	11
Sull'invio in Siria di personale militare non armato, in qualità di osservatori, in attuazione delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU nn. 2042 e 2043 del 14 e 21 aprile 2012 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Intervengono il sottosegretario per gli affari esteri, Marta Dassù e il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, esprime anche a nome di tutta la Commissione Difesa della Camera dei deputati il più sentito cordoglio per l'improvvisa scomparsa del senatore Giampiero Cantoni, presidente della Commissione Difesa del Senato. Riprendendo le parole pronunciate questa mattina dal Presidente Schifani ricorda che: « con la tragica scomparsa del senatore Cantoni viene a mancare un uomo con una grande storia, un uomo del fare nell'imprenditoria e nella finanza poi impegnato nella politica ».

Fiamma NIRENSTEIN, *vicepresidente della III Commissione*, a nome della Commissione Affari esteri si associa al cordoglio espresso dal collega Garofani per l'improvvisa scomparsa del senatore Giampiero Cantoni, presidente della Commissione Difesa del Senato e di cui, nelle parole di cordoglio di numerosi esponenti istituzionali e di amici, è stato evidenziato il particolare equilibrio e l'esperienza politica.

Sull'invio in Siria di personale militare non armato, in qualità di osservatori, in attuazione delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU nn. 2042 e 2043 del 14 e 21 aprile 2012.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema delle comunicazioni.

Il sottosegretario Filippo MILONE rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Franco GIDONI (LNP), Renato FARINA (PdL), Francesco TEMPESTINI (PD), Fiamma NIRENSTEIN, *vicepresidente della III Commissione*, Federica MOGHERINI REBESANI (PD) e Ferdinando ADORNATO (UdCpTP).

Il sottosegretario Marta DASSÙ replica agli intervenuti.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nel ringraziare i sottosegretari e tutti i colleghi intervenuti, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5114 Baccini, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5134 Graziano, C. 5136 Moffa, C. 5138 Antonione, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato, C. 5147 Dozzo e C. 5176 Bersani (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 5114 Baccini, C. 5134 Graziano, C. 5138 Antonione e C. 5176 Bersani</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	33
Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.	
Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato, Ing. Cesare Patrone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	34
SEDE REFERENTE:	
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Picicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Picicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli – Adozione del testo base</i>)	34
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	81
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	84
AVVERTENZA	38

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 8.50.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5114 Baccini, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5134 Graziano, C. 5136 Moffa, C. 5138 Antonione, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato, C. 5147 Dozzo e C. 5176 Bersani.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 5114 Baccini, C. 5134 Graziano, C. 5138 Antonione e C. 5176 Bersani).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge n. 5114 del deputato Baccini, recante « Disposizioni concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni operanti nel campo della cultura politica », n. 5134 Graziano, recante « Disposizioni concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici », n. 5138 del deputato Antonione, recante « Disposizioni concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici » e n. 5176 del deputato Bersani, recante « Disposizioni in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici, di detrazioni per le erogazioni liberali, nonché di riduzione dei limiti per le spese elettorali e di estensione della loro applicazione alle elezioni comunali ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverto

che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al testo base (*vedi allegato 1*).

Fa presente che i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi sono da considerare inammissibili per estraneità di materia, la quale deve essere individuata con riferimento a quella delle proposte di legge in esame, che vertono sui temi del controllo e della trasparenza dei bilanci nonché sul finanziamento dei partiti e dei movimenti politici: Stracquadanio 4.13, in materia di utilizzazione del credito d'imposta in compensazione; Fontanelli 6.02, in materia di anagrafe patrimoniale.

Avverte, infine, che i relatori hanno testé presentato alcuni nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 2*).

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, anche a nome del collega Calderisi raccomanda l'approvazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi dei relatori testé presentati, che illustra.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo aggiuntivo 2.0100, volto ad individuare i requisiti dell'atto costitutivo e dello statuto per i partiti e movimenti politici che intendano concorrere alla ripartizione dei rimborsi e dei contributi di cui alla presente legge. Fa inoltre presente che l'emendamento 4.100 dei relatori tiene conto di quanto evidenziato dalla collega Lanzillotta nel corso del dibattito nella direzione di una maggiore chiarezza normativa. Ricorda poi che l'emendamento 5.102 dei relatori recepisce le perplessità manifestate nella seduta di ieri dal collega Vassallo con riguardo alla formulazione del comma 5 dell'articolo 5, cercando di superarla con un testo più puntuale.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di fissare alle ore 10 della giornata odierna il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti ed articoli aggiuntivi dei relatori.

La Commissione concorda.

Maurizio TURCO (PD) chiede alla presidenza di poter disporre di un lasso di tempo per la predisposizione dei subemendamenti, evitando la concomitanza con la seduta della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, tenuto conto della richiesta testé formulata dal collega Turco, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 9.10 è ripresa alle 9.35.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, il presentatore dell'articolo aggiuntivo Maurizio Turco 01.01, ritenendo che la materia vada affrontata nell'ambito dell'esame delle proposte di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 e abbinate). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Iannaccone 1.1, Vanalli 1.2, Stracquadanio 1.3, Cambursano 1.4, Giachetti 1.5, Rubinato 1.6 e Donadi 1.7 e 1.8, considerato, in particolare, che in molti casi si fa riferimento ad un sistema diverso da quello adottato nel testo unificato predisposto dai relatori.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, il presentatore dell'emendamento Vassallo 1.9, che reca un meccanismo di indicizzazione che non rientra nelle ipotesi prese in considerazione dai relatori. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Maurizio Turco 1.10 e 1.11, Iapicca 1.12 e 1.13, e Lanzillotta 1.34, 1.33 e 1.36, essendo in parte già presente nell'articolo 5 quanto proposto dai suddetti emendamenti; invita altresì al ritiro degli emendamenti Razzi 1.14 e Mantini 1.15. Con riguardo a quest'ultimo emendamento, ricorda che i relatori hanno presentato l'articolo aggiuntivo 2.0100 che stabilisce i requisiti minimi richiesti ai partiti e ai movimenti politici per concorrere alla ripartizione dei rimborsi e dei contributi.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli

emendamenti Stracquadanio 1.16, Razzi 1.17, Maurizio Turco 1.18, Lanzillotta 1.35, Vassallo 1.19; invita al ritiro dell'emendamento Amici 1.20, ritenendo che la materia vada affrontata nell'ambito dell'esame delle proposte di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 e abbinate). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Lanzillotta 1.37, Favia 1.21, Lanzillotta 1.38 – essendo oltretutto già previsto un intervento analogo all'articolo 5 – Favia 1.22, 1.23, 1.24 e 1.25, Maurizio Turco 1.26, Moroni 1.27, Cambursano 1.28. Invita al ritiro, considerato che i relatori hanno presentato l'emendamento 1.101 che va nella medesima direzione, i presentatori degli emendamenti Vassallo 1.29 e Bocchino 1.30.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Amici 1.31, identico all'emendamento 1.101 dei relatori.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Maurizio Turco 1.32 e dell'articolo aggiuntivo Giachetti 1.01.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti Stracquadanio 2.1, Favia 2.2 e Rubinato 2.3, nonché dell'emendamento Donadi 2.4 e Cambursano 2.5, visto il sistema diverso ivi richiamato rispetto all'impostazione seguita dai relatori. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Giachetti 2.6, Maurizio Turco 2.7, Meroni 2.8, Iapicca 2.9, Lanzillotta 2.20 – considerato in particolare che la legislazione vigente prevede il riferimento agli enti – nonché dell'emendamento Mantini 2.11.

Invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Vassallo 2.12, che propone una questione interessante sulla quale i relatori si riservano di svolgere ulteriori approfondimenti in vista della discussione in Assemblea. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, il presentatore dell'emendamento Iapicca 2.10.

Esprime una valutazione favorevole sul contenuto degli emendamenti Zeller 2.13 e Vassallo 2.15, che, tuttavia, vanno riformulati come subemendamenti all'emendamento dei relatori riferito all'articolo 2.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Moroni 2.14, e degli articoli aggiuntivi Stracquadanio 2.01 e Cambursano 2.02, ritenendo che la materia vada affrontata nell'ambito dell'esame delle proposte di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 e abbinate).

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Lanzillotta 2.21, Iapicca 2.16, Maurizio Turco 2.17, Iapicca 2.18 e Maurizio Turco 2.19.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore* invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti Stracquadanio 3.1, Cambursano 3.2 e Pastore 3.3, nonché degli emendamenti Maurizio Turco 3.4, Iapicca 3.5, Rubinato 3.6 e dell'emendamento Iapicca 3.8.

Con riguardo all'emendamento Mantini 3.7, chiede ai presentatori di chiarirne ulteriormente il contenuto, invitandoli comunque in questa fase a ritirarlo.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti Favia 4.1, Bragantini 4.2 e Lanzillotta 4.16, nonché degli emendamenti Stracquadanio 4.3, Rubinato 4.4, Cambursano 4.5 e Graziano 4.6, Donadi 4.7, Maurizio Turco 4.8, Iapicca 4.9, 4.10 e 4.11, Maurizio Turco 4.12, Stracquadanio 4.14 e 4.15, nonché degli articoli aggiuntivi Volpi 4.01, Stracquadanio 4.02, e Lanzillotta 4.04. Invita la presentatrice a ritirare l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 4.03 considerato che sulla questione che questo affronta è necessario svolgere ulteriori approfondimenti in vista della discussione in Assemblea, così da definire una formulazione più congrua vista la delicatezza della questione.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Vanalli 5.1, Giachetti 5.2, Cambursano 5.3, Maurizio Turco 5.4, Iapicca 5.5, Razzi 5.6, Maurizio Turco 5.7 e 5.8, Iapicca 5.9 e Rubinato 5.10. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento Maurizio Turco 5.11, che pone una questione molto seria e delicata che necessita ulteriori approfondimenti in vista della discussione in Assemblea.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Maurizio Turco 5.12, 5.13 e 5.14 – richiamando al riguardo quanto già previsto dall'articolo 12 della legge n. 515 del 1993 – degli emendamenti Favia 5.15, Rubinato 5.16, Mantini 5.17, Stracquadanio 5.18, Vassallo 5.19, Maurizio Turco 5.20, Misiti 5.21, Iapicca 5.22, Lanzillotta 5.50, Misiti 5.23, Maurizio Turco 5.24 e 5.25, proponendo tali emendamenti di sostituire – diversamente da quanto ritenuto opportuno dai relatori – l'istituenda commissione con la Corte dei conti. Invita analogamente a ritirare gli emendamenti Iapicca 5.26, 5.27, 5.28 e 5.29, Misiti 5.30, Iapicca 5.31, Vassallo 5.32, Iapicca 5.33 e 5.34, Rubinato 5.35, Misiti 5.36, Stracquadanio 5.37, Iapicca 5.38, Vassallo 5.39, Maurizio Turco 5.40, Graziano 5.41, Rubinato 5.42, Iapicca 5.44, Favia 5.45, Maurizio Turco 5.46, Rubinato 5.47, Misiti 5.48, Vassallo 5.49. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, il presentatore dell'emendamento Lanzillotta 5.51, ritenendo che la materia vada affrontata nell'ambito dell'esame delle proposte di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 e abbinate). Con riguardo all'emendamento Mantini 5.43, chiede ai presentatori di chiarirne ulteriormente il contenuto, invitandoli comunque in questa fase a ritirarlo.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Cambursano 6.1, Maurizio Turco 6.2, Santelli 6.3, Favia 6.4 e dell'articolo aggiuntivo Cambursano 6.01.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo 6.03 invita al ritiro i presentatori, sottolineando come questo affronti una questione che andrebbe esaminata in parte nel prosieguo della discussione in Assemblea e in parte in altra sede. Sottolinea infatti che, per quanto attiene al tetto di spesa per i candidati, il tema investe una materia che andrà definita più opportunamente una volta chiarito quale sarà il sistema elettorale da applicare. Per quanto attiene invece al tetto di spesa riferito ai partiti è opportuna una ulteriore valutazione del testo, anche considerato che la riduzione prevista nell'articolo aggiuntivo in questione appare forse eccessiva; per le medesime ragioni invita i presentatori a ritirare, in questa fase dell'*iter* parlamentare, l'articolo aggiuntivo Amici 6.04 riservandosi ulteriori verifiche per il prosieguo dell'esame.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) sottolinea come, sotto il profilo metodologico, la Commissione è chiamata oggi a valutare gli emendamenti tenendo conto della legislazione vigente, rivedendo eventualmente la questione qualora questa la legislazione di riferimento dovesse essere modificata.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, ritiene anch'egli che una riduzione del tetto riferito ai partiti è sicuramente condivisa da tutti e la questione va approfondita attentamente.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Favia 7.1, Amici 7.2 e Stracquadano 7.4 – riservandosi sul punto ulteriori verifiche analogamente a quanto già evidenziato con riguardo all'articolo aggiuntivo Amici 6.03 – Maurizio Turco 7.3 e 7.5. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, il presentatore dell'articolo aggiuntivo Vassallo 7.01, ritenendo che la materia vada affrontata nell'ambito dell'esame delle proposte di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 e abbinate).

Gianclaudio BRESSA (PD) *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Iapicca 8.1 e Maurizio Turco 8.2, chiedendo al presentatore di chiarire ulteriormente la portata dell'emendamento; invita altresì al ritiro degli emendamenti Favia 8.3, Iapicca 8.4 e Maurizio Turco TIT. 1.

Jole SANTELLI (PdL) ritira il proprio emendamento 6.3 alla luce del parere espresso dai relatori.

Maurizio TURCO (PD) ritiene che la motivazione dei relatori sul proprio articolo aggiuntivo 01.01, così come su altri emendamenti presentati dalla collega Amici al fine di valorizzare il principio della rappresentanza di genere, non possa limitarsi a fare riferimento all'opportunità che il tema sia affrontato nell'ambito dell'esame delle proposte di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 e abbinate).

Paolo FONTANELLI (PD) fa presente che se la motivazione della dichiarazione di inammissibilità relativamente al proprio articolo aggiuntivo 6.02, volto ad istituire l'anagrafe patrimoniale si fonda sul fatto che nel testo sono state ricomprese cariche diverse, preannuncia la propria intenzione di presentare in Assemblea un articolo aggiuntivo che abbia una formulazione analoga ma che faccia riferimento ai soli tesorieri.

Salvatore VASSALLO (PD) concorda con quanto testé evidenziato dal collega Maurizio Turco relativamente alla motivazione fornita dai relatori con riguardo a taluni emendamenti, i quali in molti casi – come si evince anche dal fatto che sono stati considerati ammissibili dalla presidenza – non sono direttamente riferibili all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Segnala, inoltre, che vi sono emendamenti con contenuti simili tra di loro ma collocati in parti diverse dell'articolato: chiede quindi alla presidenza come s'intende procedere al riguardo.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva che i presentatori hanno ritenuto di riferirli a specifici articoli e questo è opportuno mantenerlo, ferma restando la possibilità per ciascuno di richiamare il contenuto del proprio emendamento quando sarà affrontato un tema analogo.

Avverte quindi che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti presentati dai relatori (*vedi allegato 2*). Rileva che taluni subemendamenti sono stati considerati irricevibili in quanto integralmente sostitutivi o soppressivi degli emendamenti dei relatori ovvero modificativi o aggiuntivi di emendamenti soppressivi dei relatori.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, invita i presentatori a ritirare, esprimendo altrimenti un parere contrario, i subemendamenti Cambursano 0.1.101.1, Favia 0.1.101.2, Maurizio Turco 0.2.101.3 e 0.2.101.2 nonché Mantini 0.2.0100.1. Esprime invece parere favorevole sui subemendamenti Vassallo 0.2.101.5, Zeller 0.2.101.1 e 0.2.101.4.

David FAVIA (IdV) ritira il proprio subemendamento 0.1.101.2 e sottoscrive il subemendamento Cambursano 0.1.101.1.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, con la finalità di agevolare un rapido esame delle proposte di legge in titolo, esprime parere conforme a quello dei relatori sugli emendamenti e sui subemendamenti presentati.

Sesa AMICI (PD) fa presente, in primo luogo, come l'ampliamento al 50 per cento della riduzione dell'ultima *tranche* di rimborsi in favore dei partiti politici accoglie l'esigenza già manifestata da gran parte dei gruppi.

Per quanto riguarda le motivazioni espresse dai relatori con riferimento agli emendamenti che individuano tetti di spesa per il rimborso ai partiti, ritiene che gli interventi debbano essere valutati sulla base della normativa vigente e non può pertanto essere addotta la necessità di conoscere quale sarà il prossimo mecca-

nismo elettorale. Ritiene altresì non accettabile la motivazione fornita con riferimento all'emendamento 1.20, volto a valorizzare il principio di rappresentanza di genere, evidenziando come questo sia stato riferito all'articolo 1 che concerne l'ammontare complessivo dei rimborsi ed a questo sono dunque collegati, penalizzando i partiti che non tengono conto del suddetto principio. Ricorda come anche in altri Paesi è prevista una normativa analoga e di questo si è tenuto conto nella predisposizione degli emendamenti in questione.

Rileva che nel testo si prevede un legame tra i rimborsi elettorali e i partiti politici che hanno ottenuto almeno un eletto. Pertanto non è possibile invitare al ritiro dei suddetti emendamenti in ragione del fatto che questi costituiscono un'attuazione dell'articolo 49, essendo evidente un legame con tale previsione contenuta nel testo. Si tratta quindi di una motivazione inaccettabile che costituisce un passo indietro. Ricorda poi che nella proposta di legge Bersani sono contenute alcune previsioni poi confluite negli emendamenti presentati dal suo gruppo, tra cui una disposizione volta a prevedere che il contributo in questione debba essere destinato « precipuamente » alla ripartizione tra struttura nazionale ed eventuali articolazioni territoriali nonché ad assicurare la formazione e la partecipazione di donne e giovani alla politica.

Renato CAMBURSANO (Misto) ritira tutti gli emendamenti da lui presentati, in modo da facilitare i lavori della Commissione, riservandosi di riproporli all'Assemblea. Prende atto che i relatori, nel motivare il parere contrario espresso sui suoi emendamenti, hanno fatto riferimento alla circostanza che essi si basano su un'impostazione diversa da quella dei relatori stessi. Ciò è senz'altro vero, ma rivendica il valore della propria impostazione, ritenendo inaccettabile che non siano i cittadini a decidere quante risorse pubbliche destinare ai partiti. Gli emendamenti da lui presentati tendono appunto ad attribuire ai cittadini il potere di scelta, attra-

verso il meccanismo della destinazione del 5 per mille dell'imposta sui redditi ai partiti, oltre che attraverso la contribuzione diretta mediante le sottoscrizioni e le donazioni.

Ricorda che la possibilità di destinare ai partiti una frazione dell'imposta sui redditi era già stata prevista con la legge n. 2 del 1997 e che i cittadini ne hanno usufruito in misura molto esigua. Per questa ragione il Parlamento ha negli anni successivi approvato leggi che, nonostante il chiaro indirizzo contrario al finanziamento pubblico dei partiti emerso dal referendum del 1993, hanno portato all'attuale insostenibile situazione.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva che l'articolo aggiuntivo 2.0100 dei relatori tratta un argomento, quello degli statuti dei partiti, che non attiene direttamente alla materia del controllo dei bilanci dei partiti stessi e che avrebbe quindi dovuto essere affrontato nell'ambito dell'esame delle proposte di legge relative all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 e abbinate). Ritiene pertanto che sia venuta meno la separazione artificiosa tra la materia del finanziamento pubblico e del controllo sui rendiconti dei partiti e la materia dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Rileva inoltre che i relatori intendono sopprimere il divieto per i partiti di impiegare le risorse derivanti dal finanziamento pubblico in investimenti diversi dai titoli di Stato italiani, lasciando in questo modo aperta la possibilità di qualsiasi utilizzo delle eventuali liquidità di cui i partiti stessi si trovino a disporre. Considerato che il suo partito è stato aspramente contestato per alcuni impieghi delle proprie risorse, osserva che sarebbe a questo punto più corretto che la questione dell'utilizzo, da parte dei partiti, delle risorse loro attribuite a carico delle finanze pubbliche fosse affrontata apertamente; diversamente deve ritenersi che qualunque utilizzo di tali risorse sia lecito.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), premesso di condividere l'intervento della

deputata Amici, osserva che il tema della parità di genere presenta due profili distinti: uno più strettamente attinente all'organizzazione interna dei partiti e alla formazione e composizione dei relativi organi direttivi; un altro attinente invece alla competizione elettorale, e quindi anche alla contribuzione pubblica nei confronti dei partiti che vi partecipano. Ritiene pertanto che la questione della parità di genere possa e debba essere affrontata anche nell'ambito del provvedimento in esame. Al deputato Calderisi, che ha rilevato come si dovrebbe a questo fine far riferimento ai diversi, specifici sistemi elettorali, fa presente che occorre invece pensare a un sistema sanzionatorio che colpisca i partiti che non rispettano la parità di genere non con riferimento alle candidature, bensì agli eletti.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), premesso che il suo gruppo è per la rapida approvazione del provvedimento in esame ed ha per questo presentato un numero limitato di emendamenti, alcuni dei quali sono stati peraltro accolti dai relatori, esprime l'avviso che il taglio del 50 per cento delle rate di rimborso non ancora erogate relative alle elezioni già svolte sia congruo.

Precisa che il suo gruppo ha inizialmente valutato l'ipotesi di proporre l'elevazione del taglio in questione fino al 75 per cento, ma ha poi riflettuto sul fatto che un taglio così considerevole aggraverebbe in modo drammatico una stretta che non interessa soltanto la classe politica, ma anche tutti coloro che hanno relazioni di lavoro con i partiti, a cominciare dai dipendenti. Per questa ragione, nel dichiarare che il suo gruppo è favorevole a contenere il taglio anzidetto della misura del 50 per cento, richiama l'attenzione dei relatori e della Commissione sull'esigenza di estendere ai dipendenti dei partiti gli ammortizzatori sociali previsti per altre categorie di lavoratori.

Per quanto riguarda invece l'ambito dei soggetti ammessi ai contributi pubblici, ritiene che non possa esservi dubbio che si debba trattare dei partiti politici che si dotano con atto pubblico di uno statuto e

che assicurano almeno i requisiti minimi di democrazia interna, con riferimento ad aspetti fondamentali come la selezione dei candidati, il rispetto delle minoranze e i diritti degli iscritti: il suo subemendamento 0.2.0100.1 tende per l'appunto a precisare questo punto. Si può obiettare che il contenuto degli statuti è oggetto di disciplina da parte delle proposte di legge in materia di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, ma è a suo avviso preferibile stabilire alcuni principi già nel testo in esame, salvo assumersi davanti al Paese la responsabilità della eventuale mancata approvazione di una legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Per quanto riguarda la questione posta dalla deputata Amici rispetto alla finalizzazione delle risorse pubbliche attribuite ai partiti, ritiene che essa debba essere affrontata in questa sede e che si debba quindi discutere sulla destinazione delle risorse pubbliche attribuite ai partiti a finalità quali la promozione della parità di genere o della partecipazione dei giovani alla politica, la formazione e così via.

Non condivide invece la proposta dei relatori di sopprimere la norma del testo base che prevede il divieto per i partiti di impiegare le risorse pubbliche in investimenti diversi dai titoli di Stato italiani. Concorda infatti con il deputato Vanalli rispetto all'esigenza che la politica si faccia carico di decidere quali impieghi del finanziamento pubblico dei partiti sono legittimi.

Nel ribadire infine la preferenza del suo gruppo per l'attribuzione della funzione di controllo sui bilanci dei partiti alla Corte dei conti piuttosto che alla Commissione immaginata dai relatori, assicura che, in ogni caso, il suo gruppo non si opporrà a una rapida approvazione della legge.

Arturo IANNACCONE (Misto) ricorda che la sua parte politica ha presentato una proposta di legge su questa materia già all'indomani dell'emanazione del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto «salva Italia», che ha fortemente penalizzato

l'economia italiana, le famiglie e il sud. Poiché la maggioranza che sostiene il Governo che ha adottato quel decreto-legge ha deciso di scaricare sulle famiglie e sugli imprenditori l'onere del risanamento delle finanze pubbliche, la sua parte politica ha ritenuto necessario, ancor prima degli scandali che hanno investito i tesorieri di due importanti partiti, proporre un taglio dell'80 per cento del finanziamento pubblico dei partiti politici.

Constata tuttavia che la maggioranza e i relatori non hanno fatto tesoro dell'esperienza relativa agli scandali cui ha fatto cenno, né dell'insegnamento che si ricava dai risultati delle elezioni amministrative di domenica e lunedì scorsi. Per questa ragione la sua parte politica, che intende dissociarsi da questa linea, ha presentato un emendamento per l'abolizione completa del finanziamento pubblico dei partiti, comprese le rate non ancora erogate relative alle elezioni già svolte.

Considerato poi che il testo proposto dai relatori non appare coerente con la linea di rigore in materia di conti pubblici sostenuta dal Governo, in quanto lascia di fatto immutata la situazione attuale, esprime stupore per la mancata presa di posizione critica dell'Esecutivo rispetto al provvedimento in esame e agli emendamenti dei relatori. Preannuncia che la sua parte politica ripresenterà i propri emendamenti in Assemblea e adotterà ogni iniziativa consentita dal regolamento per contrastare l'approvazione del provvedimento in esame, che giudica del tutto inadeguato.

David FAVIA (IdV), premesso che la proposta dei relatori di elevare dal 33 al 50 per cento il taglio a valere sulle rate non ancora erogate dei rimborsi per le spese elettorali relative alle elezioni già svolte tradisce, a suo avviso, una sorta di senso di colpa di partiti, osserva che le amministrative dei giorni scorsi hanno chiaramente mostrato l'ostilità del Paese nei confronti dei partiti. Concorda che l'antipolitica debba esser combattuta con la buona politica, ma ritiene che per dare un segno di buona politica si dovrebbe in

questo momento abolire del tutto le rate di rimborsi non ancora erogate per le elezioni già svolte e cambiare radicalmente l'attuale sistema di finanziamento dei partiti, il quale, a giudizio del suo gruppo, dovrebbe essere ridisegnato e impostato su due livelli, con l'eventuale previsione di una fase transitoria di intervento statale: quello dei rimborsi, che dovrebbero essere corrisposti a fronte di spese elettorali documentate e comunque entro un tetto massimo; e quello del finanziamento privato, attraverso il meccanismo della destinazione del 5 per mille dell'imposta sui redditi e della contribuzione volontaria.

Per quanto riguarda, invece, i controlli, prende atto che, dopo la lettera del primo presidente della Corte di cassazione, è stato fatto un passo avanti, tuttavia ribadisce che, ad avviso del suo gruppo, i controlli dovrebbero essere affidati a una sezione speciale della Corte dei conti e dovrebbe essere prevista una normativa sanzionatoria più seria.

Per quanto riguarda infine la questione della parità di genere, concorda che, dopo che ieri l'Aula ha approvato le proposte di legge C. 3466 e abbinate, recanti disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali, sarebbe bello se anche nel provvedimento in esame si inserissero misure per la promozione della parità di genere.

Maurizio IAPICCA (Misto-G.Sud-PPA), sottoscrive gli emendamenti del collega Misiti e, per agevolare i lavori della Commissione, li ritira riservandosi di presentarli in Assemblea, ad eccezione dell'emendamento Misiti 5.21, che chiede sia messo in votazione.

Maurizio TURCO (PD), dichiara di non ritirare i trenta emendamenti di cui è firmatario. Non ritiene in questo modo di intralciare i lavori della Commissione, il cui dovere è quello di esaminare gli emendamenti.

L'impianto delle sue proposte emendative parte dall'articolo 49 della Costituzione e dalla necessità di una sua attua-

zione. Il problema vero sono infatti a suo avviso le riforme da attuare e che non si vogliono fare, come quella legata alla disciplina dei partiti politici. La controprova è fornita dal parere dei relatori, che per esprimere il parere contrario hanno richiamato l'estraneità alla materia trattata di qualsiasi aspetto riguardante la disciplina dei partiti. Questa legge andava discussa dopo aver disciplinato, con la legge di attuazione dell'articolo 49, i partiti realmente democratici. Dopo la sua approvazione, invece, avremo dei partiti di stato, centralizzati, in cui la dimensione locale viene azzerata.

Non è stata accettata l'impostazione di alcune proposte emendative di prevedere servizi e sgravi, perché la partitocrazia conosce solo il denaro.

Invita la maggioranza a fare presto ad approvare la legge, sia alla Camera che al Senato, in modo che già dal 1° ottobre il suo partito possa iniziare la raccolta delle firme per il referendum abrogativo, per fare in modo che i cittadini si esprimano ancora una volta contro il finanziamento dei partiti.

Osserva che la proposta di legge all'esame non è prevista dal programma del Governo Monti e non fa quindi parte di quelle misure impopolari ma necessarie per fronteggiare la crisi economica ma nasce dall'iniziativa di tre partiti. È rilevante poi l'entità del danno politico che questa proposta ha arrecato al dibattito democratico, dal quale è stato espulso ogni argomento, ad eccezione del denaro.

Si dichiara in assoluto non contrario a rimborsi ma non per partiti le cui decisioni sono prese da un numero esiguo di persone.

Rileva inoltre come il controllo dei mezzi di informazione sia dimostrato dai titoli di molti organi di stampa che parlano di riduzione del rimborso e non di reintroduzione del finanziamento pubblico. Gli stessi relatori hanno espresso parere contrario a un emendamento a sua firma finalizzato a dare ai cittadini spazi informativi per decidere quali partiti finanziare col loro contributo. La conclusione è che non si vuole attuare l'articolo

49 della Costituzione e non si vogliono dare ai cittadini dei partiti democratici.

Raffaele VOLPI (LNP), con riguardo all'intervento dell'onorevole Amici la considera una sorta di provocazione politica, ma ricorda che si sarebbe dovuti rimanere all'interno di aspetti tecnici.

Lo rimarca il disagio della proposta originaria Alfano, Bersani e Casini con cui la maggioranza ha demandato tutti gli aspetti alla discussione sull'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Quella proposta era una scorciatoia per aggirare il problema, dando in fretta un risposta evasiva alle esigenze dei cittadini. Si voleva fare in fretta ed andare in legislativa, ma la complessità della discussione e il voler introdurre nuovi temi dimostra come abbia fatto bene la Lega ad impedirlo. Sottolinea anche come i relatori preferiscano interloquire con i tesoriери di alcuni partiti invece che con i deputati.

Rileva come le proposte del suo gruppo costituiscano una scelta alternativa a quella del testo.

Concorda con quanto affermato dall'onorevole Turco sul controllo dell'informazione. Non devono esistere bavagli messi alla democrazia.

Sottolinea come dall'articolato fuoriesca un ruolo del governo di attore importante, con una rilevante parte attuativa e non comprende quindi dove sia allora la sua terzietà. Il Governo non può andare in televisione a bastonare i partiti e a chiamarsi fuori dalle responsabilità. Viene così fatto passare un messaggio falso. Va bene avere posizioni diverse ma tutto deve essere cristallino e ai cittadini non si possono regalare bugie.

È convinto che in Aula verranno alla luce le difficoltà della maggioranza su questa legge, che è una semplice operazione di *restyling*, ma malriuscita.

Salvatore VASSALLO (PD), ringrazia i relatori per il lavoro delicato svolto. Il loro mandato, infatti, era inizialmente riferito a una proposta di legge su cui c'era un accordo politico tra tre partiti che non sono una coalizione, ma ora è difficile

prevedere che si possa trovare un accordo sul tema del finanziamento pubblico. Da qui nascono le difficoltà dei relatori, oltre a un mutamento di pareri rispetto all'accordo iniziale. Ora ciascun partito e gruppo parlamentare deve prendersi le proprie responsabilità su una materia così delicata.

Dal suo gruppo si aspetta un richiamo a principi che sono nel DNA del Partito democratico. Sono tre, in particolare, le questioni fondamentali su cui il progetto all'esame può diventare una soluzione accettabile o invece un compromesso indigeribile; allo stato attuale il testo contiene una buona soluzione, come la riduzione dei rimborsi, a breve termine e una meno buona a lungo termine. La prima questione è che la motivazione e la destinazione della spesa deve essere collegata alle funzioni dei partiti come indicate nell'articolo 49 della Costituzione. La seconda è che i soldi devono essere dati a partiti ad indirizzo democratico. La terza, infine, è che un partito non possa sottrarsi al controllo. Tutto ciò ha indubbiamente a che fare con i principi di ciascun partito: Nel DNA del Partito democratico convivono la funzione pubblica dei partiti, la democrazia interna e il non sottrarsi alle regole. Su queste basi valuterà la sua posizione sul provvedimento.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), osserva come il finanziamento dei partiti e i rimborsi elettorali siano temi in discussione da lungo tempo e che siano stati enfatizzati dalla crisi e dalla demagogia di alcuni organi di stampa. Si dichiara d'accordo con l'onorevole Favia, ma rimarca che è necessario essere coerenti. I bilanci dei partiti sono pubblicati e si possono vedere le differenze.

Esiste la possibilità per un partito di avere nelle casse una liquidità limitata, ma deve essere regolamentato il modo di investire.

Osserva che il gruppo della Lega non può fare prediche. Sarà approvata l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione,

ma già in questa legge vanno fissate delle regole, che ogni partito deve rispettare per accedere al finanziamento.

Si possono, quindi, accettare suggerimenti, ma è necessario approvare in fretta questa legge. Conclude osservando che da parte di alcuni gruppi occorrerebbe maggiore umiltà.

Barbara POLLASTRINI (PD) osserva come le stia a cuore la coerenza indicata dall'onorevole Vassallo, ed è consapevole che questa legge ha come suo presupposto l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Ma sarebbe ingeneroso non vedere i passi in avanti che ci sono nel testo dei relatori per rispondere a risposte inevase. Poi si farà la disciplina di attuazione dell'articolo 49.

Riguardo al tema della democrazia paritaria, concorda che è una questione che va discussa all'interno della materia della disciplina dei partiti politici, ma allo stesso tempo ritiene che il contributo ai partiti non va sganciato dalla previsione in tema di pari opportunità dell'articolo 51 della Costituzione. Il suo gruppo è disponibile a ritirare l'emendamento presentato sull'argomento a fronte di un impegno di relatori a un approfondimento per l'Aula. Il tema del finanziamento va vincolato a norme antidiscriminatorie e alla partecipazione delle donne alla vita del partito.

Roberto ZACCARIA (PD), fa presente all'onorevole Volpi che la legittimazione va misurata. Ricorda che fino a poco tempo fa era presente in quest'Aula, come sottosegretario di un altro ministro della lega, l'ex tesoriere di quel movimento.

Osserva come la Costituzione agli articoli 39 e 49 usi il termine democratico in modo diverso. Nel primo caso, afferma che i sindacati possono essere registrati se si dotano di statuti volti a sancire un ordinamento interno a base democratica, mentre nel secondo afferma che i partiti politici concorrono con metodo democratico a determinare la politica nazionale. All'onorevole Turco che propone che non siano dati rimborsi a partiti diretti da poche persone, risponde che nessuno è senza peccato.

Concorda sul fatto che la Commissione ha voluto affrontare preliminarmente i temi del finanziamento e del controllo, sui quali una risposta non è più derogabile.

Riguardo alla Commissione di controllo istituita dall'articolato mantiene alcuni dubbi. Ma sulla proposta di affidare il controllo alla Corte dei conti, fa rilevare come in quell'organismo non sia rispettato il principio del giusto processo. La soluzione trovata dai relatori è seria anche se può essere migliorata.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che gli emendamenti della collega Rubinato sono stati fatti propri dalla collega Amici, che li ha ritirati al fine della loro eventuale presentazione in Assemblea. Avverte inoltre che il collega Iapicca ha ritirato tutti i propri emendamenti ed ha sottoscritto gli emendamenti presentati dal collega Razzi, che ritira ai fini della loro eventuale ripresentazione in Assemblea.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ritira tutti i propri emendamenti, sottoscritti insieme alla collega Bertolini, ai fini di una loro eventuale presentazione in Assemblea.

Sesa AMICI (PD) ritira gli articoli aggiuntivi 6.03 e 6.04 nonché l'emendamento 7.02, che riguardano i limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici, ai fini della loro presentazione in Assemblea. Chiede inoltre se vi è un impegno dei relatori a tenere conto nel prosieguo dell'*iter* parlamentare degli emendamenti da lei presentati con riguardo al principio della rappresentanza di genere.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, si riserva, anche a nome del collega Bressa, di approfondire ulteriormente gli emendamenti testé richiamati dalla collega Amici e riferiti al principio della rappresentanza di genere. Sottolinea infatti che si tratta di un tema complesso, come emerso anche nella discussione svolta nella seduta di ieri dell'Assemblea su una tematica analoga.

Sesa AMICI (PD) preso atto dell'impegno dei relatori ritira il proprio emendamento 1.20.

David FAVIA (IdV) ritira gli emendamenti presentati dal suo gruppo riservandosi di presentarli nuovamente in Assemblea, ad eccezione degli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 e 5.15.

Maurizio TURCO (PD), intervenendo con riguardo al proprio articolo aggiuntivo 01.01 e preso atto del parere contrario espresso dai relatori, fa presente che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, chiederà che sia inserito nel programma dei lavori della Commissione l'esame della propria proposta di legge, già presentata nella scorsa legislatura, di attuazione dell'articolo 39 della Costituzione.

Sottolinea come la disposizione da lui proposta sia ciò che manca a questa legge: nel testo non viene infatti chiarito cosa s'intenda per partiti politici mentre con l'articolo aggiuntivo in questione si individua proprio la loro natura giuridica. Al contempo, si stabilisce che lo statuto di ogni partito politico debba, tra l'altro, indicare le modalità per assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi, come proposto da altri emendamenti presentati. Rileva quindi come nel proprio articolo aggiuntivo vi siano le risposte alle questioni sollevate ma che di fatto non si vogliono affrontare. Ricorda oltretutto che il contenuto dell'articolo aggiuntivo 01.01 è analogo a quello della proposta di legge C. 506 Castagnetti recante attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, ricorda come nel testo unificato adottato come testo base si individuano con precisione, quali beneficiari, i partiti ed i movimenti politici che si presentano alle elezioni ed abbiano ottenuto almeno un candidato eletto. Vi è quindi una disciplina precisa e puntuale.

Pierguido VANALLI (LNP) preannuncia che il suo gruppo non voterà a favore

dell'articolo aggiuntivo Maurizio Turco 01.01, in ragione del fatto che questo fuoriesce dal perimetro finora definito, che attiene alla materia dei controlli e della trasparenza dei bilanci nonché del finanziamento dei partiti politici.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Maurizio Turco 01.01 ribadendo quanto già sottolineato nel corso della discussione. Sottolinea in particolare come debbano essere considerati insufficienti i requisiti previsti nel testo unificato e come sia necessario il requisito della personalità giuridica.

Oriano GIOVANELLI (PD) preannuncia il voto contrario sull'articolo aggiuntivo Maurizio Turco 01.01 motivato non da una contrarietà sul contenuto dello stesso quanto dal fatto che il suo gruppo ha condiviso l'opportunità di mantenere un doppio binario rispetto alle proposte di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, attribuendo una specifica urgenza all'approvazione delle proposte di legge in titolo.

Jole SANTELLI (PdL) ricorda come dall'inizio della discussione si è deciso di tenere separate le due tematiche, attribuendo una corsia privilegiata alle misure riguardanti il controllo e la trasparenza dei bilanci ed il finanziamento dei partiti politici. Il suo gruppo sosterrà quindi tale impostazione e voterà, per tali ragioni, contro l'articolo aggiuntivo Maurizio Turco 01.01.

Salvatore VASSALLO (PD) comprende la correttezza delle argomentazioni utilizzate anche se non ne condivide le conclusioni. Chiede quindi alla presidenza di poter anticipare la votazione del proprio emendamento riferito all'articolo 7, vertente su materia analoga a quella dell'articolo aggiuntivo in discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente come in questa fase non sia possibile

anticipare la votazione degli emendamenti riferiti ad altri articoli.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Maurizio Turco 01.01 e gli emendamenti Iannaccone 1.1 e Vanalli 1.2.

Roberto GIACHETTI (PD), intervenendo con riguardo al proprio emendamento 1.5 fa presente come l'emendamento tenda a non discostarsi dall'impostazione originaria, non ritenendo condivisibile quella seguita dal testo unificato adottato come testo base. A suo avviso, infatti, è sbagliato prevedere la reintroduzione del finanziamento pubblico ai partiti politici, essendo più opportuno mantenere il riferimento ai rimborsi elettorali dimezzandone sostanzialmente l'entità, facendo riferimento, come base di calcolo, ai votanti, come previsto dal proprio emendamento.

Ritiene infatti che l'articolo 49 della Costituzione faccia riferimento ai partiti politici senza prescrivere i requisiti presenti nel testo unificato, ovvero che si presentino alle elezioni e che abbiano almeno un candidato eletto. Tale obiezione non varrebbe invece qualora si facesse riferimento ai rimborsi elettorali poiché questi sarebbero giustamente attribuiti a chi partecipa effettivamente alle elezioni. Chiede quindi di riflettere attentamente su tali aspetti.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene che l'ipotesi prospettata dall'emendamento Giachetti 1.5 di fare riferimento ai «votanti» possa avere una valenza positiva. Sottolinea comunque come l'unico partito contrario al finanziamento pubblico sia quello della Lega nord Padania.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Giachetti 1.5 ritenendo arbitraria la previsione contenuta nel testo unificato elaborato dai relatori alla luce del contenuto dell'articolo 49 della Costituzione.

La Commissione respinge l'emendamento Giachetti 1.5.

Salvatore VASSALLO (PD) chiede che si proceda alla votazione per parti separate del proprio emendamento 1.9, nel senso di votare dapprima il primo e il secondo periodo e successivamente il terzo periodo, considerato che l'ultimo periodo è probabilmente quello che desta perplessità da parte dei relatori. Fa infatti presente che i primi due paragrafi non modificano nella sostanza quanto previsto nel testo elaborato dai relatori, consentendo peraltro un ulteriore perfezionamento della formulazione. I primi due paragrafi del proprio emendamento 1.9 fanno infatti più opportunamente riferimento alle spese «documentate» e direttamente riferibili «alla attività politica di cui all'articolo 49 della Costituzione». Esso reca quindi una formulazione che consente, a suo avviso, maggiori garanzie.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, fa presente che da parte dei relatori vi è una contrarietà rispetto al meccanismo di indicizzazione previsto nel terzo periodo dell'emendamento Vassallo 1.9. Anche per quanto attiene alla prima parte poi è a suo avviso preferibile mantenere il testo elaborato dai relatori.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che vi siano profili di contraddittorietà nella linea seguita dai relatori. Preannuncia quindi la propria astensione sull'emendamento Vassallo 1.9 e chiede ai relatori una maggiore coerenza.

Oriano GIOVANELLI (PD) prospetta l'opportunità che il collega Vassallo ritiri il proprio emendamento 1.9 in questa fase in modo che possa essere approfondito con più attenzione nell'ambito del Comitato dei nove.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che la prima parte dell'emendamento Vassallo 1.9 potrebbe contenere alcuni elementi di contraddittorietà rispetto al testo unificato. Se si ritiene opportuno dare più

rilievo alle finalizzazioni di bilancio si può fare a suo avviso in maniera più esplicita. Sottolinea inoltre come occorra consapevolezza del fatto che il tetto previsto di 91 milioni di euro non è in realtà un tetto massimo poiché con la dinamica delle detrazioni e del cofinanziamento il complesso dei costi potrebbe anche superare il suddetto limite di 91 milioni di euro.

Pierguido VANALLI (LNP) segnala che l'emendamento Vassallo 1.9 non fa riferimento ai movimenti politici ma solo ai partiti, diversamente dal testo unificato.

Preannuncia in ogni modo il voto contrario del suo gruppo su tale emendamento così come su tutti gli emendamenti che presuppongono il concetto di finanziamento pubblico ai partiti.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, ribadisce che l'emendamento Vassallo 1.9 ha un'impostazione diversa rispetto a quella seguita dai relatori nella predisposizione del testo unificato e, in particolare, dell'articolo 1, che dispone che il 70 per cento dei contributi pubblici delle spese sostenute sia corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica, mentre il restante 30 per cento è erogato a titolo di cofinanziamento. Tale impostazione sarebbe modificata dall'approvazione dell'emendamento Vassallo 1.9, sul quale ribadisce il parere contrario sia sulla prima sia sulla seconda parte. Ricorda inoltre che il concetto di spese « documentate » è già stabilito dall'articolo 5 del testo unificato.

Salvatore VASSALLO (PD) alla luce di quanto emerso dal dibattito ritira il proprio emendamento 1.9, riservandosi di presentarlo in Assemblea con una formulazione che non dia adito a dubbi. Ribadisce peraltro che il riferimento alla « attività politica di cui all'articolo 49 della Costituzione » costituisce l'elemento qualificante dell'emendamento in questione.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 1.10.

Maurizio TURCO (PD) illustra il proprio emendamento 1.11 volto a togliere finalmente il velo dell'ipocrisia sulla materia in discussione, facendo espressamente riferimento al termine « finanziamenti » anziché a quello di « contributi ».

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 1.11.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritira il proprio emendamento 1.34. Chiede invece che si proceda alla votazione del proprio emendamento 1.33, così da introdurre una specificazione che – seppure ritenuta superflua – è a suo avviso opportuna, e del proprio emendamento 1.36, che reca una diversa impostazione del testo, inserendo la « finalizzazione all'attività politica » con riguardo alla somma prevista a titolo di cofinanziamento, così da introdurre elementi di responsabilità.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, conferma l'invito al ritiro sugli emendamenti in discussione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Lanzillotta 1.33 e 1.36.

Mario TASSONE (UdCpTP), intervenendo sull'emendamento Mantini 1.15, ne illustra il contenuto, sottolineando come questo affronti una questione centrale. Prende peraltro atto che i relatori hanno presentato l'articolo aggiuntivo 2.0100, che recepisce parzialmente il contenuto del suddetto emendamento, pur con una formulazione più generica. Ritira in ogni modo l'emendamento Mantini 1.15 auspicando che la questione possa essere ulteriormente approfondita in Assemblea.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, fa presente che i relatori hanno accolto parte dell'emendamento Mantini 1.15 con la formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.0100. La restante parte dell'emendamento è, ad avviso dei relatori, da affrontare più opportunamente nell'ambito dell'esame delle

proposte di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) rileva come l'articolo aggiuntivo 2.0100 dei relatori preveda requisiti che sono di fatto già presenti in tutti i partiti politici e non consente pertanto di restringere il campo di intervento.

Donato BRUNO, *presidente*, segnala come con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.0100 dei relatori i requisiti testé richiamati dal collega Libè, seppure già presenti di fatto, saranno ora richiesti dalla legge.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 1.18.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritira il proprio emendamento 1.35.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 dei relatori.

Salvatore VASSALLO (PD) illustra il proprio emendamento 1.19.

La Commissione respinge l'emendamento Vassallo 1.19.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) illustra il proprio emendamento 1.37, volto a specificare che, qualora le spese documentate per i rimborsi elettorali risultino inferiori all'importo massimo dei fondi, le somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Preso atto del parere dei relatori lo ritira, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Favia 1.21.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lanzillotta 1.38, Favia 1.22, 1.23, 1.24 e 1.25.

Maurizio TURCO (PD) illustra il suo emendamento 1.26, che prevede che, per le elezioni dal 2008 al 2011, siano erogati

ai partiti rimborsi esclusivamente per le spese effettivamente sostenute e documentate.

Oriano GIOVANELLI (PD) esprime l'avviso che il dimezzamento delle rate non ancora erogate relative alle elezioni già svolte sia uno dei segnali più forti che il provvedimento in esame invia al Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 1.26.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Moroni 1.27 e Cambursano 1.28 sono stati ritirati.

David FAVIA (IdV) chiede che il subemendamento Cambursano 0.1.101.1, di cui è cofirmatario, sia posto in votazione.

Raffaele VOLPI (LNP), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sul subemendamento Cambursano 0.1.101.1, sottolinea come il Governo, nel momento in cui ha espresso su tale proposta emendativa un parere conforme a quello dei relatori, e quindi contrario, si sia di fatto pronunciato a favore del finanziamento pubblico dei partiti.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che il dimezzamento delle rate non ancora erogate relative ai rimborsi per le elezioni già svolte sia una misura sufficiente, considerato che le sue conseguenze – come ha già detto – rischiano di interessare non solo i partiti, ma anche i terzi che hanno rapporti economici con i partiti, come i dipendenti e i fornitori.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), premesso di essere favorevole a una riduzione dei costi della politica, si dichiara contrario a una riduzione delle rate non ancora erogate relative ai rimborsi per le elezioni già svolte, sottolineando l'importanza di evitare il più possibile disposizioni che incidano su aspettative già formate e che minano quindi la certezza del diritto. Ritiene, quindi, che i tagli sui rimborsi

dovrebbero essere applicati soltanto a partire dalle prossime elezioni.

La Commissione respinge il subemendamento Cambursano 0.1.101.1.

Pierguido VANALLI (LNP), intervenendo sull'emendamento 1.101 dei relatori, constata che il taglio sull'ultima rata di rimborsi elettorali relative alle elezioni già svolte si sta gradualmente elevando ed esprime l'auspicio che finisca a questo punto con il crescere fino al 100 per cento.

La Commissione approva gli identici emendamenti 1.101 dei relatori e Amici 1.31.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che risulta così precluso l'emendamento Vassallo 1.29. Avverte quindi che l'emendamento Bocchino 1.30 è stato ritirato.

Salvatore VASSALLO (PD) sottolinea che il suo emendamento 1.29, che, in luogo della doppia decurtazione disposta dal testo base – del 10 per cento e del 33 per cento, quest'ultima elevata al 50 per cento con l'emendamento dei relatori – prevedeva, a scopo di maggiore perspicuità della norma, un'unica decurtazione di importo corrispondente. Si riserva di ripresentarlo per l'Assemblea.

Maurizio TURCO (PD) illustra il suo emendamento 1.32, volto a mettere per iscritto in modo chiaro che il provvedimento in esame tratta di finanziamenti pubblici per i partiti.

Pierguido VANALLI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Maurizio Turco 1.32.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 1.32.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Giachetti 1.01 risulta precluso. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della prevista

riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 12.40, riprende alle 12.45.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Stracquadanio 2.1, Favia 2.2 e Rubinato 2.3, nonché gli emendamenti Favia 2.4, Cambursano 2.5, Giachetti 2.6 e Maurizio Turco 2.7 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Meroni 2.8 e approva l'emendamento 2.100 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Iapicca 2.9 è stato ritirato.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) illustra il suo emendamento 2.20, analogo all'emendamento Mantini 2.11, che tende ad escludere che i partiti politici possano ricevere contributi non provenienti da persone fisiche. Reputa infatti indispensabile spezzare certa contiguità poco trasparente tra partiti politici ed enti o società privati.

Oriano GIOVANELLI (PD), considerata la momentanea assenza del relatore Bressa, chiede in sua vece, a nome del gruppo, alla deputata Lanzillotta di ritirare il suo emendamento 2.20 per permetterne una discussione più approfondita nel corso dell'esame in Assemblea.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, ricorda alla deputata Lanzillotta che il testo dei relatori non modifica sotto questo aspetto la disciplina vigente, che già consente le donazioni da parte di enti e associazioni private, salvi alcuni divieti e restrizioni. A suo avviso, non c'è d'altra parte ragione di rivedere la normativa al riguardo per escludere la possibilità di donazione da parte di tali soggetti, anche perché questo non risolverebbe il problema evidenziato dalla deputata Lanzillotta atteso che versamenti con motivazioni poco chiare da parte di enti e in favore di partiti potrebbero comunque

avvenire sotto forma di donazioni effettuate da persone fisiche. Si dichiara in ogni caso disponibile ad approfondire la questione nel corso della discussione in Assemblea.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritira il suo emendamento 2.20.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritira l'emendamento Mantini 2.11, di cui è cofirmatario.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Vassallo 2.12 e Iapicca 2.10 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Vassallo 0.2.101.5, nonché i subemendamenti Zeller 0.2.101.1 e 0.2.101.4, e respinge il subemendamento Maurizio Turco 0.2.101.3.

Maurizio TURCO (PD) illustra il suo subemendamento 0.2.101.2, che reca una disciplina volta ad assicurare che il servizio pubblico radiotelevisivo soddisfi il diritto dei cittadini a conoscere per poter deliberare con cognizione di causa in campo politico, nonché per porre a disposizione dei partiti politici, al posto di risorse pubbliche, mezzi e servizi o agevolazioni fiscali o tariffarie.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Maurizio Turco 0.2.101.2 e approva l'emendamento 2.101 dei relatori, come risultante dai subemendamenti approvati.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che risultano così preclusi gli emendamenti Zeller 2.13, Moroni 2.14, Vassallo 2.15 Lanzillotta 2.21, Iapicca 2.16 e Maurizio Turco 2.17. Avverte inoltre che l'emendamento 2.18 è stato ritirato.

Maurizio TURCO (PD) illustra il suo emendamento 2.19.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 2.19.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) illustra il suo subemendamento 0.2.0100.1, volto a prevedere che gli statuti dei partiti politici debbano essere conformi ai principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo per la scelta dei candidati, il rispetto delle minoranze e i diritti degli iscritti.

La Commissione respinge il subemendamento Mantini 0.2.0100.1.

Salvatore VASSALLO (PD) ritiene che l'articolo aggiuntivo 2.0100 dei relatori sia insufficiente a definire i soggetti destinatari del contributo pubblico in quanto si limita a richiedere ai partiti di indicare nel proprio statuto l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e quello responsabile della gestione economico-finanziaria. In sostanza, con questo articolo aggiuntivo si certifica la volontà di attribuire denaro pubblico a soggetti ai quali non si chiede alcuna garanzia di democrazia interna.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) condivide le osservazioni del deputato Vassallo, ritenendo che il contributo ai partiti per l'attività politica dovrebbe presupporre il rispetto, da parte dei partiti stessi, di alcuni obblighi in termini di organizzazione interna e utilizzo delle risorse.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda con le considerazioni svolte dai deputati Vassallo e Lanzillotta e preannuncia il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo 2.100 dei relatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 2.0100 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Stracquadanio 2.01 e Cambursano 2.02 sono stati ritirati. Sono stati altresì ritirati gli identici emendamenti Stracquadanio 3.1 e Cambursano 3.2.

Pierguido VANALLI (LNP) illustra l'emendamento Pastore 3.3 di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pastore 3.3 e Maurizio Turco 3.4.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Iapicca 3.5, Rubinato 3.6, Mantini 3.7, Iapicca 3.8 e Donadi 4.1 sono stati ritirati.

Matteo BRAGANTINI (LNP) illustra il suo emendamento 4.2, identico all'emendamento Lanzillotta 4.16, chiarendo che il suo gruppo è favorevole a mantenere l'attuale regime di detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali a favore dei partiti e sottolineando il rischio che l'articolo 4 del testo base determini un problema di copertura finanziaria.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) illustra il suo emendamento 4.16, identico all'emendamento Bragantini 4.2, richiamando le considerazioni da lei già svolte nella seduta di ieri in relazione all'ammontare complessivo del finanziamento pubblico dei partiti derivante dal combinato disposto della norma sul cofinanziamento e di quella sulle detrazioni e sottolineando l'inopportunità di prevedere un regime in materia di detrazioni fiscali differenziato per i partiti rispetto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, ricorda che l'articolo 8 del testo base prevede una delega al Governo per l'armonizzazione dei regimi delle detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali in favore, rispettivamente, dei partiti politici e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Quanto all'onere derivante dall'articolo 4, fa presente che il testo base prevede una copertura finanziaria, la cui congruità dovrà essere valutata dalla Commissione bilancio.

Ribadisce quindi che la detrazione è oggi consentita soltanto sulle erogazioni liberali di importo superiore a 50 euro, che sono solo una parte di quelle di cui godono i partiti. Nella redazione del testo unificato, il riferimento a tale soglia mi-

nima era stato tralasciato per un errore, ma viene reintrodotta con l'emendamento 4.100 dei relatori. Ricorda inoltre che il tesseramento non è assimilabile alla donazione e che le somme versate per il tesseramento non sono soggette alla detrazione d'imposta.

Raffaele VOLPI (LNP) esprime il timore, a dispetto dei chiarimenti forniti dal relatore, che l'onere finanziario conseguente all'articolo 4 del testo base, che raddoppia l'aliquota di detrazione, non sia adeguatamente compensato dalla copertura finanziaria prevista dall'articolo stesso.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bragantini 4.2 e Lanzillotta 4.16.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Stracquadanio 4.3, Rubinato 4.4, Cambursano 4.5, Graziano 4.6 e Favia 4.7 sono stati ritirati.

Maurizio TURCO (PD) illustra il suo emendamento 4.8.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 4.8.

Pierguido VANALLI (LNP), intervenendo in merito all'emendamento 4.100 dei relatori, sottolinea come a suo avviso non sia condivisibile prevedere un limite minimo, come fa l'emendamento in questione che fa riferimento alle somme comprese tra i 50 e 10 mila euro.

La Commissione approva l'emendamento 4.100 dei relatori.

Maurizio TURCO (PD) illustra il proprio emendamento 4.12, volto a sopprimere una previsione del testo unificato che non ritiene in alcun modo condivisibile, in quanto fa riferimento a coloro « che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera o al Senato o al Parlamento europeo o a un Consiglio regionale ».

Roberto GIACHETTI (PD) ritiene che la previsione del testo, testé richiamata dal collega Turco, sia distorsiva delle previsioni dell'articolo 49 della Costituzione, volendo intendere che i partiti hanno legalità costituzionale solo se partecipano alle elezioni e hanno almeno un eletto. La questione sarebbe differente se si facesse riferimento ai rimborsi elettorali.

Donato BRUNO, *presidente*, senza entrare nel merito della questione rileva come le argomentazioni sollevate siano meritevoli, a suo avviso, di ulteriori approfondimenti, che i relatori potranno compiere in vista della discussione in Assemblea.

Maurizio TURCO (PD) ritira il proprio emendamento 4.12, riservandosi di presentarlo ai fini della discussione in Assemblea.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Volpi 4.01.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritira gli articoli aggiuntivi 4.04 e 4.03, invitando i relatori a svolgere un'ulteriore riflessione in vista dell'esame in Assemblea sulle questioni da essi poste.

Pierguido VANALLI (LNP) illustra il proprio emendamento 5.1, volto a sostituire integralmente le previsioni dell'articolo 5 del testo unificato che dispongono l'istituzione di una Commissione per il controllo dei bilanci dei partiti politici. Rileva infatti che nel momento in cui, come auspicato dal suo gruppo, non vi è alcuna forma di finanziamento pubblico ai partiti non è necessario prevedere una Commissione per il relativo controllo. Rileva oltretutto come nel testo unificato non si specifica con chiarezza come sarebbero spese legittimamente le risorse in questione.

La Commissione respinge l'emendamento Vanalli 5.1.

Roberto GIACHETTI (PD) illustra il proprio emendamento 5.2, volto sostanzialmente a portare in capo alla Corte dei conti il vaglio sui bilanci dei partiti politici, in aderenza con le previsioni della proposta di legge C. 4973 Bersani. Rileva altresì che quanto testé affermato dal collega Zaccaria sul giusto processo è sicuramente condivisibile ma in questo modo il principio viene di fatto « aggirato » per i partiti politici.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo su tutti quegli emendamenti che, al di là della formulazione proposta, sono volti ad attribuire le funzioni di controllo in capo alla Corte dei conti, come il proprio emendamento 5.17.

Salvatore VASSALLO (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Giachetti 5.2, segnalando oltretutto che, in particolare per quanto attiene ad alcuni profili, questo andrebbe esaminato tenendo conto anche del proprio emendamento 5.19. A suo avviso è infatti opportuno che la Corte dei conti svolga le verifiche sulla regolare tenuta della contabilità dei partiti e movimenti politici che beneficiano di somme provenienti dal bilancio dello Stato, così come avviene per gli altri enti o organismo finanziati con risorse pubbliche.

La Commissione respinge l'emendamento Giachetti 5.2.

Maurizio TURCO (PD) illustra il proprio emendamento 5.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Maurizio Turco 5.4, approva l'emendamento 5.100 dei relatori e respinge gli emendamenti Maurizio Turco 5.7 e 5.8.

Maurizio TURCO (PD), preso atto del parere dei relatori, ritira il proprio emendamento 5.11. Si sofferma quindi sul proprio emendamento 5.12, ricordando che tale formulazione era contenuta nella pro-

posta Sturzo degli anni Cinquanta. Si prevede che anche i terminali dei partiti abbiano diritto alla propria soggettività: rileva in ogni modo come si trattava di altri tempi e di un'altra politica.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 5.12.

Maurizio TURCO (PD) illustra il proprio emendamento 5.13, con il quale si ritiene necessario specificare quanto, ad avviso dei relatori, sarebbe superfluo. Si precisano infatti una serie di divieti per i partiti, tra cui quelli di accettare i contributi di enti o banche di diritto pubblico o di interesse nazionale.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Maurizio Turco 5.13 e 5.14, nonché l'emendamento Favia 5.15.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 5.17 riservandosi di presentarlo in Assemblea.

Salvatore VASSALLO (PD) illustra il proprio emendamento 5.19 che attribuisce i controlli in questione al collegio istituito presso la Corte dei conti, in aderenza con le previsioni della proposta di legge C. 4973 Bersani.

La Commissione respinge l'emendamento Vassallo 5.19.

Maurizio TURCO (PD) illustra il proprio emendamento 5.20, che istituisce presso la Corte dei conti una sezione del controllo sulle associazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 5.20.

Maurizio IAPICCA (Misto-G.Sud-PPA), intervenendo anche a nome del collega Misiti, di cui sottoscrive l'emendamento 5.21, evidenzia l'opportunità di affidare i controlli in questione alla Corte dei conti, che così assicurerebbe la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Preso atto dei pareri dei relatori ritira in questa fase l'emendamento Misiti 5.21.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) illustra il proprio emendamento 5.50, volto ad individuare un punto di equilibrio tra l'impostazione seguita dal testo unificato e il delicato rapporto tra istituzioni politiche e Corte dei conti. Preso atto peraltro del parere dei relatori, ritira in questa fase il proprio emendamento 5.50.

Maurizio TURCO (PD) illustra il proprio emendamento 5.24, che stabilisce che il controllo in questione avvenga, da parte della Corte dei conti, secondo le disposizioni previste per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 5.24.

Maurizio TURCO (PD) illustra il proprio emendamento 5.25, che stabilisce sanzioni reali ed effettive anziché quelle « simulate » previste nel testo unificato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Maurizio Turco 5.25 ed approva l'emendamento 5.101 dei relatori.

Salvatore VASSALLO (PD) ritira il proprio emendamento 5.32, che era collegato ad altre proposte emendative riferite ad articoli precedenti.

La Commissione approva l'emendamento 5.102 dei relatori.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) illustra il proprio emendamento 5.51 volto a prevedere che il tesoriere del partito che compie determinate violazioni non sia autorizzato a firmare i bilanci dei successivi esercizi e decade dall'incarico.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva, con riferimento a quanto testé evidenziato dalla collega Lanzillotta, che dovrebbero essere i partiti ad espellere i tesorieri nel caso delle suddette violazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Lanzillotta 5.51.

Matteo BRAGANTINI (LNP), intervenendo sull'emendamento 5.103 dei relatori, fa presente come da questo emerga come, di fatto, non ci sia fiducia nei confronti dei titoli emessi dallo Stato italiano, per il rischio di un suo fallimento.

La Commissione approva l'emendamento 5.103 dei relatori, intendendosi preclusi gli emendamenti Vassallo 5.39 e Maurizio Turco 5.40.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 5.43, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

Maurizio TURCO (PD) illustra il proprio emendamento 5.46 che amplia l'applicazione della norma agli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 5.46.

Salvatore VASSALLO (PD) illustra il proprio emendamento 5.49.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vassallo 5.49, Maurizio Turco 6.2 e 7.3; approva gli emendamenti 7.100 e 7.101 dei relatori; respinge l'emendamento Maurizio Turco 7.5 e l'articolo aggiuntivo Vassallo 7.01.

Maurizio TURCO (PD) illustra il proprio emendamento 8.2 che è rivolto al Governo affinché vengano recepiti i rilievi contenuti, a partire dal 1994, nei referti formulati dal collegio di controllo sulle spese elettorali costituiti presso la Corte dei conti sui consuntivi presentati dai rappresentati di partiti e movimenti politici, liste e gruppi di candidati. In tali referti ci sono infatti ampie illustrazioni, di particolare rilievo, con riguardo all'utilizzo delle risorse pubbliche.

La Commissione respinge l'emendamento Maurizio Turco 8.2.

Maurizio TURCO (PD) illustra il proprio emendamento Tit.1 volto ad eliminare ogni incertezza, anche nel titolo del provvedimento, in merito agli interventi che si stanno assumendo.

La Commissione respinge l'emendamento Tit.1.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.

Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato,
Ing. Cesare Patrone.

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Cesare PATRONE, *Capo del Corpo forestale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Donato BRUNO, *presidente*, Mario TASSONE (UdCpTP) e Maurizio TURCO (PD).

Cesare PATRONE, *Capo del Corpo forestale dello Stato*, risponde ai quesiti posti.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea e il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.50.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbröllini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge n. 5111 Donadi ed altri recante « Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione » e n. 5119 Rampelli ed altri recante « Norme in materia di riconoscimento della personalità giuridica e di finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti i partiti politici ».

Avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento, poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, presenta e illustra una proposta di testo unificato (vedi allegato 3) dei progetti di legge in esame, chiarendo che si tratta di un articolato volutamente snello. Il relatore ha infatti tenuto conto delle diverse posizioni dei gruppi – come emerse dalla proposte di legge presentate o, per quanto riguarda i gruppi che non presentato proprie proposte, dal dibattito – cercando di individuare un minimo comune denominatore, che inevitabilmente risulta ristretto.

Dichiara peraltro la propria convinzione che la chiarezza delle regole che presiedono alla vita interna dei partiti sia fondamentale per la democrazia, in quanto i partiti stessi sono strumenti fon-

damentali di partecipazione dei cittadini alla vita democratica – ed hanno quindi il dovere, oltre che l'interesse, di presentarsi come associazioni libere, aperte e trasparenti, e non come apparati chiusi e auto-referenziali. Reputa d'altra parte essenziale conservare ai partiti, proprio in quanto associazioni libere, la massima autonomia possibile, evitando di vincolarli oltre lo stretto indispensabile.

Conclude la sua piena disponibilità ad apportare al testo tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie dalla Commissione.

Matteo BRAGANTINI (LNP) prende atto che tra i gruppi della maggioranza è intervenuto un accordo su un testo minimale.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che nessun accordo preventivo dei gruppi della maggioranza è sotteso al testo proposto dal relatore, il quale si è limitato a tentare di enucleare dal dibattito e dalle proposte di legge presentate un contenuto minimo sul quale si possa ricercare la convergenza di tutti.

Matteo BRAGANTINI (LNP), proseguendo il suo intervento, osserva che il provvedimento in esame comporta un onere non coperto a carico delle finanze pubbliche, in quanto pone in capo alla pubblica amministrazione taluni adempimenti che, per quanto minimi, comportano necessariamente un aggravio di spesa. In particolare, rileva che non è possibile, ove nella stessa giornata si svolgano più consultazioni primarie, assicurare che ogni cittadino partecipi soltanto ad una di esse senza prevedere un controllo e un coordinamento da parte di un soggetto terzo, che inevitabilmente dovrebbe pubblico. A suo avviso, le consultazioni primarie non solo dovrebbero essere una facoltà dei partiti, ma dovrebbero restare interamente affidate alla loro organizzazione autonoma, senza alcun coinvolgimento della pubblica amministrazione, anche per evitare nuove spese a carico dei cittadini.

Pierguido VANALLI (LNP) prende atto del fatto che, a fronte di molte e complesse proposte di legge, il relatore presenta una proposta di testo base molto semplice. Riservandosi un esame più approfondito, rileva fin d'ora come nel testo non si faccia alcun riferimento ai « movimenti politici », che viceversa sono sempre menzionati nel provvedimento in materia di finanziamento pubblico e controllo dei bilanci dei partiti che la Commissione ha appena finito di discutere. Quanto alla disposizione di cui all'articolo 5, che prevede la cessazione di un partito politico ove questo non si presenti alle elezioni per il rinnovo delle Camere o del Parlamento europeo, la ritiene irragionevole, considerato che le elezioni per il Parlamento nazionale e per il Parlamento europeo non sono le uniche elezioni che si svolgono nel Paese e che non si può stabilire che un partito che non partecipa ad esse debba considerarsi cessato.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che il testo proposto dal relatore possieda alcuni contenuti indispensabili in vista dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, ma reputa che sarebbero d'altra parte necessarie scelte più incisive.

Per quanto riguarda le elezioni primarie, dichiara di condividere alcune delle perplessità sollevate nel dibattito, in quanto non appare in effetti opportuno aumentare i costi delle campagne elettorali in un momento di ristrettezza come quello attuale, tanto più mentre, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5123 e abbinate, si lavora ad un ridimensionamento della spesa pubblica per i partiti.

Maurizio TURCO (PD) preannuncia che, pur nutrendo riserve sul testo presentato dal relatore, voterà a favore della sua adozione come testo base per permettere alla discussione di andare avanti.

Riservandosi di proporre emendamenti alla luce di una più attenta riflessione, si limita a svolgere in questa fase due osservazioni. In primo luogo rileva che il testo contiene una definizione del partito politico che di fatto esclude tutta una serie

di movimenti che svolgono a pieno titolo attività politica. Infatti vengono definiti come partiti politici soltanto quelli che partecipano alle elezioni, laddove è possibile prendere parte alla vita politica di un Paese senza partecipare alle elezioni.

Quanto alle elezioni primarie, ritiene che, se si fa la scelta di prevederle, sia pure in modo facoltativo, occorre poi mettere i partiti nelle condizioni di svolgerle, ponendo a loro disposizione locali e personale. Diversamente, è preferibile non affrontare l'argomento. Osserva inoltre che non si comprende la ragione per la quale gli statuti dovrebbero essere trasmessi ai Presidenti delle Camere, e non invece al Ministero dell'interno.

Mario TASSONE (UdCpTP) ringrazia il relatore per avere condensato in un testo così breve una materia così complessa. Ricorda che la Costituzione fa riferimento ai partiti politici nell'articolo 49 e alle associazioni nell'articolo 18, distinguendo quindi in modo netto i partiti come associazioni a carattere politico da tutte le altre associazioni. A suo avviso, occorre quindi una definizione di partiti politici sufficientemente calzante da includere tutte le associazioni che partecipano alla vita politica e solo queste. Per quanto riguarda le elezioni primarie, ritiene che i partiti che decidono di svolgerle dovrebbero organizzarle in proprio, con loro risorse e mezzi, senza alcun coinvolgimento della pubblica amministrazione.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, ringrazia il relatore per aver predisposto un testo base quale punto di partenza per il prosieguo dell'*iter* parlamentare. Senza entrare, in questa fase, nel merito delle questioni, intende peraltro sottolineare la particolare complessità della materia, come emerso anche nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4826 e abbinata, che costituiscono una parziale attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Auspica, quindi, che la discussione si svolga con la consapevolezza che si sta affrontando un tema di grandi implicazioni politiche, culturali e storiche, con

riguardo alla concezione stessa di partito, con il confronto di posizioni diverse. Potrà dunque non essere semplice giungere a punti di sintesi, considerato che da una parte vi è chi ritiene opportuno prevedere un numero ampio di regole e chi, al contrario, ritiene sufficiente fissare requisiti minimi per garantire la libertà dei partiti. Si tratta quindi di modelli differenti che sono posti a confronto.

Personalmente, concorda sull'opportunità di riconoscere la personalità giuridica ai partiti politici. Invita comunque tutti a tenere chiaro un obiettivo: occorre evitare che le scelte politiche sulla vita di un partito siano poi rimesse alle valutazioni della magistratura. Ferma restando quindi l'opportunità, a suo avviso, di individuare alcune regole minime, occorre tuttavia trovare la migliore formulazione per evitare il rischio testé paventato. In tale modo sarà possibile compiere un passo di fondamentale importanza in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione dando alcune risposte all'opinione pubblica che, insieme ad altre questioni, le richiede.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sul testo unificato predisposto dal relatore.

Fabio MERONI (LNP) chiede al relatore un chiarimento preliminare sul contenuto del comma 2 dell'articolo 5. Ritiene infatti che tale disposizione rechi una forte incongruenza considerato che i partiti localisti che non intendono presentarsi alle elezioni nazionali non potrebbero, in base a tale formulazione, essere considerati un partito politico.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) condivide l'idea del relatore che su questa materia occorra una legge limitata a pochi principi e invita il relatore stesso a tenere presente la legge tedesca, che è, nel panorama europeo, quella con l'impianto più compiuto.

Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 2, dichiara di condividere le osservazioni del deputato Meroni.

Ritiene inoltre che si dovrebbe affrontare anche la questione del finanziamento

dei livelli territoriali del partito. È un tema che può essere discusso tanto nella proposta di legge in materia di finanziamento e controllo dei bilanci dei partiti quanto nella proposta di legge in esame.

Reputa infine opportuno far emergere meglio la duplice natura dei partiti, che sono oggi non soltanto organi di formazione e di preparazione delle proposte politiche, ma anche soggetti di comunicazione: una comunicazione che passa sempre più attraverso i canali informatici e le tecnologie più moderne.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, chiarisce che per quanto riguarda l'articolo 5, comma 2, questo si limita a prevedere che «ai fini dell'attuazione della presente legge» un partito si consideri cessato se rinuncia a partecipare alle elezioni, il che significa soltanto che esso non sarà più soggetto agli obblighi e alle limitazioni previste dal provvedimento, e non che non potrà continuare a svolgere la propria attività politica liberamente. Non partecipare alle elezioni è una scelta legittima, ma la proposta di testo del relatore ha operato una scelta precisa, nel senso di dettare alcune prescrizioni esclusivamente nei confronti dei partiti che intendono partecipare alle elezioni.

Per quanto riguarda invece le elezioni primarie, chiarisce che non è in alcun modo suo intendimento che esse possano avere un onere a carico della finanza pubblica. È convinto infatti che debbano essere un fatto interno ai partiti: per questo l'unico adempimento previsto nella sua proposta di testo unificato a carico della pubblica amministrazione è quello di stabilire la data per il loro svolgimento e di stampare e far affiggere i manifesti che comunicano tale data alla cittadinanza. Si dichiara comunque pronto a specificare che le elezioni primarie devono avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di testo unificato presentata dal relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 16 di lunedì 14 maggio. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.50.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

C. 5178 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, illustra il disegno di legge C. 5178 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Rileva, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), aggiunge all'articolo 27-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 quattro commi (1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies) con cui viene disciplinata la costituzione e l'attività dell'Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attua-

zione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti.

Evidenza che, in tale ambito, il comma 1-*quinquies*, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Prefetto possa attivare l'Arbitro bancario finanziario (ABF) attraverso una segnalazione per specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, su istanza del cliente in forma riservata. Si prevede che il Prefetto, dopo un'informativa sul merito dell'istanza, inviti la banca a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. In seguito, il Prefetto può effettuare la relativa segnalazione all'ABF il quale si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Alla XII Commissione: nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica (nuovo testo c. 1172 Santelli ed abb.).

COMITATO RISTRETTO

*Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.*

ALLEGATO 1

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. (C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5114 Baccini, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5134 Graziano, C. 5136 Moffa, C. 5138 Antonione, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato, C. 5147 Dozzo e C. 5176 Bersani).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 1.

(Natura giuridica dei partiti politici).

1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. Al fine di assicurare il carattere democratico dell'ordinamento interno dei partiti politici in conformità ai principi di cui all'articolo 49 della Costituzione, lo statuto di ogni partito politico deve indicare:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione;

b) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito politico;

c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre possibile a ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

d) le modalità per assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi;

e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al partito politico;

f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad adottarle e le relative procedure di ricorso;

g) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito politico;

h) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle diverse votazioni previste dallo statuto, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.

3. Lo statuto disciplina, altresì, le modalità con cui procedere all'adozione delle norme integrative e modificative dello statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge.

4. Lo statuto e le sue eventuali modificazioni devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro un mese dalla data di iscrizione del partito politico nel registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle citate modificazioni. Per la pubblicazione del bilancio annuale della relativa delibera della sezione di controllo sulle associazioni private dotate di personalità giuridica che godono di finanziamenti pubblici della Corte dei conti, istituita ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

5. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello statuto, delle sue eventuali modificazioni e del bilancio annuale è condizione per accedere ai finanziamenti, ai rimborsi, alle agevolazioni, alle esenzioni e a qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente in materia.

6. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti politici si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

01. 01. Maurizio Turco.

Sostituirlo con il seguente: Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

Ogni partito e movimento politico ha l'obbligo di sottoporre il proprio operato economico e il bilancio di esercizio al controllo di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Il Bilancio così approvato dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti che ne attesterà la regolarità.

L'ultima rata dei rimborsi elettorali per le elezioni politiche del 2008, delle rate spettanti per il rimborso per le elezioni

per il rinnovo del parlamento europeo del 2009 e delle rate spettanti per il rimborso per le elezioni per il rinnovo dei Consigli Regionali del 2010 e 2011 non saranno più erogate.

1. 1. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Abrogazione dei rimborsi elettorali e devoluzione dell'ultima rata del rimborso elettorale).

1. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. I partiti e i movimenti politici che partecipano o hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, devolvono l'ultima rata del rimborso spettante per il 2008 ad associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che curano attività assistenziali ovvero a un fondo destinato al pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni dalle imprese appaltatrici, o a un fondo per la garanzia dei fidi a favore dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è costituito il fondo di cui al comma 2 e sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1. 2. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Abrogazione delle norme in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abolito il rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici e per l'effetto sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni.

1. 3. Stracquadanio, Bertolini.

ART. 1.

(Destinazione del cinque per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica).

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione del certificato unico dipendente (CUD) ciascun contribuente può destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai partiti e movimenti politici.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

1. 4. Cambursano.

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: « cittadini della Repubblica iscritti nelle

liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati » sono sostituite dalle seguenti: « voti espressi in occasione delle ultime consultazioni elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al comma 1 »;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-bis. Il versamento delle quote annuali dei rimborsi di cui ai commi 1 e *1-bis* è interrotto nel caso in cui il partito o movimento politico non presenti proprie liste di candidati in una delle successive elezioni per il rinnovo degli organi di cui al citato comma 1 ».

1. 5. Giachetti.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999 n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « un rimborso in relazione alle spese elettorali » sono sostituite dalle seguenti: « un contributo per le attività di iniziativa politica e a rimborso delle spese elettorali »;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo è proporzionale al numero dei voti validi ricevuti da ciascun movimento o partito politico »;

c) al comma 5, primo periodo, le parole: « di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 0,50 per il numero dei voti validi ottenuti da ciascun movimento o partito politico nelle ultime elezioni per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al comma 1 »;

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

1-bis. Sono ammessi a fruire dei rimborsi per le spese elettorali e di qualunque altro beneficio o agevolazione previsti dalla legge soltanto i movimenti e i partiti politici che siano dotati di uno statuto, redatto per atto pubblico e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il quale determini gli organi del partito e la loro composizione, la durata in carica dei medesimi organi, le procedure e le forme di garanzia per le minoranze e per la trasparenza dei bilanci, i diritti e i doveri degli iscritti, nonché i requisiti di onorabilità richiesti per i candidati alle elezioni e le modalità e i criteri di loro selezione.

1. 6. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. A ciascun movimento o partito politico è attribuito un contributo pubblico per le spese elettorali sostenute pari a euro 1.000.000, corrisposti in un'unica soluzione, per ciascuna campagna elettorale svolta in occasione del rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali, entro il novantesimo giorno dall'esito positivo delle verifiche della sezione di controllo di cui all'articolo 12, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. L'erogazione del contributo non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fideiussoria da parte degli aventi diritto.

3. Il comma 1, dell'articolo 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

« 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma di euro 2.000.000. »

4. Il limite massimo di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è esteso alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.

5. All'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, le parole da: « ovvero » fino a « vero » sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1. 7. Donadi, Favia.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. A ciascun movimento o partito politico è attribuito un contributo pubblico per le spese elettorali sostenute pari a euro 500.000, corrisposti in un'unica soluzione, per ciascuna campagna elettorale svolta in occasione del rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali, entro il novantesimo giorno dall'esito positivo delle verifiche della sezione di controllo di cui all'articolo 12, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. L'erogazione del contributo pubblico non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fideiussoria da parte degli aventi diritto.

3. Il comma 1, dell'articolo 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma di euro 1.000.000. »

4. Il limite massimo di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è esteso alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. »

5. All'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, le parole da: « ovvero » fino a « vero » sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1. 8. Donadi, Favia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Lo Stato eroga ai partiti fondi a parziale finanziamento delle spese documentate e direttamente riferibili alla attività politica di cui all'articolo 49 della Costituzione, ivi incluse quelle sostenute per le consultazioni elettorali. Il totale annuo complessivo dei fondi statali che possono essere impegnati, come importo massimo per tutti i partiti, ammonta a 91.000.000 milioni di euro. Tale limite massimo assoluto aumenta annualmente, a partire dall'anno 2015, nella misura percentuale, arrotondata ad un decimo, dell'indice calcolato come media ponderata al 70 per cento rispetto all'indice generale dei prezzi al consumo e al 30 per cento rispetto all'indice di incremento delle retribuzioni contrattuali nel pubblico impiego.

1. 9. Vassallo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I contributi pubblici per le consultazioni elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici sono pari ad 1 euro per voto ottenuto e per spese effettivamente sostenute e documentate.

1. 10. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola « contributi » con « finanziamenti ».

1. 11. Maurizio Turco.

Al comma 1, sopprimere le parole: e movimenti.

1. 12. Iapicca.

Al comma 1, sostituire le parole: sono ridotti a euro 91.000.000 con le seguenti: non possono superare i 91.000.000 euro.

1. 13. Maurizio Turco.

Al comma 1, prima delle parole: euro 63.700.000 e prima delle parole euro 27.300.000 aggiungere le parole non più di.

1. 34. Lanzillotta.

Al comma 1 dopo le parole spese aggiungere documentate sostenute.

1. 33. Lanzillotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e quale contributo per l'attività politica;

Conseguentemente al secondo periodo aggiungere le parole ed è finalizzato all'attività politica.

1. 36. Lanzillotta.

Al comma 1 aggiungere in fine, il seguente periodo: I rimborsi e il cofinanziamento di cui al presente comma devono essere iscritti a bilancio corredati delle documentazioni atte a dimostrare le spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale e per l'attività politica.

1. 14. Razzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Hanno diritto alla corresponsione del rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e del contributo per l'atti-

vità politica di cui al comma precedente, i partiti e i movimenti politici costituiti in associazione legalmente riconosciuta, in forma pubblica, aventi statuto conformato a principi di partecipazione democratica, in particolare in materia di scelta dei candidati alle consultazioni elettorali, di diritti delle minoranze, di regolare e trasparente contabilità e di diritti degli iscritti.

1. 15. Mantini, Libè, Tassone.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Gli importi di cui al comma precedente, nel caso di riduzione del Prodotto interno lordo rispetto all'anno precedente, sono diminuiti di una percentuale doppia della riduzione del Prodotto interno lordo così come rilevata nel Documento di economia e finanza. Nessun incremento è invece previsto in caso di crescita del Prodotto interno lordo.

1. 16. Stracquadano, Bertolini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« *1-bis.* L'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1, è concessa solo in relazione agli anni di legislatura effettivi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, i partiti politici sono tenuti a restituire allo Stato le somme residue indicate a bilancio. »

1. 17. Razzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei votanti nella consultazione elettorale. »

È abrogato quanto disposto dall'articolo 1, comma 5-*bis*, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

1. 18. Maurizio Turco.

Al comma 2, prima delle parole: euro 15.925.000 inserire le parole: non più di.

1. 35. Lanzillotta.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Con riferimento alle elezioni per ciascuno degli organi di cui al comma 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, ad ogni partito che abbia ottenuto l'elezione, sotto il proprio simbolo, di almeno un rappresentante, è riconosciuto un finanziamento pari a 0,65 euro per ciascun voto valido ricevuto. Qualora l'ammontare delle somme così complessivamente riconosciute ai partiti ecceda le disponibilità del relativo fondo, le somme effettivamente erogate a ciascun partito sono ridotte proporzionalmente fino a scomputare la parte eccedente.

Conseguentemente, nel comma 3 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui ai commi precedenti del presente articolo.

1. 19. Vassallo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti dell'uno per cento qualora il partito o il movimento politico abbia ottenuto un numero di eletti del medesimo genere superiore ai due terzi del totale.

1. 20. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis « qualora le spese documentate per i rimborsi elettorali risultino inferiore all'importo massimo dei fondi previsti dal-

l'articolo 1 della legge 3 giugno 1999 n. 157 come modificato dalla presente legge, le somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

1. 20. Lanzillotta.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Gli articoli 1, con l'esclusione del comma 4, 2 e 3, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati. »

1. 21. Favia, Donadi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis « la regolarità dell'utilizzo dei contributi destinati alle spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali è verificata dalla Commissione di cui all'articolo 5, di tali spese viene data analitica pubblicità sui siti internet dei singoli partiti e della Camera dei deputati.

1. 38. Lanzillotta.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. I movimenti e i partiti politici tra i quali è stato ripartito il rimborso per le spese elettorali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, delle elezioni 2008 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, riversano all'entrata del bilancio dello Stato la somma relativa alla quota dell'anno in corso. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative della disposizione di cui al comma precedente. »

1. 22. Favia, Donadi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 5. La somma destinata al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per l'anno in corso,

da erogarsi il 31 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è riversata all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui alla legge n. 432 del 1993 e successive modificazioni. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio. »

1. 23. Favia.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. La somma destinata al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per l'anno in corso, da erogarsi il 31 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è riversata all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnata alle finalità di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio. »

1. 24. Favia, Donadi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. La somma destinata al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per l'anno in corso, da erogarsi entro il 31 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio. »

1. 25. Favia.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In via eccezionale le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 sono corrisposte fino al

raggiungimento delle spese elettorali effettivamente sostenute e documentate così come risulta dai referti della Corte dei conti previsti dall'articolo 12, comma 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515.

1. 26. Maurizio Turco.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le quote dei rimborsi elettorali relative alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge non sono corrisposte. Gli importi corrispondenti alle conseguenti riduzioni di spesa sono assegnati al “Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne”, di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sono destinati esclusivamente a finanziare, nell’ambito del “piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi”, previsto dall’articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la realizzazione di asili nido.».

1. 27. Moroni.

Al comma 5 sostituire le parole da: sono ridotte fino alla fine del comma, con le seguenti: sono azzerate.

1. 28. Cambursano.

Al comma 5 sostituire le parole: sono ridotte del 10 per cento. L’importo così risultante è ridotto di un ulteriore 33 per cento. con le seguenti: sono ridotte del 40 per cento.

1. 29. Vassallo.

Al comma 5, le parole da: 10 per cento. L’importo così risultante è ridotto di un

ulteriore 33 per cento sono sostituite dalle seguenti: 50 per cento.

1. 30. Bocchino, Della Vedova, Giorgio Conte, Briguglio.

Al comma 5 secondo periodo sostituire la parola: 33 con la seguente: 50.

1. 31. Amici, Bordo, D’Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

(Approvato)

Sostituire la rubrica con la seguente:

Finanziamenti pubblici per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici.

1. 32. Maurizio Turco.

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici).

1. All’articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al quarto periodo, le parole: « o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale » sono soppresse;

2) al quinto periodo, le parole: « o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi » sono soppresse;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « superato la soglia dell’1 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale » sono sostituite dalle seguenti: « ottenuto almeno un candidato eletto ».

1. 01. Giachetti.

ART. 2.

Sopprimerlo.

***2. 1.** Stracquadano, Bertolini.

Sopprimerlo.

***2. 2.** Favia, Donadi.

Sopprimerlo.

***2. 3.** Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 2

(Destinazione del 5 per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica).

1. A decorrere dall'anno finanziario 2006 una quota pari allo 0,5 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è iscritta in un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento dei partiti, movimenti o associazioni con finalità politiche.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 fra i diversi partiti politici, movimenti o associazioni avviene sulla base delle scelte espresse dai cittadini mediante la compilazione di apposito modulo da allegare alla dichiarazione dei redditi o da inviare separatamente al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di scelte non espresse, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

3. Il modulo di cui al comma 2 è predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dovrà indicare le denominazioni di tutti i partiti politici, movimenti o associazioni aventi diritto a partecipare alla ripartizione, ai sensi dell'articolo 2.

4. Il modulo è rimesso a tutti gli elettori dai comuni competenti, con le stesse modalità previste per la distribuzione delle tessere elettorali.

5. La restituzione del modulo al Ministero dell'economia e delle finanze è effettuata utilizzando gli stessi canali previsti per la consegna delle dichiarazioni dei redditi e con le idonee garanzie ai fini della tutela della privacy.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Le modalità di ripartizione delle risorse da destinare ai sensi del presente articolo sono fissate ai sensi dell'articolo 4.

8. Hanno diritto a partecipare alla ripartizione delle risorse previste i partiti e i movimenti o associazioni con finalità politiche che abbiano almeno un deputato o un senatore o un parlamentare europeo o almeno dieci consiglieri regionali, ovvero abbiano ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validamente espressi nelle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

9. I partiti, movimenti o associazioni che non rispondono ai requisiti di cui al comma 1 partecipano alla ripartizione purché versino un deposito cauzionale per l'importo di 50.000 euro; il deposito è restituito solo nel caso in cui i predetti partiti, movimenti o associazioni raggiungano un numero di sottoscrittori non inferiore a 50.000.

10. Tutti i partiti, movimenti e associazioni interessati alla ripartizione devono produrre la seguente documentazione:

a) domanda di ammissione ai contributi;

b) statuto e regolamento autenticati dal segretario o dal presidente o dal responsabile nazionale del partito, movimento o associazione e, se esistenti, dai presidenti dei Gruppi parlamentari, redatti in conformità ai principi dell'articolo 49 della Costituzione.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle scelte dei citta-

dini, determina, entro il 30 novembre di ciascun anno, la quota percentuale e l'ammontare dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a ciascun partito politico, movimento o associazione.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a ciascun partito, movimento o associazione l'elenco dei cittadini, ripartito per località di residenza, che hanno sottoscritto per quel partito, movimento o associazione.

13. Il partito o movimento destinatario delle sottoscrizioni ha il diritto di respingere l'iscrizione, con delibera motivata di un organo di garanzia appositamente previsto dallo statuto, per incompatibilità con norme statutarie.

14. In tal caso, il partito o movimento politico notifica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'interessato la delibera di rifiuto dell'iscrizione entro la fine del mese di febbraio e il Ministero medesimo procede alle relative rettifiche.

15. L'erogazione avviene in unica soluzione entro il 31 marzo successivo.

16. I partiti, i movimenti e le associazioni con finalità politiche che non raccolgono attraverso la contribuzione di cui al 5 per mille una somma equivalente a euro 0,20 per ogni voto conseguito in occasione delle più recenti elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ricevono un contributo integrativo da parte dello Stato.

17. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono introdotte per un triennio e monitorate dagli organi statali competenti al fine di verificarne i risultati e gli effetti.

2. 4. Donadi, Favia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2

(Determinazione ed erogazione della risorse).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto,

entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 2, l'ammontare delle risorse da ripartire tra i partiti o movimenti politici.

2. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze determina, altresì, la ripartizione delle risorse tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto e della ripartizione del fondo si prendono in considerazione esclusivamente le dichiarazioni di appartenenza ai partiti o movimenti politici rese dai candidati, all'atto dell'accettazione della candidatura.

3. Le risorse sono ripartite tra i partiti e movimenti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale in favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui una stessa lista, sulla base delle dichiarazioni di riferimento rese dai candidati in essa compresi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 3, risulti espressione di due o più partiti o movimenti politici, la somma spettante sulla base del risultato conseguito da tale lista è ripartita tra i partiti o movimenti interessati in proporzione al numero di candidati eletti riferibili a ciascun partito o movimento. Nel caso in cui un partito o movimento politico abbia presentato liste e candidature per l'elezione del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, a esso è corrisposta una somma pari alla moltiplicazione di un novecentoquarantacinquesimo dell'ammontare totale delle risorse per il numero dei parlamentari eletti al Parlamento nazionale che hanno dichiarato di fare riferimento a tale partito o movimento.

4. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2 è effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

2. 5. Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2

(Destinazione del 5 per mille per il finanziamento dei partiti e movimenti politici).

1. Per ciascun anno finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, al finanziamento dei partiti e movimenti politici che hanno presentato proprie liste di candidati in occasione di elezioni politiche o amministrative o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i partiti e movimenti politici comunicano al Ministero dell'interno, tramite il relativo responsabile legale, la loro eventuale sopravvenuta cessazione. Il mancato adempimento dell'obbligo da parte del predetto responsabile legale comporta, oltre alla restituzione delle somme percepite ai sensi del comma 1 nell'ultimo anno, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di pari entità.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

5. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme a essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme a essi attribuite.

6. In nessun caso possono essere assegnate somme ai soggetti di cui al comma 1 in assenza di una scelta espressa del contribuente.

7. Per gli interventi di cui ai commi da 1 a 4 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2013, una spesa nel limite massimo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge.

2. 6. Giachetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Disposizioni volte ad assicurare il diritto del cittadino a conoscere per deliberare).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo nel quale:

a) al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo stabilendone criteri, tempi e modalità;

b) in occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresen-

tanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali, nonché in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda stabilendone criteri, tempi e modalità;

2. Disposizioni fiscali e agevolazioni concernenti l'attività di partiti e movimenti politici:

a) All'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: « 1-*bis*. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari ».

b) Nella tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, il numero 27-*ter* è sostituito dal seguente: « 27-*ter*. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari ».

c) Alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, all'articolo 11-*quater*, comma 1, le parole: « movimenti o partiti

politici » sono sostituite dalle seguenti: « partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione ».

d) All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: « 4-*bis*. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione ».

e) Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

f) I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, devono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni e iniziative dei partiti e movimenti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai medesimi soggetti le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali.

g) i partiti o movimenti politici possono inviare con uno sconto dell'80 per cento e l'esenzione dell'iva, materiale di informazione e propaganda in ragione di una copia per ogni iscritto alle liste elettorali della Camera dei Deputati per anno solare.

2. 7. Maurizio Turco.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Destinazione del 5 per mille).

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione del certificato unico dipendenti (CUD), ciascun contribuente, fermo quanto già dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, può destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al finanziamento di movimenti e partiti politici.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, nonché l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, esclusivamente secondo le scelte di destinazione diretta, espresse dai contribuenti.

3. Possono accedere alle risorse di cui al comma 1 i movimenti e partiti politici i cui bilanci di esercizio siano certificati da una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per la società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dell'articolo 43, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. 8. Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi.

Al comma 1, sopprimere le parole e movimenti.

2. 9. Iapicca.

Al comma 1 sopprimere la parola «enti» nel primo e nel secondo periodo.

2. 20. Lanzillotta.

Al comma 1, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: con esclusione delle società a partecipazione pubblica.

2. 11. Martini, Libè, Tassone.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , ovvero le somme provenienti da attività editoriali, manifestazioni ed altre attività.

2. 12. Vassallo.

Al comma 1, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 5.000.

2. 10. Iapicca.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: e dei Consigli regionali con le seguenti: , dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) al secondo periodo sostituire le parole: e dei Consigli regionali con le seguenti: , dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano;

c) al terzo periodo, dopo le parole: dei Consigli regionali aggiungere le seguenti: e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. 13. Zeller, Brugger.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: candidato eletto sono inserite le

seguenti: e nelle cui liste nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

2. 14. Moroni.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: almeno un candidato eletto aggiungere le seguenti: sotto il proprio simbolo.

2. 15. Vassallo.

Al comma 2 sostituire le parole: in proporzione alla rispettiva popolazione con le parole: in proporzione i voti espressi in ciascuna regione.

2. 21. Lanzillotta.

Al comma 3, sopprimere le parole: e i movimenti.

2. 16. Iapicca.

Al comma 3, sostituire le parole: dei contributi con le parole: del finanziamento pubblico.

2. 17. Maurizio Turco.

Sopprimere il comma 4.

2. 18. Iapicca.

Sostituire la rubrica con la seguente: Finanziamento pubblico a partiti e movimenti politici per lo svolgimento dell'attività politica.

2. 19. Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Soggetti nei cui confronti possono essere erogati i contributi volontari).

1. Per fruire del beneficio di cui all'articolo 2, i contributi volontari debbono

essere erogati nei confronti dei seguenti soggetti:

a) movimenti o partiti politici che hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale precedente all'anno di erogazione del contributo almeno un rappresentante eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica o in un'assemblea regionale ed il cui statuto si conforma a principi di partecipazione democratica;

b) movimenti o partiti politici che hanno presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o delle assemblee regionali ed il cui statuto si conforma a principi di partecipazione democratica.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto ed ogni eventuale successiva modifica. La richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale deve essere altresì corredata da una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati dal medesimo comma 1. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente al Ministero dell'interno, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei predetti requisiti.

3. Alle dichiarazioni previste dal comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 61 del D. Lgs. n. 58 del 1998 e dell'articolo 43, comma 1, lettera i), del D. Lgs. N. 39 del 2010. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto pre-

visto dalla normativa in materia e, a tal fine, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che lo disciplinano.

5. Sul sito internet del partito o del movimento politico e su apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, entro il 15 giugno di ogni anno, sono pubblicati, anche in formato « open data », il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

6. La Corte dei Conti effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i singoli partiti e movimenti politici sono tenuti, unitamente al giudizio della società di revisione di cui al comma 4, a depositare alla stessa entro trenta giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Corte dei Conti può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute ed alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.

7. Entro il 31 luglio di ogni anno la Corte dei Conti trasmette una relazione contenente l'esito del controllo ai Presidenti della Camera e del Senato. Qualora dalla relazione emergano irregolarità, la Corte dei Conti dispone la sospensione, da uno a cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2. Al partito o movimento politico oggetto della sospensione non cessano di applicarsi i controlli di cui ai commi 4, 5 e 6.

8. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica

amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.

9. Sono vietati altresì i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore dei soggetti di cui al comma 1 salvo che tali contributi non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

10. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9, ovvero senza le formalità di cui al comma 9 è punito per ciò solo con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge. La violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9 comporta, inoltre, la sospensione, per cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2, l'iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti, nonché i relativi controlli.

2. 01. Stracquadanio, Bertolini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Requisiti per partecipare alla ripartizione delle risorse).

1. I partiti e i movimenti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 2 qualora abbiano, al 31 ottobre di ciascun anno, almeno un parlamentare eletto alla Ca-

mera dei deputati o al Senato della Repubblica o abbiano ottenuto consensi pari almeno al 2 per cento su base nazionale.

2. Alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 2 concorrono i partiti e movimenti politici che ne fanno domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali o dai loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati, che la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge il partito o movimento politico di riferimento. Analoga dichiarazione è effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le Camere.

4. All'inizio di ciascuna legislatura il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese ai sensi del comma 3. Il Presidente della Camera dei deputati comunica inoltre il numero di voti validi espressi in ambito nazionale in favore delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Nel corso della legislatura i Presidenti delle Camere provvedono, altresì, a comunicare le eventuali variazioni alla composizione delle Camere successivamente intervenute per effetto di surrogazioni o di elezioni suppletive.

2. 02. Cambursano.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Stracquadanio, Bertolini.

Sopprimerlo.

* **3. 2.** Cambursano.

Sopprimerlo.

* **3. 3.** Pastore, Vanalli, Bragantini, Meroni, Volpi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

« 9. I contributi pubblici per le consultazioni elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici, e dai singoli candidati nel caso di elezioni in collegi elettorali uninominali, sono ripartiti in ragione di 1 euro per voto ottenuto e per spese effettivamente sostenute e documentate. »

3. 4. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , i movimenti.

3. 5. Iapicca.

Al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: ai voti aggiungere le seguenti: validi.

3. 6. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) dopo le parole: « candidato eletto nella regione » aggiungere le seguenti: « nella lista contrassegnata dal medesimo simbolo ».

2) alla lettera b) dopo le parole: « un candidato eletto » aggiungere le seguenti: « nella lista contrassegnata dal medesimo simbolo ».

3. 7. Mantini, Libè, Tassone.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e i movimenti.

3. 8. Iapicca.

ART. 4.

Sopprimerlo.

*** 4. 1.** Favia, Donadi.

Sopprimerlo.

*** 4. 2.** Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

Sopprimerlo.

*** 4. 16.** Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Credito d'imposta per contributi volontari in denaro a favore di movimenti e partiti politici).

1. In sostituzione del rimborso abolito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta corrente al momento della entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino ad un importo massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta.

2. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del

reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi siano soggetti alla ritenuta alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono chiedere che il credito d'imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuti all'effettuazione della ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contributi per i quali è concesso il credito d'imposta non si applica l'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1, il versamento dei contributi deve essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal movimento o partito politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate.

5. La banca, a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante oltre a quanto richiesto dalle vigenti procedure in relazione all'esecuzione dell'operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l'avvenuto versamento, con indicazione della persona fisica che lo ha eseguito, dell'importo e della data del versamento medesimo, senza necessità di indicare il partito o movimento politico beneficiario del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata «buono d'imposta», costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1.

6. Il movimento o partito politico beneficiario del contributo è tenuto a dare evidenza in apposito rendiconto annuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge.

7. L'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogato.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. 3. Stracquadanio, Bertolini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Disposizioni fiscali per le erogazioni liberali delle persone fisiche e giuridiche).

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per erogazioni in favore dei partiti politici, è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici effettuate mediante versamento bancario o postale. In ogni caso l'importo detraibile nell'anno non può superare il limite di 10.000 euro ».

2. Le disposizioni del comma 1-*bis* dell'articolo 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di un candidato alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica è altresì riconosciuta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una del razione, agli effetti dell'imposta sul reddito, pari al 50 per cento dell'ammon-

tare del contributo stesso, fino a un importo massimo detraibile di 100 euro per ciascun periodo d'imposta.

4. L'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione d'imposta per erogazioni in favore dei partiti politici, è abrogato.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 4. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 4.

(Erogazioni liberali delle persone fisiche).

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri, è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni aventi finalità politiche per importi compresi tra 250 e 1.000 euro effettuate mediante versamento bancario o postale. Per le erogazioni liberali comprese tra i 1.000 e 10.000 euro si devono comunicare in forma congiunta al Presidente della Camera dei deputati gli estremi del donatore e del beneficiario. Per quest'ultimo la dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante e dal tesoriere del partito o movimento politico o della fondazione ».

2. Le disposizioni del comma 1-*quinquies* dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal

comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali).

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri, è inserito il seguente:

« 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-*quinquies*, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a*) e *b*), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano direttamente o indirettamente tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio ».

2. Le disposizioni del comma 1-*bis* dell'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Esclusioni).

1. Le disposizioni degli articoli 15, comma 1-*quinquies*, e 78, comma 1-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, introdotti dagli articoli 5 e 6 della presente legge, non si applicano alle persone fisiche, alle società di capitali e agli enti commerciali che hanno dichiarato passività nelle dichiarazioni rese per l'esercizio finanziario precedente a quello nel quale l'erogazione liberale ha avuto luogo.

4. 5. Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Credito d'imposta per contributi volontari in denaro a favore di movimenti e partiti politici).

1. Ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino a un importo massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta.

2. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi siano soggetti alla ritenuta alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono chiedere che il credito d'imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuti all'effettuazione della ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contributi per i quali è concesso il credito d'imposta non si applica l'articolo 15, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1, il versamento dei contributi deve essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal movimento o partito politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate.

5. La banca o la società Poste Italiane S.p.A. a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante, oltre a quanto richiesto dalle vigenti procedure in relazione all'esecuzione dell'operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l'avvenuto versamento, con indicazione della persona fisica che lo ha eseguito, dell'importo e della data del versamento medesimo, senza necessità di indicare il partito o movimento politico beneficiario del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata "buono d'imposta", costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1.

6. Il movimento o il partito politico beneficiario del contributo è tenuto a dare evidenza in apposito rendiconto annuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge.

7. L'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogato.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo ».

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. I soggetti privati possono contribuire al finanziamento dei movimenti e dei

partiti politici con erogazioni che non superino euro diecimila.

2. I destinatari dei contributi hanno l'obbligo di registrare nel bilancio e nella relazione ad esso allegata, con l'indicazione nominativa degli eroganti, i contributi che superano euro duemila.

4. 7. Donadi, Favia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici per importi fino a 2.065,83 euro, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.

La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione dell'anno precedente, ha indicato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. ».

4. 8. Maurizio Turco.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: « 38 per cento » con le seguenti: « 19 per cento ».

4. 9. Iapicca.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: e dei movimenti.

4. 10. Iapicca.

Al comma 1, capoverso 1-bis sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 5.000.

4. 11. Iapicca.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: che abbiano almeno un rappresentante eletto dalla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o a un Consiglio regionale.

4. 12. Maurizio Turco.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi siano soggetti alla ritenuta alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono chiedere che il credito d'imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuti all'effettuazione della ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contributi per i quali è concesso il credito d'imposta non si applica l'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

1-ter. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1, il versamento dei contributi deve essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal movimento o partito politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate.

1-quater. La banca, a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante oltre a quanto richiesto dalle vigenti procedure in relazione all'esecuzione dell'operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l'avvenuto versamento, con indicazione della persona fisica che lo ha eseguito,

dell'importo e della data del versamento medesimo, senza necessità di indicare il partito o movimento politico beneficiario del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata «buono d'imposta», costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1.

1-quinquies. Il movimento o partito politico beneficiario del contributo è tenuto a dare evidenza in apposito rendiconto annuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge.

4. 13. Stracquadanio, Bertolini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

2. I partiti e i movimenti politici ammessi a fruire di benefici della presente legge non possono essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.

3. Sono vietati altresì i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore dei soggetti di cui al comma 1 salvo che tali contributi non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.

4. Sono vietati altresì i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore dei soggetti di cui al comma 1

salvo che tali contributi non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

5. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9, ovvero senza le formalità di cui al comma 9 è punito per ciò solo con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge. La violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9 comporta, inoltre, la sospensione, per cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2, l'iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti, nonché i relativi controlli.

4. 14. Stracquadanio, Bertolini.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti della presente legge e riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Qualora il totale dei contributi volontari di cui all'articolo 2 rilevato nell'anno precedente alla relazione di cui al comma 2 del presente articolo ecceda il prodotto dello 0,01 per cento del prodotto interno lordo pro capite dello stesso anno per il numero dei votanti alle ultime consultazioni elettorali per la Camera dei Deputati il credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge è ridotto in proporzione a partire dall'esercizio successivo.

4. 15. Stracquadanio, Bertolini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Erogazioni liberali).

1. Contribuzioni o erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici, da parte degli iscritti o da persone fisiche non iscritte o da persone giuridiche, sono consentiti solo se registrati in apposita sezione del bilancio annuale dei medesimi partiti e movimenti politici.

2. L'ammontare delle erogazioni liberali effettuate da non iscritti o da persone giuridiche non può superare il 10 per cento del totale delle entrate risultante dall'ultimo bilancio di esercizio.

4. 01. Volpi, Vanalli, Meroni, Bragantini, Pastore.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni finanziarie).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per lo svolgimento dei compiti previsti all'articolo 3 il Ministro dell'interno utilizza le dotazioni umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti della presente legge e riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Qualora il totale dei contributi volontari di cui all'articolo 2 rilevato nell'anno precedente alla relazione di cui al comma 2 del presente articolo ecceda il prodotto dello 0,01 per cento del prodotto interno lordo *pro capite* dello stesso anno per il numero dei votanti alle ultime consultazioni elettorali per la Camera dei Deputati il credito d'imposta di cui all'ar-

articolo 2, comma 1, della presente legge è ridotto in proporzione a partire dall'esercizio successivo.

4. 02. Stracquadano, Bertolini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere l'articolo 4-bis «agli enti pubblici e alle società controllate dallo Stato e da altri enti pubblici nonché agli amministratori dei medesimi enti e società è fatto divieto di effettuare erogazioni liberali ovvero dare contributi o altri benefici di qualsivoglia natura in favore di associazioni, fondazioni, enti o altri soggetti presieduti o diretti da membri del Senato, della Camera, del Parlamento europeo, di Assemblee regionali o di altre assemblee elettive o da componenti di organi dirigenti di partiti e movimenti politici. L'eventuale violazione di tale divieto costituisce danno erariale perseguibile dalla Corte dei conti.»

4. 03. Lanzillotta.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo 4-bis: «gli enti locali anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private mettono a disposizione dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffe definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono. Ove i fondi di cui all'articolo 1 comma 2 non siano interamente utilizzati per il rimborso delle spese sostenute nella campagne elettorali le somme residue possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di formazione degli eletti nelle Regioni, nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo svolte da primarie istituzioni nazionali ed europee sulla base di convenzioni stipulate dalla Camera e dal Senato.

4. 04. Lanzillotta.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Controllo e trasparenza dei bilanci).

1. Ogni partito e movimento politico ha l'obbligo di sottoporre il proprio operato economico e il bilancio di esercizio al controllo di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

2. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e a tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la sua conformità alle norme che lo disciplinano.

3. Sul sito *internet* del partito o movimento politico, entro il 15 giugno di ogni anno, e in un'apposita sezione del sito *internet* della Camera dei deputati sono pubblicati, anche in formato *open data*, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione della società di revisione, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

5. 1. Vanalli, Bragantini, Meroni, Pastore, Volpi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Collegio di controllo della Corte dei conti sui bilanci dei partiti e movimenti politici che beneficiano di somme provenienti dal bilancio dello Stato).

1. Nelle more di una riforma organica della disciplina della personalità giuridica

dei partiti e movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, il collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale dei partiti e movimenti politici che beneficiano di somme provenienti dal bilancio dello Stato; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili o degli accertamenti eseguiti e la loro conformità alle norme che li disciplinano. Il collegio esprime un giudizio sul bilancio di esercizio ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Il controllo di conformità alla legge del rendiconto, della relazione e della nota integrativa nonché dell'ottemperanza agli obblighi di legge ai sensi del comma 1 sono effettuati dal collegio di cui al medesimo comma 1. Per l'effettuazione di tali controlli, il collegio è coadiuvato da esperti in materia di revisione e dal personale ausiliario necessario, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Nell'ambito del controllo, il collegio di cui al comma 1 invita i partiti e movimenti politici a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze. Entro il 30 giugno di ogni anno il collegio comunica l'esito del controllo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ove, all'esito del controllo, permangano irregolarità, i Presidenti delle Camere applicano, su proposta della Corte dei conti una sanzione amministrativa pecuniaria mediante una decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali proporzionata alla gravità delle irregolarità riscontrate, fino a concorrenza dell'importo dei rimborsi dovuti per l'anno in corso. I rapporti del collegio, compresi quelli integrativi, sono pubblicati nel sito *internet* della Corte dei conti.

5. 2. Giachetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Istituzione e compiti dalla sezione di controllo della Corte dei conti).

1. È istituita la sezione di controllo della Corte dei conti sulle associazioni private dotate di personalità giuridica che godono di finanziamenti pubblici, di seguito denominata « sezione ».

2. La sezione provvede al controllo:

a) dei bilanci annuali dei partiti e movimenti politici che godono di finanziamenti, di rimborsi, di agevolazioni, di esenzioni o di qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente;

b) dei rendiconti relativi alle spese elettorali.

3. Ai fini di cui al comma 2, la sezione provvede a redigere i modelli di bilancio annuale e di rendiconto delle spese elettorali.

5. 3. Cambursano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica sono soggetti ai controlli previsti dal presente articolo ».

5. 4. Maurizio Turco.

Al comma 1, sopprimere le parole: e i movimenti.

5. 5. Iapicca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. I bilanci dei partiti politici sono sottoposti a controlli annuali da parte della Corte dei Conti. In caso di accertate

violazioni delle disposizioni sulla trasparenza l'intero importo del bilancio è confiscato dallo Stato».

5. 6. Razzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Ogni cittadino può prendere visione degli statuti e dei rendiconti annuali ed elettorali dei partiti e dei singoli candidati. Può anche denunciare alla magistratura eventuali violazioni di legge. »

5. 7. Maurizio Turco.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Ogni iscritto può prendere visione degli statuti e dei rendiconti annuali ed elettorali del partito e dei singoli candidati. »

5. 8. Maurizio Turco.

Al comma 2, sopprimere le parole: e i movimenti.

5. 9. Iapicca.

Al comma 2, sopprimere le parole: rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.

5. 10. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I rappresentanti legali, i responsabili amministrativi o i componenti degli organi di controllo o di revisione previsti negli statuti dei partiti o movimenti politici, che omettono di riportare nel bilancio le voci obbligatorie dello stesso, ovvero espongono fraudolentemente fatti non corrispondenti al vero, soggiacciono alla pena prevista dall'articolo 2621 del codice civile. Alla condanna consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

5. 11. Maurizio Turco.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. I rappresentanti legali statutariamente abilitati dei partiti e dei movimenti politici dovranno presentare il bilancio annuale compresi, per provincia, le entrate e le uscite delle sezioni locali, distinguendo per queste ultime i finanziamenti concessi dall'amministrazione centrale del partito da quelli ottenuti localmente. »

5. 12. Maurizio Turco.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Nel rendiconto saranno tenuti distinti i contributi ordinari dai contributi straordinari dovuti dagli associati; nonché i cespiti di beni mobili e immobili appartenenti al partito o a società ed enti dei quali il partito abbia partecipazione.

Ogni altra entrata deve essere indicata con il nome e l'indirizzo di chi versa e per conto di chi versa e del motivo del versamento.

È vietato ai partiti accettare contributi di ministeri, enti e gestioni statali; di enti locali territoriali, enti o banche di diritto pubblico o di interesse nazionale; di cooperative, federazioni di cooperative, consorzi, enti consortili e relative federazioni, e di ogni altra gestione autonoma, statale e non statale, che per legge è sottoposta alla vigilanza e al controllo ministeriale. È vietato, inoltre, accettare offerte e finanziamenti da confederazioni di lavoratori e di datori di lavoro e da qualsiasi impresa o società che, come tale, è tassata in base a bilancio. Il divieto previsto nei due commi precedenti si applica anche ai contributi, sussidi, finanziamenti di qualsiasi ente, organizzazione e impresa stranieri.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di singoli, imprese ed enti privati che abbiano nel precedente triennio beneficiato di contributi pubblici la cui erogazione non abbia carattere di automaticità, o siano legati con pubbliche amministrazioni da rapporti di appalto, di forniture, servizi o concessioni. »

5. 13. Maurizio Turco.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*quater*. L'amministrazione del partito deve tenere speciale contabilità delle spese elettorali politiche e amministrative dal giorno dell'apertura del periodo elettorale fino a un mese dopo la proclamazione degli eletti.

Il rendiconto delle entrate e delle spese a scopo elettorale, con l'indicazione dei residui attivi e passivi da regolare, sarà presentato non oltre 45 giorni dopo la proclamazione degli eletti. È fatto divieto ai partiti di assegnare, sui fondi propri, concorsi personali alle spese che ciascun candidato intende fare a proprio vantaggio.

Le azioni appartenenti al partito debbono essere sempre nominative, siano anche titoli di Stato o titoli emessi all'estero.

Anche i beni immobili appartenenti al partito debbono essere ad esso intestati.

5. 14. Maurizio Turco.

Sopprimere i commi da 3 a 6.

5. 15. Favia, Donadi.

Sostituire i commi da 3 a 7 con i seguenti:

«3. I segretari e i responsabili amministrativi dei movimenti e dei partiti politici che hanno usufruito dei contributi e dei rimborsi di cui alla presente legge pubblicano, entro il 31 marzo di ogni anno, almeno in due quotidiani a diffusione nazionale, nonché nel sito internet del movimento o partito politico, nel sito internet della Camera dei Deputati e del Ministero dell'interno, anche in formato open data, il bilancio finanziario consuntivo del movimento o del partito, approvato dall'organo competente e redatto secondo un modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, corredato della relazione sulla gestione e

della nota integrativa, della relazione della società di revisione, dei bilanci relativi alle imprese collegate, nonché del verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

4. Nella relazione allegata al bilancio, di cui al comma 3, sono illustrati analiticamente l'andamento della gestione economica, il patrimonio del movimento o del partito politico, la pianta organica e il numero effettivo dei dipendenti in servizio, nonché l'ammontare del rimborso delle spese assegnato alla dirigenza politica.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere del movimento o del partito politico deve conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, la documentazione che ha natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui alla presente legge o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei deputati ne dà comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze che, fino alla regolarizzazione, sospende dalla ripartizione dei contributi e dei rimborsi i movimenti e i partiti politici inadempienti.

7. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato patrimoniale dei movimenti e dei partiti politici, redatti secondo il modello di cui al comma 3, sono sottoposti altresì al controllo del collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che accerta l'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla legge da parte dei rappresentanti legali o dei tesorieri dei movimenti e dei partiti.

8. In caso di inottemperanza agli obblighi di legge in materia di contributi e di rimborsi pubblici o di irregolare redazione del bilancio, fatte salve le eventuali sanzioni penali e la sospensione di cui al comma 6, la Corte dei Conti applica una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità delle violazioni o delle irregolarità riscontrate, fine a concorrenza dell'importo annuale dei contributi e dei rimborsi ».

5. 16. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

3. I bilanci preventivi e consuntivi e i rendiconti delle spese elettorali dei partiti politici sono sottoposti al controllo della Corte dei conti. I bilanci di previsione e consuntivi dei partiti politici e i rendiconti delle spese elettorali devono essere depositati presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e pubblicati in forma analitica nei siti istituzionali delle Camere, su istanza del legale rappresentante del partito ed entro il termine di trenta giorni dall'esito positivo del controllo della Corte dei conti.

4. L'esito negativo del controllo, la mancata presentazione dell'istanza di pubblicazione dei bilanci annuali di previsione e consuntivi e dei rendiconti relativi alle spese elettorali o irregolarità nella composizione e nell'esercizio del bilancio comporta, secondo il principio di proporzionalità la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali complessivamente attribuiti per l'anno in corso di un importo da uno a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate, e comunque non superiore al limite di due terzi dei rimborsi medesimi. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa da un terzo a due terzi di tali rimborsi.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati gli schemi di statuto, di bilancio annuale di previsione e consuntivo e di rendiconto delle spese elettorali che i partiti politici possono utilizzare ai fini delle procedure previste dalla presente legge. Con il medesimo decreto è approvato il regolamento di attuazione delle procedure di omologazione degli statuti da parte dell'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione e di controllo dei bilanci annuali preventivi e consuntivi e dei rendiconti delle spese elettorali dei partiti politici da parte della Corte dei conti.

Conseguentemente sopprimere il comma 8.

5. 17. Mantini, Libè, Tassone.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. La Corte dei Conti effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i singoli partiti e movimenti politici sono tenuti, unitamente al giudizio della società di revisione di cui al comma 4, a depositare alla stessa entro trenta giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Corte dei Conti può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute ed alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.

4. Entro il 31 luglio di ogni anno la Corte dei Conti trasmette una relazione contenente l'esito del controllo ai Presidenti della Camera e del Senato. Qualora dalla relazione emergano irregolarità, la Corte dei Conti dispone la sospensione, da uno a cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2. Al partito o movimento politico oggetto della sospensione non cessano di applicarsi i controlli di cui ai commi seguenti.

5. 18. Stracquadanio, Bertolini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il controllo di conformità alla legge del rendiconto, della relazione e della nota integrativa nonché dell'ottemperanza agli obblighi di legge sono effettuati dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, integrato da due componenti aggiuntivi. Per l'effettuazione di tali controlli, il collegio è coadiuvato da addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

Conseguentemente, ove ricorrano, con riferimento all'organo di controllo di cui al comma 3 dell'articolo 5, sostituire le parole la Commissione con le seguenti: il collegio.

Conseguentemente al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del controllo, il Collegio può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute alla documentazione prodotta a prova delle spese stesse.

5. 19. Vassallo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È istituita presso la Corte dei Conti una « sezione del controllo sulle associazioni »;

La sezione provvede:

al controllo dei bilanci annuali dei soggetti che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica;

al controllo dei rendiconti relativi alle spese elettorali;

a predisporre i modelli di bilancio annuale e di rendicontazione delle spese elettorali.

5. 20. Maurizio Turco.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La Corte dei conti assicura la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

5. 21. Misiti.

Al comma 3, sopprimere le parole: e dei movimenti.

5. 22. Iapicca.

Al comma 3 sostituire da: La Commissione è composta... *fino alla fine del comma con il seguente periodo:* la Commissione è composta da cinque magistrati della Corte dei conti estratti a sorte tra

quelli con qualifica di presidente di sezione e da un presidente designato dal Presidente della Corte dei conti.

5. 50. Lanzillotta.

Sopprimere il comma 4.

5. 23. Misiti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La « sezione del controllo sulle associazioni » della Corte dei Conti effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del bilancio annuale e del rendiconto delle spese elettorali secondo le disposizioni previste per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati.

a) Il Bilancio annuale va trasmesso entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico.

Nello svolgimento della propria attività la Commissione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del Bilancio, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il bilancio annuale e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet.

b) Il rendiconto delle spese elettorali va trasmesso entro e non oltre 45 giorni dalla proclamazione degli eletti dal rappresentante legale statutariamente abili-

tato del partito o movimento politico o, se del caso, dall'eletto nel collegio uninominale.

Nello svolgimento della propria attività la Commissione invita, entro 120 giorni dal giorno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre 30 giorni, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre 180 giorni dal deposito dei rendiconti, la Sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto delle spese elettorali e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet.

5. 24. Maurizio Turco.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. La « sezione del controllo sulle associazioni » della Corte dei Conti.

a) in caso di omesso deposito del rendiconto delle spese elettorali oltre alla mancata corresponsione del rimborso elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella corresponsione di un importo da 3 a 6 euro per ogni voto ottenuto dal partito o movimento politico inadempiente.

b) in caso di omesso deposito del bilancio annuale da parte di un partito o movimento politico che ha percepito un rimborso elettorale e la cui legislatura è ancora in corso applica la sanzione di cui alla lettera precedente. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

c) la violazione delle disposizioni riguardanti i finanziamenti e le spese — attinenti al bilancio annuale e al rendiconto delle spese elettorali — è punita con

la multa fissa di euro 100.000 oltre l'aggiunta da tre a dieci volte la somma riscossa o pagata illecitamente.

In tutti i casi previsti sono responsabili della violazione di legge tanto chi versa quanto chi riceve.

d) nell'applicazione delle sanzioni, la sezione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. »

5. 25. Maurizio Turco.

Al comma 4, secondo periodo sopprimere le parole: e dei movimenti,

5. 26. Iapicca.

Al comma 4, quarto capoverso, sopprimere le parole: e i movimenti.

5. 27. Iapicca.

Al comma 4, quinto capoverso, sopprimere le parole: e movimenti.

5. 28. Iapicca.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e movimenti.

5. 29. Iapicca.

Al comma 5 sostituire la parola: Commissione con le seguenti: Corte dei conti.

5. 30. Misiti.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: e ai movimenti.

5. 31. Iapicca.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: giudicato irregolare sono inserite le parole: ovvero abbiano effettuato spese per finalità palesemente difformi da quelle di cui all'articolo 1, comma 1.

5. 32. Vassallo.

Al comma 5, sesto periodo, sopprimere le parole: e movimenti.

5. 33. Iapicca.

Al comma 5, alla fine aggiungere in tali casi il tesoriere del partito non è autorizzato a firmare i bilanci dei successivi esercizi e decade dall'incarico.

5. 51. Lanzillotta.

Al comma 8, sopprimere le parole: e i movimenti.

5. 34. Iapicca.

Al comma 8, sostituire le parole: alla Commissione di cui al comma 3 con le seguenti: al collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,.

5. 35. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Al comma 8 sostituire la parola: Commissione con le seguenti: Corte dei conti.

5. 36. Misiti.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. I partiti e i movimenti politici di cui al comma 1 devono depositare le somme derivanti dalla disponibilità di risorse pub-

bliche presso un conto di deposito infruttifero acceso presso la Banca d'Italia. È fatto divieto di investire le suddette somme in qualsiasi strumento finanziario, compresi i titoli emessi dallo Stato italiano.

5. 37. Stracquadanio, Bertolini.

Al comma 9, sopprimere le parole: e ai movimenti.

5. 38. Iapicca.

Al comma 9 sopprimere le parole: derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche.

5. 39. Vassallo.

Al comma 9, sopprimere le parole: diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano.

5. 40. Maurizio Turco.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. I movimenti e partiti politici non possono essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.

9-ter. Sono vietati i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma *9-bis* in favore di movimenti o partiti politici, salvo che tali finanziamenti o contributi, in misura non superiore allo 0,01 per cento dei ricavi esposti nell'ultimo bilancio di esercizio, non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

9-quater. Chiunque corrisponde o riceve finanziamenti o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi *9-bis* e

9-ter, ovvero senza le formalità di cui al comma 9-ter è punito per ciò solo con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.

5. 41. Graziano.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. I contributi e i rimborsi erogati a carico dello Stato ai sensi della presente legge possono essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per finanziare le spese elettorali e l'iniziativa politica, nonché i beni e i mezzi strumentali che sono strettamente funzionali alla medesima attività elettorale e politica, ivi incluso il personale dipendente, effettuando altresì un'adeguata ripartizione dei contributi e dei rimborsi tra gli organi centrali dei movimenti e dei partiti politici e le loro articolazioni territoriali.

11. È fatto divieto di utilizzare i contributi e i rimborsi di cui alla presente legge a copertura di indennità o di retribuzioni a carattere continuativo o periodico in favore di coloro che ricoprono cariche di direzione politica o amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale dei movimenti e dei partiti politici, nonché delle fondazioni politiche, fatto salvo il rimborso delle spese.

12. È altresì fatto divieto di utilizzare le eventuali eccedenze dell'importo complessivo dei contributi e dei rimborsi ricevuti, ove superiori alle esigenze di spesa per le attività di cui al comma 1, per effettuare investimenti immobiliari o mobiliari, incluse partecipazioni a società, non funzionali all'attività elettorale e politica. Le eventuali eccedenze sono destinate a scopi sociali.

5. 42. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di prendere in locazione o acquistare, a titolo

oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei Consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente.

5. 43. Mantini, Libè, Tassone.

Al comma 11, sopprimere le parole: e movimenti.

5. 44. Iapicca.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 sono sostituite con le seguenti: redatti a decorrere dall'anno 2008.

5. 45. Favia, Donadi.

Al comma 11, sostituire le parole: relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 con le parole: relativi agli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.

5. 46. Maurizio Turco.

Al comma 11, sostituire le parole: dalla Commissione di cui al comma 3 con le seguenti: dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,.

5. 47. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Al comma 11, sostituire la parola: Commissione con le seguenti: Corte dei conti.

5. 48. Misiti.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge con

le seguenti: ai sensi delle disposizioni contenute nel presente articolo.

5. 49. Vassallo.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Cambursano.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: « cinquanta-mila » è sostituita dalla seguente: « mille ».

6. 2. Maurizio Turco.

Al comma 1, sostituire la parola: cinquemila con la seguente: diecimila.

6. 3. Santelli.

Al comma 1, sostituire la parola: cinquemila con la seguente: duemila.

6. 4. Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

ART. 6-bis.

(Rendiconto dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni).

1. Il legale rappresentante o il tesoriere cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito o movimento politico o della fondazione che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o che ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 deve redigere il rendiconto di esercizio secondo il modello predisposto dalla sezione della Corte dei conti.

2. Il rendiconto deve essere corredato da una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla

situazione economico-patrimoniale del partito o movimento politico o della fondazione e sull'andamento della gestione nel suo complesso. La relazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dalla sezione della Corte dei conti.

3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato da una nota integrativa secondo il modello predisposto dalla sezione della Corte dei conti.

4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o di periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Non sono consentite partecipazioni per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari e deve, altresì, conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che ha natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

6. I libri contabili tenuti dai partiti e movimenti politici e dalle fondazioni, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio o dal segretario comunale del comune in cui ha la propria sede legale il partito o movimento politico o la fondazione, che deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

7. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

8. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o del tesoriere entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi competenti.

9. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria

una cancellazione, questa deve essere eseguita in modo che le parole cancellate siano leggibili.

10. Il rendiconto deve essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2013. Il primo rendiconto ai sensi del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 2012. Il legale rappresentante o il tesoriere è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, entrambi a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere, dalla certificazione rilasciata dalla società di revisione, dalla relazione dei revisori dei conti da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione, la nota integrativa, il verbale di approvazione da parte dell'organo competente per statuto e la certificazione rilasciata dalla società di revisione di cui al comma 10 sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale alla *Gazzetta Ufficiale*.

14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del controllo di conformità alla presente legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio di revisori è composto da cinque

revisori ufficiali dei conti nominati dall'Ordine nazionale dei dottori commercialisti e dei revisori contabili.

15. I partiti e movimenti politici e le fondazioni che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 devono riservare una quota non inferiore al 40 per cento di tali risorse alle proprie strutture decentrate su base territoriale che prevedono nello statuto l'autonomia finanziaria.

16. Alle strutture di cui al comma 15 che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto. Il rendiconto è allegato al rendiconto nazionale del partito o movimento politico o della fondazione.

ART. 6-ter.

(Sanzioni).

1. Nel caso in cui siano accertati finanziamenti illeciti, il legale rappresentante e il tesoriere del partito o movimento politico o della fondazione sono punibili con l'arresto fino a sei anni, la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 è immediatamente revocata ed esse devono essere restituite in misura pari a tre volte di quanto ricevuto illecitamente.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono altresì applicate le seguenti pene accessorie:

a) se membri eletti o nominati di istituzione a livello nazionale o locale, la decadenza immediata e la sospensione dai pubblici uffici per dieci anni;

b) in tutti gli altri casi, la sospensione dai pubblici uffici per dieci anni.

3. Nel caso di accertata o di ammessa appropriazione indebita di somme di pertinenza del partito o movimento politico o della fondazione, si applicano le pene previste dalla legislazione vigente e la non eleggibilità per le successive due legislature.

6. 01. Cambursano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Anagrafe patrimoniale).

1. Al fine di assicurare la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo, elettive e direttive in enti delle amministrazioni statali, regionali e locali e dei rappresentanti legali e dei tesoreri dei partiti o movimenti politici, sul sito internet dei partiti e movimenti politici aventi diritto ai contributi e alle agevolazioni di cui alla presente legge o su una apposita sezione dei siti internet ufficiali delle assemblee elettive, delle amministrazioni o enti presso i quali ricoprono incarichi o mandati elettorali, devono essere pubblicate le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.

2. In particolare, sui siti internet di cui al comma 1 devono essere pubblicati i seguenti dati:

a) La retribuzione, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;

b) La dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto o l'incaricato ricopre l'incarico medesimo. Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

c) La dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;

d) La dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico.

6. 02. Fontanelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Riduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici nelle elezioni politiche e regionali).

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: « di euro 52.000 », sono sostituite dalle seguenti: « di euro 26.000 » e le parole: « della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 », sono sostituite dalle seguenti: « della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,005 »;

b) all'articolo 10, comma 1 le parole: « di euro 1,00 », sono sostituite dalle seguenti: « di euro 0,20 ».

2. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « pari ad euro 38.802,85 incrementato di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 », sono sostituite dalle seguenti: « pari ad euro 19.401,42 incrementato di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,003 »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: « pari ad euro 38.802,85 », sono sostituite dalle seguenti: « pari ad euro 19.401,42 »;

c) al comma 3, le parole: « di euro 1,00 », sono sostituite dalle seguenti: « di euro 0,20 ».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 così come modificate al comma 2 costituiscono principio fondamentale ai sensi dell'articolo 122, comma 1 della Costituzione.

6. 03. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici alle elezioni comunali).

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila ed inferiore a 100 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 7.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100 mila ed inferiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 50.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,005 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4 le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante

dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,20 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 7, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8, e degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

6. 04. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

ART. 7.

Sopprimere il comma 1.

7. 1. Favia, Donadi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 26.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,005 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali nelle circoscrizioni elettorali di candidatura.

1-bis. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 1, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,20 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni nelle quali è presente con liste o candidati.

7. 2. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento politico che partecipa alle elezioni non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione stessa.

7. 3. Maurizio Turco.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 1,00 con le seguenti: euro 0,30.

7. 4. Stracquadanio, Bertolini.

Alla rubrica sopprimere le parole: dei membri italiani al Parlamento europeo.

7. 5. Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

ART. 7-bis.

(Requisiti per l'accesso alle provvidenze pubbliche disposte a vantaggio dei partiti politici).

1. Possono accedere ai contributi pubblici e alle agevolazioni di cui alla presente legge e a qualsiasi ulteriore forma di provvidenza pubblica o agevolazione disposta a vantaggio dei partiti e movimenti politici, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia, esclusivamente i partiti o movimenti politici che nelle più recenti consultazioni hanno ottenuto l'elezione, con il proprio simbolo, di almeno un rappresentante per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale o per un Consiglio regionale e hanno acquisito la personalità giuridica di associazioni riconosciute, ai sensi dell'articolo

1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, indicando nello statuto:

a) la denominazione e il simbolo che utilizzano per la presentazione delle proprie candidature a cariche elettive, riportati, in allegato, anche in forma grafica;

b) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, che sono conferiti a tempo determinato;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia;

e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi;

f) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del partito;

g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

h) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito;

i) le modalità di selezione delle candidature per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione;

j) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

k) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;

l) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;

m) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;

n) l'attribuzione del compito di certificare il rendiconto di esercizio a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

7. 01. Vassallo.

ART. 8.

Al comma 1, sopprimere le parole: e movimenti.

8. 1. Iapicca.

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il Governo è tenuto a recepire i rilievi contenuti a partire dal 1994, nei referti formulati dal collegio di controllo sulle spese elettorali costituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sui consuntivi presentati dai rappresentanti di partiti e movimenti politici, liste e gruppi di candidati.

8. 2. Maurizio Turco.

Sopprimere il comma 2.

8. 3. Favia, Donadi.

Al comma 2, sopprimere le parole: movimenti e.

8. 4. Iapicca.

Sostituirlo con il seguente:

Norme in materia di finanziamento pubblico in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento pubblico dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Tit. 1. Maurizio Turco.

ALLEGATO 2

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. (C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5114 Baccini, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5134 Graziano, C. 5136 Moffa, C. 5138 Antonione, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato, C. 5147 Dozzo e C. 5176 Bersani).

EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**ART. 1.**

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1:

al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) l'articolo 1, commi 1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: « commi 1 e 1-bis » sono sostituite con le parole: « comma 1 »;

1. 100. I Relatori.

(Approvato)

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
CAMBURSANO 1. 101.**

Al comma 5, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: sono azzerate.

0. 1. 100. 1. Cambursano

Sostituire la parola: 50 per cento con le seguenti: 70%.

0. 1. 100. 2. Favia.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 33 per cento con le seguenti: 50 per cento.

1. 101. I Relatori.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Nei limiti indicati dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti: Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo,.

2. 100. I Relatori.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 101.

Al comma 2 dopo le parole: almeno un candidato eletto aggiungere le parole: sotto il proprio simbolo.

0. 2. 101. 5. Vassallo.

(Approvato)

All'emendamento 2. 101, comma 2, primo periodo, dopo le parole: o dei Consigli regionali aggiungere le seguenti: e dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano.

0. 2. 101. 1. Zeller.

(Approvato)

All'emendamento 2. 101, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo, della presente legge con le parole: nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti allo stesso ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

0. 2. 101. 4. Zeller.

(Approvato)

All'emendamento 2. 101, comma 3, sostituire la parola: contributo con le seguenti: finanziamento pubblico.

0. 2. 101. 3. Maurizio Turco.

All'emendamento 2. 101, infine, aggiungere i seguenti commi:

Sostituirlo con il seguente:

(Disposizioni volte ad assicurare il diritto del cittadino a conoscere per deliberare).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo nel quale:

a) al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino,

assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo stabilendone criteri, tempi e modalità;

b) in occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali, nonché in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda stabilendone criteri, tempi e modalità.

2. Disposizioni fiscali e agevolazioni concernenti l'attività di partiti e movimenti politici:

a) all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: « 1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari »;

b) nella tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, il numero 27-ter è sostituito dal seguente: « 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione

vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari »;

c) alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, all'articolo 11-*quater*, comma 1, le parole: « movimenti o partiti politici » sono sostituite dalle seguenti: « partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione »;

d) all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, il 346, e successive modificazioni, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: « 4-*bis*. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione »;

e) alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

f) i consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, devono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni e iniziative dei partiti e movimenti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai medesimi soggetti le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di

pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali;

g) i partiti o movimenti politici possono inviare con uno sconto dell'80 per cento e l'esenzione dell'Iva, materiale di informazione e propaganda in ragione di una copia per ogni iscritto alle liste elettorali della Camera dei Deputati per anno solare.

0. 2. 101. 2. Maurizio Turco.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Ciascun partito e movimento politico che abbia conseguito almeno un candidato eletto alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo o dei Consigli regionali ha diritto al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo, nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti per ciascun anno ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo, della presente legge. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato le quote dei contributi non attribuite ai sensi del presente articolo.

3. La richiesta del contributo di cui al presente articolo si intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e movimenti politici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, ed è soggetta al medesimo termine di decadenza.

2. 101. I Relatori.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso: Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo per la scelta dei candidati, il rispetto delle minoranze, i diritti degli iscritti.

0. 2. 100. 1. Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Statuti dei partiti e movimenti politici).

1. I partiti e movimenti politici che intendano concorrere alla ripartizione dei rimborsi e dei contributi di cui alla presente legge sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria.

2. 0100. I Relatori.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: fino a 10.000 euro con le seguenti: compresi fra 50 e 10.000 euro.

4. 100. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1 sostituire le parole: ai controlli previsti con le seguenti: alle disposizioni previste.

5. 100. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di rimborso delle spese elettorali aggiungere le seguenti: e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge.

Conseguentemente, al medesimo articolo 5, comma 5:

al secondo periodo dopo le parole « dei rimborsi delle spese elettorali » aggiungere le seguenti « e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge »;

al secondo periodo, sostituire le parole: « dei rimborsi medesimi » con le seguenti « delle somme medesime »;

al quinto periodo, dopo le parole: « dei rimborsi delle spese elettorali » aggiungere le seguenti « e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge ».

Sostituire il sesto periodo con il seguente: In caso di violazioni riscontrate a carico di partiti e movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi e contributi loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dalla Commissione fino al limite dei due terzi delle somme medesime ad essi complessivamente attribuite nell'ultimo anno.

5. 101. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 5, terzo periodo sostituire le parole: da un terzo a due terzi di tali rimborsi con le seguenti: fino a due terzi di tali somme.

5. 102. I Relatori.

(Approvato)

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, al medesimo articolo 5, comma 11, sostituire le parole: commi da 1 a 9 con le seguenti: commi da 1 a 8.

5. 103. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: si applicano, aggiungere le seguenti: , in quanto compatibili.

7. 100. I Relatori.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è aggiunto il seguente nu-

mero: « 6) ai membri italiani del Parlamento europeo »; all'articolo 10, primo comma, della legge 5 luglio 1982, n. 441, sostituire le parole: « numero 2 » con le parole: « numeri 2 e 6 »; all'articolo 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sostituire le parole: « 4 e 5 » con le parole: « 4, 5 e 6 ».

7. 101. I Relatori.

(Approvato)

ALLEGATO 3

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. (C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

ART. 2.

(Natura giuridica dei partiti politici).

1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che concorrono a determinare la politica nazionale in particolare:

a) contribuendo a formare la volontà politica dei cittadini;

b) promuovendo e approfondendo la cultura politica;

c) organizzando la partecipazione dei cittadini alla vita politica;

d) formando i cittadini in grado di assumere responsabilità pubbliche;

e) partecipando mediante la presentazione di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per gli organi collegiali e monocratici dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni nonché per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

ART. 3.

(Statuto dei partiti).

1. I partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico.

2. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, ogni partito deve indicare nel proprio statuto:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi;

b) i casi di incompatibilità tra cariche dirigenziali all'interno del partito e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali non esecutivi;

f) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;

g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste;

h) le modalità di selezione delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione;

i) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

l) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni interne;

m) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria.

2. Lo statuto può altresì contenere norme integrative, adottate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

3. Lo statuto del partito e le eventuali modificazioni apportate allo stesso devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4. Allo statuto del partito sono allegati, anche in forma grafica, il simbolo che, con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo, e un codice etico che contenga l'insieme dei principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi

5. Lo Statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale di tutte le controversie insorgenti dalle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto stesso, e procedure conciliative ed arbitrali.

6. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

ART. 4.

(Elezioni primarie).

1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, il legale rappresentante di un partito politico ovvero i legali rappresentanti di più partiti tra loro coalizzati possono richiedere all'ufficio elettorale competente di indire elezioni primarie per la selezione dei propri candidati a sindaco e a presidente di Regione, delle proposte di candidatura, nel rispetto dell'articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del consiglio dei ministri e per la selezione dei propri candidati alle assemblee rappresentative per le quali sia prevista l'elezione nell'ambito di collegi uninominali. Unitamente a tale richiesta i medesimi soggetti depositano un apposito regolamento.

3. L'ufficio elettorale competente stabilisce la data in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse.

4. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito *internet* del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che hanno deliberato l'indizione delle elezioni primarie.

4. Qualora nello stesso giorno si tengano elezioni primarie indette da diverse forze politiche per la medesima carica, ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse.

ART. 5.

(Cessazione del partito politico).

1. La cessazione dell'attività del partito politico comporta la perdita del diritto ai rimborsi delle spese elettorali e referendarie, nonché alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e di periodici anche

telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, si considera cessata l'attiva del par-

tito politico che non presenta liste di candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

ALLEGATO 4

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. (C. 5178 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5178 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »,

tenuto conto, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), aggiunge all'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012 quattro commi (1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinqies*) con cui viene disciplinata la costituzione e l'attività dell'Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie

e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti,

rilevato che, in tale ambito, il comma 1-*quinqies*, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Prefetto possa attivare l'Arbitro bancario finanziario (ABF) attraverso una segnalazione per specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, su istanza del cliente in forma riservata. Si prevede che il Prefetto, dopo un'informazione sul merito dell'istanza, inviti la banca a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. In seguito, il Prefetto può effettuare la relativa segnalazione all'ABF il quale si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco	86
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Ulteriore nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	92
Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	87
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla II Commissione</i>)	95
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla II Commissione</i>)	96
DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione)	88

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di unioni di fatto. C. 1065 Bernardini, C. 1631 Concia, C. 1637 Concia, C. 1756 Barani, C. 1858 Lucà, C. 1862 Mantini, C. 1932 Naccarato e C. 3841 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulle proposta di legge C. 3900, recante « Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense »	91
AVVERTENZA	91

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.30 alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 11.30.

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

Ulteriore nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione. — Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 26 aprile 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore, onorevole Ria, ha presentato una proposta di parere sull'ulteriore nuovo testo della proposta di legge in esame, con il quale si ribadiva il parere contrario già espresso sul precedente testo in data 24 gennaio 2012.

In particolare nella proposta di parere si evidenzia l'irragionevolezza della nuova disciplina laddove si esclude che possano essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti

al giudice italiano i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati nel caso in cui i predetti beni siano di rilevante interesse culturale o scientifico e destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali.

In sostanza la finalità di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale giustificherebbe, secondo il nuovo testo in esame, una deroga ai principi generali di valenza costituzionale dell'ordinamento italiano, in quanto vi sarebbero dei beni sottratti a tutela giuridica civile.

Non si è proceduto all'espressione del parere in quanto l'onorevole Costa ha chiesto di acquisire preventivamente la documentazione relativa al diritto comparato su tale materia.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che sarebbe opportuno effettuare un approfondimento di diritto comparato, come richiesto dall'onorevole Costa. In ogni caso, con riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione giustizia, ritiene che le eventuali soluzioni alla questione della inalienabilità di specifici beni culturali non siano facilmente praticabili e che, comunque, dovrebbero passare attraverso una modifica delle norme del codice di procedura civile relative alla impignorabilità di determinati beni. A suo giudizio, inoltre, si potrebbe ipotizzare che il sequestro, conservativo o giudiziario, si trasferisca dal bene ad una somma di denaro corrispondente al valore del bene, qualora quest'ultima sia offerta o depositata secondo procedure predefinite.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che, indipendentemente da ogni eventuale approfondimento di diritto comparato, sia difficile percorrere strade alternative, atteso che sembra mancare una qualsiasi *ratio* giustificatrice della deroga

al regime del sequestro. Ritiene pertanto che si debba confermare il parere contrario.

Lorenzo RIA (UdCpTP), *relatore*, alla luce di quanto emerso dal dibattito, ritiene che non sussistano ragioni per non confermare la proposta di parere contrario già presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 26 aprile 2012.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, dopo avere sottolineato la particolare complessità del provvedimento per gli aspetti di competenza della Commissione giustizia, esprime perplessità e preoccupazione in relazione all'articolo 30, ladove è prevista una discutibile estensione dei soggetti titolari delle funzioni di polizia giudiziaria.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene necessaria un'attenta analisi delle disposizioni sanzionatorie previste, per verificarne non solo la proporzionalità ed adeguatezza, ma anche l'interferenza con la normativa sanzionatoria vigente.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che l'articolo 30 debba essere esaminato con attenzione, poiché mentre l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria potrebbe considerarsi giustificata con riferimento ai medici veterinari, l'attribuzione delle medesime funzioni ad altri soggetti, che pur farebbero parte del servizio veterinario pubblico, potrebbe risultare problematica.

Sottolinea inoltre come, tenendo conto che in genere i possessori di animali di affezione sono anziani o bambini, il provvedimento in esame sembri prevedere un eccessivo appesantimento sia sotto il profilo burocratico, con la previsione di numerosi obblighi amministrativi, sia sotto il profilo sanzionatorio, come conseguenza della eventuale violazione dei predetti obblighi. Esprime l'auspicio che una siffatta normativa non finisca per disincentivare i cittadini a tenere presso di sé e curare gli animali di affezione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, esprime una forte contrarietà sull'opportunità, in linea generale, di attribuire funzioni di polizia giudiziaria a persone che potrebbero non essere dotate di una specifica preparazione al loro esercizio. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospende quindi la seduta in sede consultiva, che riprenderà al termine della seduta in sede referente convocata per oggi alle ore 14.

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 14.20.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione. — Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 maggio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge comunitaria.

Cinzia CAPANO (PD), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice e nomina l'onorevole Capano relatrice per riferire presso la XIV Commissione politiche dell'Unione europea.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'8 maggio 2012.

Cinzia CAPANO (PD), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

C. 5178 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.

Osserva che il provvedimento in esame si compone di due articoli.

L'articolo 1 al comma 1 reca modifiche all'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto « decreto liberalizzazioni »). In sostanza, la norma dispone che la nullità delle clausole che prevedono commissioni per le banche per la concessione di linee di credito, anche nel caso di sconfinamenti, si applichi solo

a quelle stipulate in violazione delle disposizioni adottate dal CICR in applicazione dell'articolo 117-*bis* del TUB. Con riferimento alla commissione di istruttoria veloce, si è inoltre stabilito che essa non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore a sette giorni consecutivi.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione chiarisce che l'intervento con decretazione d'urgenza si rende necessario ed urgente allo scopo di completare e rendere funzionale la disciplina in materia di nullità delle clausole bancarie contenuta nel citato decreto-legge.

Poiché il decreto-legge in esame è entrato in vigore contemporaneamente (il giorno 25 marzo 2012) alla legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che va a modificare, il testo della norma in esame appare tale da evitare l'entrata in vigore della norma oggetto di modifica nel testo approvato con la legge di conversione.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), aggiunge all'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012 quattro commi (1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinqüies*) con cui viene disciplinata la costituzione e l'attività dell'Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti.

Segnala, inoltre, il comma 1-*quinqüies* dell'articolo 1 che modifica la norma che ha introdotto la disciplina del rating di legalità delle imprese, prevedendone l'attribuzione su richiesta di parte e solo ad imprese che operano nel territorio nazionale con un fatturato minimo di due milioni.

L'articolo 1, comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene

sui criteri di composizione e di nomina dei commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* (25 marzo 2012).

Avverte quindi che, all'esito del dibattito, il relatore presenterà una proposta di parere sugli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione giustizia,

Manlio CONTENUTO (Pdl) esprime forti perplessità sulla formulazione del provvedimento laddove sembra prevedere che la nullità delle clausole in questione possa conseguire alla sola violazione delle disposizioni adottate dal CICR e non anche alla violazione di norme poste da fonti primarie, come quelle del codice civile. Sottolinea come una simile previsione, attribuendo a fonti subprimarie una discutibile forza invalidante delle clausole contrattuali e costituendo una evidente deroga alla disciplina civilistica della nullità, difficilmente appaia compatibile con i principi generali del nostro ordinamento. Auspica quindi che si possa trovare una soluzione per risolvere il problema alla base del provvedimento senza che ne risulti stravolto l'ordinamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani entro la quale la Commissione dovrà comunque esprimere il parere.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di unioni di fatto.

C. 1065 Bernardini, C. 1631 Concia, C. 1637 Concia, C. 1756 Barani, C. 1858 Lucà, C. 1862 Mantini, C. 1932 Naccarato e C. 3841 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 26 aprile 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che gli onorevoli Concia e Bernardini hanno posto la questione relativa all'abbinamento delle proposte di legge in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Si tratta in particolare delle proposte di legge C. 1630 Concia e C. 1064 Bernardini volte a modificare la disciplina civilistica al fine di garantire l'uguaglianza nell'accesso al matrimonio. Invita pertanto i componenti della Commissione ad esprimersi in merito alla proposta degli onorevoli Concia e Bernardini.

Enrico COSTA (Pdl) ritiene che non sia opportuno procedere all'abbinamento proposto dalle colleghe Concia e Bernardini non per questioni di merito ma di metodo, in quanto considera l'ampliamento della materia in esame a questioni estremamente delicate un ostacolo ad una eventuale approvazione di un testo volto a disciplinare le unioni di fatto. Ricorda a tale proposito la scelta della Commissione di delimitare a particolari questioni le modifiche da apportare alla disciplina della separazione dei coniugi, ritenendo che un ampliamento dell'intervento legislativo avrebbe pregiudicato l'esito dell'esame in sede referente delle proposte di legge dirette a ridurre i tempi della separazione. Ritiene pertanto che le citate proposte di abbinamento, per quanto legittime sotto il profilo regolamentare, debbano essere respinte al fine di consentire alla Commissione di concentrarsi unicamente sulla delicata questione della disciplina delle unioni di fatto.

Rita BERNARDINI (PD) dichiara di non comprendere assolutamente l'inter-

vento dell'onorevole Costa, in quanto anche in questo caso, come già avvenuto in merito al mancato abbinamento al disegno di legge del Governo sulla depenalizzazione delle proposte di legge di riforma della disciplina della custodia cautelare, si preferisce non affrontare temi delicati che sono invece dibattuti in seno alla società civile. Ricorda a tale proposito che il matrimonio tra persone dello stesso sesso è disciplinato da gran parte delle legislazioni straniere. Preso atto della contrarietà ad abbinare già in questo momento le proposte di legge in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso, propone di posticipare la questione dell'abbinamento ad un momento successivo allo svolgimento delle audizioni, ritenendo che da queste si potranno trarre utili elementi ai fini della decisione.

Anna Paola CONCIA (PD) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Bernardini considerato che dalle audizioni sicuramente emergeranno elementi a favore dell'abbinamento della sua proposta di legge nonché di quella dell'onorevole Bernardini.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la proposta dell'onorevole Bernardini, già avanzata dall'onorevole Capano in altre occasioni, possa essere accolta.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che le audizioni non potranno che avere ad oggetto le proposte di legge in esame e che pertanto non potranno essere estese a proposte di legge non abbinate.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, replica all'onorevole Costa che le audizioni avranno ad oggetto unicamente le proposte di legge abbinate nonché tutte le questioni ad esse connesse che saranno evidenziate nel corso delle audizioni.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ricorda che il suo gruppo ha già manifestato la propria contrarietà all'abbinamento proposto dalle onorevoli Concia e Bernardini, tuttavia dichiara di essere favorevole a che la

decisione sull'abbinamento sia presa solo dopo che si siano svolte le audizioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto di quanto è emerso nel corso della seduta ritiene che la questione dell'abbinamento delle proposte di legge in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso debba essere affrontata successivamente allo svolgimento delle audizioni. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio. – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 18 aprile 2012.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1455 Lehner, preannunciando la presentazione di alcuni emendamenti volti a meglio definire la fattispecie penale prevista.

La Commissione approva la proposta del relatore ed adotta come testo base la proposta di legge C. 1455 Lehner.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di martedì 22 maggio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulle proposta di legge C. 3900, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense».

Giulia BONGIORNO, *presidente*, comunica che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena conclusasi, si è ribadito che la proposta di legge di riforma dell'ordinamento forense sarà esaminata, alla luce dei nuovi emendamenti, nella prossima settimana.

La seduta termine alle 14.35

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).
COM(2012)11 final.*

*Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati.
COM(2012)10 final.*

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.**(Ulteriore nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, e abb.)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione giustizia,

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 4432, approvato dal Senato sulla temporanea inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante il periodo di permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico, nei termini in cui è stato nuovamente modificato dalla VII Commissione Permanente (Cultura, Scienza e Istruzione);

premesso che:

si tratta di una proposta di legge approvata dal Senato che, prima di essere modificata dalla Commissione Cultura della Camera, prevedeva, a particolari condizioni, l'inalienabilità dei predetti beni, derogando ai principi del diritto penale interno;

il testo in esame, risultato dall'approvazione di un emendamento del Relatore in Commissione Cultura, prevede l'inalienabilità temporanea dei beni di rilevante interesse culturale nell'ambito di procedimenti civili davanti al Giudice italiano, concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia con obbligo di restituzione dei medesimi da parte dell'Italia, una volta terminata l'esposizione;

sono esclusi dall'applicabilità del provvedimento i beni culturali appartenenti a istituzioni di Stati che siano Parti

della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 2;

ai sensi del comma 1 dell'unico articolo che compone il testo, la nuova disciplina troverebbe applicazione solo nel caso in cui non siano applicabili convenzioni e accordi internazionali vigenti per l'Italia, la normativa comunitaria vigente ovvero accordi internazionali di carattere bilaterale;

si tratta, in sostanza, di una normativa marginale, considerato che nella quasi totalità dei casi lo Stato o l'ente straniero è assoggettato alla normativa internazionale ovvero quella pattizia con l'Italia;

fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l'Italia e dalla normativa comunitaria vigente, e fatti salvi i rapporti internazionali anche discendenti da accordi di carattere bilaterale, si prevede che, al fine di semplificare l'importazione temporanea di beni culturali destinati a esposizioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, il Ministero per i beni e le attività culturali può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito il bene culturale, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo, una garanzia di restituzione valida per la durata

dell'esposizione come definita nell'accordo di prestito;

qualora non sia rinvenuta incompatibilità con le normative internazionali e sopranazionali, si prevede al comma 3 che il Ministero per i beni e le attività culturali adotta, di concerto con il Ministero degli affari esteri, uno o più decreti nei quali siano definiti per ogni mostra o esposizione: la garanzia di restituzione; la lista descrittiva e la provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione; il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia; i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno messi loro a disposizione;

il comma 4 prevede che il decreto interministeriale di cui al comma 3 acquisti efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione;

per quanto attiene al procedimento di rilascio della garanzia di restituzione, il comma 2 prevede che i soggetti interessati a promuovere ed organizzare le esposizioni debbano presentare apposita domanda al Ministero per i beni e le attività culturali secondo modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

preso atto che:

in primo luogo, non si può non evidenziare come l'obbligo di restituzione finisca per costituire una deroga ai principi dell'ordinamento giuridico interno non diversamente dall'insequestrabilità, qualora, come sembra evidente, l'obbligo di restituzione debba prevalere anche sui diversi vincoli, tra i quali vi è il sequestro, che potrebbero essere messi durante il corso dell'esposizione al pubblico, sui beni;

la nuova disciplina prevista dalla proposta di legge troverebbe applicazione solo per quei beni che non siano assoggettati a convenzioni ed accordi interna-

zionali vigenti per l'Italia, alla normativa comunitaria vigente ovvero ad accordi internazionali di carattere bilaterale;

l'esclusione dell'applicabilità del provvedimento dei beni culturali appartenenti a istituzioni di Stati che siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 2 risulta marginale e comporterebbe un diverso trattamento che non trova un corrispettivo interesse meritevole di tutela;

la limitazione della normativa ai soli casi di procedimenti civili davanti al Giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso risolve solo formalmente il problema, già rilevato in sede di esame del testo che ha preceduto quello attuale, della deroga ai principi generali del diritto penale interno, posto che il Giudice italiano nel procedimento civile può accertare *incidenter tantum* anche l'esistenza di un fatto di reato, quando si tratti di verificare se vi sia o meno il presupposto per l'azione di danno. Finirebbero, dunque, per soggiacere alla nuova disciplina dell'insequestrabilità anche beni culturali oggetto di reato, seppure solo in caso di esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno da reato in sede civile;

l'introduzione del dato della temporaneità dell'insequestrabilità, riferita al periodo di permanenza del bene in Italia, risulta pleonastico e che successivamente a tale periodo difetterebbe la competenza del Giudice italiano rispetto ai beni in questione;

per i beni culturali che si trovano sul territorio italiano parrebbe opportuno consentire – secondo i principi generali sostanziali e processuali del diritto civile penale, salvo che non sia previsto diversamente da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia o da normative sopranazionali – l'azione sia per la restituzione dei beni usciti illegittimamente dal terri-

torio italiano sia per assicurare il ritorno in altri Stati dei beni culturali rubati o illecitamente esportati;

l'ulteriore nuovo testo della Commissione Cultura, così come quello approvato dal Senato, non consentirebbe tale tutela, salvo l'ipotesi in cui siano state presentate azioni di rivendicazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di cui al comma 3 del provvedimento;

ritenuto che la deroga ai principi generali dell'ordinamento interno, sia pro-

cessuale sia sostanziale, non trovi giustificazione in un ragionevole bilanciamento di interessi: l'esigenza di tutelare alcuni aspetti culturali internazionali soccombe, infatti, rispetto agli altri aspetti giuridici coinvolti, posti a garanzia di profili civili, penali e costituzionali superiori che non possono essere ragionevolmente, neppure marginalmente, restare inosservati;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo.**RELAZIONE APPROVATA DALLA II COMMISSIONE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 4925 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012;

espresso un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame;

rilevata peraltro la necessità di intensificare l'azione volta a dare attuazione ad importanti atti normativi dell'Unione europea nelle materie rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia;

segnalata la necessità di dare attuazione, in particolare, alla Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; alla Decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo; alla Decisione quadro 2003/577/GAI

relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; alla Decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale; alla Decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale; alla Decisione quadro 2008/978/GAI relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali; alla Decisione quadro 2009/829/GAI sul reciproco riconoscimento alle sanzioni alternative alla detenzione cautelare; alla Decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali;

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 3

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea relativa all'anno 2011.**

(Doc. LXXXVII, n. 5).

PARERE APPROVATO DALLA II COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,
esaminata la Relazione consuntiva
sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2011;

valutato con particolare favore il la-
voro svolto nel 2011 dal Comitato di
diritto civile del Consiglio dell'Unione Eu-
ropea, con particolare riferimento alla
elaborazione di proposte che stabiliscono
norme volte a regolamentare il ciclo di vita

del contratto sulla base del quale dovrà
essere ridefinita la normativa nazionale,
nonché alla previsione di un *corpus* com-
pleto di norme contrattuali relativo alle
vicende relative al contratto, alla sua ese-
cuzione ed al suo adempimento, nonché
alle vicende modificative ed estintive;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. C. 38 Zeller, C. 265 Mecacci e C. 5118 Governo (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>).	97
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	99
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003. C. 5108 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	101
INTERROGAZIONI:	
5-06603 Renato Farina: Sulle mancate celebrazioni pasquali nella diocesi di Carpasia (Cipro Nord)	103
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	105
5-06577 Narducci: Sulla scuola statale italiana di Asmara	104
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

C. 38 Zeller, C. 265 Mecacci e C. 5118 Governo.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2011.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che in data 26 aprile 2012 è stato assegnato a questa Commissione il disegno di legge C. 5118 Governo recante Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, che quindi propone di abbinare alle proposte di legge già in corso di esame.

La Commissione conviene.

Mario BARBI, (PD), *relatore*, procede ad illustrare il disegno di legge C. 5118

Governo sottolineando che la maggiore questione, com'è noto, è rappresentata dal fatto che, prima della sottoscrizione della Carta, il Legislatore ha adottato un'apposita normativa in materia, la legge 15 dicembre 1999, n. 482, la quale – pur non rappresentando un atto formale di recepimento della Carta nell'ordinamento italiano – fornisce senza dubbio il quadro di riferimento normativo interno in materia di lingue regionali o minoritarie che sono gli idiomi delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano ed il sardo.

Sottolinea che, sulla base di tale presupposto, il disegno di legge di ratifica individua, in un apposito allegato, i trentacinque paragrafi della Carta che l'Italia intende applicare, senza introdurre specifiche misure di adeguamento interno, salvo quanto disposto dall'articolo 4. riguardante la programmazione radiotelevisiva. Tale la norma prevede che, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo siano introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 della legge n. 482 del 1999.

Com'è noto, la Carta, secondo quanto disposto dall'articolo 1, lettera c), tutela anche le « lingue non territoriali », quelle cioè che non possono essere ricollegate ad un'area geografica particolare. A tale riguardo la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge precisa che, atteso che le minoranze nomadi presenti nel nostro Paese non sono state riconosciute dalla citata legge n. 482 del 1999 proprio perché si tratta di etnie non ancorate a un territorio, occorre che, in sede di ratifica della Carta, venga formulata la riserva disposta all'articolo 21 della medesima Carta, relativamente al para-

grafo 5 dell'articolo 7 della stessa, nel quale è prevista la tutela delle « lingue non territoriali ».

L'attuazione del presente provvedimento non implica nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le attività ivi previste non presentano carattere innovativo dell'ordinamento in quanto già sostanzialmente svolte da parte delle competenti amministrazioni dello Stato e delle regioni ai sensi della richiamata legge n. 482 del 1999 e conseguentemente coperte dalle risorse autorizzate dalla medesima legge.

Parimenti, dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 4 del disegno di legge non sembrano derivare nuovi o maggiori oneri, atteso che la diffusione di programmi radiotelevisivi avverrà nell'ambito delle lingue regionali o minoritarie, individuate nella legge n. 482 del 1999 e comunque tale aspetto sarà disciplinato nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nell'ambito delle risorse a tale scopo preordinate.

Alla luce di quanto fin qui illustrato, propone che la Commissione adotti il disegno di legge C. 5118 Governo come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il disegno di legge C. 5118 Governo come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Il sottosegretario Marta DASSÙ sottolinea che i provvedimenti in esame trattano una materia delicata e rilevante e che sono stati finalmente superati taluni problemi di ordine finanziario connessi alla loro approvazione ed entrata in vigore. Nell'auspicare quindi un rapido iter di esame, sottolinea che la ratifica della Carta va nella direzione dei richiami del Consiglio d'Europa e delle istituzioni della Commissione europea che lottano contro il razzismo, oltre che nell'ottica di un'armonizzazione della nostra normativa con gli strumenti di diritto internazionale

umanitario in materia di tutela delle minoranze.

Karl ZELLER (MISTO-Minoranze linguistiche) esprime apprezzamento per il fatto che il Governo abbia presentato un proprio disegno di legge di ratifica della Carta europea, la cui firma è oramai assai risalente. Ricorda che nella XIV Legislatura la Camera aveva approvato una proposta di legge di autorizzazione alla ratifica della Carta, il cui *iter* però non è stato completato. Preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti, su aspetti non sostanziali del provvedimento, al fine di utilizzare, in analogia con il dettato costituzionale, la denominazione «Alto Adige/Südtirol»; introdurre una clausola di salvaguardia a tutela di eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli; modificare l'allegato A per applicare le disposizioni della Carta relative all'istituzione di stazioni radiofoniche o reti televisive nelle lingue regionali o minoritarie.

Matteo MECACCI (PD), nel richiamare i contenuti del suo intervento in occasione della precedente seduta, sottolinea che l'approvazione dei provvedimenti in titolo consente al nostro Paese di instaurare rapporti più stretti con gli organismi della comunità internazionale competenti nelle materie di cui ai progetti di legge in esame. Chiede chiarimenti al Governo in ordine alla preannunciata riserva sull'articolo 7, paragrafo 5, della Carta riguardante le minoranze non territoriali, con ciò dovendosi intendere per quanto riguarda l'Italia le popolazioni rom, sinti e camminanti, la cui integrazione si pone come questione problematica. Richiamando i contenuti della proposta di legge in titolo C. 265, di cui è primo firmatario, osserva che l'apposizione della riserva precluderebbe la possibilità di introdurre una normativa nazionale di tutela, con importanti risolti negativi, ad esempio sul piano scolastico.

Michaela BIANCOFIORE (PdL), in dissenso dal collega Zeller, ritiene che il Governo abbia giustamente deciso di non

applicare le disposizioni della Carta relative all'istituzione di stazioni radiofoniche o reti televisive nelle lingue regionali o minoritarie. Richiama in proposito la situazione in Alto Adige, dove la popolazione di lingua italiana è numericamente inferiore a quella di lingua tedesca e ladina, oltre alle trasmissioni in lingua tedesca della RAI, è già possibile ricevere i programmi della televisione austriaca. Segnala quindi la difficile situazione della popolazione di lingua italiana in quell'area, anche in ragione del fatto che, in maniera sempre crescente, i principali operatori economici e i proprietari dei mezzi di informazione appartengono alla popolazione di lingua tedesca, facendo in particolare riferimento al possibile cambio di proprietà del quotidiano *Alto Adige*.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo e fissa al prossimo lunedì 21 maggio, alle ore 16, il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire al disegno di legge C. 5118, adottato come testo base per il seguito dell'esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

C. 5076 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, ricorda che la Commissione ha esaminato la Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altro. Tale Accordo era stato peraltro oggetto dell'esame istruttorio svolto dal Comitato permanente per la

politica estera dell'Unione europea che ha proceduto a svolgere taluni approfondimenti conoscitivi, con l'audizione di rappresentanti dell'industria automobilistica italiana, settore produttivo particolarmente interessato dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), *relatore*, segnala che l'Accordo quadro tra l'Unione europea ed i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 10 maggio 2010, prevede, oltre all'instaurazione del dialogo politico, lo sviluppo della cooperazione in alcune aree prioritarie: sviluppo economico, sviluppo sostenibile, cultura, giustizia, libertà e sicurezza.

Sottolinea come l'accordo rivesta una grande valenza politica, ponendo le premesse per un sostanziale salto di qualità nelle relazioni tra la UE e la Corea del Sud. In considerazione del peso crescente che tale Paese sta assumendo a livello internazionale, testimoniato anche dallo svolgimento dell'Esposizione universale di Yeosu che si aprirà sabato prossimo, l'intesa amplia infatti la collaborazione al di là dell'ambito economico ora prevalente, estendendola a tutti i temi principali dell'agenda politica e del dialogo settoriale.

Oltre a prevedere un dialogo politico ad ampio raggio ed il rafforzamento della cooperazione regionale in seno alle principali organizzazioni internazionali, vengono individuate alcune aree di cooperazione prioritaria: la promozione dello sviluppo economico; lo sviluppo sostenibile; energia e sicurezza energetica; trasporti; turismo; società civile; pubblica amministrazione; istruzione e cultura; giustizia libertà e sicurezza.

Si delinea così la cornice giuridica di un autentico partenariato strategico, nell'ambito del quale affrontare congiuntamente le grandi sfide globali e che si basa sulla condivisione degli stessi valori, come è emerso nel sesto vertice tra la Repubblica di Corea e l'UE svoltosi nella capitale coreana il 28 marzo scorso.

A tutela del corretto funzionamento dell'Accordo, è stato previsto un Comitato

misto, composto da rappresentanti del Consiglio e della Commissione europea e della Repubblica di Corea, che si riunirà una volta l'anno alternativamente a Bruxelles e a Seoul, incaricato inoltre di definire le priorità d'azione da perseguire nell'ambito dell'intesa e di garantire uno sviluppo armonioso delle relazioni complessive tra le parti.

L'Accordo si compone di 53 articoli organizzati in dieci titoli.

Richiama in particolare l'attenzione sul titolo II, riguardante il dialogo politico e la cooperazione, in cui particolare rilievo assume l'articolo 4 che impegna le parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul tema, nonché di quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, con evidenti riferimenti alla situazione in Corea del Nord. Unione europea e Corea del Sud, in particolare, adotteranno le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; le parti convengono che il dialogo politico accompagni i suddetti elementi.

Ricorda quindi che il 6 ottobre 2010 è stato firmato a Bruxelles un Accordo di libero scambio (ALS) tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, applicato provvisoriamente a partire dal 1° luglio 2011. Il Parlamento sarà presto chiamato ad esaminare la ratifica di tale Accordo (già adottato da tredici paesi membri dell'Unione) che prevede, fra l'altro, la progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di beni e servizi, nonché regole comuni sui problemi legati al commercio tra i due blocchi commerciali. Tale accordo di libero scambio, fortemente voluto dalla UE e da tutti i suoi Stati Membri, è stato siglato al termine di un negoziato non facile che è stato vissuto con momenti di preoccupazione anche da parte del nostro Paese, per le possibili minacce al nostro settore automobilistico che sembra contenere, tuttora non del tutto fugate.

Nell'auspicare una pronta approvazione del disegno di legge, ritiene opportuno chiedere al Governo di fornire quanto prima un'ampia informativa sui contenuti dell'ALS con particolare riferimento al suo impatto sui settori economicamente importanti in cui l'Unione europea ha degli interessi difensivi, come quello delle automobili, e sul funzionamento della cosiddetta clausola di salvaguardia che dovrebbe offrire una protezione sino all'entrata in vigore dell'ALS con la possibilità, per l'Unione europea, di ripristinare i dazi nel caso in cui un'impegnata di importazioni dalla Corea causi o minacci di causare un danno alla nostra industria.

Il sottosegretario Marta DASSÙ osserva che le relazioni tra l'Unione europea e la Corea del Sud sono state finora caratterizzate da rapporti per lo più di natura economica. Ricorda che nell'attuale contesto internazionale la Corea del Sud sta acquisendo un peso politico crescente, anche in qualità di membro del G20, così come, più in generale, l'area del Pacifico.

Occorre quindi, a suo avviso, potenziare la presenza politica europea nella regione, che è stata fino a questo momento molto carente. Sottolinea che l'Accordo in esame rappresenta un passo importante in tal senso.

Ritiene in ogni caso ragionevole che si effettui una valutazione complessiva, considerando anche che l'Accordo di libero scambio tra Unione europea e Corea del Sud potrà avere importanti riflessi sull'industria manifatturiera italiana, in particolare nel settore automobilistico. Dichiarandosi disponibile ad un approfondimento su quest'ultimo tema in una successiva seduta, ribadisce la necessità per l'Unione europea di superare il limite di una azione nel continente asiatico basata solo su relazioni commerciali, che deve essere invece accompagnata da iniziative nel campo della cooperazione politica e della sicurezza.

Francesco TEMPESTINI (PD), anche alla luce delle considerazioni del sottose-

gretario Dassù, si associa all'auspicio del relatore affinché il Governo sottoponga alla Commissione eventuali elementi di approfondimento anche nelle successive fasi di esame.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003.

C. 5108 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore*, osserva che la Convenzione in esame s'inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di strumenti giuridici internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, proponendosi di realizzare una equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di costituire un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani che intraprendono un interscambio commerciale e finanziario con la Mongolia, che sta vivendo una fase di apertura internazionale, caratterizzata anche dalla recente richiesta di adesione all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Sottolinea che tra il 2004 ed il 2009 la Mongolia ha sperimentato un periodo di forte crescita economica che ha toccato

quasi il 9 per cento nel 2008 con una crescita media annua dell'8,8 per cento, dovuta soprattutto agli alti prezzi del rame e dell'oro sui mercati internazionali. Inoltre, la crescita economica è stata calcolata nell'ordine del 10 per cento nel 2011, in netto progresso rispetto al 6,1 per cento del 2010. In particolare, nonostante l'interscambio commerciale tra Italia e Mongolia sia oggi ancora modesto, quest'ultima offre all'Italia notevoli opportunità, soprattutto nei settori tessile e manifatturiero.

La Convenzione fa riferimento agli aspetti fiscali relativi a beni immobili, utili delle imprese (anche in forma associata), navigazione marittima ed aerea, dividendi, interessi, canoni, *capital gains*, lavoro autonomo e dipendente, pensioni, proventi e remunerazioni di personale con funzioni governative, artisti, sportivi, studenti e membri dei consigli di amministrazione, nonché relativi ad altri redditi di natura residuale.

La Convenzione – che si conforma largamente al modello elaborato dall'OCSE – si compone di 31 articoli e di un Protocollo aggiuntivo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.

Particolare rilievo assume la sfera oggettiva di applicazione della Convenzione, fissata dall'articolo 2 in base al quale le imposte specificamente considerate per l'Italia sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), oggi IRES.

Pari rilievo assume l'articolo 7 che attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi (articolo 10) è caratterizzato

dalla previsione della tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti. In particolare, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte, da applicare all'ammontare lordo, rispettivamente del 5 per cento per partecipazioni di almeno il 10 per cento, detenute per un periodo di almeno dodici mesi precedentemente alla data della delibera di distribuzione; negli altri casi l'aliquota prevista è del 15 per cento.

L'articolo 13 dispone che la tassazione degli utili da capitale avvenga nel Paese in cui sono situati i beni qualificati come «beni immobili» ai sensi della Convenzione ove si tratti di plusvalenze relative a detti beni; nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa qualora si tratti di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa; esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili; esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 24), anche nella Convenzione in esame, per quanto concerne l'Italia, è prevista la clausola sulla concessione di una detrazione fiscale (in armonia con l'ordinamento nazionale nonché con la scelta adottata in tutte le convenzioni già concluse dal nostro paese).

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 25) (formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dall'Italia) prevedono che, in linea di massima, valga il principio che i residenti di uno Stato contraente non possano essere assoggettati nell'altro Stato ad imposizioni diverse rispetto a quelle previste per i residenti di quest'altro Stato.

L'articolo 27 detta norme in tema di scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti (con clausole nella sostanza corrispondenti alle disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dal nostro paese); viene specificato inoltre che lo scambio di informazioni è altresì finalizzato alla prevenzione dell'evasione fiscale.

Richiama l'attenzione del rappresentante del Governo sulla norma di cui all'articolo 23, comma 1, della Convenzione, in cui ravvisa profili di incompatibilità con le norme di diritto interno di recente approvate con il cosiddetto « decreto salva Italia » e con il « decreto fiscale » in materia di tassazione di immobili all'estero.

Segnala infine che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione, oltre alle consuete disposizioni, reca, all'articolo 3, la copertura finanziaria del provvedimento, il cui onere viene individuato in 7.000 euro annui a decorrere dal 2013, riferibili ad una perdita di gettito sul versante del trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente (- 4000) ed un'altra perdita di gettito derivante dall'applicazione della nuova disciplina convenzionale per gli altri (-3000 euro).

Il sottosegretario Marta DASSÙ, associandosi alle considerazioni del relatore in merito all'opportunità di procedere speditamente nell'*iter* di esame del provvedimento, si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi di chiarimento richiesti in merito all'ambito di applicazione dell'articolo 23, comma 1, della Convenzione.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente, Fiamma NIRENSTEIN.

— Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 15.45.

5-06603 Renato Farina: Sulle mancate celebrazioni pasquali nella diocesi di Carpasia (Cipro Nord).

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), sottolineando che la sensibilità europea sul tema sollevato dall'interrogante è cresciuta anche grazie allo sforzo profuso dall'Italia. Segnala quindi un'iniziativa preannunciata dal Ministero degli esteri austriaco in occasione del più recente Consiglio Affari Esteri per realizzare un incontro tra le minoranze religiose siriane e quelle libanesi.

Renato FARINA (PdL) si dichiara soddisfatto per l'immediata attivazione da parte del Ministero degli affari esteri, che evidenzia la fondatezza della questione, peraltro condivisa, in un'ottica *bipartisan*, dal collega Corsini, cofirmatario dell'interrogazione. Nel fare presente di avere portato la tematica all'attenzione del Consiglio d'Europa, segnala che il mufti di Cipro Nord non è di nazionalità cipriota ma è un immigrato turco, che fa parte dei coloni insediati nell'isola per decisione d'autorità di Ankara in un'ottica di controllo imperialista sullo *status* di Cipro. Ricorda che nel 1974 un terzo dei ciprioti di religione cristiana sono stati cacciati da Cipro e sostituiti da cittadini turchi provenienti dall'Anatolia, attirati dalla promessa di benefici derivanti dai fondi dell'Unione europea. Sottolinea quindi che in Turchia si è assistito negli ultimi anni ad un'involuzione della situazione, come conferma la perdurante chiusura del confine con l'Armenia, vissuto dalle popolazioni locali come una prova di ostilità. Osserva in generale che è in atto una strumentalizzazione dell'argomento religioso al fine di generare divisione, in luogo di costruire su

di esso una visione condivisa e costruttiva di pacifica convivenza tra i popoli.

5-06577 Narducci: Sulla scuola statale italiana di Asmara.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Franco NARDUCCI (PD), nel dichiararsi soddisfatto dalla risposta illustrata dal sottosegretario, che conferma l'impegno del Ministero degli affari esteri per la soluzione della situazione, sottolinea l'importanza che la scuola di Asmara possa procedere nelle proprie attività, in omaggio ad una tradizione centenaria e al numero considerevole di studenti che la frequentano. A suo avviso, occorre rafforzare l'azione diplomatica nei confronti delle autorità eritree anche per ovviare alla difficile condizione in cui versano i docenti.

Renato FARINA (Pdl), intervenendo sui lavori della Commissione, sollecita il rappresentante del Governo a rispondere all'interrogazione n. 5-04623, da lui presentata nel mese di aprile 2011, sul destino di circa sessanta profughi eritrei dispersi nel Mar Mediterraneo nel mese di marzo 2011.

Il sottosegretario Marta DASSÙ assicura piena disponibilità a fornire gli elementi di risposta all'interrogazione richiamata dall'onorevole Farina.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06603 Renato Farina: Sulle mancate celebrazioni pasquali nella diocesi di Carpasia (Cipro Nord).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel contesto dell'ampia azione a tutela dei diritti di libertà religiosa condotta dal Governo, la questione del rifiuto delle autorità turco-cipriote di consentire l'ingresso al nord del vescovo di Karpasia in occasione delle celebrazioni della Pasqua ortodossa sono noti e oggetto di costante monitoraggio da parte della nostra Ambasciata a Nicosia.

Si tratta di fatti non nuovi: da tempo le autorità turco-cipriote negano al presule l'ingresso a nord e la questione era stata anche sollevata dall'Arcivescovo di Cipro in occasione della recente visita a Nicosia del Ministro Riccardi.

Su istruzioni del Ministro Terzi, il nostro Ambasciatore a Nicosia ha quindi recentemente sollevato la questione con il leader turco-cipriota Eroglu, sottolineando come ogni limitazione alla pratica religiosa rappresenti una inaccettabile violazione dei diritti umani.

Secondo Eroglu il divieto di accesso alla parte nord dell'Isola al Vescovo di Karpasia, Christoforos, in occasione della Pasqua ortodossa, sarebbe stato applicato in quando in precedenza egli avrebbe svolto una propaganda politica anti-turca nel corso delle funzioni religiose officiate nella sua diocesi nel nord (l'ultima officinata asseritamente senza l'autorizzazione richiesta ai celebranti non residenti).

Il leader turco-cipriota ha chiarito al nostro Ambasciatore che le ridotte comunità cristiane residenti nel nord non avrebbero vincoli di sorta nell'esercizio del culto, laddove officiato da celebranti residenti. Per contro, religiosi del sud che intendano celebrare nel nord dovrebbero

chiedere un regolare permesso con almeno una settimana di preavviso. Peraltro, a detta di Eroglu, le autorità del Sud ostacolerebbero la pratica religiosa musulmana, non permettendo, tra l'altro, al Mufti di Cipro nord di passare la frontiera per recarsi alla moschea di Larnaca.

Va osservato che tali episodi rappresentano una delle molteplici sfaccettature dell'annoso e complesso contenzioso intercipriota e, come in altri settori, sono spesso oggetto di azioni e reazioni tra entrambe le due parti in causa. Se da un lato è possibile che religiosi cristiani ortodossi che si recano a nord dedichino spazio a prese di posizioni politiche contro la Turchia, è altrettanto vero che le limitazioni all'esercizio del culto per i pochi ortodossi residenti a Cipro Nord (in Karpasia sono circa 300) imposte dalle autorità del nord contribuiscono ad alimentare i rancori e le diffidenze tra le due comunità. Il tema della libertà religiosa è purtroppo diventato sempre più oggetto di contrapposte rivendicazioni tra le due comunità cipriote nel contesto della difficile fase attuale del negoziato intercipriota.

In un recente contatto telefonico con il Ministro degli Esteri turco Davutoglu, il Ministro Terzi ha ricordato l'impegno dell'Italia per l'affermazione della libertà religiosa, evidenziando le difficoltà cui va incontro la comunità cristiana di Cipro Nord. Il Ministro turco ha assicurato il proprio interessamento alla questione, pur segnalando anch'egli la necessità di assicurare parallelamente un regolare finanziamento alle moschee nella zona sud.

Il Ministro Terzi ha quindi trasmesso alla sua omologa cipriota, Sig.ra Markoullis le osservazioni formulate dal Ministro Davutoglu, auspicando il raggiungimento di una rapida intesa tra le parti volta ad escludere qualsiasi limite all'esercizio della libertà di religione in entrambe le zone di Cipro e ad assicurare la piena protezione dei diritti delle rispettive minoranze religiose.

Nel corso del Vertice italo-turco svoltosi ieri a Roma, facendo leva sulla tradizionale amicizia tra i due Paesi, il Ministro Terzi è tornato quindi a discutere la questione con il Ministro Davutoglu. I due Ministri hanno convenuto che uno sforzo reciproco in materia di libertà religiosa potrebbe costituire una opportuna misura di « confidence building » fra le due comunità.

In un ottica di azione sinergica col Parlamento su un tema prioritario come quello della tutela della libertà religiosa, confidiamo molto anche sull'azione di sensibilizzazione che la Delegazione italiana potrà svolgere sulle delegazioni turca e cipriota nell'ambito dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, azione che, sommandosi alle iniziative anzidette, potrà sicuramente contribuire alla soluzione del problema.

Il Ministro Terzi si sta inoltre adoperando per un maggiore coinvolgimento della Turchia nelle attività del Consiglio d'Europa, attraverso l'auspicata adesione di quest'ultima al Centro Nord-Sud, il cui Comitato esecutivo è presieduto, come sapete, dall'On. Deborah Bergamini. Riteniamo che la Turchia possa esercitare un

ruolo chiave nel rilancio del Centro, nel cui ambito continueremo a sottolineare come la promozione della libertà di religione e la protezione delle minoranze religiose rappresenti una comune priorità.

Al di là delle specificità del contenzioso turco cipriota, il Governo ritiene che la Comunità internazionale nel suo complesso debba fare tutto ciò che è possibile per permettere il pieno esercizio della libertà religiosa e di credo in ogni parte del mondo, con particolare riguardo ai diritti delle minoranze religiose, appartenenti a qualsiasi confessione.

Anche grazie ad un considerevole sostegno parlamentare bipartisan, la Farnesina, su forte impulso del Ministro Terzi, continua ad adoperarsi con determinazione affinché la libertà religiosa sia fatta oggetto di una adeguata attenzione sul piano internazionale e di un'azione più efficace da parte di tutte le istanze che possono svolgere un ruolo a questo fine.

Negli ultimi mesi abbiamo constatato con soddisfazione quanto sia cresciuta la sensibilità europea su questo tema e come il nostro ruolo di indirizzo e riferimento venga riconosciuto e apprezzato apertamente in sede UE. Su iniziativa del Ministro Terzi, il tema della libertà religiosa è stato infatti discusso al Consiglio Affari Esteri del 23 gennaio scorso ed è stato profusamente trattato durante la riunione informale dei Ministri degli Esteri della UE di Copenaghen del 9 marzo scorso.

Tale azione continuerà a svilupparsi con determinazione in tutti gli appropriati fori internazionali, a cominciare naturalmente dalle NU.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06577 Narducci: Sulla scuola statale italiana di Asmara.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La problematica sollevata dall'Onorevole Narducci è al centro dell'attenzione della Farnesina. Siamo consapevoli che è una questione seria che coinvolge una tra le più importanti scuole italiane all'estero e i docenti che vi prestano servizio.

Il Ministero degli Affari Esteri opera con determinazione, anche attraverso l'azione dell'Ambasciata ad Asmara, con il duplice obiettivo di superare lo stallo attuale e soprattutto tutelare la posizione del personale docente in servizio presso l'istituto scolastico. Di tale incessante impegno vengono regolarmente informati sia i docenti in servizio sia le organizzazioni sindacali.

A seguito delle misure restrittive adottate dalle Autorità eritree in materia di permessi di lavoro, da parte italiana è stato sottolineato alla controparte l'impossibilità di poter assicurare la funzionalità dell'istituto scolastico, per tutelarne l'integrità e il personale scolastico.

Allo stesso tempo le autorità eritree sono state ripetutamente sollecitate a riprendere il negoziato sul nuovo Accordo tecnico riguardante la Scuola italiana ad *Asmara*, diretto a migliorarne la funzionalità.

La parte eritrea non ha finora purtroppo dato seguito a tali richieste nel-

l'ambito di una politica dilatoria che appare ormai insostenibile. In considerazione dell'impossibilità di operare nell'attuale situazione e a fronte della persistente indisponibilità eritrea, proprio a garanzia del personale scolastico, la Farnesina ha dovuto far presente l'impossibilità di autorizzare l'attivazione, già dall'anno scolastico 2012-13, delle prime classi della scuola primaria e del primo e secondo ciclo della scuola secondaria. Non saranno altresì consentite nuove iscrizioni nelle classi rimaste, salvo che per garantire l'obbligo scolastico dei cittadini italiani.

La Farnesina continuerà ad attenersi a questa linea di fermezza per proteggere le prerogative del personale scolastico e dell'istituto, e ad esercitare ogni possibile intervento sulle autorità eritree, nell'auspicio di una soluzione della questione.

Il Ministero degli esteri sta dedicando anche grande attenzione alla situazione che penalizza il personale scolastico impossibilitato a continuare a prestare servizio presso la Scuola italiana di Asmara. Per risolvere questo problema, la Farnesina è impegnata a verificare la possibilità di procedere all'assegnazione dei docenti ad altre sedi all'estero, compatibilmente con le posizioni disponibili.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06798 Paglia: Sullo stato di realizzazione della nuova caserma di Ospedaletto (Pisa)	108
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	110
5-06799 Rosato: Sui debiti dell'Amministrazione della Difesa nei confronti delle aziende fornitrici di beni e servizi	108
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
AVVERTENZA	109

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 15.

5-06798 Paglia: Sullo stato di realizzazione della nuova caserma di Ospedaletto (Pisa).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianfranco PAGLIA (FLpTP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per aver ricostruito la vicenda della realizzazione della nuova caserma di Ospedaletto, pur prendendo atto che la risposta non fa riferimento alla tempistica della stessa realizzazione. In considerazione della necessità di tale opera e del fatto che essa è ormai da troppo tempo attesa dalle Forze armate di stanza a Pisa, auspica che la sua realizzazione possa avvenire quanto prima.

5-06799 Rosato: Sui debiti dell'Amministrazione della Difesa nei confronti delle aziende fornitrici di beni e servizi.

Ettore ROSATO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, auspicando una risposta dettagliata ai puntuali quesiti in essa formulati.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ettore ROSATO (PD) valuta positivamente le affermazioni del sottosegretario Milone che hanno chiarito come – nei casi in cui le società fornitrici di beni e servizi abbiano fatto registrare irregolarità contributive, o abbiano fornito prestazioni non conformi al contratto – l'Amministrazione della difesa non abbia proceduto al pagamento dei debiti derivanti dai relativi contratti.

Osserva, tuttavia, che l'interrogazione in oggetto affronta un problema che non ha trovato risposta, ossia quello di poter sapere in tempo reale il numero di aziende che vantano crediti nei confronti dell'Amministrazione della difesa, nonché il loro ammontare.

Auspica, quindi, che in futuro possano essere individuati meccanismi idonei a fare emergere i citati dati e preannuncia la presentazione di altri atti di sindacato ispettivo con l'intenzione di consentire la formazione di un quadro preciso sulla problematica in esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00833 Bosi: sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.

7-00845 Ruggia: sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06798 Paglia: Sullo stato di realizzazione della nuova caserma di Ospedaletto (Pisa).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come già rappresentato in sede di risposta ad una interpellanza urgente svolta presso l'Aula della Camera dei Deputati lo scorso 22 dicembre, il Protocollo sottoscritto nel 2001 tra la Difesa, l'Agenzia del demanio e il Comune di Pisa, era finalizzato ad avviare un importante progetto di riqualificazione urbana della città e prevedeva la cessione delle caserme « Curtatone e Montanara », « Artale » e « Bechi Luserna », con la contestuale rilocalizzazione delle realtà militari presso una nuova sede, da realizzare, con oneri a carico della citata Municipalità, in una zona idonea più periferica.

A seguito di numerosi incontri e sopralluoghi per individuare un percorso che consentisse di dare attuazione all'intesa in parola, il Comune di Pisa, dopo aver condotto uno specifico studio di fattibilità tecnico-economica – in data 13 luglio 2007 – ha sottoscritto un Accordo di programma finalizzato a dare concretezza agli impegni assunti dalle parti.

L'Amministrazione comunale ha, quindi, avviato l'elaborazione del progetto definitivo relativo alla nuova caserma, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione militare e riferite alle opere strettamente necessarie a consentire la rilocalizzazione delle funzioni del Reggimento attualmente operante presso la località toscana.

Tuttavia, in fase di attuazione delle azioni concordate, il Comune di Pisa ha proposto, in più occasioni, di modificare « parzialmente » i contenuti del documento a suo tempo sottoscritto, prospettando, nello specifico, richieste a lungo discusse anche con l'Agenzia del demanio, afferenti

sia ad una possibile cessione anticipata della caserma « Curtatone e Montanara » – per reperire le risorse finanziarie necessarie a sostenere l'operazione, attraverso la valorizzazione e l'alienazione dell'immobile ricevuto anticipatamente – sia ad una risoluzione di un presunto squilibrio tra il valore delle caserme stimato dall'Agenzia del demanio e l'onere per la realizzazione del nuovo complesso.

In merito a tali richieste, si osserva che, nel corso delle numerose riunioni tra le parti coinvolte, l'Amministrazione della Difesa, pur dimostrando sempre ampia apertura alle esigenze dell'Amministrazione Comunale, ha richiesto, comunque, il rispetto di legittime clausole, anche fideiussorie, per la realizzazione della nuova struttura immobiliare e ricordato che nulla deve essere dovuto al Comune dallo Stato, tantomeno dal Ministero della Difesa, a titolo di conguaglio per la completa realizzazione delle opere costituenti la nuova caserma, in base all'articolo 4 del richiamato Accordo di programma sottoscritto dalle parti.

In sintesi, dopo quasi dieci anni di trattative e ad oltre quattro anni dalla sottoscrizione dell'Accordo in questione, si fa presente che, per cause non riconducibili all'Amministrazione Difesa, sono ancora in discussione gli impegni assunti, anche con il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio, nell'intento della Municipalità di ottenere preventivamente le caserme per avviare la valorizzazione delle stesse, soluzione che ha sempre avuto il contrario avviso anche da parte dell'Agenzia del Demanio.

In ogni caso, il Dicastero, riconfermando il pieno rispetto degli impegni assunti, ha avviato una rinnovata attività di concertazione con il Comune di Pisa, nell'ottica di individuare ipotesi di soluzione da prevedere nell'ambito di un apposito *addendum* all'Accordo di Programma in argomento, le quali consentano sia di assicurare le aspettative della citata Amministrazione comunale sia di acquisire efficaci garanzie di salvaguardia, ido-

nee alla rilocalizzazione delle funzioni presso la nuova caserma da realizzare in località Ospedaletto, che costituisce l'obiettivo finale del Ministero della Difesa.

Per completezza d'informazione, infine, si partecipa che ieri, in data 8 maggio, ha avuto luogo nella città di Pisa un'altra riunione, proprio allo scopo d'individuare una soluzione della complessa vicenda che sia il più possibile condivisa dalle parti.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06799 Rosato: Sui debiti dell'Amministrazione della Difesa nei confronti delle aziende fornitrici di beni e servizi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Difesa, per il soddisfacimento delle proprie esigenze di acquisto di beni e servizi può ricorrere alle procedure contrattuali ordinarie o a quelle « in economia ».

Le procedure richiamate, peraltro comuni a tutta la Pubblica Amministrazione, sono evidentemente molto complesse ed articolate.

Circa le tempistiche di pagamento, va evidenziato che le disposizioni in atto vigenti, in particolare l'articolo 1046 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, al comma 1, lettera r), n. 12), individuano i tempi massimi di perfezionamento dei relativi procedimenti in 180 giorni.

Tuttavia, pur nei limiti di approssimazione imposti dal breve tempo disponibile al reperimento dei necessari dati, emerge che le procedure eseguite dalla Difesa a livello centrale nel corso del 2011, in correlazione ad acquisti di beni e servizi, complessivamente pari a circa 10.000, sono state eseguite con tempistiche mediamente dell'ordine di 90-100 giorni.

Riguardo alla ditta Mectex si ribadisce quanto già precedentemente comunicato in risposta ad un'interrogazione a carattere immediato in Assemblea, svoltasi in data 15 febbraio 2012.

La ditta Mectex ha partecipato a due forniture, recentemente, nell'ambito di due raggruppamenti di impresa.

Per la prima fornitura, è stata riscontrata una irregolarità contributiva presso l'INPS e l'INAIL di Como. Pertanto, a seguito della trasformazione dei contributi non versati dalla ditta Mectex agli enti previdenziali in cartelle esattoriali emesse da Equitalia, la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali ha provveduto al versamento della quota spettante alla ditta, che era di circa 682 mila euro, all'agente incaricato della riscossione.

Per quanto riguarda la seconda fornitura, i materiali sono stati forniti inizialmente con oltre cinque mesi di ritardo e inoltre sono stati giudicati non conformi alle prescrizioni contrattuali e non utilizzabili. In tale quadro, la competente Direzione Generale ha emesso parere negativo al collaudo.

Per quanto riguarda, infine, il numero delle aziende fornitrici che vantano crediti con l'Amministrazione militare, si fa presente che l'acquisizione di tali dati, in considerazione del sensibile numero degli Enti interessati, comporta un'attività istruttoria molto complessa e capillare che non si concilia con la ristrettezza dei termini stabiliti dal Regolamento della Camera per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
SEDE CONSULTIVA:	
Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. Testo unificato C. 4826 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	113
DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 4333 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	118
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo unificato C. 2744 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII, n. 5) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	121
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/Ce che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Atto n. 463 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	126

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 11.45.

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici.

Testo unificato C. 4826 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, rileva che ricorda che il provvedimento che si

compone di otto articoli non è corredato di relazione tecnica. Per quanto concerne le disposizioni che presentano implicazioni di carattere finanziario, segnala l'articolo 1, che prevede la riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici; l'articolo 2, che disciplina i contributi ai partiti e ai movimenti politici per lo svolgimento dell'attività politica; l'articolo 4, che reca una novella al testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni sulle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici; l'articolo 5, che prevede l'istituzione, presso la Camera dei deputati, della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, disponendo che le due Camere provvedano ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale e di segreteria; l'articolo 8, comma 2, che reca una delega legislativa in materia di detrazione fiscale delle erogazioni liberali in favore dei soggetti e delle iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi al fine di armonizzare il relativo regime con quello previsto dall'articolo 4 per le detrazioni fiscali in favore dei partiti e movimenti politici. In proposito, segnala che l'articolo 2, pur prevedendo un esplicito limite di spesa, pari a 27,3 milioni di euro, per i fondi istituiti per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali, fissa anche l'entità del contributo in 0,50 euro per ogni euro che i partiti abbiano ricevuto a titolo di quote associative o di contribuzioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. Al riguardo, ritiene che potrebbe valutarsi l'opportunità di una riformulazione della disposizione in esame al fine di precisare in modo univoco il rispetto del limite di spesa ivi previsto. In linea generale, pur rilevandosi come le disposizioni dell'articolo 1 determinano una riduzione dei rimborsi previsti a legislazione vigente, ritiene comunque necessario richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tec-

nica sul provvedimento, al fine di acquisire una precisa quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, con particolare riferimento alla modifica delle agevolazioni fiscali prevista dall'articolo 4 e alla delega legislativa contenuta nell'articolo 8, comma 2. Riguardo all'articolo 4, comma 2, considera necessario valutare se la prevista copertura finanziaria mediante l'eventuale utilizzo dei risparmi derivanti dalla riduzione dei rimborsi disposta dall'articolo 1, risulti idonea a fare fronte alle eventuali minori entrate derivanti dalle misure previste dal medesimo articolo. La delega legislativa di cui all'articolo 8, comma 2, non risulta invece dotata di alcuna copertura finanziaria nonostante sia formulata in modo tale da consentire di procedere immediatamente alla quantificazione dei relativi oneri. Considerando che il calendario dei lavori della Camera prevede che la discussione generale sul provvedimento da parte dell'Assemblea abbia luogo nella giornata di lunedì 14 maggio 2012, ritiene necessario che la relazione tecnica sia trasmessa entro la medesima data, al fine di consentire alla Commissione di poter esprimere il proprio parere in tempo utile per l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. Aggiunge infine come sarebbe opportuno valutare se il provvedimento nel suo complesso sia compatibile con l'attuale congiuntura economica, con la situazione della finanza pubblica e con il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione nella sua nuova formulazione.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come, atteso che la Commissione di merito non ha ancora concluso l'esame del testo e dovrebbe apportarvi ulteriori modifiche, sarebbe opportuno attendere la conclusione dei lavori presso la I Commissione e richiedere eventualmente una relazione tecnica sul testo definitivo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che si tratta di una materia parti-

colarmente delicata e che, ai fini dell'espressione di un parere meditato da parte della Commissione, è necessaria un'istruttoria adeguata, salvo che non ci si preferisca comprimere i tempi per soddisfare esigenze di carattere mediatico.

Renato CAMBURSANO (Misto) osserva come l'andamento dei lavori della Commissione di merito testimonia in modo evidente che l'intento primario della Commissione è quello di concludere in tempi brevissimi l'esame del provvedimento, al fine di dare in pasto all'opinione pubblica la notizia dell'approvazione della riforma, in vista del prossimo svolgimento del turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. A suo avviso, tuttavia, il testo base elaborato dai relatori non corregge le storture della disciplina vigente e, se non si apporteranno le necessarie correzioni, rischia di rivelarsi una presa in giro dei cittadini. Nel sottolineare come non sia animato da intenti dilatori, segnala l'esigenza di rivedere la formulazione del testo per assicurare i risparmi attesi ed escludere che le disposizioni di carattere fiscale determinino effetti finanziari negativi. A suo avviso, è pertanto prematuro prefigurare una conclusione dell'esame del provvedimento, prima che siano risolti i problemi attinenti alla sua copertura finanziaria.

Massimo POLLEDRI (LNP), concordando sull'opportunità di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento, chiede al Governo di chiarire quale sia la posizione del professor Giuliano Amato cui è stato attribuito l'incarico di fornire al Presidente del Consiglio analisi e orientamenti sulla disciplina dei partiti per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 49 della Costituzione e sul loro finanziamento rispetto al procedimento legislativo in corso, atteso che gli organi di stampa riportano sue dichiarazioni sulla materia oggetto del provvedimento in esame. Chiede quindi a che titolo questi intervenga su tale procedimento legislativo, se vi siano le condizioni per audire il professore Amato e se questi consideri il

Parlamento un interlocutore adeguato per discutere della materia.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene necessario che nell'esame del provvedimento la Commissione si astragga dal dibattito in corso sui mezzi di comunicazione di massa e si concentri sugli aspetti attinenti alla sua copertura finanziaria. In questa ottica, reputa, pertanto, opportuna la scelta di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul testo unificato trasmesso in esame, al fine di valutare, in particolare, le implicazioni delle disposizioni di carattere fiscale, salva la necessità di valutare in un secondo momento anche le modifiche che verranno apportate dalla Commissione di merito. Ritiene, infatti, necessario che la Commissione possa esaminare il provvedimento in termini adeguati, evitando di trovarsi nella condizione, purtroppo verificatasi in più di una circostanza in passato, di doversi esprimere in assenza di un'istruttoria completa ed esauriente.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), nel condividere le osservazioni svolte dall'onorevole Nannicini, reputa necessaria una relazione tecnica da adeguare alle eventuali modifiche che saranno apportate dalla Commissione. Trattandosi tuttavia di un argomento particolarmente delicato, invita i colleghi a considerare come sia opportuno che la Commissione svolga il suo lavoro senza entrare nel merito del provvedimento, anche al fine di evitare anche solo la sensazione che si voglia in qualche modo rallentare il procedimento rispetto ad una materia che merita di essere riformata. Chiede quindi al presidente di sollecitare una rapida elaborazione della relazione tecnica al fine di consentire il rispetto dei termini previsti per l'esame in Assemblea del provvedimento. Sottolinea in proposito come sia necessario evitare che anche l'espressione di legittime opinioni possa essere strumentalizzato da chi ha un giudizio pregiudizialmente contrario rispetto ai partiti politici.

Renato CAMBURSANO (Misto) sottolinea come nei gruppi non sussistano posizioni preconcepite rispetto al contenuto del provvedimento, evidenziando come, al fine di agevolare la conclusione dell'esame in sede referente, abbia provveduto a ritirare gli emendamenti presentati presso la Commissione di merito. Ritiene, tuttavia, che sia imprescindibile un esame approfondito, nelle sedi competenti, del merito del provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD) nel dichiarare di condividere le osservazioni dei deputati Occhiuto e Nannicini, rileva come sia opportuno un esame in tempi rapidi e manifesta la disponibilità del proprio gruppo ad una convocazione sull'argomento anche nella giornata di domani, ove la relazione tecnica fosse effettivamente presentata dal Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come nell'opinione pubblica ci sia una grandissima attenzione per le questioni affrontate dal provvedimento in esame ed è pertanto opportuno evitare che siano addebitati alla Commissione intenti dilatori o ostruzionistici rispetto alla prevista riduzione dei rimborsi elettorali. In questa ottica, sottolinea come sia stato opportuno convocare già oggi la Commissione, anche se la Commissione affari costituzionali non ha ancora concluso il proprio esame in sede referente, al fine di richiedere l'immediata predisposizione di una relazione tecnica per valutare le implicazioni finanziarie del provvedimento. Avverte, quindi, che, non appena il Governo trasmetterà la necessaria relazione tecnica, la Commissione verrà convocata per esaminarne il contenuto, al fine di esprimere tempestivamente il prescritto parere.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), osservando come la relazione tecnica dovrebbe chiarire essenzialmente gli effetti finanziari derivanti dalla modifica del vigente regime di detrazioni fiscali per le erogazioni liberali nei confronti dei partiti e degli enti non aventi scopo di lucro, sot-

tolinea come sia preferibile evitare di percorrere questa strada e mantenere l'attuale normativa. In proposito, evidenzia come le modifiche proposte, di fatto, scoraggerebbero l'erogazione di contributi normalmente erogati dalle imprese nella fascia compresa dai 10.000 ai 100.000 euro, atteso che, a fronte dell'aumento della percentuale della detrazione, si abbassa da 100.000 a 10.000 euro il tetto oltre il qual non spetta alcuna detrazione. Rileva inoltre come ai cittadini interessi la riduzione del contributo pubblico ai partiti e non la disciplina del contributo privato e come, intervenendo su tale aspetto, si potrebbe ottenere l'effetto paradossale di incrementare l'antipolitica per di più a fronte di un risultato, a suo avviso, non utile.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO evidenzia preliminarmente che le Camere sono padrone del proprio ordine del giorno e che, in questo quadro, i termini di calendarizzazione del provvedimento sono stati stabiliti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Quanto ai profili di competenza della Commissione, evidenzia come il contenuto di alcune disposizioni renda necessaria la predisposizione di una relazione tecnica, che dovrà essere verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e, successivamente, valutata dalla Camera e dai suoi uffici, che potranno formulare ulteriori richieste di chiarimento.

Massimo POLLEDRI (LNP) in relazione alle osservazioni del rappresentante del Governo, rileva di avere rivolto una domanda sul ruolo e le competenze del professore Amato rispetto alla materia oggetto del provvedimento, evidenziando come questi appaia fornire una linea ben precisa attraverso le sue dichiarazioni alla stampa. Chiede quindi al rappresentante del Governo se la linea da seguire sia quella individuata dalla I Commissione ovvero quella del professore Amato, ribadendo la proposta di considerare un'eventuale audizione del medesimo professore Amato.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, con riferimento alle richieste dell'onorevole Polledri, fa presente che esse dovrebbero essere più opportunamente poste nella Commissione di merito. Pur trattandosi di questioni delle quali non sottovaluta la rilevanza e la valenza politica, ritiene che la Commissione bilancio debba essenzialmente limitarsi nel suo esame in sede consultiva ad esaminare le implicazioni finanziarie del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi, propone alla Commissione di deliberare, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, la richiesta di una relazione tecnica sul provvedimento da trasmettere entro la giornata di domani, riservandosi di riconvocare la Commissione appena sarà disponibile la predetta relazione tecnica.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta, sospesa alle 12.10, riprende alle 12.15.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

C. 5178 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, rileva che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica e che nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha trasmesso un'ulteriore nota tecnica. In data 8 maggio 2012, inoltre, il Governo ha trasmesso la relazione tecnica – positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato – aggiornata alla luce delle modifiche approvate nel corso dell'esame presso il Senato. Passa quindi all'esame delle

norme considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione richiamata, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, ricordando che nel corso dell'esame presso il Senato è stata soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, in materia di computo della pensione per i soggetti con trattamento pensionistico superiore al limite fissato in attuazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011. La relazione tecnica trasmessa alla Camera in data 8 maggio 2012 afferma che la soppressione del comma 2 non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto al medesimo comma non erano stati ascritti effetti finanziari. Con riferimento ai commi da 1 a 1-*quinquies* dell'articolo 1, recanti la nullità di clausole nei contratti bancari, rileva che il comma 1 è corredato di una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, nell'ambito della relazione tecnica occorrerebbe indicare i dati che suffraghino l'ipotesi di neutralità finanziaria anche alla luce delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbero quindi acquisiti dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare l'effettiva possibilità di garantire l'istituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio sull'erogazione del credito, a valere sulle risorse strumentali, umane e finanziarie già disponibili sulla base della vigente normativa. Analogo chiarimento ritiene che andrebbe acquisito riguardo alla norma che assegna al prefetto compiti di segnalazione su specifiche operazioni e servizi bancari e finanziari. Poiché i relativi adempimenti possono essere attivati – in base al testo – su istanza dei clienti, ritiene che andrebbe chiarito se le prefetture dispongano dei mezzi necessari per fronteggiare il possibile incremento dei carichi di lavoro derivante dalla nuova funzione attribuita. Con riferimento al comma 2-*bis* dell'articolo 1, introdotto dal Senato, recante disposizioni riguardanti l'Autorità garante nelle telecomunicazioni, non rileva nulla da osservare.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, osservando preliminarmente come la VI Commissione non abbia ancora deciso se apportare modifiche al testo in esame per ragioni essenzialmente di carattere procedurale, con riferimento alla soppressione dell'articolo 1, comma 2, osserva come la disposizione fosse suscettibile di recare oneri trascurabili nella loro entità. Rileva inoltre come la sua soppressione, nell'ipotesi in cui inducesse i dirigenti pubblici oggetto del provvedimento ad anticipare la pensione, potrebbe comportare maggiori oneri in ragione della necessità di sostituire i dirigenti in questione. Sottolinea inoltre che la Ragioneria Generale dello Stato è coinvolta nel processo della *spending review* e che pertanto è necessario garantire la piena operatività dei suoi vertici. Con riferimento all'istituzione dell'Osservatorio sull'erogazione del credito, fa presente che le relative risorse sono già disponibili a legislazione vigente.

Roberto SIMONETTI (LNP) esprime il proprio stupore per l'istituzione dell'Osservatorio sull'erogazione del credito, ricordando che già dal 31 marzo 2009 era stata emanata dall'allora Ministro Maroni una direttiva per l'istituzione di Osservatori regionali sulla stessa materia. Evidenzia come, in quell'occasione, si era ritenuto di non procedere all'istituzione di un Osservatorio nazionale in considerazione della maggiore vicinanza ai cittadini interessati di quelli regionali. Chiede quindi di chiarire perché non si sia considerato tale elemento e perché ora si proceda nel senso indicato dal provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva come le osservazioni svolte dall'onorevole Simonetti siano condivisibili, ma attinenti maggiormente al merito del provvedimento.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Simonetti, fa presente che non verranno soppressi gli Osservatori regionali, esprimendo comunque riserve, nel merito, sulla possibilità che l'Osservatorio sull'ero-

gazione del credito possa svolgere un lavoro serio e approfondito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, ribadisce che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici. Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 4333.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2011.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante l'istituzione del premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nelle sedute del 3 e dell'8 novembre 2011. Nella seduta svoltasi il 3 novembre il rappresentante del Governo, in risposta alle osservazioni formulate dal relatore, ha chiarito che il contributo straordinario *una tantum* di 100.000 euro è congruo in rapporto alle attività previste dal provvedimento, fermo restando, ovviamente, la necessità di operare un'attenta programmazione di ciascun intervento previsto dalla proposta di legge. Quanto alla richiesta di chiarimenti circa l'assenza di corresponsione di compensi o altri emolumenti per i componenti degli organismi previsti dagli articoli 2 e 3, il rappresentante del Governo ha auspicato l'introduzione nel testo di un richiamo ai principi di cui all'articolo 6 del

decreto-legge n. 78 del 2010, al fine di stabilire la non onerosità dell'attività svolta dai soggetti chiamati ad operare all'interno dei suddetti organi. Infine, per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, ha ritenuto opportuno prevedere un rinvio della decorrenza degli oneri dal 2011 al 2012 e l'utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anziché a quello dell'economia e delle finanze che non recava, nel 2012, le necessarie disponibilità. Ricorda quindi che nella seduta dell'8 novembre 2011 la Commissione si è limitata a prendere atto dell'assenza di ulteriori elementi di valutazione e ha proceduto al rinvio del seguito dell'esame. Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, ritiene possibile esprimere un parere favorevole formulando specifiche condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, che prevedano la modifica della decorrenza degli oneri e dell'accantonamento del Fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo, nonché la specifica previsione che la partecipazione agli organismi di cui agli articoli 2 e 3 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti indennità o rimborsi spese.

Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4333, recante istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo i quali:

l'importo del contributo straordinario di 100.000 euro è congruo in rapporto alle attività previste dal provvedimento;

è opportuno inserire una disposizione volta a precisare che agli organismi

previsti dagli articoli 2 e 3 si applicano i principi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

considerata l'esigenza di posticipare all'anno 2012 la concessione del contributo *una tantum* di cui all'articolo 1, comma 6;

rilevato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 4, non reca, nell'anno 2012, le necessarie disponibilità;

ritenuto opportuno prevedere l'utilizzo nell'anno 2012 dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che presenta le necessarie disponibilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, comma 6, dopo le parole: è concesso, aggiungere le seguenti: , nell'anno 2012,;

Conseguentemente all'articolo 4, sostituire il comma 1, con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 140.000 euro per l'anno 2012 e a 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno

2012, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

All'articolo 1 aggiungere, in fine, il seguente comma: 7. I componenti del Comitato scientifico e della giuria di cui agli articoli 2 e 3 non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere del relatore ed in particolare con l'opportunità di prevedere, a decorrere dal 2014, un onere pari a 40 mila euro ad anni alterni.

Massimo POLLEDRI (LNP), pur manifestando il massimo rispetto per la figura di Giuseppe Di Vagno, recentemente ricordata degnamente anche nelle celebrazioni recentemente svoltesi presso la Camera, esprime perplessità sul contenuto del provvedimento in esame e sull'opportunità della sua approvazione nell'attuale fase storica, nella quale non si riescono ad erogare neppure le risorse stanziare dalle risoluzioni parlamentari in materia di messa in sicurezza delle scuole. Per altro verso, esprime dubbi sulla possibilità che i componenti degli organismi previsti dagli articoli 2 e 3 non percepiscano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti, rilevando che con ogni probabilità essi richiederanno in sede giudiziaria la dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni che escludono la corresponsione di emolumenti. Pertanto, pur dichiarandosi consapevole degli importanti consensi istituzionali per il provvedimento in esame, ritiene che esso non abbia un contenuto adeguato ed annuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

Nuovo testo unificato C. 2744.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2012.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta dell'11 aprile 2012 e in quell'occasione ha deliberato di richiedere al Governo la presentazione di una relazione tecnica entro un termine di quindici giorni. Segnala, in proposito, che la relazione tecnica, trasmessa in data 26 aprile 2012, è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato. La Ragioneria generale dello Stato sottolinea come la relazione tecnica predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non sia esaustiva, tenuto conto che la stessa si limita, in larga parte, alla generica individuazione della copertura finanziaria a carico dei programmi di sviluppo rurale regionali, senza peraltro indicare puntualmente i relativi oneri né la disponibilità delle risorse cui si intenderebbe fare riferimento. La Ragioneria generale dello Stato, oltre a evidenziare l'inidoneità della copertura finanziaria prevista, segnala numerosi profili problematici dal punto di vista finanziario con specifico riferimento agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 15, 16, 17 e 18 del provvedimento.

In considerazione dell'ampiezza dei rilievi formulati ritiene che dovrebbe valutarsi l'opportunità di inviare, conformemente a quanto accaduto in analoghe circostanze in passato, una lettera alla Commissione di merito per invitarla a voler riconsiderare il contenuto del provvedimento alla luce delle criticità evidenziate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, condividendo le osservazioni del relatore avverte che si farà carico di scrivere al presidente della Commissione di merito una lettera per evidenziare le criticità rilevate.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

(Doc. LXXXVII, n. 5).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2011) e che il testo non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 5, recanti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, osserva che – preso atto di quanto affermato dalla relazione illustrativa circa la difficoltà di determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo, gli effetti finanziari connessi all'attuazione delle direttive – la verifica dell'impatto finanziario delle relative norme di recepimento dovrà essere effettuata in occasione dell'esame parlamentare degli schemi di decreto. La predetta verifica parlamentare riguarderà, come indicato dal testo, le direttive suscettibili di determinare effetti finanziari, i cui schemi di decreto dovranno essere accompagnati da relazione tecnica e assegnati anche al parere delle Commissioni competenti per i

profili finanziari. Tali direttive rientrano fra quelle elencate nell'allegato B. Ritiene in proposito che, tenuto conto della mancanza di relazione tecnica con riferimento al disegno di legge in esame, andrebbe acquisita conferma dal Governo circa l'effettiva impossibilità di procedere in via preventiva – ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – alla definizione dell'impatto finanziario delle direttive. Quanto all'unica direttiva (2011/85/CE) ricompresa nell'allegato A – il cui schema di decreto non dovrebbe essere sottoposto all'esame parlamentare – ricorda che, come illustrato in precedenza, essa concerne i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri e le procedure inerenti la conduzione delle politiche di bilancio dell'amministrazione pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 2, comma 1, lettera d), riprende un criterio generale di delega contenuto nelle più recenti leggi comunitarie volto a prevedere l'utilizzo del Fondo di rotazione, senza la fissazione di un tetto di spesa, per finalità di copertura di decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nelle leggi comunitarie. Peraltro, come evidenziato anche nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria 2011 da parte del relatore presso la Commissione bilancio della Camera, tale utilizzo è stato limitato sinora a importi di non rilevante entità.

Con riferimento all'unica direttiva contenuta nell'allegato A del provvedimento, vale a dire la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, rileva l'opportunità di includere la stessa nell'allegato B, al fine di consentire alle Commissioni parlamentari competenti di esprimere le proprie valutazioni sullo schema di decreto legislativo attuativo della citata direttiva. Si tratta, infatti, di disposizioni che rivestono particolare rilevanza in materia finanziaria e di governance economica e che richiedono una puntuale verifica in sede parlamentare anche rispetto al loro eventuale coordinamento con le più recenti innovazioni le-

gislative introdotte nel nostro ordinamento, in particolare dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante l'introduzione del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni in materia di protezione internazionale, rileva che, ai fini del recepimento della direttiva 2011/51/UE, l'articolo in esame introduce uno specifico criterio di delega che integra quelli indicati negli articoli 1 e 2. Tale criterio sembrerebbe limitare l'impatto connesso al recepimento della direttiva, la cui introduzione nell'ordinamento appare suscettibile di determinare effetti finanziari. Poiché il provvedimento in esame non è corredato di relazione tecnica, presume che detti effetti debbano essere quantificati nel loro ammontare in occasione della predisposizione dello schema di decreto legislativo da adottare nell'esercizio della delega, che dovrà altresì indicare le risorse eventualmente necessarie all'attuazione della delega medesima. In proposito appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che, ai sensi dell'articolo 15 della richiamata legge n. 11 del 2005, essa deve illustrare in primo luogo gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento; quindi la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione; la partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con l'indicazione dei dati consuntivi, nonché di una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizza-

zione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia; il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome; nonché l'elenco e i motivi delle impugnazioni da parte del governo italiano di Decisioni dell'Unione europea.

Evidenza come il documento all'esame rappresenti la seconda relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa e sia stata trasmessa alla Camera il 22 marzo 2012, purtroppo con un certo ritardo, rispetto al termine del 31 gennaio previsto dalla legge. Passando all'esame delle parti della Relazione di specifica competenza della Commissione bilancio, osserva innanzitutto come la Relazione si apra con un paragrafo dedicato al governo dell'economia. In particolare, sottolinea che si dà conto di come l'esigenza di mantenere la stabilità dell'area dell'Euro si sia tradotta, nel corso del 2011, in un ampio pacchetto di riforme progressivamente messo a punto per rafforzare gli strumenti della *governance* economica, nella direzione di una più rigorosa disciplina fiscale. Si tratta del cosiddetto *Six Pack*, entrato in vigore nel dicembre 2011, attraverso il quale si è rafforzato il Patto di stabilità e crescita ed estesa la sorveglianza anche agli squilibri macroeconomici. Ricorda che sono stati inoltre resi più stringenti anche il coordinamento e la sorveglianza sulle politiche economiche e di bilancio, sia nell'ambito del cosiddetto Semestre europeo e del Patto Euro plus, sia con impegni aggiuntivi che da parte dei Paesi membri. L'Unione europea ha altresì deciso di rafforzare il ruolo dell'Eurogruppo come organismo di *governance* dell'area dell'euro.

Evidenzia che la Relazione richiama, inoltre, in proposito il rafforzamento del quadro di regolamentazione e supervisione del settore finanziario e, al fine di fronteggiare la crisi dei debiti sovrani, la costituzione, insieme al Fondo monetario internazionale, di appositi programmi di assistenza finanziaria a beneficio di Grecia, Irlanda e Portogallo, nonché la modifica ai Trattati per l'istituzione di uno strumento permanente per la gestione delle crisi che sostituirà, a partire dal luglio 2012, l'*European Financial Stability Facility*. La Relazione sottolinea inoltre come l'Italia abbia partecipato attivamente al negoziato intergovernativo sul nuovo Trattato per il rafforzamento della disciplina fiscale e la convergenza economica, attualmente all'esame del Senato, ed abbia giocato un ruolo di impulso decisivo per lo sviluppo nell'attuazione della Strategia Europa 2020 e una decisa azione per il rilancio del mercato interno.

In proposito, ricorda che la Commissione ha approvato nella seduta del 24 aprile 2012 il documento finale relativo all'Analisi annuale sulla crescita 2012 in cui si sottolinea l'esigenza di promuovere, a livello europeo, l'attuazione integrale e convinta del complesso delle previsioni del Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'Unione economica e monetaria e non esclusivamente del Fiscal compact, che non può essere scisso da una più comprensiva e articolata strategia attenta alla coesione sociale e in grado di riattivare i circuiti virtuosi della crescita e dell'occupazione, senza escludere l'adozione di politiche di investimenti mirati a livello nazionale ed europeo. In particolare, ritiene che occorrerà garantire comunque la possibilità di effettuare investimenti nel settore della ricerca capaci di mettere in moto meccanismi virtuosi per la crescita economica. Ricorda che nella Relazione si sottolinea come il Governo, nel corso dei complessi negoziati sulla riforma della *governance* economica europea, abbia sempre richiamato l'attenzione degli altri Stati membri sull'esigenza di coniugare le misure necessarie di rigore con quelle altrettanto necessarie per la

crescita, attraverso la compiuta realizzazione del mercato unico, salvaguardando l'unità del quadro istituzionale europeo. Ricorda quindi l'introduzione, a partire dal 2011, del Semestre europeo per rafforzare il coordinamento preventivo delle politiche di bilancio. Tale riforma, che lega espressamente il Programma nazionale di riforma, il Programma di stabilità ed il ciclo di bilancio, è stata recepita attraverso la modifica della legge n. 196 del 2009 e l'introduzione di tali atti nel Documento di economia e finanza. In proposito, richiama le raccomandazioni indirizzate dal Consiglio europeo a conclusione del Semestre europeo 2011 in cui si evidenzia l'esigenza che gli Stati membri precisino, nei rispettivi Programmi nazionali di riforma, i progressi compiuti soprattutto per promuovere la competitività e l'occupazione. Il Governo sottolinea l'intenso lavoro sul Programma nazionale di riforma e come esso sarà alla base della strategia di lungo periodo per la crescita economica del Paese. Evidenzia che la Relazione ricorda quindi come la Commissione abbia presentato il 23 novembre 2011 l'Analisi annuale della crescita per il 2012 e due proposte di regolamento per l'ulteriore rafforzamento della disciplina di bilancio, nonché il Libro verde sulla fattibilità dell'introduzione di *stability bonds*. Tralasciando l'Analisi annuale della crescita, il cui esame è stato recentemente concluso dalla Commissione, la Relazione evidenzia come il richiamato Libro verde sia il primo contributo formale della Commissione europea sull'argomento dell'emissione di titoli pubblici europei. Ferma restando la condizione che, ai fini dell'emissione di tali titoli, si richiederebbe un ulteriore rafforzamento della sorveglianza finanziaria, vengono in proposito individuate tre possibili opzioni: in primo luogo, la sostituzione completa delle emissioni di debito nazionale con gli *stability bonds*, con garanzie in solido; in secondo luogo la parziale sostituzione delle emissioni di debito nazionale con gli *stability bonds*, sempre con garanzie in solido e, da ultimo, la parziale sostituzione delle emissioni di debito nazionale con gli *stability*

bonds, senza garanzie in solido. Ricorda che tali proposte dovrebbero, secondo il Governo, essere esaminate nel corso del corrente anno, tuttavia il Consiglio europeo tenutosi il 1° e 2 marzo scorsi ha sottolineato la necessità di intensificare il negoziato sull'iniziativa « prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti », sembrando quindi più orientato verso i cosiddetti *project bonds*. Il Governo dà quindi conto dell'impegno dell'Italia nell'ambito del negoziato sul prossimo periodo di programmazione finanziaria dell'Unione europea (2014-2020), avviato con la presentazione della proposta della Commissione il 29 giugno 2011. In proposito, dopo avere ricordato la posizione dell'Italia di terzo contribuente netto al bilancio dell'Unione, con un saldo negativo di oltre 4,5 miliardi di euro, si sottolinea l'esigenza di ridurre tale squilibrio, ritenuto eccessivo, in considerazione anche del peggioramento complessivo della prosperità relativa dell'Italia e del forte impegno del Paese per la riduzione del proprio debito pubblico.

Al fine di correggere tale situazione, il Governo sottolinea l'esigenza di intervenire sia sui meccanismi di allocazione delle risorse per il prossimo quadro finanziario sia sulla nostra effettiva capacità di spesa delle risorse europee.

Rileva quindi che la Relazione ripercorre l'attuale fase del negoziato e le relative dinamiche e dei diversi gruppi di Stati all'uopo aggregatisi, evidenziando l'intensità dell'azione diplomatica bilaterale fin qui svolta mirata a sondare le rispettive disponibilità ed esigenze. Si ricorda inoltre il costante dialogo con le Istituzioni europee, in particolare con il Commissario per il bilancio e la programmazione finanziaria, nonché il coinvolgimento del Parlamento, con due specifiche audizioni sull'argomento, e le regioni, specie nell'ambito del tavolo di coordinamento. Le fasi successive saranno la definizione di una base negoziale entro il prossimo Consiglio europeo di giugno 2012, a cura della Presidenza danese, con l'obiettivo di giungere ad un accordo entro la fine dell'anno. Con specifico riferimento

ai contenuti della proposta della Commissione europea, la prima sezione della parte seconda della Relazione, precisa che lo scopo è quello dell'aumento del valore aggiunto che la spesa europea è in grado di apportare ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020. Le principali modifiche, rispetto al ciclo di programmazione precedente, riguarderebbero una riduzione delle dotazioni finanziarie che riguardano la politica agricola, per la parte aiuti diretti, e la politica di coesione; l'incremento delle risorse per le politiche in tema di ricerca, trasporti, energia e agenda digitale, migrazioni e affari interni, nonché relazioni esterne; la sostituzione dell'attuale sistema di correzioni (rimborso britannico e compensazioni ad hoc per Germania, Paesi Bassi, Svezia e Austria) con un sistema di trasferimenti forfettari annuali, limitatamente ai quattro Paesi per i quali si determinerebbe un saldo negativo eccessivo rispetto alla prosperità relativa (Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Svezia).

Evidenza quindi come si sottolinei l'assoluta rilevanza della questione con particolare riferimento alla posizione dell'Italia, che beneficia di ritorni importanti soprattutto nel settore della politica agricola, che risulterebbe la più penalizzata e si ricordi che, anche in relazione all'attuale congiuntura economica, i Paesi contribuenti netti hanno chiesto di non aumentare l'importo complessivo del bilancio rispetto al precedente ciclo di programmazione. In tale contesto, l'Italia ha una posizione oggettivamente complessa, derivante dalla sua posizione di contribuente netto con un saldo significativamente negativo, ma anche contestualmente dal permanere di cospicue allocazioni sulle principali politiche di spesa. Il Governo si prefigge quindi sia l'obiettivo di ridurre in via diretta il saldo netto negativo, diminuendo la nostra chiave di contribuzione e di cercare di ottenere, un miglioramento di tale saldo anche attraverso maggiori ritorni nelle tradizionali politiche di spesa. Con particolare riferimento ai fondi che, nella nuova proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale sono desti-

nati alla politica di coesione, evidenzia come la novità di maggior rilievo sarebbe rappresentata dalla introduzione di una terza categoria di regioni, intermedia tra quelle in convergenza e quelle in competitività, che sarebbe quella delle regioni in transizione, caratterizzate da un PIL pro capite tra il 75 e il 90 per cento della media dell'Unione europea. Tale nuova configurazione sottrarrebbe risorse alle regioni restanti nell'obiettivo convergenza con evidenti criticità per le nostre regioni meridionali. Inoltre si prevederebbe una condizionalità *ex ante* che, pur comprensibile in considerazione dell'attuale momento di rigore, creerebbe tuttavia notevoli difficoltà nell'impiego delle risorse per i territori.

In proposito, ricorda che le Commissioni riunite V e XIV hanno approvato, nella seduta del 28 marzo 2012, un documento finale a conclusione dell'esame delle proposte concernenti il nuovo bilancio dell'Unione europea in cui è stato convenuto sull'opportunità di garantire un volume del bilancio, in ogni caso non inferiore all'ammontare proposto dalla Commissione europea, che consenta di perseguire efficacemente gli obiettivi dell'Unione europea ed è stata ribadita l'opportunità di prevedere nel prossimo quadro finanziario risorse aggiuntive per interventi ad alto valore aggiunto in settori con forte potenziale di crescita. Con riferimento alla politica di coesione, nel richiamato documento finale, in difformità da quanto proposto dalla Commissione, si è ritenuto di impegnare il Governo a supportare il mantenimento delle regole attuali di eleggibilità dei territori e di allocazione delle risorse, che assicurano la concentrazione delle risorse sulle regioni più arretrate, contrastando l'introduzione dell'obiettivo « regioni in transizione », al fine di non depotenziare l'impatto di tale politica sotto il profilo del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale e della riduzione dei ritardi di sviluppo.

In merito poi all'attuazione delle politiche di coesione, sottolinea come, in un contesto macroeconomico contrassegnato

dal perdurare di segnali di instabilità e dalle pressioni sulla finanza pubblica, la politica di coesione ha contribuito alla riduzione degli squilibri territoriali attraverso il miglioramento dei sistemi di istruzione e della ricerca, il rafforzamento delle infrastrutture e della qualità dei servizi collettivi. Nel corso del 2011, il Governo evidenzia di avere potenziato l'azione volta ad accelerare la spesa finanziata dai fondi strutturali e a migliorarne l'efficacia. In particolare, si ricorda come, con la delibera n. 1 del 2011 del CIPE, il Governo abbia adottato misure di accelerazione relativamente ai programmi operativi con maggiore ritardo, volte a superare le criticità registratesi fino al 2010. La Relazione ripercorre l'adozione del Piano di azione coesione nello scorso mese di ottobre, con il quale il Governo ha disegnato un'azione strategica di rilancio del sud, che punta alla concentrazione degli investimenti su quattro ambiti prioritari di interesse strategico nazionale: istruzione, agenda digitale, occupazione e infrastrutture ferroviarie, attingendo ai fondi disponibili nell'ambito dei programmi operativi delle regioni rientranti nell'obiettivo convergenza e, per alcuni interventi, ai programmi delle altre regioni del Mezzogiorno. La Relazione dà quindi conto analiticamente della conclusione del ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2000-2006, evidenziando come i migliori risultati siano stati conseguiti, in termini di assorbimento delle risorse europee, dai programmi del fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e dell'attuazione finanziaria della programmazione 2007-2013, secondo i criteri di accelerazione sopra richiamati. L'analisi dei dati di attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali fornisce, per ciascun obiettivo, un quadro d'insieme dell'avanzamento finanziario degli interventi europei al 31 dicembre 2011. Nel complesso, lo stato di attuazione dei Fondi strutturali si attesta, per ciò che attiene agli impegni complessivamente assunti al 31 dicembre 2011, ad un valore ancora piuttosto basso, rispetto al precedente periodo di program-

mazione 2000-2006, pari a circa il 43 per cento del contributo totale, mentre per quanto concerne i pagamenti, la percentuale si abbassa al 18 per cento. Il risultato migliore sotto il profilo dell'attuazione finanziaria è registrato dall'Obiettivo Competitività regionale ed occupazione, con pagamenti, al 31 dicembre 2011 pari a circa il 28,4 per cento delle risorse per esso stanziato. Anche con riferimento ai Fondi strutturali, il FESR denota un livello di attuazione al 31 dicembre 2011 inferiore rispetto al FSE, che mostra migliori performance sia sotto il profilo degli impegni che dei pagamenti.

Con riferimento ai dati di monitoraggio, rileva che, rispetto agli analoghi periodi del precedente anno, pur evidenziando ancora ritardi, risentono significativamente degli effetti delle misure di accelerazione dell'attuazione poste in atto lo scorso anno. In particolare, gli impegni sono passati complessivamente dal 20 a oltre il 42 per cento sul totale delle risorse programmate, mentre la spesa è aumentata dal 10 al 18 per cento. Nonostante tali segnali di miglioramento, evidenti soprattutto sul lato degli impegni, il livello delle spese effettuate risulta ancora modesto rispetto al precedente periodo di programmazione (2000-2006) sia nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza, dove si nota un ritardo ancora più marcato dei programmi operativi FESR rispetto a quelli FSE, sia per l'Obiettivo Competitività, sebbene in misura minore rispetto all'altro Obiettivo e anche qui con un ritardo più significativo dei programmi FESR.

Ricorda infine che la questione di un maggior utilizzo dei fondi comunitari destinati agli obiettivi della politica di coesione è oggetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, la cui disciplina interviene in tema di risorse nazionali ed europee destinate alla perequazione infrastrutturale. Il provvedimento introduce significativi strumenti, dal Documento di indirizzo strategico al Contratto istituzionale di programma, volti a consentire di

superare le criticità che hanno finora ostacolato il raggiungimento di risultati soddisfacenti nell'utilizzo delle risorse destinate ad alcune aree del Paese, in particolare del Mezzogiorno.

Massimo POLLEDRI (LNP) segnala l'opportunità di un esame approfondito del disegno di legge comunitaria, sottolineando come in passato in sede di esame dei disegni di legge comunitaria, siano emerse numerose questioni problematiche.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

Atto n. 463.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca « Attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione, della direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime, e della direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ». Fa presente, altresì, che l'attuazione della direttiva è oggetto di apposita delega nell'ambito della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) – che all'articolo 9, comma 1, ha fissato il termine per l'esercizio della delega in tre mesi dall'entrata in vigore della medesima legge – e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento agli articoli da 1 a 82, recanti aggiornamento del Codice delle comunicazioni elettroniche alla direttiva 2009/140/CE, fa presente che appare in primo luogo necessario un chiarimento in merito alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, che stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone delle risorse finanziarie ed umane adeguate per svolgere i compiti ad essa assegnati. Tenuto conto di quanto stabilito anche dall'articolo 81, in base al quale le amministrazioni provvedono ai compiti previsti dal provvedimento nell'ambito delle risorse ad esse già assegnate, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva esistenza, presso l'Autorità, di risorse congrue rispetto ai compiti ad essa assegnati. Ritiene che tale chiarimento andrebbe fornito anche alla luce dell'evoluzione tecnologica intervenuta nel corso degli ultimi anni nel campo delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, evoluzione che, tra l'altro, ha ampliato la quantità di controlli e compiti in capo all'Autorità e che ha costituito la premessa dell'intervento normativo in esame. Con riferimento al *Computer Emergency Response Team* (CERT) nazionale, previsto all'arti-

colo 14, comma 1, osserva che le norme e la relazione tecnica non consentono di valutare compiutamente la complessità dei compiti che saranno ad esse assegnati e la misura delle risorse necessarie per svolgerli. Conseguentemente appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi informativi circa la composizione del gruppo, le dotazioni di cui potrà disporre, i compiti istituzionali da svolgere, con particolare riguardo al tipo di assistenza che si intende fornire agli utenti, la sussistenza di risorse in dotazione al Ministero e non pienamente utilizzate in altri compiti. Ciò al fine di dimostrare che il funzionamento del CERT possa effettivamente avvenire senza che insorgano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa presente, infine, di non avere osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 55, che reca disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo, tenuto conto che la relazione tecnica ha evidenziato i seguenti aspetti: le norme si limitano a dare copertura normativa a funzioni e compiti di indirizzo e coordinamento già in atto esercitati dal Ministero dell'interno e a tal proposito rammenta che il vigente codice delle comunicazioni detta la disciplina del numero di emergenza unico europeo; ai membri della commissione consultiva, istituita presso il Ministero dell'interno, non spetta alcun compenso e rimborso; la possibilità di realizzare protocolli d'intesa con le regioni al fine di realizzare il sistema del numero di emergenza unico europeo rappresenta una indicazione operativa ed organizzativa da realizzare con le risorse disponibili.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rileva come il provvedimento non abbia effetti di carattere finanziario.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come il Governo dovrebbe avere a disposizione più tempo per potere compiere un supplemento di riflessione sulle disposizioni di cui all'articolo 12, che consentirebbero ai titolari di frequenze digitali di poter ottenere gratuitamente frequenze telefoniche. Osserva in proposito come tale di-

sposizione, pur non comportando maggiori spese, sarebbe suscettibile di determinare minori entrate, essendo in contrasto con la scelta del Governo di valorizzare le frequenze. Chiede quindi al rappresentante del Governo di valutare tali aspetti.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, concorda sull'opportunità di valutare l'impatto finanziario della disposizione richiamata dall'onorevole Borghesi.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si riserva di approfondire la questione segnalata dall'onorevole Borghesi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06800 Barbatto: Esenzione dall'ICI e dall'IMU di immobili di proprietà del Fondo immobili pubblici (FIP)	138
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	156
5-06801 Lo Monte e Zeller: Sussistenza dell'obbligo di indicazione separata in fattura del costo della manodopera ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sulle ristrutturazioni edilizie	138
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	158
5-06802 Leo: Semplificazione dei rimborsi per crediti IVA	139
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	159
5-06803 Fluvi: Termine di decorrenza dei rimborsi IRPEF per la maggiore imposta trattenuta ai contribuenti titolari di trattamenti pensionistici complementari	139
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	160
5-06804 Fugatti: Modalità di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt	140
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	162

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

C. 5178 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono state presentate 90 proposte emendative (*vedi allegato 1*) al decreto-legge in esame, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.

Pertanto, non possono che applicarsi rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connessi o consequenziali alle stesse.

Peraltro rileva, nel caso specifico, come, ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative presentate, l'ambito di intervento del decreto – legge non possa evidentemente essere individuato con riferimento all'intero contenuto dei decreti – legge n. 1 del 2012 e n. 201 del 2011, richiamati dal titolo del provvedimento, ma alle specifiche materie oggetto del provvedimento in esame.

Alla luce delle predette considerazioni, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Comaroli 1.2, il quale introduce il concerto anche del Ministro dell'Ambiente per l'emanazione del decreto ministeriale,

previsto dall'articolo 16 del decreto – legge n. 1 del 2012, con il quale sono stabilite, nel quadro dello sviluppo delle risorse energetiche nazionali di idrocarburi, le modalità per individuare maggiori entrate e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi;

Comaroli 1.3, il quale reca una modifica al già citato articolo 16 del decreto – legge n. 1 del 2012, che non appare tuttavia riferibile;

Forcolin 1.4 e 1.5, nonché Montagnoli 1.6 e 1.7, i quali intervengono sul dettato dell'articolo 25 del decreto – legge n. 1 del 2012, in materia di disciplina dei servizi pubblici locali, rispettivamente per quanto riguarda la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali e la disciplina degli affidamenti diretti;

Montagnoli 1.8, il quale interviene sulla disciplina del codice ambientale in materia di gestione dei rifiuti d'imballaggio;

Fugatti 1.9, relativamente alla disciplina dell'accesso agli incentivi statali per gli impianti solari fotovoltaici realizzati su terreni nella disponibilità del demanio militare;

Forcolin 1.26, il quale interviene sui termini di pagamento dei corrispettivi relativi a transazioni commerciali tra piccole e medie imprese ed aziende della grande distribuzione ed organizzata, prevedendo interessi di mora e sanzioni in caso di mancato rispetto di tali termini;

Forcolin 1.28 e 1.29, i quali prevedono, rispettivamente, che l'Osservatorio di cui al comma 1, lettera *b*), capoversi da 1-*bis* a 1-*ter*, possa anche formulare una raccomandazione all'European banking authority per rendere omogenei i criteri e le metodologie di ponderazione dei rischi degli attivi bancari, ovvero formulare una proposta al Comitato di Basilea per la riesaminare tempi e procedure di entrata

in vigore dell'Accordo di Basilea 3 in materia di requisiti patrimoniali delle banche;

Forcolin 1.70, il quale interviene sulla disciplina per la definizione dei tassi di interesse usurari;

Comaroli 1.71, il quale, novellando l'articolo 32 del decreto-legge n. 1 del 2012, interviene sulla disciplina della liquidazione dei danni determinati dalla circolazione stradale dei veicoli;

Fugatti 1.72, il quale sopprime l'articolo 34 del decreto-legge n. 1 del 2012, in materia di informazione ai clienti sulle tariffe e sulle condizioni contrattuali delle assicurazioni RC auto;

Comaroli 1.73, il quale, novellando l'articolo 39 del decreto-legge n. 1 del 2012, interviene sulla disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica;

Fugatti 1.74, il quale interviene sulla disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, escludendo in particolare l'applicazione dell'azione revocatoria fallimentare;

Fugatti 1.84, il quale stabilisce che gli organi costituzionali applichino anche ai propri dipendenti le disposizioni in materia di limite massimo dei trattamenti economici riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011;

Montagnoli 1.85, il quale prevede la compensazione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione con gli importi dovuti dal medesimo soggetto alla pubblica amministrazione stessa;

Brugger 1.86, 1.88 e 1.89, i quali, modificando l'articolo 36 del decreto-legge n. 201 del 2011, escludono l'applicazione del divieto, contenuto nel medesimo articolo 36, di rivestire contemporaneamente cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi operanti nei mercati del credito assicurativi e finanziari e in imprese o gruppi d'impresa concorrenti, per le banche di credito cooperativo o per i gruppi che

operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario con finalità di supporto al settore di cui costituiscono espressione;

Fugatti 1.01, il quale prevede la promozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di un protocollo d'intesa volto ad aumentare gli affidamenti di conto corrente per le piccole e medie imprese, sulla base dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione; la disposizione stabilisce altresì la sospensione delle procedure di riscossione nei confronti delle PMI che vantino crediti nei confronti della PA.

Al fine di verificare la possibilità di apportare modifiche al testo del provvedimento, ritiene opportuno sospendere la seduta e convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

La seduta, sospesa alle 11.10, è ripresa alle 11.45.

Gianfranco CONTE, *presidente*, considerata l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti in merito alle prospettive di eventuali modifiche al testo del decreto-legge, sospende ulteriormente la seduta fino alle 12.30.

La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 12.30.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce delle risultanze degli incontri informali intervenuti tra i gruppi e il Governo, nonché in considerazione delle difficoltà a prevedere un'ulteriore lettura del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, avverte che è emersa la complessiva indisponibilità a ripristinare il comma 2 dell'articolo 1, soppresso dal Senato, nonché ad apportare ulteriori modifiche al testo.

Maurizio FUGATTI (LNP), rilevata l'assenza del Sottosegretario, stigmatizza l'atteggiamento del Governo, osservando come

la difficoltà di modificare il provvedimento e di prevedere un'ulteriore lettura al Senato del decreto-legge sia da ricondurre, in realtà, esclusivamente all'indisponibilità, da parte dell'Esecutivo, a introdurre nel testo del provvedimento modifiche ulteriori rispetto al ripristino del comma 2 dell'articolo 1, dal momento che, evidentemente, tale specifico aspetto era l'unico a cui il Governo era realmente interessato.

Alberto FLUVI (PD) osserva come, indipendentemente dalle decisioni del Senato, l'indisponibilità a modificare il provvedimento era stata già manifestata, alla Camera, da alcuni gruppi, tra i quali quello del Partito Democratico.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene inopportuno attardarsi in inutili processi alle intenzioni. Informa, quindi, che si passerà all'espressione del parere sulle proposte emendative presentate al decreto-legge.

Ivano STRIZZOLO (PD), *relatore*, ritiene opportuno attendere l'arrivo del Sottosegretario per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in assenza del rappresentante del Governo, il quale è attualmente impegnato presso la Commissione Bilancio, sospende la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle 12.35, è ripresa alle 12.45.

Gianfranco CONTE, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Ivano STRIZZOLO (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, in quanto, sebbene alcune di esse appaiano meritevoli di considerazione, non ritiene sussista la possibilità di modificare ulteriormente il provvedimento.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con l'invito al ritiro espresso dal relatore su tutte le proposte emendative presentate, rilevando come, sebbene alcune proposte siano oggettivamente interessanti, occorra realisticamente prendere atto di come non ci siano le condizioni per modificare il decreto-legge.

Maurizio FUGATTI (LNP) rileva l'ambiguità dell'atteggiamento del Governo, il quale invita a prendere atto dell'insussistenza delle condizioni per modificare il decreto-legge in esame soltanto dopo avere accertato l'indisponibilità della Commissione a ripristinare il comma 2 dell'articolo 1, soppresso dal Senato.

In proposito, ritiene che l'Esecutivo si sarebbe orientato diversamente, facendo in modo che si procedesse anche alla terza lettura del provvedimento, qualora fosse stato soddisfatto il suo interesse a reintrodurre nel testo la predetta disposizione, volta a temperare gli effetti, ai fini previdenziali, dell'applicazione dei tetti retributivi introdotti dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, mentre analogo interesse non ha dimostrato per temi ben più importanti e di rilevanza più generale, quale quello dei rapporti dei cittadini con le banche.

Osserva, quindi, come tale atteggiamento, a prescindere dall'incidenza – probabilmente, piuttosto contenuta – che tale norma avrà sulle pensioni dei titolari dei trattamenti retributivi ai quali si applica il tetto, non sia stato rispettoso del Parlamento.

Alberto FLUVI (PD) non condivide le considerazioni svolte dal deputato Fugatti, evidenziando come, al di là dell'indisponibilità, dalla Commissione liberamente manifestata, a reintrodurre nel testo del decreto-legge la disposizione soppressa dal Senato, come era stato richiesto dal Governo, quanto è avvenuto non pregiudica affatto la possibilità, per gli organi della Camera dei deputati, di modificare il decreto-legge.

Francesco BARBATO (IdV), rileva come i lavori della Commissione siano sostan-

zialmente sospesi da oltre un'ora e mezza a seguito dell'ipotesi, prospettata informalmente dal Governo, di ripristinare il comma 2 dell'articolo 1, soppresso dal Senato, il quale interveniva sul regime di determinazione dei trattamenti pensionistici, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 23-ter del decreto – legge n. 201 del 2011, in materia di limite alle retribuzioni riconosciute dalle pubbliche amministrazioni.

A tale proposito rileva come la proposta del Governo, peraltro caduta a seguito dell'indisponibilità ad intervenire ulteriormente in merito emersa in seno ai gruppi, intendesse salvaguardare le pensioni d'oro di alcuni alti burocrati dello Stato, dimostrando come, in realtà, in presenza di una precisa volontà politica in tal senso da parte della maggioranza, ci sarebbe la possibilità di apportare modifiche al provvedimento per individuare soluzioni ai veri problemi al Paese.

Ritiene, quindi, che l'intera vicenda risulti particolarmente mortificante per la Commissione e per il Parlamento, dimostrando per l'ennesima volta l'inadeguatezza a guidare il Paese del Governo, il quale si preoccupa delle pensioni dei grandi *manager* di Stato, mentre perde di vista le vere questioni che affliggono il Paese, che invece il gruppo dell'Italia dei Valori intende affrontare con le sue proposte emendative.

Illustrando, quindi, nel complesso gli emendamenti al provvedimento presentati dal suo gruppo, evidenzia come essi affrontino in primo luogo il problema della restrizione dell'erogazione del credito alle imprese ed alle famiglie, dando risposte a quegli imprenditori che, come dimostrano le cronache di questi mesi, sono spesso indotti al suicidio per la condizione drammatica in cui sono stati trascinati a causa della gravissima crisi economica e dell'atteggiamento arrogante e miope delle banche.

In tale contesto alcune proposte emendative intendono impegnare le banche ad utilizzare per l'erogazione di finanziamenti alle famiglie e alle imprese almeno una parte dei crediti agevolati che esse

hanno ottenuto dalla Banca centrale europea, stabilendo un limite massimo al tasso di interesse che gli istituti di credito possono richiedere. Ritiene infatti che occorra porre un freno allo scandaloso atteggiamento delle stesse banche, evidenziato da una sua personale indagine cui gli organi di informazione hanno dato ampio risalto, le quali esigono commissioni a tassi esorbitanti dai comuni cittadini mentre riservano trattamenti privilegiati ai politici ed al loro *entourage*. In tale contesto è necessario che la politica si riappropri del suo ruolo direttivo, procedendo in un'azione incisiva di riforma che tuteli gli interessi dei consumatori e che costringa le banche a svolgere correttamente la loro funzione

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che si passerà ora alla votazione delle proposte emendative.

La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 1.1.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.11, il quale sopprime la lettera *a*) del comma 1, che circoscrive il divieto di applicazione delle commissioni alle sole banche che abbiano violato le disposizioni attuative delle norme del TUB in materia di commissioni bancarie dettate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Rileva infatti come tale previsione confermi l'atteggiamento del Governo, il quale intende evidentemente tutelare prioritariamente gli interessi degli istituti di credito, dopo aver tentato, con la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 1, soppressa nel corso dell'esame al Senato, di difendere le pensioni dei grandi burocrati di Stato. Ritiene, invece, che sia necessario intervenire quanto prima con forza sui temi dell'erogazione del credito alle famiglie ed alle piccole e medie imprese, anche alla luce del sostanziale fallimento dei tavoli di confronto istituiti dal Governo su questa problematica.

Francesco BARBATO (IdV), illustrando il proprio emendamento 1.10, evidenzia

innanzitutto le gravi difficoltà finanziarie nelle quali si dibattono molte imprese italiane, soprattutto di piccole e medie dimensioni, dovute sia alla crisi economica in atto sia all'enorme ammontare dei crediti da esse vantati nei confronti dello Stato, per circa 16 miliardi di euro, nonché nei confronti delle regioni e degli enti locali, per circa 70 miliardi di euro. In tale contesto è evidente la necessità di intervenire sulle problematiche dell'erogazione del credito, che le banche stanno restringendo, nonché dei relativi costi sostenute dalle famiglie e dalle imprese.

A tale proposito evidenzia come l'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012 avesse escluso l'applicazione di commissioni sui contratti di concessione di credito, appunto per venire incontro alle esigenze dei soggetti più deboli, ma come il decreto-legge in esame compia un passo indietro su tale tematica, limitando il divieto di applicazione di predette commissioni ai soli casi in cui le banche non ottemperino alle disposizioni applicative in materia di commissioni adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ritiene che tale scelta, compiuta dal Governo e dalla maggioranza che lo appoggia, debba considerarsi vergognosa, in quanto risponde agli interessi degli istituti di credito senza invece dimostrare alcuna attenzione ai reali problemi del Paese, testimoniati drammaticamente dai numerosi suicidi di imprenditori che non sono più in grado di far fronte alle esigenze di liquidità delle proprie imprese.

Auspica quindi che il relatore ed il Governo rivedano l'atteggiamento di chiusura espresso su tutte le proposte emendative presentate, accogliendo quegli emendamenti che intendono dare soluzione a tale difficilissima situazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Barbato 1.10 e Fugatti 1.11, nonché l'emendamento Fugatti 1.12.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.13, il

quale intende riformulare le disposizioni contenute nel decreto-legge relative all'Osservatorio sull'erogazione del credito. Rileva infatti come il decreto-legge n. 185 del 2008 avesse già previsto l'istituzione di osservatori regionali in materia, che avrebbero certamente potuto svolgere una funzione più efficace di quella del nuovo Osservatorio, in considerazione della loro maggior vicinanza alle reali esigenze del territorio e dei cittadini, e come, in tale contesto, la proposta emendativa intenda eliminare la struttura prevista dal decreto-legge, che appare sostanzialmente inutile e caratterizzata da elementi di eccessiva burocrattizzazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Comaroli 1.13 e Fugatti 1.14.

Francesco BARBATO (IdV) illustra l'emendamento Messina 1.15, di cui è cofirmatario, il quale rafforza i poteri dell'Osservatorio istituito dal comma 1, lettera *d*), capoverso comma 1-*bis*, consentendogli di proporre le azioni ritenute idonee per il superamento delle situazioni di criticità nell'erogazione del credito da parte delle banche, dando in tal modo un ruolo effettivo a tale organismo e prevenendo un maggiore coinvolgimento del Parlamento in materia

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO suggerisce di trasformare in ordini del giorno gli emendamenti Messina 1.15 e Fugatti 1.18.

Ivano STRIZZOLO (PD), *relatore*, condivide il suggerimento del Sottosegretario.

Francesco BARBATO (IdV) accoglie l'invito a ritirare l'emendamento Messina 1.15, di cui è cofirmatario, ai fini della sua trasformazione in un ordine del giorno.

La Commissione respinge l'emendamento Messina 1.16.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra i suoi emendamenti 1.17 e 1.18, i quali preve-

dono che il Dossier sul credito predisposto dall'Osservatorio sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, le quali esprimono un parere su di esso; alla luce dell'invito formulato dal Sottosegretario li ritira, ai fini della loro trasformazione in un ordine del giorno.

La Commissione respinge l'emendamento Comaroli 1.19.

Francesco BARBATO (IdV) ritira il proprio emendamento 1.20, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.21, il quale intende sopprimere il capoverso comma 1-*quinquies* della lettera *b*) del comma 1, ritenendo che la procedura prevista da tale disposizione, in base alla quale il Prefetto segnala all'Arbitro bancario finanziario le problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, risulti eccessivamente burocratica e farraginoso, senza portare alcun reale vantaggio ai cittadini.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Comaroli, evidenzia come, anche le vigenti disposizioni del Testo unico bancario prevedano che i ricorsi all'Arbitro bancario finanziario presuppongono la previa presentazione di un reclamo alla banca.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Comaroli 1.21, Fugatti 1.22 e 1.23, Montagnoli 1.24 e Comaroli 1.25.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.27, il quale intende introdurre, accanto al *rating* di legalità delle imprese, un *rating* di liquidità per le banche, al fine di valutare quale sia la liquidità finanziaria di cui dispongono i singoli istituti di credito, a fronte dell'ammontare di credito erogato dagli stessi istituti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fugatti 1.27, Forcolin 1.30 e 1.31.

Francesco BARBATO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.32, il quale esclude l'applicazione di commissioni per gli sconfinamenti di durata inferiore a trenta giorni, affrontando una problematica nella quale si dibattono moltissime imprese italiane, le quali, a causa delle attuali difficoltà economiche, sono spesso costrette a ricorrere allo sconfinamento per brevi periodi. Invita quindi il relatore ed il Governo a rivedere il parere sull'emendamento, senza intestardirsi in una posizione che privilegia chiaramente solo gli interessi delle banche.

La Commissione respinge l'emendamento Barbato 1.32.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra i propri emendamenti 1.33 e 1.34, i quali escludono dall'applicazione delle commissioni gli sconfinamenti effettuati da imprese individuali e persone fisiche titolari di partita IVA, dando in tal modo un segnale di vicinanza nei confronti di tali soggetti, le cui esigenze non sembrano invece interessare in alcun modo la maggioranza ed il Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Comaroli 1.33 e 1.34.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.35, il quale generalizza il divieto di applicare commissioni sugli sconfinamenti, in un'ottica di sostegno ai consumatori, sottolineando come, qualora la maggioranza ed il Governo mantenessero l'orientamento contrario sulla proposta emendativa, perderebbero l'ennesima occasione per dare un concreto sostegno alle famiglie.

La Commissione respinge l'emendamento Comaroli 1.35.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra gli emendamenti 1.36, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43 e 1.44, i quali innalzano, in misure differenti, il limite fino al quale si applica il divieto di commissioni sugli sconfinamenti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Montagnoli 1.36 e Barbato 1.37, gli identici emendamenti Barbato 1.38, Montagnoli 1.39, Comaroli 1.40, nonché gli emendamenti Comaroli 1.41, Fugatti 1.42 e 1.43, nonché Montagnoli 1.44.

Francesco BARBATO (IdV) illustra l'emendamento Messina 1.45, il quale, analogamente ad altre proposte emendative a sua firma già respinte, estende il limite quantitativo e temporale entro il quale si applica il divieto di applicazione di commissioni sugli sconfinamenti, venendo in tal modo incontro alle esigenze di moltissime famiglie ed imprese, che spesso non riescono a far fronte alle loro esigenze finanziarie, dando modo a tali soggetti di disporre di più tempo per rientrare dagli sconfinamenti. Ritene quindi che la posizione contraria sulla proposta emendativa espressa dal Governo e dalla maggioranza sia del tutto irragionevole, e dimostri un atteggiamento di sudditanza nei confronti delle banche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Messina 1.45 e 1.46, Montagnoli 1.47, Forcolin 1.48 e 1.49, nonché Montagnoli 1.50.

Angelo CERA (UdCpTP) con riferimento alle considerazioni da ultimo svolte dal deputato Barbato, reputa opportuno citare il caso, di cui è venuto a conoscenza, di uno studente universitario fuori sede che riceve una rimessa periodica da parte dei genitori, al quale la banca ha addebitato, per uno sconfinamento di 100 euro, protrattosi per circa sei mesi, commissioni pari a 380 euro.

Nel considerare intollerabili simili conseguenze, soprattutto ove si consideri che esse continuano a prodursi pur dopo l'eli-

minazione della commissione di massimo scoperto e di altri oneri analoghi posti a carico dei correntisti, ritiene che debba essere individuata una soluzione per impedire che siano colpiti in maniera così pesante gli interessi delle famiglie e dei soggetti più deboli.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni, condivisibili, del deputato Cera, rileva come le previsioni introdotte nel provvedimento dal Senato intendano anche affrontare tale problematica, pur riconoscendo che occorre probabilmente prevedere misure più incisive in merito. A tale proposito ritiene che la questione potrà essere ulteriormente affrontata dalla Commissione in occasione del prossimo esame dello schema di decreto legislativo recante ulteriori correttivi al decreto legislativo n. 141 del 2010, in materia di credito ai consumatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montagnoli 1.51, 1.52 e 1.53, Forcolin 1.54 e 1.55, Montagnoli 1.56, Comaroli 1.57, Montagnoli 1.58 e Fugatti 1.59.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.60, il quale prevede che le imprese le quali ottengano il più elevato *rating* di legalità godano di facilitazioni nell'erogazione del credito bancario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fugatti 1.60 e Forcolin 1.61.

Francesco BARBATO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.62, il quale, riprendendo una proposta emendativa già presentata dal suo gruppo nel corso dell'esame del decreto-legge n. 1 del 2012, intende superare alcuni elementi problematici nell'attuazione delle norme, recate dal decreto-legge n. 201 del 2011, che prevedono l'istituzione di conti correnti di base.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che la questione affrontata dall'emendamento 1.62 sia già sostanzialmente risolta, il quanto il 28 aprile scorso è stata stipulata la convenzione per la definizione delle caratteristiche del conto corrente di base; ricorda, peraltro, che il decreto-legge n. 201 del 2011 prevedeva, nel caso di mancata stipula della predetta convenzione, poteri sostitutivi in capo al Ministro dell'Economia e delle finanze.

La Commissione respinge l'emendamento Barbato 1.62.

Francesco BARBATO (IdV) illustra i propri emendamenti 1.63, 1.64, 1.65 e 1.66, i quali vincolano le banche ad utilizzare una quota dei prestiti a tasso agevolato ricevuti dalla Banca centrale europea per erogare finanziamenti alle famiglie ed alle piccole e medie imprese, a tassi non superiori ad un determinato livello.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barbato 1.63, 1.64, 1.65 e 1.66.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.67.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO invita a trasformare l'emendamento Comaroli 1.67 in un ordine del giorno con il quale impegnare il Governo ad intervenire sulla Banca d'Italia in merito alle modalità di approvazione da parte dei clienti dei contratti di affidamento bancario e delle relative modifiche.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), accogliendo l'invito formulato dal Sottosegretario, ritira il proprio emendamento 1.67, ai fini della sua trasformazione in un ordine del giorno.

Si dichiara quindi disponibile a ritirare anche il proprio emendamento 1.68, laddove ci fosse la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno in materia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento all'emendamento 1.68, rileva come sia stato istituito un tavolo di confronto tra l'ABI, Poste Italiane e gli istituti di pagamento, il quale dovrebbe concludersi entro il 30 giugno prossimo, per giungere alla riduzione delle commissioni a carico degli esercenti per i pagamenti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronico, e come pertanto non sia opportuno intervenire in materia prima di conoscere gli esiti di tale tavolo. Rileva inoltre come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia segnalato come l'imposizione di limiti massimi alle commissioni possa costituire una misura contraria all'instaurarsi di condizioni di concorrenza in tale mercato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Comaroli 1.68 e 1.69.

Maurizio FUGATTI (LNP) ritira il proprio emendamento 1.75.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fugatti 1.76, Forcolin 1.77, Comaroli 1.78 e 1.79, Montagnoli 1.80 e Forcolin 1.81.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra i propri emendamenti 1.82 e 1.83, nonché l'emendamento Caparini 1.87 i quali, prendendo spunto dalla riduzione dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni operata dal comma 2-*bis* dell'articolo 1, propone una riduzione anche del trattamento economico del Presidente, dei commissari, del Segretario generale e dei dipendenti della predetta Autorità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fugatti 1.82, Caparini 1.87 e Fugatti 1.83.

Gianfranco CONTE, *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, ed in attesa dell'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, rinvia il seguito dell'esame

alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.10 alle 11.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 15.45.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte inoltre che l'interrogazione 5-06803 Fluvi è stata sottoscritta anche dal deputato Fogliardi.

5-06800 Barbato: Esenzione dall'ICI e dall'IMU di immobili di proprietà del Fondo immobili pubblici (FIP).

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara indignato della risposta fornita dal Sottosegretario, sottolineando come l'esenzione dall'imposizione locale sugli immobili sia prevista solo in favore di immobili di proprietà statale ovvero di immobili adibiti ad una serie di funzioni pubbliche, tra le quali non figurano certo quelle esercitate mediante gli immobili conferiti al FIP.

Si riserva quindi di sollevare la questione alla Corte dei conti, per il danno erariale determinato dall'applicazione di tale agevolazione, che appare in evidente violazione della disciplina di legge in materia.

Rileva quindi come l'attuale Governo, analogamente al Governo precedente, tolleri dolosamente un vero e proprio privilegio in favore di un soggetto privato, nei cui assetti proprietari figurano grandi gruppi bancari ed imprenditoriali, quali il gruppo Caltagirone ed il gruppo Benetton, considerando vergognoso tale atteggiamento, tanto più in una fase, come quella attuale, in cui si chiede il pagamento dell'IMU sulla prima casa anche ai disoccupati, ai precari ed alle famiglie in difficoltà.

Chiede infine di poter aver copia del contratto stipulato tra l'Agenzia del demanio ed il FIP, nonché di conoscere quali siano i principali titolari delle quote dello stesso FIP.

5-06801 Lo Monte e Zeller: Sussistenza dell'obbligo di indicazione separata in fattura del costo della manodopera ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sulle ristrutturazioni edilizie.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si dichiara soddisfatto della risposta, con la quale il Sottosegretario, che ringrazia, ha definitivamente chiarito come, in esito al-

l'abrogazione dell'articolo 1, comma 19, della legge n. 244 del 2007, disposta dall'articolo 7, comma 2, lettera r), del decreto-legge n. 70 del 2011, non permanga, a carico del contribuente che intenda avvalersi della detrazione del 36 per cento sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, l'obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera utilizzata per l'esecuzione dei lavori nella fattura emessa a saldo dopo l'entrata in vigore del predetto decreto-legge.

5-06802 Leo: Semplificazione dei rimborsi per crediti IVA.

Maurizio LEO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maurizio LEO (PdL), ringrazia il Sottosegretario della risposta, del cui tenore non può, tuttavia, dichiararsi soddisfatto, sia per quanto riguarda la prospettata esigenza di semplificare l'accesso ai rimborsi IVA, anche allineando la durata della garanzia da prestare a tal fine, sia per quanto concerne l'attuazione, da un lato, all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dal decreto-legge n. 78 del 2010, che già consente la compensazione di crediti commerciali con le somme iscritte a ruolo e, dall'altro, della direttiva 2011/7/UE, in particolare al fine di velocizzare i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Più specificamente, quanto alla prima questione sollevata dall'atto di sindacato ispettivo, rileva come la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la quale impone ai contribuenti che non si trovino in alcuna delle situazioni contemplate dai precedenti commi della disposizione, né in quella di cui al successivo articolo 34, di dover attendere un

triennio prima di poter chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta, non trovi riscontro nella normativa comunitaria in materia, che prevede, anzi, una procedura immediata di riconoscimento del rimborso del credito IVA, in coerenza con il principio comunitario dell'immediata spettanza del diritto alla detrazione.

Ritiene incongrua, pertanto, la risposta fornita sul punto dal Sottosegretario, auspicando che questi non condivida, in cuor suo, il testo di cui ha dato lettura, predisposto, come di consueto, dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento, poi, alla parte della risposta nella quale si riferisce, in maniera alquanto laconica, che lo schema di provvedimento attuativo della norma che prevede la compensazione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione è attualmente all'attenzione dell'Agenzia delle entrate, evidenzia come tale provvedimento sia atteso ormai da lungo tempo. Invita, quindi, il Sottosegretario a sollecitarne l'emanazione nel più breve tempo possibile, sottolineando come un'accelerazione dei tempi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni appare cruciale per le imprese, in un momento di gravissima crisi economica.

5-06803 Fluvi: Termine di decorrenza dei rimborsi IRPEF per la maggiore imposta trattenuta ai contribuenti titolari di trattamenti pensionistici complementari.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giampaolo FOGLIARDI (PD), nel dichiararsi insoddisfatto della risposta, esprime vivo rammarico – da operatore professionale nel campo della consulenza fiscale, il quale ha la possibilità, in tale veste, di avere cognizione diretta delle

problematiche fatte oggetto degli atti di sindacato ispettivo – per l’atteggiamento di sostanziale insensibilità con il quale i competenti organi dello Stato non esitano a trattare, com’è avvenuto nel caso di specie, le questioni che stanno a cuore ai contribuenti, spesso esposti a trattamenti differenziati a causa della difforme interpretazione delle norme da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

Ritiene, in particolare, che tale atteggiamento riveli la mancata percezione dell’insostenibilità, soprattutto per alcune fasce sociali, della situazione determinatasi a causa della crisi economica in atto, a fronte della quale le istituzioni dovrebbero sentirsi chiamate a dare risposte adeguate, evitando di chiedere ai contribuenti il rigoroso assolvimento degli adempimenti posti a loro carico – talvolta, di natura meramente formale –, a maggior ragione quando gli organi dello Stato non si dimostrano in grado di adempiere con altrettanta puntualità i propri obblighi.

5-06804 Fugatti: Modalità di pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt.

Matteo BRAGANTINI (LNP) rinuncia ad illustrare l’interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene del tutto insufficiente la risposta, evidenziando innanzitutto come, a seguito dell’introduzione dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica per i veicoli con

potenza superiore a 185 chilowatt, non sia stata fornita agli automobilisti un’adeguata informazione circa i termini e le modalità di pagamento, che va effettuato non con le modalità stabilite per la tassa ordinaria ma, come previsto dall’Agenzia delle entrate, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 3364.

Rileva, quindi, come tale duplice sistema di versamento sia scomodo e oneroso per gli automobilisti – alcuni dei quali hanno omesso, in buona fede, di versare l’addizionale – e come sarebbe stato più semplice, invece, prevedere che le regioni stesse, destinatarie della tassa ordinaria, informassero i contribuenti dell’introduzione dell’addizionale, invitandoli ad eseguire un unico versamento, salvo riversamento allo Stato degli importi versati a titolo di addizionale.

Ritiene, peraltro, che la predetta addizionale sia ingiusta, sia perché applicata alla potenza dei veicoli e non al loro valore, sia in quanto ne sono esentate, ad esempio, le auto storiche, anche se di valore cospicuo.

Auspica, pertanto, che l’Agenzia delle entrate concluda al più presto le proprie valutazioni in merito alla possibilità di consentire il versamento dell’addizionale contestualmente a quello delle tasse automobilistiche, segnalando come occorra chiarire, altresì, se la documentazione comprovante il pagamento dell’addizionale debba essere conservata o meno nell’autovettura.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

**DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(C. 5178 Governo, approvato dal Senato).**

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 27 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:

“4-bis. All'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

4-ter. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma ad utilizzo discrezionale da parte del cliente, il SIAEG deve essere indicato nel documento attestante l'uso del credito da parte del cliente.

4-quater. Salva diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione tem-

porale, con esplicita indicazione dal SIAEG attivo e passivo nell'estratto conto inviato al cliente. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG attivo e passivo per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo” ».

1. 1. Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 16, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole « di concerto con il Ministro dello sviluppo economico » sono aggiunte le seguenti: « e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

1. 2. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fuggati.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Al comma 1, dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole « sancita in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: « con la Regione o le Regioni interessate, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, ».

1. 3. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, le parole: « La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale » sono soppresse e conseguentemente, al terzo periodo, sono soppresse le parole: « di dimensione diversa da quella provinciale ».

1. 4. Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: « Sono fatte salve le aggregazioni di comuni già organizzate per lo svolgimento di servizi pubblici locali e esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, che hanno chiuso in utile i due ultimi bilanci consuntivi ».

1. 5. Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera b), capoverso 6.1, lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 2012 », sono aggiunte le seguenti: « e sono aggiunte le parole: « ovvero alla scadenza prevista nel contratto di servizio qualora si tratti di società *in house* che abbiano chiuso in utile gli ultimi tre bilanci consuntivi ».

1. 6. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza del servizio rifiuti urbani e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, anche in deroga all'articolo 4, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario *in house* qualora siano e/o restino verificate le condizioni di seguito riportate:

a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse al computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;

b) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

c) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;

d) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:

1) raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg pro capite annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;

3) quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

e) il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2-ter. Per le società di cui al precedente comma 2-bis non trovano applicazione:

a) il comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni;

b) l'articolo 18, comma 2-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 19, comma 1, legge n. 102 del 3 agosto 2009;

c) gli articoli 9 e 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122.

2-quater. Le società di cui al precedente comma 2-bis non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge

14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni ».

1. 7. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 26 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) al comma 3,

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato, anche su tutto il territorio nazionale, »;

1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: b-bis) attuare anche in forma associata un sistema cauzionale, anche facoltativo, di restituzione dei propri imballaggi secondo criteri definiti dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

1. 8. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Al comma 2 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: « agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare » sono aggiunte le seguenti: « ad esclu-

sione delle aree utilizzate anche per attività agricole o pastorali, o che risultino comunque di grande pregio ambientale o paesaggistico, ».

- 1. 9.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- *1. 10.** Barbato, Messina.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- *1. 11.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-bis.

- 1. 12.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi da 1-bis a 1-quater con il seguente: 1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Commissioni parlamentari competenti una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli Osservatori di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere successivamente al loro rafforzamento e all'allargamento delle loro competenze, da effettuarsi attraverso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla presentazione della relazione.

- 1. 13.** Comaroli, Simonetti, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.

- 1. 14.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Osservatorio elabora semestralmente le segnalazioni e le informazioni ricevute e analizza il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle criticità riscontrate. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sulle risultanze del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio.

- 1. 15.** Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Osservatorio si attiva anche su segnalazione delle imprese che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, e può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato. In caso di omessa o incompleta trasmissione delle informazioni, la Banca d'Italia assume le iniziative più opportune finalizzate all'adempimento, da parte delle banche interessate, degli obblighi di cui al periodo precedente, comprensive dell'applicazione di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente e tenendo conto dell'eventuale recidiva.

- 1. 16.** Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, aggiungere, infine, il seguente periodo: Tale dossier è trasmesso semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti, le quali esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento.

- 1. 17.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, aggiungere, infine, il seguente periodo: Tale dossier è trasmesso semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti.

- 1. 18.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-quater.

- 1. 19.** Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-quater aggiungere, infine, i seguenti periodi: Annualmente, l'Osservatorio analizza il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle criticità riscontrate. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sulle risultanze del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio.

- 1. 20.** Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-quinquies.

- 1. 21.** Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies), sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* dieci giorni.

- 1. 22.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies), sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* quindici giorni.

- 1. 23.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies), sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* venti giorni.

- 1. 24.** Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies), sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* venticinque giorni.

- 1. 25.** Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere i seguenti:

1-sexies. Al fine di assicurare un costante afflusso di liquidità alle imprese, il termine di pagamento del corrispettivo relativo alle transazioni commerciali tra le piccole e medie imprese e le aziende della grande distribuzione organizzata è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti.

1-septies. Il termine stabilito tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni dalla fine del mese o a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.

1-octies. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1-quinquies, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

1-novies. È punito con un'ammenda compresa fra 5.000 euro e 20.000 euro

chiunque non rispetti i termini di pagamento menzionati ovvero chiunque applichi tassi e condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alle normativa vigente o agli accordi fissati tra le parti.

- 1. 26.** Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 1-quinquies, inserire il seguente:

1-sexies. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 1-ter, l'Osservatorio provvede alla elaborazione e alla attribuzione di un « rating di liquidità » per ciascun istituto di credito o intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 operante nel territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento congiunto della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita la Consob, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

- 1. 27.** Fugatti.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quinquies, inserire il seguente:

1-sexies. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, formula, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una raccomandazione all'EBA per rendere omogenei i criteri e le metodologie per ponderare i rischi degli attivi bancari, in modo da garantire effettiva concorrenza tra le banche dei differenti Paesi europei e da non penalizzare l'attività delle nostre banche, sicuramente meno rischiosa, ma considerata ad alto assorbimento di capitale.

- 1. 28.** Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quinquies, inserire il seguente:

1-sexies. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, formula, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una proposta al comitato per la supervisione bancaria di Basilea per riesaminare tempi e procedure dell'entrata in vigore della accordo di Basilea 3.

- 1. 29.** Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 1-bis.

- 1. 30.** Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

Sopprimere il comma 1-ter.

- 1. 31.** Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

Sostituire il comma 1-ter con il seguente:

1-bis. All'articolo 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1, « capoverso Art. 117-bis », il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi ed un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto una commissione se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ».

- 1. 32.** Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 1-ter, dopo le parole non si applica, aggiungere le seguenti: alle imprese individuali ed.

- 1. 33.** Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Al comma 1-ter, dopo le parole non si applica, inserire le seguenti: alle persone fisiche titolari di partite iva.

- 1. 34.** Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Al comma 1-ter, sopprimere le parole: , nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.

- 1. 35.** Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Al comma 1-ter, sostituire le parole 500 euro con le seguenti: 2.000 euro.

- 1. 36.** Montagnoli.

Al comma 1-ter, sostituire le parole 500 euro con le seguenti: 1.000 euro e *sostituire le parole di 7 giorni consecutivi con le seguenti:* di 30 giorni consecutivi.

- 1. 37.** Barbato, Messina.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: 500 euro *con le seguenti:* 1.000 euro.

- * **1. 38.** Barbato, Messina.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: 500 euro *con le seguenti:* 1.000 euro.

- * **1. 39.** Montagnoli.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: 500 euro *con le seguenti:* 1.000 euro.

- * **1. 40.** Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Al comma 1-ter, sostituire le parole 500 euro con le seguenti: 900 euro.

- 1. 41.** Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Al comma 1-ter, sostituire le parole 500 euro con le seguenti: 800 euro.

- 1. 42.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1-ter, sostituire le parole 500 euro con le seguenti: 700 euro.

- 1. 43.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1-ter, sostituire le parole 500 euro con le seguenti: 600 euro.

- 1. 44.** Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1-ter, dopo le parole: inferiori a 500 euro aggiungere le seguenti: nonché alle piccole imprese come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 10.000 euro.

- 1. 45.** Messina, Barbato.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: non superiore alla durata di sette giorni consecutivi con le seguenti: non superiore alla durata di trenta giorni consecutivi.

- 1. 46.** Messina, Barbato.

Al comma 1-ter, sostituire le parole sette giorni con le seguenti: dieci giorni.

1. **47.** Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1-ter, sostituire le parole sette giorni con le seguenti: nove giorni.

1. **48.** Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

Al comma 1-ter, sostituire le parole sette giorni con le seguenti: otto giorni.

1. **49.** Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

Al comma 1-ter, aggiungere, infine, il seguente periodo: Gli interessi debitori sull'ammontare dello sconfinamento sono calcolati a partire dall'ottavo giorno di sconfinamento.

1. **50.** Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Sopprimere il comma 1-quater.

1. **51.** Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Sopprimere il comma 1-quinquies.

1. **52.** Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1-quinquies, sostituire le parole fatturato minimo di due milioni di euro con le seguenti: fatturato minimo di quattro milioni di euro.

1. **53.** Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1-quinquies, sostituire le parole fatturato minimo di due milioni di

euro con le seguenti: fatturato minimo di 3,5 milioni di euro.

1. **54.** Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

Al comma 1-quinquies, sostituire le parole fatturato minimo di due milioni di euro con le seguenti: fatturato minimo di tre milioni di euro.

1. **55.** Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

Al comma 1-quinquies, sostituire le parole fatturato minimo di 2 milioni di euro con le seguenti: fatturato minimo ai 1 milione di euro.

1. **56.** Montagnoli.

Al comma 1-quinquies, sostituire le parole fatturato minimo di due milioni di euro con le seguenti: fatturato minimo di 2,5 milioni di euro.

1. **57.** Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Al comma 1-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

1. **58.** Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro settantacinque giorni.

1. **59.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 1-quinquies, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le imprese che ottengono il più alto livello di rating di legalità sono soggette ad una istruttoria semplificata nella concessione del credito,

secondo gli indirizzi definiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. A tal fine, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio elabora modalità agevolate di prestazione della garanzia del credito concesso ai soggetti di cui al primo periodo, anche con riferimento alla cessione dei crediti posseduti verso la pubblica amministrazione».

1. 60. Fugatti.

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere i seguenti:

1-sexies. In attesa di una disciplina organica sul funzionamento delle centrali rischi in materia creditizia diretta ad una maggiore tutela dei consumatori, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze solo ed esclusivamente alla Centrale dei rischi istituita dal CICR e gestita dalla Banca d'Italia, con esclusione di qualsiasi altre banche dati private e non istituzionali. Le segnalazioni per sofferenze possono essere trasmesse esclusivamente se il ritardato pagamento dei clienti supera almeno sei rate mensili o i rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di *leasing* o a vendite rateali.

1-septies. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

1-octies. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

1-novies. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla

circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.

1. 61. Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

1-sexies. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta. »;

b) al comma 5, le parole: « La convenzione », sono sostituite dalle seguenti: « Il decreto di cui al comma 3 »;

c) al comma 9 le parole da: « L'Associazione bancaria italiana » a: « a livello nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, »;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 9, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183. »;

e) il comma 10-*bis* è abrogato.

1. 62. Barbato, Messina.

Dopo il comma 1-quinquies inserire il seguente:

1-*sexies*. All'articolo 36-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'1 per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore al 3 per cento. L'Osservatorio di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, provvede a vigilare sul rispetto, da parte delle banche, dell'obbligo di cui al presente comma e provvede altresì alla segnalazione alla Banca d'Italia di eventuali comportamenti adottati delle banche in riferimento alla mancata erogazione del credito alle imprese e alle famiglie. ».

1. 63. Barbato, Messina.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-*sexies*. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore all'1,57 per cento.

1. 64. Barbato, Messina.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-*sexies*. Una percentuale non inferiore al quaranta per cento dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte

della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'1 per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle imprese.

1. 65. Barbato, Messina.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-*sexies*. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore all'1,57 per cento.

1. 66. Barbato, Messina.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-*sexies*. All'articolo 117 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 8, inserito il seguente:

« 8-*bis*. I contratti di affidamento bancario e le variazioni delle condizioni degli stessi devono essere esplicitamente approvati singolarmente dal cliente, pena nullità del contratto stesso e delle variazioni. ».

1. 67. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

1-*sexies*. All'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « , tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza » sono sostituite seguenti: « . In ogni caso, la commissione a carico

degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le cade di pagamento, di credito o di debito, non può superare la misura dell'1,5 per cento. ».

1. 68. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-sexies. All'articolo 27, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « , tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza » sono sostituite dalle seguenti: « . In ogni caso, gli acquisti di carburanti di importo inferiore ad euro 150, regolati con strumenti di pagamento elettronico non sono gravati da commissioni. ».

1. 69. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-sexies. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dai seguenti:

« 4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma *i* per le categorie di operazioni, con esclusione di quelle elencate nel comma *4-bis*, aumentato di un terzo.

4-bis. Il limite di cui al comma 4 è stabilito nel tasso medio Euribor risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 aumentato fino ad un massimo di 6 punti percentuali per le seguenti categorie di operazioni:

a) aperture di credito in conto corrente;

b) crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuate dalle banche;

c) *anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari;*

d) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio;

e) credito finalizzato all'acquisto rateale e credito *revolving*. ».

1. 70. Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-sexies. All'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « non festivi » sono sostituite dalle seguenti: « in accordo con l'assicurato ».

1. 71. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-sexies. L'articolo 34 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è soppresso.

1. 72. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-sexies. All'articolo 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo

2012, n. 27, dopo le parole: « gli edicolanti possono », sono inserite le seguenti: « rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì ».

- 1. 73.** Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-*sexies*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi del presente articolo, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e dall'iscrizione nel registro delle imprese, da parte del cedente, della notizia dell'avvenuta cessione, senza che sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al soggetto cessionario del credito, all'indirizzo reso noto nell'avviso di cessione, opposizione da alcuno dei creditori del cedente, non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La cessione è opponibile al creditore del cedente che ha pignorato il credito dopo la data di notifica dell'atto di cessione all'amministrazione debitrice. La cessione è inoltre opponibile agli altri aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto non è stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di notifica dell'atto di cessione di cui al periodo precedente ».

- 1. 74.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2-bis.

- 1. 75.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera a).

- 1. 76.** Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 2-bis, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: uno.

- 1. 77.** Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 2-bis, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: tre.

- 1. 78.** Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera b).

- 1. 79.** Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 2-bis, lettera b), sostituire le parole: un nominativo con le seguenti: tre nominativi.

- 1. 80.** Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 2-bis, lettera b), sostituire le parole: un nominativo con le seguenti: due nominativi.

- 1. 81.** Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-*ter*. In ragione della necessità di contenimento della spesa e di adeguamento alle disposizioni dell'articolo 23-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 dell'articolo 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è inserito il seguente:

« 3-bis. Al presidente, ai commissari e ai dipendenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».

1. 82. Fugatti.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. A partire dal 1° giugno 2012 il trattamento economico omnicomprensivo del commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è ridotto del 50 per cento.

1. 87. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Comaroli, Simonetti, Bitonci.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. In ragione della necessità di contenimento della spesa e di adeguamento alle disposizioni dell'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 dell'articolo 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249 è inserito il seguente:

« 3-bis. A decorrere dal prossimo rinnovo delle cariche, gli emolumenti del presidente, dei commissari e del segretario generale dell'Autorità sono ridotti del 20 per cento rispetto a quelli vigenti ».

1. 83. Fugatti.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, gli

Organi Costituzionali, nel rispetto della propria autonomia, adottano i relativi provvedimenti atti ad applicare ai propri dipendenti il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124 ».

1. 84. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del codice di procedura civile può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

1. 85. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. All'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

« 2-quater. Le norme di cui al presente articolo non si applicano né alle banche di credito cooperativo né alle banche alle società di loro emanazione, intendendo

per emanazione le banche e/o le società nelle quali banche di credito cooperativo e casse rurali detengano direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale sociale oppure esercitino direttamente/indirettamente per effetto di patti parasociali un 'influenza determinante ».

1. 86. Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. All'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma *2-ter*, è aggiunto il seguente:

« *2-quater.* Le norme di cui al presente articolo non si applicano agli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

1. 88. Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. All'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma *2-ter*, è aggiunto il seguente:

« *2-quater.* Il divieto stabilito al primo comma non si applica tra le cariche detenute in imprese o in gruppi che operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario con finalità di supporto al settore di cui costituiscono espressione e quelle nelle imprese appartenenti al medesimo settore ».

1. 89. Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni per favorire l'accesso al credito alle PMI per il pagamento dei debiti tributari).

1. Al fine di fronteggiare con urgenza l'insolvenza delle PMI per debiti tributari, causata dalla crisi di liquidità, correlata al mancato incasso di crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, sia centrali che locali, ed evitare la chiusura delle imprese, ovvero gli eventi drammatici dei suicidi degli imprenditori in difficoltà, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, promuove un protocollo di intesa con la Banca d'Italia, l'ABI, le associazioni di impresa e gli istituti di credito, per la stipula di un accordo, entro e non oltre il 30 giugno 2012, finalizzato a concedere alle PMI, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50 unità, un aumento dell'affidamento in conto corrente sulla base dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione secondo le seguenti condizioni:

a) i crediti vantati devono essere documentati all'istituto di credito, che concede l'affidamento, previa presentazione di attestazione di riconoscimento di debito dell'organo debitore, che è obbligato a rilasciarla entro 15 giorni dalla richiesta della società creditrice;

b) gli istituti di credito devono concedere l'affidamento straordinario per un importo non inferiore al 75 per cento dell'ammontare dei crediti verso la pubblica amministrazione e per un importo totale massimo di 1 milione di euro per società richiedente;

c) gli istituti di credito devono concedere l'affidamento straordinario alle medesime condizioni già accordate alle società richiedenti, ovvero a condizioni più vantaggiose correlate al tasso BCE, nel

caso in cui l'istituto concedente abbia beneficiato dei finanziamenti erogati dalla Banca Centrale Europea in occasione dell'ultima asta LTRO dello scorso febbraio 2012;

d) l'affidamento straordinario deve essere utilizzato dalla società beneficiaria per l'estinzione dei debiti tributari in misura non inferiore al 70 per cento del fido concesso;

e) il pagamento dei crediti certificati deve essere effettuato dall'ente pubblico debitore presso l'istituto di credito, che ha erogato il fido; le relative somme sono utilizzate dalla banca per il graduale rientro dell'affidamento concesso;

e) la concessione dell'affidamento straordinario prescinde da eventuali se-

gnalazioni di sofferenze alla Centrale Rischi a carico della società creditrice richiedente.

2. Nelle more dell'attuazione del protocollo di cui al comma precedente ed, in ogni caso, fino al 31 luglio 2012, è sospesa ogni procedura di riscossione conseguente ad avvisi di pagamento e ad iscrizioni a ruolo di debiti tributari nei confronti delle PMI, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50 unità e che vantino crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

1. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

5-06800 Barbato: Esenzione dall'ICI e dall'IMU di immobili di proprietà del Fondo immobili pubblici (FIP).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito all'eventuale esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili in favore del compendio immobiliare trasferito con decreto ministeriale del 15 dicembre 2004 al Fondo immobili pubblici e chiede, altresì, se intenda alla prima scadenza fissata il 31 dicembre 2013, comunicare la disdetta del contratto di affitto stipulato in data 28 dicembre 2004 dall'Agenzia del Demanio e il Fondo immobili pubblici avente ad oggetto il menzionato compendio immobiliare.

Al riguardo sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, prevede la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, nei quali vengono conferiti o trasferiti beni immobili ad uso diverso da quello, residenziale, di proprietà dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali.

Il successivo comma 2 del predetto articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, relativamente al regime tributario di detti fondi, opera un rinvio alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 dello stesso provvedimento, stabilendone l'automatica applicazione ove non sussistano condizioni di incompatibilità.

In particolare, l'articolo 2, comma 6 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 stabilisce che « soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori in-

dividuati ai sensi del comma 1, lettera *d*), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3 ».

Conseguentemente, gli immobili trasferiti potranno godere dello stesso trattamento tributario a cui erano assoggettati prima del trasferimento effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 351 del 2001.

Pertanto, l'eventuale esenzione dall'imposta comunale sugli immobili riconosciuta ai cespiti trasferiti al fondo trova applicazione solo nel caso in cui gli immobili oggetto dell'esenzione dal tributo locale mantengano una destinazione ad uso pubblico o, comunque, finalizzata all'erogazione dei servizi pubblici.

In merito alla richiesta di chiarimenti presentata dall'Onorevole interrogante, l'Agenzia del demanio sottolinea che, ai sensi dell'allegato 1, lettera *g*), al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2004 (Decreto Operazione) l'onere connesso all'imposta comunale sugli immobili non è a carico della medesima.

Quanto alla disdetta del citato contratto di locazione, l'Agenzia del demanio, in qualità di conduttrice dell'intero compendio, precisa di aver utilizzato tutte le leve in suo possesso per ridurre gli oneri per lo Stato complessivamente riconducibili all'operazione con il Fondo immobili pubblici. In tale contesto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 del menzionato contratto di locazione, l'Agenzia del Demanio riferisce che è stato esercitato il diritto di recesso ed è

stata effettivamente rilasciata una percentuale di immobili pari al 3 per cento del portafoglio originariamente venduto, con conseguenti risparmi sul canone di locazione. Inoltre, l'Agenzia del Demanio

comunica che è stato esercitato il diritto di recesso su un ulteriore 6 per cento di tale portafoglio immobiliare, il cui rilascio è distribuito nell'arco dei prossimi 4 anni.

ALLEGATO 3

5-06801 Lo Monte e Zeller: Sussistenza dell'obbligo di indicazione separata in fattura del costo della manodopera ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sulle ristrutturazioni edilizie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 1, commi 17 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244 che ha prorogato la detrazione del 36 per cento delle spese sostenute, prevista dall'articolo 1 delle legge n. 449 del 1997 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, prevedendo che la detrazione spetti « a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura ».

In particolare, tenuto conto che a seguito dell'emanazione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), l'obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura è stato abrogato, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere se nel caso di lavori iniziati in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 70 del 2011, con l'emissione di fatture in acconto senza specifica indicazione del costo della manodopera, permanga l'obbligo, per le fatture successivamente emesse a saldo, dell'indicazione separata del costo della manodopera per l'esecuzione dei lavori.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate rappresenta che l'articolo 7, comma 2, lettera r), del citato decreto-legge n. 70 del 2011, nel quadro degli interventi di semplificazione, ha abrogato l'articolo 1, comma 19, della legge n. 244 del 2007, secondo cui « Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura ».

È stato, pertanto, eliminato l'obbligo di indicare nella fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata per i richiamati interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima posto come condizione per la fruizione delle relative detrazioni.

In esito all'abrogazione in argomento, l'Agenzia delle entrate rileva che, con riferimento alla situazione prospettata dagli Onorevoli interroganti non permane in capo al contribuente l'obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera utilizzata per l'esecuzione dei lavori nella fattura emessa a saldo dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge 70 del 2011.

ALLEGATO 4

5-06802 Leo: Semplificazione dei rimborsi per crediti IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante pone due ordini di questioni:

a) la semplificazione dell'accesso ai rimborsi IVA, con conseguente scelta per un accesso immediato agli stessi in tutti i casi di dichiarazione con eccedenza a credito.

Ne deriverebbe una estensione delle fattispecie, oltre i casi previsti dall'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Vi si dovrebbe altresì abbinare la scelta dell'allineamento della durata della garanzia, richiesta per l'erogazione del rimborso, alla durata del periodo di accertamento;

b) la sollecita attuazione dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che prevede la possibile compensazione fra somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo e crediti maturati nei confronti di regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti.

Risulterebbe così in parte accelerata l'attuazione della direttiva comunitaria 2011/7/UE sui ritardi di pagamento delle Amministrazioni pubbliche nei loro rapporti di natura commerciale.

Sulla prima questione si può rappresentare che la scelta per l'accesso immediato ai rimborsi IVA in tutti i casi di dichiarazione con eccedenza a credito – al di là, dunque, delle fattispecie previste dall'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del

1972 – comporterebbe inevitabilmente un aumento esponenziale dei soggetti legittimati a chiedere il rimborso e, di riflesso, un aumento dei controlli che dovrebbero effettuarsi per verificare la legittimità dei rimborsi.

Quanto al profilo di un auspicato allineamento della durata della garanzia da prestare per il rimborso IVA a quella del periodo di accertamento, vale notare che il vigente articolo 38-*bis* già rinvia, nella sua formulazione, ai termini per l'accertamento, prevedendo una riduzione del termine triennale di durata della garanzia laddove lo stesso (termine di accertamento) scada prima del triennio.

Si evidenzia, inoltre, che il differimento della sospensione del termine decadenziale del potere di accertamento, di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in caso di inottemperanza del soggetto passivo all'invito istruttorio dell'Ufficio di esibizione della documentazione necessaria per verificare l'esistenza del credito e la spettanza del rimborso, è finalizzato ad impedire che un atteggiamento non collaborativo del contribuente possa influire sui termini di decadenza dell'azione amministrativa nella fase di controllo della dichiarazione dalla quale origina il credito da rimborsare.

Sulla seconda questione posta cioè quella relativa all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica poi, può riferirsi che lo schema di provvedimento attuativo della norma citata è attualmente all'attenzione dell'Agenzia delle entrate.

ALLEGATO 5

5-06803 Fluvi: Termine di decorrenza dei rimborsi IRPEF per la maggiore imposta trattenuta ai contribuenti titolari di trattamenti pensionistici complementari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza del diritto al rimborso, *ex* articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, della maggior imposta trattenuta ai contribuenti titolari di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, a seguito della sentenza 23 maggio 2005, n. 10842 della Corte di Cassazione.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate evidenzia quanto segue.

Con la circolare del 26 giugno 2006 n. 25, l'Agenzia – prendendo atto del consolidato orientamento della Corte di cassazione – ha ritenuto opportuno non proseguire le controversie in materia e ha invitato gli uffici dell'Agenzia ad uniformarsi all'orientamento della Corte di cassazione, con conseguente riesame caso per caso del contenzioso pendente ed ha suggerito, ricorrendone i presupposti, ai predetti uffici l'abbandono della controversia in atto secondo le modalità di rito, previa esecuzione del rimborso richiesto.

Con successiva risoluzione n. 93/E del 24 settembre 2010, è stato confermato che le maggiori imposte versate dal contribuente che ha subito l'imposizione IRPEF non già sull'87,5 per cento ma sul 100 per cento del trattamento pensionistico integrativo erogato dall'I.N.P.S. – limitatamente alla quota maturata fino al 31 dicembre 2000 – assumono la natura di indebito, con corrispondente diritto al rimborso secondo la procedura disciplinata dall'articolo 38 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, laddove non sia più consentito al contribuente presentare una dichiarazione correttiva con esito a sé favorevole, essendo decorso il termine previsto dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (cfr. risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008).

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone, in particolare, che « Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata (...)».

Per quanto attiene alla decorrenza, come già chiarito con la richiamata risoluzione n. 93/E del 2010 e con la circolare n. 23/E del 4 maggio 2010, l'istanza di rimborso deve essere presentata « entro il termine di quarantotto mesi dalla data del pagamento eseguito in assenza dei presupposti o dal termine per il pagamento del saldo di imposta ». Nel caso di specie, avente ad oggetto redditi percepiti da soggetti che potrebbero, in alcune ipotesi,

fruire dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il termine di quarantotto mesi è stato fatto decorrere, in ogni caso, da quello ordinariamente previsto per il pagamento a saldo delle imposte relative all'anno nel corso del quale è stata operata la maggiore ritenuta.

Né il mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale – così come, in genere, le difficoltà o i dubbi sull'interpretazione di una norma, ed anche l'esistenza di un vizio di incostituzionalità, non ancora rilevato, della disposizione – possono rappresentare fatti costitutivi dai quali far decorrere i termini per presentare istanza di rimborso (Sez. I, sent. n. 4235 del 7 maggio 1996).

Con riferimento all'analogia fattispecie dell'individuazione del *dies a quo* del termine biennale per la presentazione dell'istanza di rimborso anomalo, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, la più recente giurisprudenza (Cass. civ. Sez. V, Sent., 8 giugno 2011, n. 12447) ha, infatti, chiarito che « In tema di rimborso di IVA, nei casi in cui si faccia applicazione della disciplina generale prevista dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 21, comma 2, il termine di due anni per la presentazione della domanda di restituzione dell'imposta versata in eccedenza (nella specie, in base ad un'aliquota più alta) decorre “dal pa-

gamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”, e quindi non dalla data di emanazione di risoluzioni dell'amministrazione finanziaria interpretative della normativa, inidonee a costituire un diritto prima insussistente – se non nei casi in cui la legge stessa ne attribuisca il potere ad una specifica autorità amministrativa –, e atte soltanto a vincolare l'operato interno degli uffici » (Cass. n. 813/2005, n. 16477/2004, n. 11020/1997).

In particolare, secondo l'insegnamento della Corte, l'unico elemento rilevante ai fini della richiamata decorrenza è la sussistenza o meno del diritto: « Se il diritto sussisteva già da prima, la contribuente avrebbe dovuto azionarlo in precedenza, entro due anni dall'avvenuto pagamento, mentre ritenere che il diritto potesse essere azionato solo da una successiva risoluzione amministrativa significa in realtà attribuire implicitamente a quest'ultima (o, più esattamente, all'autorità amministrativa che la emette) il potere di rendere azionabile un diritto, in precedenza soltanto incompleto o inefficace, della contribuente, cioè di considerare quella risoluzione l'elemento finale di una fattispecie a formazione progressiva soltanto al termine della quale il diritto potrebbe essere azionato » (Cass. Sez. L, sent. 9618 del 16 luglio 2001; Cass. civ. Sez. V, 17 gennaio 2005, n. 813).

ALLEGATO 6

**5-06804 Fugatti: Modalità di pagamento dell'addizionale erariale alla
tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame l'Onorevole interrogante chiede che l'omesso o ritardato versamento dell'addizionale alla tassa automobilistica introdotta dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non sia soggetto a sanzione.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate rappresenta quanto segue.

Le modalità e i termini di pagamento dell'addizionale erariale sono stati definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, del 7 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2011.

A seguito della emanazione del predetto decreto, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad istituire i codici tributo per il versamento tramite modello F24 dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica, con risoluzione del 20 ottobre 2011, n. 101, pubblicata nella banca dati della documentazione tributaria, nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

Con circolare dell'8 novembre 2011, n. 49, sono stati, inoltre, forniti chiarimenti in ordine all'applicazione dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica. In particolare, al paragrafo 2 della predetta circolare sono state inoltre ribadite le indicazioni già fornite con il citato decreto in ordine alle modalità di pagamento dell'addizionale.

Anche tale documento è reperibile nella banca dati della documentazione tributaria nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne l'opportunità di prevedere medesime modalità di pagamento per l'imposta di bollo auto e per la relativa addizionale, il decreto ministeriale 7 ottobre 2011, attesa la necessità di consentire il pagamento dell'addizionale erariale in tempi rapidi, ha previsto che per l'anno 2011 fosse effettuato esclusivamente mediante il modello F24.

L'utilizzo del modello F24 rappresenta infatti una modalità di pagamento senza oneri a carico dei contribuenti ed usufruibile anche tramite i canali telematici.

Peraltro, per consentire l'attivazione di una rete di riscossione più ampia e coincidente con quella delle tasse automobilistiche, occorre tener conto che quest'ultima è gestita in maniera autonoma e diversificata dalle regioni.

Tuttavia lo stesso citato decreto ministeriale del 7 ottobre 2011 ha previsto, all'articolo 4, la necessità di consentire il pagamento contestuale delle tasse automobilistiche e della relativa addizionale erariale, mediante individuazione con un successivo decreto delle tempistiche e dei criteri di adeguamento ai sistemi di riscossione delle regioni.

L'Agenzia delle Entrate sta pertanto valutando la possibilità di estendere progressivamente le modalità di riscossione dell'addizionale erariale, in maniera da agevolarne l'assolvimento e da consentirne, ove possibile, il pagamento contestuale a quello delle tasse automobilistiche.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ... 163

COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci 164

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Genova il 19 e 20 aprile 2012 164
ALLEGATO 1 (Comunicazioni del Presidente) 167

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e *governance* della medesima Società.
 Audizione dell'avvocato Giorgio Assumma, già presidente della SIAE, e del dottor Domenico Caridi, già direttore generale della SIAE (*Svolgimento e rinvio*) 164

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014. Atto n. 459 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 165
ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della proposta di parere del Relatore) 171
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 173

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo unificato come testo base*) 166
ALLEGATO 4 (Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base) . 175
 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 166

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 maggio 2012.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De

Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.30 alle 11.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 maggio 2012.

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

C. 4822 sen. Ascutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11 alle 11.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 11.50.

Sulla missione svolta a Genova il 19 e 20 aprile 2012.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, svolge le comunicazioni sulla missione in oggetto (vedi allegato 1).

La Commissione prende atto delle comunicazioni rese.

La seduta termina alle 12.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 12.

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.

Audizione dell'avvocato Giorgio Assumma, già presidente della SIAE, e del dottor Domenico Caridi, già direttore generale della SIAE.

(Svolgimento e rinvio).

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione Giorgio ASSUMMA, *già presidente della SIAE*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giuseppe GIULIETTI (Misto), Pierfelice ZAZZERA (IdV), Emilia Grazia DE BIASI (Pdl), Giuseppe SCALERA (Pdl) e Ricardo Franco LEVI (PD).

Svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione Domenico CARIDI, *già direttore generale della SIAE*.

Dopo una precisazione del deputato Giuseppe SCALERA (Pdl), conclude il suo intervento Domenico CARIDI.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014. Atto n. 459.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2012.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, illustra una nuova formulazione della sua proposta di parere (*vedi allegato 2*) che recepisce le indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, pur esprimendo alcune perplessità in merito alla richiesta di riesame dell'esclusione dal riparto delle risorse limitatamente ad alcuni enti, elencati, in particolare, nella condizione di cui al punto 3). Sottolinea, al riguardo, che, essendovi numerosi altri enti che, non avendo ottenuto il punteggio minimo richiesto, sono stati esclusi dal riparto dei contributi, anche per essi sarebbe opportuno chiedere il riesame dell'esclusione.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, evidenzia che gli enti elencati nella condizione di cui al punto 3) sono quelli in merito ai quali si sono registrate le anomalie più evidenti. Contesta, in particolare, l'attribuzione di punteggi alla Fondazione Pietro Nenni che conseguono a palesi errori materiali di valutazione, riferiti specificamente alla consistenza patrimoniale della medesima Fondazione. Auspica, pertanto, che il Governo valuti complessivamente la correttezza dei punteggi attribuiti anche ad altri enti che non abbiano raggiunto il punteggio minimo richiesto e in merito ai quali ravvisi l'opportunità di correggere eventuali errori materiali di valutazione.

Ricardo Franco LEVI (PD) condivide le osservazioni formulate dall'onorevole Barbieri in merito all'opportunità di verificare la correttezza dei punteggi attribuiti anche ad altri enti che, non avendo ottenuto il punteggio minimo, sono stati esclusi dall'erogazione dei contributi. Richiama, inoltre, il suggerimento, formulato durante la seduta di ieri dall'onorevole Tocci, relativo alla previsione di un intervento dell'ente sottoposto a valutazione, successivo alla decisione adottata dal Ministero, volto a consentire all'ente stesso di controdedurre le decisioni adottate dall'Esecutivo. Ciò, anche al fine di sgravare le Commissioni competenti dalla funzione di contro dedurre, a loro volta, le risultanze dell'istruttoria ministeriale che si reputino improprie.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, condivide le osservazioni formulate dai colleghi, preannunciando un'ulteriore riformulazione della sua proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Roberto CECCHI conferma quanto già evidenziato nel corso della precedente seduta. Preannuncia quindi che il Governo, considerato che alcune importanti istituzioni, già presenti in tabella per gli anni precedenti, sono state escluse dal finanziamento anche per pochissimi punti, si impegna a richiedere all'amministrazione di riconvocare la commissione al fine di verificare l'esistenza di possibili errori, anche materiali, inerenti a tutte le valutazioni già effettuate. Segnala, inoltre, che particolare attenzione sarà destinata al riesame dei punteggi attribuiti agli enti con riferimento ai quali siano già state rilevate inesattezze di valutazione.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, alla luce degli interventi svolti, riformula conseguentemente la sua proposta di parere (*vedi allegato 3*) di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 14.50.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciochetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo unificato come testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2012.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, illustra il nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame – elaborato dal Comitato ristretto per recepire i pareri

delle Commissioni di merito e le indicazioni contenute nella relazione tecnica del Governo – che propone sia adottato come nuovo testo base dalla Commissione (*vedi allegato 4*),

Paola FRASSINETTI (PdL), *presidente*, alla luce della proposta del relatore, propone di adottare come nuovo testo base per il seguito dell'esame il testo elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione adotta quindi come nuovo testo base, il testo elaborato dal Comitato ristretto.

Paola FRASSINETTI (PdL), *presidente*, avverte che il provvedimento sarà inviato alla Commissione bilancio per l'espressione del parere di competenza.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO 1

**Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Genova
il 19 e 20 aprile 2012.**

Una delegazione della Commissione cultura della Camera dei deputati, guidata dalla Vice Presidente Frassinetti in qualità di Capo delegazione e composta dai deputati Emerenzio Barbieri, Emilia Grazia De Biasi, Luisa Capitanio Santolini e Fabio Granata ha svolto una missione a Genova nelle giornate del 19 e 20 aprile 2012. Alla missione ha preso parte, altresì, a titolo personale, la deputata Sabina Rossa, in qualità di parlamentare rappresentante del territorio.

La missione ha avuto lo scopo di approfondire le problematiche che da ultimo stanno interessando la Fondazione Teatro Carlo Felice, con particolare riguardo alla *governance* dell'ente lirico, al deficit di bilancio determinatosi di recente e al conseguente futuro dei dipendenti della medesima Fondazione. Tali questioni sono state illustrate alla Commissione anche da rappresentanti del settore nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame della proposta di legge n. 4822 e abbinate, recante « Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale » e sono, inoltre, oggetto del testo unificato delle proposte di legge n. 136 e abbinate, recanti la riforma complessiva del settore dello spettacolo dal vivo, all'esame della Commissione.

Il programma ha avuto ad oggetto, in particolare, incontri con i rappresentanti della Fondazione e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Fra l'altro, la delegazione ha accolto l'invito del Sovrintendente della Fondazione, dottor Giovanni Pacor, ad assistere al termine degli incontri, nella giornata di giovedì 19 aprile, alla rappresentazione dell'Opera « Turandot » di Puccini.

Nel dettaglio, il programma ha previsto, innanzitutto, un incontro con il sindaco del Comune di Genova, Marta Vincenzi, presidente della Fondazione Teatro Carlo Felice, e con il sovrintendente della medesima Fondazione, Giovanni Pacor, sui temi della valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e della riforma del settore dello spettacolo dal vivo, presso il Teatro Carlo Felice.

La Presidente della Fondazione ha esposto alla delegazione della Commissione l'azione intrapresa, su vari fronti, per la salvaguardia dell'operatività del Teatro Carlo Felice, che rappresenta una delle prime istituzioni culturali della città. La Presidente ha quindi sottolineato in particolare l'importanza, in questo momento di grave crisi economica, del contributo offerto dai lavoratori mediante la stipula dei contratti di solidarietà, che hanno consentito di abbassare il costo del lavoro, realizzando rilevanti economie di spesa.

Il sovrintendente Pacor ha evidenziato ai membri della delegazione che all'atto del proprio insediamento, nel giugno 2010, l'attuale Consiglio di Amministrazione ha trovato un patrimonio netto in passivo per 16 milioni e una situazione economica dell'esercizio profondamente negativa. Ha, quindi, ricordato che la Fondazione Teatro Carlo Felice, così come molte altre Fondazioni lirico-sinfoniche, si è trovata nella necessità di adottare, a partire dall'autunno 2010, un programma di risanamento della struttura e riduzione dei costi di funzionamento ed artistici di rilevante entità. Ciò, in particolare, a seguito del progressivo ridimensionamento del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), provvedi-

mento reso necessario dalle crescenti difficoltà economiche della Finanza Pubblica. In questo quadro, nel quale la Fondazione Teatro Carlo Felice – unica in Italia – ha dovuto fare ricorso ad ammortizzatori sociali, nella forma della stipula di contratti di solidarietà per il riequilibrio economico, le variazioni delle entrate e particolarmente quelle previste da provvedimenti dello Stato, hanno assunto particolare rilievo. Al riguardo, ha ricordato che con la legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) fu stabilito, all'articolo 4, che la Fondazione Teatro Carlo Felice diventasse beneficiaria di un contributo annuo permanente di 2,5 milioni di euro. Con questa nuova norma il legislatore sostituiva e razionalizzava precedenti disposizioni di legge che avevano consentito l'erogazione di contributi specifici per questa Fondazione genovese, a fronte dei maggiori costi del nuovo Teatro, a partire dall'anno della sua inaugurazione, e cioè dal 1990. Il contributo è stato erogato continuativamente, di anno in anno, nella misura prevista per accantonamenti per determinati capitoli del bilancio dello Stato dopo l'entrata in vigore delle normative comunitarie in materia. Nel 2011 la legge di bilancio ne ha ridotto l'importo a 1,3 milioni di euro. Pertanto lo stesso osserva che tale disposizione – operante per il solo esercizio 2011 – ha ulteriormente indebolito la posizione economica e finanziaria della Fondazione. Da ultimo, rileva che risulta alla Fondazione Carlo Felice che il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe previsto un importo di contributo per il 2012 uguale a quello del 2011 e che non risulta, ad oggi, emanato il relativo disposto legislativo. Osserva, in sintesi, che alla Fondazione Teatro Carlo Felice potrebbero nuocere ulteriori provvedimenti legislativi di riduzione della spesa diretti a ridurre anche l'importo del cosiddetto Fondo Genova.

Pacor ritiene in conseguenza di questo contributo straordinario ridotto, la valutazione produttiva della Fondazione Teatro Carlo Felice viene fortemente penalizzata e risulta essere una tra le più basse tra le Fondazioni lirico-sinfoniche, nono-

stante la qualità della produzione e il numero sempre crescente dell'offerta.

Ricorda, quindi, che al 2010, anno della profonda crisi della Fondazione che ha portato appunto all'accordo sui contratti di solidarietà, il Teatro ha intrapreso una tendenza virtuosa che ha permesso di chiudere il 2011 con un utile di esercizio che si profila intorno ai 2,5 milioni di euro, senza contare il valore delle patrimonializzazioni effettuate nell'esercizio, per un valore pari a 4 milioni. La situazione patrimoniale della Fondazione Teatro Carlo Felice nel 2010 consisteva in una perdita patrimoniale di 16 milioni di euro circa e una perdita dell'esercizio al 31 dicembre di circa 3,5 milioni di euro. Precisa che era stato predisposto un piano industriale per i due anni di durata dei contratti di solidarietà che prevedeva un abbattimento del debito di 10,4 milioni di euro nel biennio, ma tale piano comprendeva un apporto straordinario – nei due anni – di 7 milioni di euro, basati sull'intenzione di concedere un contributo straordinario al Teatro. Tale circostanza che non si è verificata è stata recuperata solo in piccola parte dal « decreto mille proroghe » del 2011. La previsione dell'esercizio 2011 e la patrimonializzazione predisposta dal Comune di Genova per circa 4 milioni di euro, così come è stata anticipata al Ministero nel mese di novembre, ha fatto ritenere al Ministro di non dover intervenire con un ulteriore commissariamento del Teatro. L'anno 2012, allo stato attuale, presenta un bilancio previsionale in pareggio che prevede un rientro del debito pregresso di meno di 2 milioni di euro, che non soddisfa ancora appieno il processo di risanamento intrapreso.

Ricorda che, all'atto della compilazione del bilancio previsionale e ancora allo stato attuale, non c'è la riconferma degli sponsor istituzionali IREN e Finmeccanica e pertanto la quota di sponsorizzazioni, che nel 2011 ha dato ricavi per circa 900.000 euro, è stata ridotta prudenzialmente ad un terzo. Questo risultato è reso possibile anche da un forte abbattimento dei costi di produzione. Per il 2011 i costi

di produzione sono stati di 3,5 milioni di euro e nel 2012 si riducono ulteriormente a 2,9 milioni di euro, mantenendo sempre sei produzioni d'opera, due di balletto, la stagione sinfonica, le produzioni per i giovani e l'alta qualità artistica.

Il reintegro di 1,2 milioni di euro ad ora mancante dal contributo della legge n. 350 del 2003 e l'entrata degli sponsor istituzionali con i quali è già in atto una fitta trattativa potrebbero consentire il mantenimento e il miglioramento del processo di risanamento intrapreso. Di conseguenza l'obiettivo raggiungibile al 31 dicembre 2012 potrebbe diventare quello di un utile di esercizio di 2,5 milioni di euro e un bilancio patrimoniale di 7 milioni di euro. Il dottor Pacor, infine, ha auspicato che la situazione del Teatro sia oggetto di attenzione da parte delle competenti autorità, considerato che per sopravvivere in un momento difficile ha visto — per la prima volta in Italia — la partecipazione dei lavoratori che hanno offerto il 20 per cento dei loro guadagni per due anni che, sommati alla partecipazione della cassa nazionale, porta alla struttura un risparmio di circa 8,5 milioni di euro nel biennio.

Nella giornata del 20 aprile si è tenuto l'incontro con il Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Carlo Felice, presso il Teatro medesimo, su questioni concernenti la *governance* dell'ente lirico, nonché l'incontro con le organizzazioni sindacali della Fondazione Teatro Carlo Felice sul *deficit* di bilancio determinatosi di recente e il conseguente futuro dei dipendenti della Fondazione.

Le organizzazioni sindacali, consegnando all'attenzione della delegazione un documento unitario, hanno ricordato come nel 1991 l'Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Genova veniva trasferito nell'attuale sede come Ente Autonomo Teatro Carlo Felice; in considerazione delle dimensioni del nuovo teatro si rese necessario negli anni immediatamente successivi, con il sovrintendente Emani, un adeguamento della pianta organica da 221 lavoratori a 326 sancita con atto governativo, cui però non corrispose il necessario

adeguamento delle risorse del FUS. L'unico aiuto concreto giunse dall'onorevole Rognoni che ottenne dal Parlamento una legge che destinava annualmente cinque miliardi di lire «extra FUS» al Carlo Felice, a fronte di una richiesta di quindici miliardi, cifra che si riteneva indispensabile per compiere l'adeguamento ottimale. Ricordano, quindi, che oggi quei cinque miliardi sono diventati i 2,5 milioni di euro previsti dalla cosiddetta «legge Genova».

Gli stessi osservano, quindi, come l'ultimo ventennio di vita dell'odierna Fondazione Carlo Felice è stato costellato da amministrazioni allegre (ad esempio, con l'utilizzo dei soldi per Genova città della Cultura 2004 o dei soldi delle Colomiane), da mancati controlli delle risorse e del loro utilizzo da parte degli organi competenti (ad esempio, con riguardo al Fondo Pensioni) che, in concomitanza con la costante decurtazione del contributo del FUS, ha prodotto un debito patrimoniale che al 2010 si aggirava intorno ai 17 milioni di euro. Ricordano che ai lavoratori del Teatro, professionisti il cui prestigio e capacità sono stati avallati dalla vincita in più occasioni del prestigioso premio Abbiati, che per anni hanno lanciato segnali preoccupati d'allarme alle varie direzioni e amministrazioni che si sono succedute anche tramite dossier che illustravano l'emorragia di denaro dovuta a sperperi sconsiderati, alla fine di luglio 2010 è stato presentato un conto salatissimo: o ammortizzatori sociali, o chiusura del Carlo Felice. Il pervenire ai contratti di solidarietà, introducendo per la prima volta in una realtà un ammortizzatore sociale, è costato una spaccatura profonda tra i lavoratori, che così divenivano i secondi finanziatori dopo lo Stato del Teatro Carlo Felice di Genova, garantendo un apporto economico di ben nove milioni di euro in due anni a garanzia di copertura dell'esposizione di un *deficit* patrimoniale e di esercizio per circa sette milioni.

Sottolineano, quindi, che oggi i dipendenti della Fondazione, incolpevoli delle malversazioni del passato e condannati a espiare colpe altrui, sono gli unici ad avere

fatto la loro parte, subendo una drastica riduzione delle proprie retribuzioni e vedendo mortificata la qualità della propria attività lavorativa. Grazie a una scientifica e dissennata riduzione del numero di lavoratori dipendenti attraverso il blocco del *turn over*, attualmente la Fondazione Carlo Felice conta 276 lavoratori stabili a fronte dei 326 previsti dalla pianta organica ministeriale. Ricordano che il teatro genovese ha dovuto poi subire l'ulteriore beffa di non vedersi riconosciuto per intero neppure quanto la legge speciale Genova gli riconosceva: per il 2011 il contributo è stato dimezzato, e ci sono forti timori relativi all'anno in corso. Ricordano, infine, che il giorno 8 novembre 2012 segnerà il fatidico ritorno alla gestione regolare del teatro, allorquando la scadenza dei contratti di solidarietà riporterà verso l'alto la voce legata ai costi del personale per circa 4,5 milioni di euro.

Nel corso degli incontri con il Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Carlo Felice e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori della stessa Fondazione Teatro Carlo Felice, sono intervenuti la Vicepresidente Frassinetti, che ha

illustrato l'attività della Commissione sui temi oggetto della missione; l'onorevole De Biasi, la quale, apprezzando lo sforzo dei lavoratori per l'esperienza dei contratti di solidarietà, ha illustrato, fra l'altro, i tratti riformatori della proposta di legge sullo spettacolo dal vivo, attualmente all'esame della Commissione; i capigruppo del PdL e dell'UDCPTP, gli onorevoli Barbieri e Capitano Santolini, che hanno sottolineato, fra l'altro, l'importanza del *funding* esterno, tramite sponsor delle iniziative culturali della Fondazione e il capogruppo del FLI onorevole Granata, che ha evidenziato l'importanza dell'inserimento del teatro in un circuito territoriale di più ampio respiro, anche per conseguire economie di scala mediante convenzioni con altri enti lirici.

La missione della delegazione si è quindi conclusa con la visita di Palazzo Ducale e della mostra «Van Gogh e il viaggio di Gauguin» e, al termine, con l'incontro con il Presidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova, Luca Borzani, sulle problematiche concernenti la medesima Fondazione in materia di alta formazione artistica e musicale.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014 (Atto n. 459).

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, lo schema di decreto ministeriale in titolo;

considerato favorevolmente che l'atto giunge in anticipo rispetto alla precedente tabella triennale 2009-2011, sottoposta al parere parlamentare solo nel luglio 2009, con conseguenze negative sulle attività e sui bilanci degli istituti in questione;

valutato che l'entità del finanziamento stanziato è pari a 5,430 milioni di euro, cui vanno aggiunti 2,550 milioni di euro destinati per legge a quattro istituti (1 milione per la Accademia della Crusca, 450.000 euro per la Fondazione Franceschini, 600.000 euro per la Sismel, 500.000 euro per l'Istituto storico per il Medioevo), che sono stati inseriti nella tabella;

manifestata parziale soddisfazione per l'ammontare dei contributi, tenuto conto che nel 2009 ci fu una riduzione di 2 milioni di euro rispetto alla precedente tabella 2006-2008;

preso atto, quanto alla valutazione delle domande, che la Commissione ministeriale ha tenuto conto della consistenza e degli indici di accrescimento dei patrimoni documentari, bibliografici, archivistici e museali e della loro fruibilità agli studiosi ed al pubblico, della produzione culturale ed editoriale, della ricerca ed in modo particolare di quella scientifica,

della produzione di servizi e di contenuti digitali, della promozione ed infine dell'attività di catalogazione, soprattutto se collegata con il Servizio Bibliotecario Nazionale;

considerata una diminuzione, rispetto al triennio precedente, degli enti finanziati, pari a 18 unità, che corrisponde all'indirizzo parlamentare di concentrare l'attenzione sugli istituti a dimensione effettivamente nazionale, tenendo conto dell'eccellenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. appare necessario che per il prossimo triennio l'atto sia sottoposto all'esame del Parlamento entro il mese di febbraio del primo anno di riferimento;

2. appare necessario attribuire una maggiore rilevanza al criterio del numero delle pubblicazioni effettuate, nonché alla loro qualità, considerando che, ad esempio, l'Istituto storico italiano per il Medioevo ha addirittura incrementato, nel 2011, tale numero e le relative spese;

3. si ritiene, altresì, necessario riesaminare l'esclusione dal riparto delle risorse di alcuni enti di indiscusso prestigio, tra i quali la Fondazione Nenni, la Fondazione Di Vittorio, la Fondazione Amendola e l'Ente nazionale Boccaccio, l'Istituto

Nazionale del Dramma Antico, la Fondazione Calamandrei e l'Accademia Pontaniana, non ammessi in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto;

4. appare necessario considerare, altresì, un riequilibrio territoriale, in quanto alcune regioni molto importanti dal punto di vista della produzione culturale risultano avere pochi o persino nessun istituto ammesso al beneficio dei contributi;

5. si preveda una revisione generale dei meccanismi di sostegno statale agli istituti ed enti operanti nel settore dei beni culturali, sulla base di criteri trasparenti e meritocratici in termini sia di destinatari sia di entità del sostegno stesso, invitando altresì il Ministero a rappresentare alle Commissioni parlamentari tutti gli interventi attualmente in vigore a supporto delle istituzioni culturali;

6. appare necessario rideterminare il peso del punteggio attribuito ai macrofattori indicati nella griglia di valutazione (ricerca, promozione, attività editoriale, e così via) tenendo conto della missione culturale delle istituzioni, meritevoli del finanziamento da parte dello Stato, che attiene principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche;

7. si ritiene necessario che il Ministero si adoperi per una revisione degli errori materiali commessi nel corso dell'istruttoria;

8. appare necessario, infine, assicurare la conoscibilità pubblica dei criteri utilizzati e dei relativi punteggi prima della presentazione delle domande di richiesta dei finanziamenti da parte delle istituzioni culturali interessate.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014 (Atto n. 459).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, lo schema di decreto ministeriale in titolo;

considerato favorevolmente che l'atto giunge in anticipo rispetto alla precedente tabella triennale 2009-2011, sottoposta al parere parlamentare solo nel luglio 2009, con conseguenze negative sulle attività e sui bilanci degli istituti in questione;

valutato che l'entità del finanziamento stanziato è pari a 5,430 milioni di euro, cui vanno aggiunti 2,550 milioni di euro destinati per legge a quattro istituti (1 milione per la Accademia della Crusca, 450.000 euro per la Fondazione Franceschini, 600.000 euro per la Sismel, 500.000 euro per l'Istituto storico per il Medioevo), che sono stati inseriti nella tabella;

manifestata parziale soddisfazione per l'ammontare dei contributi, tenuto conto che nel 2009 ci fu una riduzione di 2 milioni di euro rispetto alla precedente tabella 2006-2008;

preso atto, quanto alla valutazione delle domande, che la Commissione ministeriale ha tenuto conto della consistenza e degli indici di accrescimento dei patrimoni documentari, bibliografici, archivistici e museali e della loro fruibilità agli studiosi ed al pubblico, della produzione culturale ed editoriale, della ricerca ed in modo particolare di quella scientifica, della produzione di servizi e di contenuti

digitali, della promozione ed infine dell'attività di catalogazione, soprattutto se collegata con il Servizio Bibliotecario Nazionale;

considerata una diminuzione, rispetto al triennio precedente, degli enti finanziati, pari a 18 unità, che corrisponde all'indirizzo parlamentare di concentrare l'attenzione sugli istituti a dimensione effettivamente nazionale, tenendo conto dell'eccellenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. appare necessario che per il prossimo triennio l'atto sia sottoposto all'esame del Parlamento entro il mese di febbraio del primo anno di riferimento;

2. appare necessario attribuire una maggiore rilevanza al criterio del numero delle pubblicazioni effettuate, nonché alla loro qualità, considerando che, ad esempio, l'Istituto storico italiano per il Medioevo ha addirittura incrementato, nel 2011, tale numero e le relative spese;

3. si ritiene, altresì, necessario riesaminare l'esclusione dal riparto delle risorse di alcuni enti di indiscusso prestigio, tra i quali la Fondazione Nenni, la Fondazione Di Vittorio, la Fondazione Amendola e l'Ente nazionale Boccaccio, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, la Fondazione Calamandrei e l'Accademia Ponta-

niana, non ammessi in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto;

4. appare necessario considerare, altresì, un riequilibrio territoriale, in quanto alcune regioni molto importanti dal punto di vista della produzione culturale risultano avere pochi o persino nessun istituto ammesso al beneficio dei contributi;

5. si preveda una revisione generale dei meccanismi di sostegno statale agli istituti ed enti operanti nel settore dei beni culturali, sulla base di criteri trasparenti e meritocratici in termini sia di destinatari sia di entità del sostegno stesso, invitando altresì il Ministero a rappresentare alle Commissioni parlamentari tutti gli interventi attualmente in vigore a supporto delle istituzioni culturali;

6. appare necessario rideterminare il peso del punteggio attribuito ai macrofat-

tori indicati nella griglia di valutazione (ricerca, promozione, attività editoriale, e così via) tenendo conto della missione culturale delle istituzioni, meritevoli del finanziamento da parte dello Stato, che attiene principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche;

7. si ritiene necessario che il Ministero si adoperi per una revisione degli errori materiali commessi nel corso dell'istruttoria;

8. appare necessario, infine, assicurare la conoscibilità pubblica dei criteri utilizzati e dei relativi punteggi prima della presentazione delle domande di richiesta dei finanziamenti da parte delle istituzioni culturali interessate, consentendo alle medesime di presentare controdeduzioni al Ministero per dell'adozione definitiva del provvedimento.

ALLEGATO 4

Legge quadro sullo spettacolo dal vivo (Testo unificato C. 136 Carlucci, e abbinato C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis).

**NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO
RISTRETTO, ADOTTATO COME TESTO BASE**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico dell'Italia e dell'Europa, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini. Lo spettacolo dal vivo rientra tra le attività culturali previste dalla Costituzione, ed è riconosciuto dalla Repubblica quale elemento insostituibile della coesione e dell'identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché fattore determinante per lo sviluppo dell'attività turistica nazionale.

2. In attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167 la Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare forme di sostegno e di incentivazione alla musica in tutte le sue espressioni, al teatro, alla

danza, al circo, allo spettacolo viaggiante, alle attività degli artisti di strada, allo spettacolo popolare e all'interdisciplinarietà dell'espressività, promuovendone lo sviluppo e la diffusione secondo i principi fondamentali di cui all'articolo 2.

3. La Repubblica attua gli interventi e realizza le iniziative necessarie alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sulla base dei principi della garanzia dei diritti e dell'interesse della collettività, del perseguimento dell'equilibrio, qualitativo e quantitativo, dell'offerta culturale e della diffusione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale nonché del riconoscimento e della tutela delle attività dei professionisti dello spettacolo dal vivo.

4. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dalla Costituzione, garantisce il pluralismo e la libertà creativa ed espressiva, tutela la proprietà intellettuale, prevede misure di sostegno economico per gli artisti nei periodi di mancato lavoro e garantisce la libertà di accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualificata formazione professionale.

5. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali: il teatro, la musica, la danza, il musical, il circo e lo spettacolo viaggiante ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare.

6. Ai fini della presente legge le attività culturali elencate al comma 5 assumono la natura di spettacolo dal vivo quando sono compiute alla presenza diretta di pubblico nel luogo stesso dell'esibizione.

ART. 2.

(Principi fondamentali).

1. La presente legge stabilisce i principi che sovrintendono all'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo, disciplinando forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni per organizzare la politica nazionale dello spettacolo e per favorire la partecipazione di risorse dei settori privato e privato-sociale.

2. Costituiscono principi fondamentali:

a) il prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo;

b) l'azione in favore delle attività di produzione nazionali, in particolare della tradizione teatrale, musicale e di danza italiana del grande repertorio classico, moderno e contemporaneo, la valorizzazione della lingua italiana, la tutela dei suoi dialetti e degli idiomi delle minoranze linguistiche;

c) la promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo anche come strumento di interculturalità, di relazione fra le culture e tra le generazioni, di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale e di presenza negli istituti di prevenzione e di pena per favorire il recupero e il reinserimento sociale;

d) la radicata e diffusa presenza delle forme dello spettacolo dal vivo sul territorio per promuoverne pari opportunità di accesso da parte dei cittadini;

e) l'azione in favore dei giovani autori e artisti e la promozione dell'innovazione artistica e imprenditoriale;

f) l'azione in favore delle strutture pubbliche e private dello spettacolo dal

vivo, ivi inclusi i teatri tenda e le residenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n), essenziale momento di aggregazione sociale, imprenditoriale e di fruizione multidisciplinare della proposta artistica e del tempo libero;

g) la presenza della produzione nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi fra istituzioni e compagnie nazionali ed estere;

h) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema nazionale di istruzione;

i) la promozione delle attività di spettacolo dal vivo e la diffusione dell'informazione ad esse relativa, attraverso la stampa e gli strumenti della comunicazione multimediale;

j) l'attivazione di sinergie operative con la filiera cinematografica, con il turismo, con il patrimonio ambientale, con i beni culturali e demo-etno-antropologici per la costituzione di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturali del Paese;

k) la regolamentazione dell'attività di procuratore degli artisti professionisti e di organizzatore culturale;

l) la tutela e la conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo;

m) la tutela della libera concorrenza nel mercato dello spettacolo dal vivo e il riconoscimento del ruolo svolto dagli operatori privati del settore;

n) l'azione di incentivazione dell'apporto privato in favore delle attività e dei soggetti dello spettacolo dal vivo;

o) il riconoscimento dello spettacolo dal vivo quale strumento di riqualificazione di aree o zone a ridotto interesse turistico.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle dotazioni del Fondo unico per lo spettacolo, di

cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e sulle ulteriori risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 3.

(Compiti dello Stato).

1. Le competenze statali in materia di spettacolo sono esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali, al quale spetta la contitolarità con le Regioni del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. In attuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 2, il Ministro per i beni e le attività culturali:

a) propone alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata », gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo e, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, disciplina, con decreto l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del FUS ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale e di ulteriori risorse destinate al settore;

b) promuove, valorizza e sostiene la realizzazione e la diffusione delle attività dello spettacolo dal vivo nelle sue molteplici espressioni e in tutte le forme possibili di creatività, quale strumento per diffondere la conoscenza della storia culturale delle regioni, affinare e approfondire i diritti di cittadinanza, conservare la memoria e trasmetterla alle future generazioni;

c) favorisce la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per promuovere l'integrazione culturale tra i Paesi dell'Unione europea e del bacino del Mediterraneo e una migliore comprensione delle culture di altri Paesi;

d) promuove l'utilizzo di fondi dell'Unione europea e la partecipazione ad iniziative della Commissione europea per finanziare e sviluppare attività e manifestazioni culturali in Italia e all'estero, mediante la rete diplomatica e consolare e quella degli istituti italiani di cultura all'estero;

e) promuove e favorisce, in relazione con i preposti uffici dell'Unione europea, l'accesso ai fondi europei da parte degli operatori del settore, avvalendosi delle strutture attualmente esistenti all'interno della pubblica amministrazione, anche promuovendo l'istituzione di un portale informatico che consenta di utilizzare le informazioni disponibili relativamente ai fondi destinati ad attività e manifestazioni culturali svolte a livello italiano, europeo e internazionale;

f) favorisce un'adeguata politica di accesso al credito in favore dei soggetti dello spettacolo dal vivo, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo;

g) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le piattaforme radio-televisive pubbliche e private per destinare adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee dello spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione specializzata al pubblico nel medesimo settore, anche attraverso la valorizzazione degli artisti italiani come ospiti e l'utilizzo di colonne sonore composte da autori italiani e registrate in Italia. Specifici obblighi di informazione, promozione, programmazione e produzione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

h) assicura la conservazione del patrimonio artistico nazionale dello spettacolo dal vivo e promuove la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano;

i) promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche attraverso forme di collaborazione con enti pubblici e privati, quali Archivi di Stato,

Mediateca Rai, Centro Sperimentale di Cinematografia e Istituto Luce, l'istituzione dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo al fine di conservare e diffondere la memoria visiva del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo, anche attraverso le nuove tecnologie in sistema digitale, e realizza, presso l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, una banca dati della produzione musicale che raccoglie e conserva il patrimonio musicale italiano, comprensivo anche della musica popolare e dialettale e della canzone tradizionale.

ART. 4.

(Compiti della Conferenza unificata).

1. Per l'attuazione dei principi fondamentali e nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla presente legge, la Conferenza unificata esercita le seguenti funzioni:

a) stabilisce la ripartizione del FUS tra la quota di competenza statale e la quota da attribuire alle regioni, nonché i criteri di utilizzo e la ripartizione tra le regioni del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti di cui all'articolo 12 della presente legge;

b) promuove e coordina intese interistituzionali volte a favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche e il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;

c) promuove e coordina intese interistituzionali volte a favorire la presenza delle attività dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di diffusione, di circolazione e di fruizione omogenei;

d) promuove e coordina intese e accordi di collaborazione interistituzionali per il sostegno agli autori, agli artisti esecutori e agli operatori dello spettacolo

dal vivo, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, ricerca e sperimentazione nonché alle figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie;

e) promuove e coordina intese interistituzionali per la valorizzazione della cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;

f) valuta l'efficienza e l'efficacia dell'intervento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo.

ART. 5.

(Compiti delle regioni).

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi fondamentali indicati all'articolo 2. In particolare, le regioni:

a) nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa, definiscono un programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dagli enti locali, dalle altre regioni e dallo Stato;

b) gestiscono le quote del FUS loro attribuite per il sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo di esclusivo interesse regionale e locale svolte da soggetti aventi sede legale nel proprio territorio, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti e il rinnovamento della produzione artistica in concorso con lo Stato;

c) concorrono con lo Stato, le province, le città metropolitane e i comuni al

sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale laddove esistenti e riconosciute tali;

d) promuovono il turismo culturale e i circuiti nazionali di eccellenza per il turismo delle arti e dello spettacolo, di cui all'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, partecipando al coordinamento delle strategie di promozione territoriale a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;

e) concorrono alla tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione di audiovisivi mediante forme di collaborazione in rete con l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *i*);

f) promuovono iniziative per agevolare l'accesso al credito, anche attraverso l'istituzione di fondi di garanzia, e attivano prestiti d'onore in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo dal vivo;

g) definiscono, dopo aver acquisito le indicazioni delle province, delle città metropolitane e dei comuni, il piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;

h) possono promuovere e stipulare protocolli d'intesa, anche attraverso la previsione di appositi finanziamenti, con la società RAI – Radiotelevisione italiana Spa per la divulgazione al pubblico delle programmazioni dello spettacolo dal vivo nell'ambito del proprio territorio, anche attraverso le testate giornalistiche regionali;

i) possono istituire osservatori territoriali per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;

j) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico sul territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in collaborazione e attraverso lo scambio di informazioni con l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 7;

k) anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente e in concorso con lo Stato, promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate che rispondono ai suddetti criteri concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, *festival*, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo sul territorio;

l) in collaborazione con le province, le città metropolitane e i comuni, promuovono la conoscenza della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito dello spettacolo dal vivo;

m) partecipano alle convenzioni triennali tra enti locali e soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il sostegno di progetti triennali di produzione, di distribuzione e di promozione dello spettacolo dal vivo svolti all'interno di teatri storici, teatri municipali, auditorium e strutture polivalenti, quali forme di residenza destinate alle attività di teatro, danza e musica, ovvero all'interno di più strutture che, nell'ambito di un territorio definito, con carattere di continuità, assicurano il riequilibrio della presenza culturale e valorizzano la funzione dei luoghi di spettacolo quale strumento di aggregazione sociale;

n) in concorso con gli enti locali riconoscono e sostengono l'attività musicale esercitata nei teatri tenda, come servizio offerto alla collettività per favorire la diffusione della musica popolare e di altre forme dello spettacolo dal vivo, come ul-

teriore sostegno all'attività produttiva e di promozione e formazione del pubblico;

o) definiscono gli indirizzi generali ai quali le città metropolitane e i comuni devono attenersi per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e altre forme di spettacolo viaggianti.

2. Alle regioni spetta l'attuazione dei principi fondamentali della legislazione statale, attraverso l'emanazione o l'adeguamento di propri atti legislativi e regolamentari. In sede di prima attuazione, le regioni provvedono entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Compiti delle province, delle città metropolitane, dei comuni e di Roma Capitale).

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono con le regioni all'attuazione dei principi fondamentali indicati all'articolo 2.

2. In particolare, le province, le città metropolitane, i comuni e Roma Capitale:

a) partecipano con le regioni alla definizione del programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo;

b) concorrono con le regioni al sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo di esclusivo interesse regionale e locale svolte da soggetti aventi sede legale nel proprio territorio, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti e il rinnovamento della produzione artistica;

c) concorrono con lo Stato e le regioni al sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale laddove esistenti e riconosciute tali;

d) concorrono con le regioni al periodico censimento della domanda e dell'offerta di lavoro e delle potenzialità di nuova occupazione esistenti nel settore dello spettacolo;

e) partecipano con le regioni all'attuazione delle strategie di turismo culturale per la promozione territoriale a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;

f) collaborano con le regioni nella tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo;

g) partecipano all'elaborazione del piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;

h) collaborano alla verifica, in ambito locale, dell'efficacia dell'intervento pubblico rispetto ai risultati conseguiti, favorendo lo scambio di informazioni e svolgendo attività di osservatorio e di monitoraggio mediante forme di collaborazione in rete;

i) promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate dagli enti locali, che rispondono ai suddetti criteri, concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, festival, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo sul territorio;

j) collaborano con le regioni, alla valorizzazione della conoscenza della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito del settore dello spettacolo dal vivo;

k) promuovono e sostengono, d'intesa con le regioni, le residenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n);

l) nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalle regioni per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e altre forme di spettacolo viaggianti, le città metropolitane e i comuni definiscono l'elenco delle aree disponibili per ospitare tale attività e rilasciano le relative autorizzazioni;

m) riconoscono e sostengono, in concorso con le regioni, l'attività musicale esercitata nei teatri tenda.

ART. 7.

(Osservatorio nazionale dello spettacolo).

1. Nell'attuazione dei compiti di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'Osservatorio nazionale dello spettacolo, di seguito denominato Osservatorio, svolge funzioni consultive nei riguardi della Conferenza unificata a supporto delle politiche di settore e instaura rapporti continuativi e organici con le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e gli osservatori territoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j).

2. Nello svolgimento della propria attività, l'Osservatorio, per l'individuazione di metodologie di lavoro, di condivisione e scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo, sui fabbisogni formativi, sulle dinamiche evolutive e previsionali dei diversi settori, sulle politiche di promozione nei riguardi del pubblico, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione del sistema universitario nazionale, di istituti di statistica, centri di ricerca e documentazione e di banche dati di organizzazioni rappresentative degli operatori del settore e di altri soggetti pubblici e privati, la cui attività abbia direttamente o indirettamente riferimento allo spettacolo dal vivo.

3. L'Osservatorio partecipa al portale informatico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), curando in particolare l'attività di orientamento, informazione e consulenza in favore dei soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo, per l'accesso alle informazioni concernenti i finanziamenti locali, regionali, statali e dell'Unione europea e per servizi di supporto e tutoraggio per le istituzioni e per gli operatori, anche attraverso specifiche banche dati di carattere normativo, amministrativo e professionale.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio instaura rapporti di collaborazione con analoghe istituzioni pubbliche e private estere, con particolare riguardo a quelle europee, anche al fine di consentire alle attività italiane dello spettacolo dal vivo la più ampia presenza e integrazione nei processi culturali promossi dall'Unione europea.

5. La Società italiana degli autori ed editori fornisce periodicamente all'Osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una ricognizione analitica sull'andamento delle attività dello spettacolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del FUS.

CAPO II

INTERVENTI DI RIFORMA

ART. 8.

(Riorganizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo e individuazione delle tipologie di attività).

1. Al fine di promuovere il processo di semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, sono favorite trasformazioni e adeguamenti statutari e societari volti a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali con l'obiettivo della qualità. Le agevolazioni per le aggregazioni tra imprese, di cui

all'articolo 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano alle operazioni di aggregazione, realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo anche successivamente all'anno 2009.

2. Al fine di garantire responsabilità e trasparenza per il più ampio e libero accesso alla direzione degli enti dello spettacolo dal vivo a prevalente partecipazione pubblica, degli incarichi conferiti è data notizia attraverso pubblici avvisi.

3. Per l'individuazione delle tipologie dell'attività dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si tiene conto dei seguenti elementi, riferiti all'attività svolta dal soggetto nel triennio precedente:

a) la quantità, la qualità artistica e la complessità organizzativa degli spettacoli prodotti;

b) l'innovazione dell'offerta culturale e la valorizzazione delle tradizioni dello spettacolo dal vivo, anche mediante la messa in scena di nuove opere e l'impiego di nuovi talenti;

c) la continuità del progetto artistico e imprenditoriale in termini culturali, organizzativi ed economici;

d) il numero degli spettatori paganti, complessivo e medio per ciascuna rappresentazione, nonché le iniziative realizzate per promuovere la crescita della domanda di spettacolo, anche rivolgendosi al mondo della scuola e dell'università, ai ceti meno abbienti e alle aree del disagio sociale;

e) l'economicità e l'efficienza della gestione, anche in relazione al rapporto tra i costi di produzione e i proventi degli spettacoli e alle caratteristiche dell'organizzazione imprenditoriale;

f) la rilevante valenza dell'attività internazionale, quando il soggetto abbia costantemente esercitato attività al di fuori del territorio nazionale, anche mediante la partecipazione a scambi culturali con istituzioni estere, tesi a valorizzare la produ-

zione italiana e a promuovere la conoscenza dei linguaggi artistici nazionali;

g) la preponderante valenza dell'attività nazionale, quando l'impresa abbia costantemente assolto ad una funzione culturale sull'intero territorio nazionale;

h) la preponderante valenza dell'attività locale, quando l'impresa operi prevalentemente in ambito locale avendo come referente la regione, la provincia, l'area metropolitana o il comune nel cui territorio essa ha sede.

4. Con le medesime procedure adottate per l'attribuzione, la tipologia dell'attività è soggetta a revisione triennale per la verifica della sussistenza, della modifica o della cessazione delle condizioni che hanno prodotto il riconoscimento.

3. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, nell'assegnazione delle risorse del FUS, per tutti i soggetti si tiene prevalentemente conto del criterio della spesa storica riferito alla media dell'intervento statale registrata nel triennio immediatamente antecedente alla sua entrata in vigore relativamente all'attività consuntivata.

ART. 9.

(Accordi di programma).

1. Secondo i principi di leale collaborazione e cooperazione istituzionale, la gestione unitaria delle risorse del FUS può essere attuata, su richiesta della regione, anche attraverso accordi di programma, quali strumenti concertativi e convenzioni triennali con lo Stato, in cui sono definiti obiettivi e priorità generali degli interventi finanziari e per tutte le forme e i singoli soggetti dello spettacolo dal vivo, inclusi quelli di prioritario interesse internazionale e nazionale, i rispettivi investimenti economici e ulteriori interventi degli enti locali e di privati. L'accordo di programma può anche prevedere la compartecipazione di più regioni.

2. All'accordo di programma sono allegati l'istruttoria preliminare e il parere della regione sui progetti presentati dai soggetti dello spettacolo dal vivo che hanno sede legale nel proprio territorio.

3. La gestione delle risorse determinate ai sensi del comma 1 è affidata alla regione, che, con cadenza periodica e comunque al termine del triennio, ovvero anche su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, riferisce sugli esiti artistici, organizzativi, economici e sociali degli accordi di programma in seno al Consiglio di cui all'articolo 18.

ART. 10.

(Agevolazione su finanziamenti).

1. Sono istituiti presso l'Istituto per il credito sportivo, che ne cura la gestione, il Fondo per la concessione di contributi in conto interessi e il Fondo per la concessione di garanzie in favore di finanziamenti erogati alle imprese e agli operatori del settore dello spettacolo dal vivo.

2. I Fondi sono di esclusiva titolarità dello Stato e sono alimentati con la destinazione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un importo annuo pari all'1 per cento della quota del FUS non destinata alle attività cinematografiche.

3. Il contributo e la garanzia possono essere assegnati a soggetti pubblici e privati operanti nello spettacolo per:

a) finanziamenti diretti alla costruzione, al recupero, al restauro, alla conservazione, adeguamento tecnico e funzionale e alla conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ivi compresi i teatri tenda;

b) finanziamenti per il sostegno, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività dello spettacolo dal vivo.

4. Con decreto adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono definiti le quote delle risorse da destinare

al Fondo per la concessione di contributi in conto interessi ed al Fondo per la concessione di garanzie, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione e i criteri di selezione. Il Ministero per i beni e le attività culturali stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse dei fondi di cui al comma 1.

5. Le regioni, per la quota del FUS di propria competenza, possono concedere contributi in conto interessi e garanzie a valere su finanziamenti di cui al comma 3. A tal fine, le regioni stabiliscono la quota del FUS di propria competenza eventualmente da destinare a tale scopo nonché le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo medesimo.

ART. 11.

(Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo).

1. È istituito il Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato Fondo perequativo. L'esclusiva titolarità del Fondo è attribuita al Ministro per i beni e le attività culturali e la gestione alla società Arcus Spa. Le risorse del Fondo sono destinate:

a) allo svolgimento di un'azione di riequilibrio in favore delle aree nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati, anche attraverso la realizzazione di attrattori culturali territoriali e di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione da attuare d'intesa con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni direttamente interessati;

b) alla realizzazione, alla ristrutturazione o all'ammodernamento tecnologico, con criteri comprensoriali, di strutture di dimensioni adeguate al bacino di utenza di riferimento e aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo e riprodotto.

ART. 12.

(Istituzione del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti).

1. È istituito il Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti le cui risorse sono destinate alla promozione e al sostegno di nuovi autori e artisti dello spettacolo dal vivo e alla realizzazione degli spettacoli da loro prodotti. Le risorse del Fondo, la cui titolarità esclusiva spetta al Ministro per i beni e le attività culturali, sono ripartite dalla Conferenza unificata, previo parere del Consiglio di cui all'articolo 18, tra le regioni e ad esse attribuite sulla base di progetti proposti da nuove imprese e dalle imprese già esistenti con l'indicazione specifica, per queste ultime, delle somme destinate a ciascun progetto nei rispettivi bilanci.

2. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1, il 50 per cento delle risorse annue è riservato al finanziamento di progetti destinati all'innovazione interdisciplinare, alla promozione e al sostegno di giovani autori teatrali, compositori, coreografi o gruppi musicali, di danza e dei nuovi linguaggi e alla realizzazione delle loro opere; il 25 per cento annuo a borse di studio in favore di ricercatori di tecniche e linguaggi dello spettacolo dal vivo; il restante 25 per cento alla promozione della musica, della danza e del teatro mediante il sostegno all'attività dei soggetti più rappresentativi a livello regionale e degli organismi di formazione di autori e interpreti di spettacoli contemporanei.

3. Per il conseguimento degli obiettivi inerenti all'innovazione interdisciplinare, si tiene conto dell'attività di ricerca di nuovi linguaggi e di realizzazione di nuove modalità di contaminazione dei generi, dell'apporto di altre forme artistiche o letterarie, della promozione della mobilità degli artisti in ambito nazionale e internazionale e della creazione di presidi culturali in aree poco servite o socialmente disagiate per privilegiare la relazione sociale e l'incontro artistico tra gli attori e il pubblico.

ART. 13.

(Norme di agevolazione e interventi in materia fiscale).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso il 1° gennaio 2013, è riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche che esercitano attività d'impresa, anche fuori del settore dello spettacolo, un credito d'imposta, entro il limite massimo complessivo di 300.000 euro annui per ciascun soggetto, per gli investimenti effettuati nello svolgimento di attività di spettacolo dal vivo ovvero per gli investimenti finalizzati al recupero, al ripristino o all'ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. I requisiti e le modalità per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo, le tipologie degli investimenti e delle spese agevolabili, nonché le relative disposizioni applicative, sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il medesimo decreto provvede a fissare le modalità di riduzione del limite di fruizione del credito d'imposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio eseguito ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la copertura finanziaria risulti insufficiente.

4. A decorrere dal periodo d'imposta in corso il 1° gennaio 2013, le spese documentate sostenute dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo in forma non continuativa o professionale per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche strumentali allo svolgimento dell'attività artistica, nonché le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o di lavoro in associazione, sono deducibili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nelle misure e secondo le modalità previste dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

5. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero per le spese di iscrizione e frequenza a corsi di istruzione nello spettacolo dal vivo rientranti nelle tipologie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, organizzati o tenuti da istituti, scuole, fondazioni o enti associativi ».

5. Ai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo si applica il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche qualora esse superino il limite dell'ammontare dei ricavi previsto dal comma 1 del medesimo articolo 18.

6. In deroga alla normativa vigente, gli organismi dello spettacolo dal vivo sono assimilati alle piccole e medie imprese, usufruendo delle agevolazioni nazionali e dell'Unione europea previste per tale fattispecie.

ART. 14.

(Educazione e formazione culturale).

1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo e formativo delle arti dello spettacolo quali elementi fondamentali di crescita culturale dell'individuo e della collettività, di integrazione e di contrasto del disagio sociale nelle sue manifestazioni.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche e delle università, formula linee di indirizzo per promuovere l'inserimento della musica, della sua storia, dell'educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e della pratica delle tecniche di recitazione, dell'animazione teatrale e del teatro di figura, della storia della danza e della pratica della danza e della tradizione circense tra le attività curriculari ed extracurriculari.

3. Al fine di favorire la formazione culturale e la pratica artistica, amatoriale e professionale, delle nuove generazioni, sono attivate forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie e soggetti professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo.

ART. 15.

(Formazione professionale e alta formazione).

1. La Conferenza unificata promuove intese e accordi per la definizione degli indirizzi generali per la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo e di figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie nello spettacolo dal vivo, promuovendo il coordinamento nazionale delle iniziative formative e la condivisione delle linee di intervento.

2. Le regioni, avvalendosi di poli formativi e del sistema della formazione professionale con attività comprovata di almeno cinque anni operanti nel settore, curano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la forma-

zione e l'aggiornamento, permanenti e continui, del personale dei profili tecnico-professionali dello spettacolo dal vivo, quali scenografo, tecnico delle luci e del suono, costumista, truccatore e parrucchiere di scena, e assicurano l'adeguato livello di qualificazione professionale e di specializzazione degli amministratori, organizzatori ed altri operatori del settore.

3. Lo Stato sostiene l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo. Previa intesa in sede di Conferenza unificata, lo Stato promuove corsi di alta qualificazione professionale, anche a carattere di scambio internazionale, organizzati da soggetti pubblici e privati e rivolti alla formazione e alla selezione di giovani artisti, per favorire la circolazione di esperienze artistico-formative.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuati i criteri di classificazione nazionale per le scuole di alta formazione nella danza classica e contemporanea, e per le scuole di ballo riconducibili ad attività sportive e di ginnastica artistica. I medesimi decreti fissano altresì le caratteristiche delle strutture preposte all'insegnamento, i titoli, i *curricula* e gli altri requisiti necessari per l'accesso ai corsi integrativi, nonché le verifiche periodiche della qualificazione. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, è riservato a chi è in possesso dell'attestato di cui al comma 6.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati i criteri di rilascio degli attestati per l'insegnamento della danza ad allievi di età inferiore a quattordici anni.

6. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è riconosciuta, all'Accademia d'arte circense, con

sede a Verona, la funzione didattica e professionale di formazione e perfezionamento per gli operatori circensi. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove l'attività del Centro educativo di documentazione delle arti circensi (CEDAC) di Verona per la costituzione di un archivio permanente di studio delle arti circensi e di quelle affini, anche al fine di istituire un museo del circo e di mettere a disposizione di ricercatori, studiosi e studenti materiali informativi di approfondimento sulle arti circensi.

7. La Scuola superiore della pubblica amministrazione concorre alla formazione del personale dirigente per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per la direzione dei servizi culturali delle regioni e degli enti locali. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

ART. 16.

(Banca dati professionale del personale dello spettacolo dal vivo).

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali, è istituita una banca dati professionale in cui è iscritto, a domanda, il personale appartenente ai quadri artistici, tecnici e organizzativi dello spettacolo dal vivo, in base ad autocertificazione curriculare soggetta alla verifica da parte del medesimo Ministero.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 18, determina con proprio decreto i requisiti necessari per l'iscrizione nella banca dati.

ART. 17.

(Disposizioni in materia di rappresentanza contrattuale degli artisti professionisti).

1. Fermo restando che le attività di cui all'articolo 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono riservate alle Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il procuratore degli artisti professionisti è la persona fisica che, in forza di contratto di mandato conferito dal professionista, cura e promuove professionalmente i rapporti:

a) tra gli artisti professionisti e gli organizzatori di attività di pubblico spettacolo ai fini della stipulazione di un contratto di prestazione artistica;

b) tra due soggetti che rappresentano società od organizzatori di spettacoli privati e pubblici, per la conclusione di contratti di ingaggio per artisti e musicisti professionisti.

2. Il procuratore cura gli interessi dell'artista professionista, che gli conferisce procura al fine di:

a) promuovere, trattare e definire, in nome e per conto dell'artista, i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni, nonché le condizioni normative e finanziarie e le modalità di organizzazione delle attività;

b) prestare opera di consulenza in favore dell'artista nelle trattative dirette alla stipulazione del contratto, ovvero predisporre la redazione dei contratti che regolano le prestazioni artistiche e sottoscrivere gli stessi in nome e per conto dell'artista;

c) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) assistere l'artista nell'attività diretta alla definizione del contenuto, della

durata, del compenso e di ogni altra pattuizione relativa al contratto di prestazione artistica.

3. L'esercizio della professione di procuratore è subordinato all'iscrizione nell'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 16, comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e i requisiti per l'iscrizione e le cause di decadenza.

4. Agli organizzatori culturali, che in via prevalente, stabile e continuativa promuovono e rappresentano gli artisti e ne producono, organizzano e allestiscono gli spettacoli, anche di musica popolare contemporanea dal vivo, svolgendo attività manageriale ed economica nel settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo.

ART. 18.

(Consiglio dello spettacolo dal vivo).

1. È istituito il Consiglio dello spettacolo dal vivo, articolato in quattro comitati tecnici: musica, teatro, danza, circo e spettacolo popolare. Esso è composto dal presidente, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e da venti membri designati, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, nel numero di:

a) sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) sei dal Ministro per i beni e le attività culturali;

c) quattro dalle associazioni datoriali del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente, delle imprese di musica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante nonché quattro dalle associazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo dal

vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dei relativi contratti nazionali di lavoro.

2. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile una sola volta, e sono scelti tra esperti aventi comprovate e specifiche competenze professionali, artistiche, organizzative, dirigenziali e contabili, che non versino in situazioni di incompatibilità diretta o indiretta in rapporto alla contribuzione pubblica.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Entro lo stesso termine, con decreto del medesimo Ministro, sono nominati i componenti del Consiglio. Con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito della ripartizione delle risorse del FUS.

4. In caso di impedimento il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente, eletto dal Consiglio tra i propri membri. In caso di impedimento di entrambi presiede il membro più anziano per età. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

5. Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e nei comitati tecnici. I membri di cui al comma 1, lettera c), partecipano ai lavori del Consiglio e dei comitati tecnici con voto consultivo. Ai lavori del Consiglio e dei comitati tecnici partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali o persona da lui designata.

6. Il Consiglio, in seduta plenaria, si esprime:

a) sugli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, sui criteri e sulle modalità di concessione e di erogazione dei contributi a valere sul FUS per la quota spettante allo Stato, con l'ado-

zione di specifici indirizzi per l'attività interdisciplinare di prosa, musica, danza circo e spettacolo popolare;

b) sull'individuazione della quota del FUS da destinare alle regioni ai sensi dell'articolo 5;

c) sulla ripartizione tra le regioni della quota parte del FUS loro destinata;

d) sul riconoscimento e sulla permanenza delle tipologie di cui all'articolo 8;

e) sulla quota di partecipazione statale agli accordi di programma di cui all'articolo 9;

f) sull'utilizzo di risorse aggiuntive destinate al sostegno dello spettacolo dal vivo;

g) sulle iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo;

h) sulle questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e sulle altre questioni ad esso deferite su iniziativa del Ministro per i beni e le attività culturali, su richiesta dei rappresentanti designati dal Ministro medesimo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o sui temi proposti dalle associazioni dei datori di lavoro, dalle associazioni sindacali dei lavoratori del settore e dalle associazioni di promozione sociale degli spettatori dello spettacolo dal vivo, a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di legge e legalmente costituite e operanti da almeno un anno.

ART. 19.

(Comitati tecnici).

1. I comitati tecnici di cui al comma 1 dell'articolo 18 sono composti da cinque membri scelti in base e alla competenza nelle materie attribuite a ciascun comitato.

2. I comitati tecnici sono presieduti dal presidente o, su sua delega, dal vicepresidente del Consiglio, e deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I comitati tecnici si avvalgono della consulenza am-

ministrativa del direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. I comitati tecnici si esprimono:

a) sulla normativa di riferimento del settore e sui criteri e parametri attuativi dei progetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;

b) sulla ripartizione delle risorse all'interno del settore di riferimento relativamente ai progetti di prioritario interesse internazionale e nazionale, compresi quelli inclusi negli accordi di programma di cui all'articolo 9;

c) sull'istruttoria relativa agli oggetti di cui all'articolo 18, comma 6, lettere d), e), f), g);

d) sulla valutazione preventiva e consuntiva dei progetti di attività di prioritario interesse internazionale e nazionale per l'erogazione di contributi triennali in forma convenzionata;

e) sull'esame di specifiche questioni concernenti il settore di riferimento.

CAPO III

ATTIVITÀ SETTORIALI

ART. 20.

(Attività musicali).

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ivi compresa la musica popolare contemporanea, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. È riconosciuta la necessità della sua esecuzione dal vivo come fattore costitutivo della sua esistenza e salvaguardia per le attuali e future generazioni, nonché del valore culturale e storico dei suoi autori

2. La Repubblica tutela e valorizza, nei limiti delle risorse di cui alla presente legge, le attività lirico-concertistiche, or-

chestrali, musicali e dei teatri di tradizione, riconosce l'importanza dei soggetti che favoriscono la produzione musicale nelle sue varie forme di diffusione, dal vivo, discografica, video e con mezzi telematici, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme di produzione, di promozione, di coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e di statistiche di interesse musicale;

b) la tutela del repertorio classico, compreso il jazz, e la produzione contemporanea di nuovi autori, con la promozione dell'attività degli interpreti e degli esecutori nazionali;

c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;

d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate dallo Stato;

e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival, rassegne e premi per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

f) la formazione, lo studio e il perfezionamento del canto, dello strumento musicale e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;

g) l'attività di complessi musicali;

h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli

interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;

i) la diffusione della musica *jazz*, popolare contemporanea e per le immagini, quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico-culturale di rilevante interesse sociale;

j) la conservazione, il sostegno, la valorizzazione e l'ampliamento degli spazi polifunzionali, inclusi i teatri tenda, di fruizione dello spettacolo, sport e tempo libero adeguati alle esigenze strutturali e artistiche per la realizzazione e l'ascolto di concerti e di tutte le forme dello spettacolo dal vivo.

ART. 21.

(Attività teatrali).

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.

2. La Repubblica tutela e valorizza, nei limiti delle risorse di cui alla presente legge, le attività teatrali professionali e amatoriali, per queste ultime con la prioritaria competenza degli enti locali, e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme di produzione, di distribuzione, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;

b) la tradizione, l'innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro per l'infanzia e le nuove generazioni, il teatro di figura e di strada;

c) l'azione imprenditoriale a carattere di diffusione nazionale che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolari incentivi se detta azione viene svolta anche nelle aree del Paese meno

servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

d) una qualificata azione di distribuzione e ospitalità dello spettacolo, di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, tesa a diffondere la cultura teatrale;

e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

3. L'attività riconosciuta con il carattere della stabilità dovrà attenersi a criteri atti a promuovere e sostenere:

a) la capacità produttiva nell'ambito delle funzioni e dei territori di riferimento;

b) la promozione degli autori contemporanei italiani ed europei;

c) la formazione di nuove generazioni di interpreti anche attraverso un loro adeguato inserimento nell'attività produttiva;

d) il perseguimento di un corretto rapporto tra attività produttiva e di ospitalità per un equilibrato sviluppo del sistema teatrale in ambito locale e nazionale.

ART. 22.

(Attività di danza).

1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.

2. La Repubblica favorisce, nei limiti delle risorse di cui alla presente legge, lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;

b) la danza classica e contemporanea, la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;

c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;

e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival* e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

f) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

ART. 23.

(*Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare*).

1. La Repubblica promuove e tutela la tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale.

2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza, nei

limiti delle risorse di cui alla presente legge, le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:

a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

b) iniziative promozionali, quali *festival* nazionali e internazionali e attività editoriali;

c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;

d) la diffusione all'estero della presenza delle attività italiane di cui al presente comma;

3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istituzione di appositi registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività. La disciplina concernente l'istituzione dei registri di cui al periodo precedente è definita con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24.

(*Decadenze*).

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'ar-

articolo 21 della presente legge, decadono i componenti delle sezioni dello spettacolo dal vivo della Consulta dello spettacolo e delle Commissioni consultive per la musica, per la danza, per il teatro, per il circo e lo spettacolo viaggiante, di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.

ART. 25.

(Coordinamento normativo).

1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al coordinamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, con le disposizioni della presente legge.

ART. 26.

(Autorizzazione della Commissione europea).

1. L'efficacia delle misure che realizzano aiuti di Stato è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 1098, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede ai necessari adempimenti.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere fruite soltanto a decorrere dalla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

ART. 27.

(Copertura finanziaria).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, valutati in complessivi 15 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente destinazione di una quota delle risorse spettanti alla società Arcus Spa, in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, e secondo i meccanismi di alimentazione del Fondo e le modalità di definizione stabiliti dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi finanziati con la quota parte destinata allo spettacolo dal vivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. In prima attuazione della presente legge, il decreto di cui al precedente periodo è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3885 Anna Teresa Formisano, C. 3989 Lanzarin, C. 4370 Anna Teresa Formisano e C. 4653 Guido Dussin recanti « Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ».

Audizione informale di rappresentanti di Selex Service Management 194

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito dell'esame in sede referente del provvedimento C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante « Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani » 194

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Domenico Totaro a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Lucano. Nomina n. 141 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 194

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 195

INTERROGAZIONI:

5-04829 Trappolino: Sulla vicenda del progetto « 100 impianti in 100 comuni d'Italia » ... 195

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 197

5-06465 Dionisi: Iniziative per agevolare lo smaltimento dei residui di lavorazione dei frantoi oleari liguri 195

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 199

5-06593 Tommaso Foti: Sull'inserimento del comune di Agazzano (Piacenza) nell'elenco dei comuni aventi diritto al finanziamento per contrastare il dissesto idrogeologico 195

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 201

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani recanti « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ».

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (*Svolgimento e conclusione*) 196

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) dell'Ente Parco Gran Paradiso nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 4913 Nicco e C. 4540 Togni recanti « Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente "Parco nazionale Gran Paradiso" » 196

COMITATO RISTRETTO*Mercoledì 9 maggio 2012.*

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3885 Anna Teresa Formisano, C. 3989 Lanzarin, C. 4370 Anna Teresa Formisano e C. 4653 Guido Dussin recanti « Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ».

Audizione informale di rappresentanti di Selex Service Management.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 11.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito dell'esame in sede referente del provvedimento C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante « Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.

Proposta di nomina dell'ingegner Domenico Totaro a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Lucano.

Nomina n. 141.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha formulato sulla proposta di nomina in titolo una proposta di parere favorevole.

Ermete REALACCI (PD) dichiara il suo voto favorevole sulla proposta di nomina in esame anche in considerazione dell'orientamento favorevole espresso dai deputati della regione ove è ubicato il Parco in questione. Sottolinea, peraltro, che avrebbe apprezzato maggiormente la candidatura sottoposta al parere della Commissione qualora nel *curriculum* allegato all'atto in esame, oltre ad una mera elencazione delle opere realizzate, fossero state indicate anche le competenze specifiche necessarie per l'assunzione di tale delicato incarico.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che la votazione della proposta di parere del relatore si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere. Ricorda, altresì, che per la validità della votazione, deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione. A tale fine, comunica che risultano in missione nella giornata odierna i deputati Misiti e Nucara. Fa presente, infine, che la proposta di parere favorevole formulata dal relatore risulterà approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi e, in caso contrario, risulterà respinta e si intenderà che la Commissione abbia espresso parere contrario.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla proposta di nomina in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti: 27
Votanti: 27

Maggioranza: 14
 Hanno votato *sì* 22
 Hanno votato *no* 5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alle votazioni i deputati: Alessandri, Benamati, Bocci, Bonciani, Braga, Bratti, Dionisi, Esposito, Fabi in sostituzione di Dussin Guido, Tommaso Foti, Ghiglia, Ginoble, Iannuzzi, Lanzarin, Marantelli, Margiotta, Mariani, Mondello, Motta, Piffari, Realacci, Simonetti in sostituzione di Togni, Stradella, Tortoli, Vella, Viola e Zamparutti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
 DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 13.45.

5-04829 Trappolino: Sulla vicenda del progetto « 100 impianti in 100 comuni d'Italia ».

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD) dichiara che non può ritenersi completa-

mente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, stigmatizzando altresì il fatto di aver presentato l'interrogazione il 30 maggio 2011. In ordine ai fatti denunciati, che riguardano una grave truffa ai danni di numerosi cittadini che hanno confidato nella affidabilità del progetto in quanto patrocinato dal Ministero, auspica un incisivo impegno da parte del Governo affinché siano tempestivamente superati i profili di criticità evidenziati.

5-06465 Dionisi: Iniziative per agevolare lo smaltimento dei residui di lavorazione dei frantoi oleari liguri.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gabriella MONDELLO (UdCpTP), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta del Governo. Sottolinea infatti come l'attuale interpretazione della normativa in materia di smaltimento dei residui di lavorazione dei frantoi oleari liguri penalizzi soprattutto i piccoli frantoi. Auspica quindi una più ampia disponibilità del Ministero ad intervenire al fine di trovare un accordo specifico con le regioni coinvolte nell'attuazione della normativa.

5-06593 Tommaso Foti: Sull'inserimento del comune di Agazzano (Piacenza) nell'elenco dei comuni aventi diritto al finanziamento per contrastare il dissesto idrogeologico.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA, indi del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani recanti « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ».

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Roberto Sergio RAVELLO, *coordinatore della Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e assessore all'Ambiente*

della Regione Piemonte, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) e Sergio Michele PIFFARI (IDV).

Roberto Sergio RAVELLO, *coordinatore della Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e assessore all'Ambiente della Regione Piemonte* risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia il rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle province per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) dell'Ente Parco Gran Paradiso nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 4913 Nicco e C. 4540 Togni recanti « Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente "Parco nazionale Gran Paradiso" ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.35.

ALLEGATO 1

**5-04829 Trappolino: Sulla vicenda del progetto
« 100 impianti in 100 comuni d'Italia ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-04829 presentata dall'onorevole Trappolino ed altri, riguardante l'iniziativa dell'Ente nazionale energie rinnovabili (ENER), denominata « 100 impianti in 100 Comuni d'Italia », si relaziona quanto segue.

L'Ente nazionale energie rinnovabili richiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di patrocinare l'evento di un Convegno organizzato nel comune di Fiuggi da tenersi in data 31 luglio 2008 presso il teatro comunale, avente ad oggetto la sensibilizzazione all'utilizzo delle energie prodotte da fonti rinnovabili.

Il Ministero, riconosciuta la meritevolezza del tema trattato, ha concesso con atto del 30 luglio 2008 il mero patrocinio morale all'« evento », senza alcun contributo di carattere finanziario, e senza sostenere in alcun modo il progetto nella sua interezza.

Il Ministero, in seguito, avuta notizia che sul sito dell'ENER, nonché ad opera di alcuni funzionari del suddetto ente, fosse riportato in maniera del tutto errata che l'ottenimento del patrocinio da parte del Ministero non dovesse riferirsi ad un solo convegno ma riguardare l'intero progetto, immediatamente ha avanzata contestazione all'ENER disponendo di non aderire ad eventuale nuova simile richiesta.

Oltre al patrocinio morale di cui sopra, il Ministero non ha concesso alcun ulteriore patrocinio o sostegno di altra natura al progetto in esame e non ha incentivato,

con contributi di qualsivoglia specie, le associazioni o società coinvolte.

Vista l'evoluzione in negativo del progetto e l'alto numero di soggetti coinvolti, appare evidente che l'intera questione può dirimersi solo in sede giudiziaria. Di questo, infatti, si stanno già occupando diverse procure, tra le quali quella di Terni, Frosinone e Perugia.

In particolare, il procuratore di Terni ha segnalato la presenza presso il proprio ufficio di diversi procedimenti penali, alcuni già archiviati, « genericamente riferibili all'installazione di pannelli fotovoltaici e per lo più scaturiti da autonome indagini della polizia giudiziaria. I fatti espressamente indicati nel testo parlamentare vanno, però, ricondotti al procedimento penale n. 3310/2011 RGNR iscritto nei confronti di soggetti noti ed attualmente nella fase delle indagini preliminari. Tale procedimento, così come segnalato dal predetto procuratore, deriva dalla riunione di altri procedimenti penali, tutti aperti dalla procura in seguito alla presentazione di denunce o querele di cittadini ternani nei confronti della società Energesco.

Inoltre, il capo dell'ufficio requirente di Frosinone, ha comunicato che, in seguito ad una notizia di reato pervenuta il 13 aprile 2011, è stato iscritto nei confronti di soggetti noti anche il procedimento penale n. 1984/11 RGNR, pur'esso attualmente in fase di indagine preliminare.

Quanto, poi, agli elementi di pertinenza della procura di Perugia, la stessa ha riferito che sulla vicenda segnalata nell'in-

terrogazione risulta attualmente aperto il procedimento penale n. 3809/2011. Le ipotesi di reato contestate al legale rappresentante della società Energesco, destinatario in data 5 dicembre 2011 della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, sono quelle di truffa

(articolo 640 del codice penale) e di ricettazione di pannelli solari rubati (articolo 648 del codice penale).

Per quanto detto, i soggetti costituitisi come parte lesa nella vicenda potranno trovare ristoro nelle opportune sedi giudiziarie.

ALLEGATO 2

5-06465 Dionisi: Iniziative per agevolare lo smaltimento dei residui di lavorazione dei frantoi oleari liguri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Dionisi e Mondello, si rappresenta che la questione relativa agli scarichi provenienti dall'attività dei frantoi oleari è già stata oggetto di un approfondito confronto che si è tenuto tra i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della regione Liguria e dei frantoi oleari liguri che operano per conto di terzi.

Questi ultimi hanno rappresentato le difficoltà, anche economiche, determinate dalla gestione dei propri reflui secondo la normativa vigente. Il Ministero dell'ambiente è conscio di tale stato di cose, tuttavia le problematiche ambientali riconducibili a questa specifica categoria di scarichi non consentono di individuare un'immediata soluzione alla questione a causa, principalmente, delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui in questione e del livello dei trattamenti depurativi disponibili sul territorio.

La corretta gestione dei residui di lavorazione dei frantoi oleari, infatti, non può prescindere dalla constatazione dell'elevato potenziale inquinante degli stessi. In particolare, le acque reflue derivanti dall'attività dei frantoi oleari sono universalmente ritenute uno degli effluenti più inquinanti dell'industria alimentare, fonte di notevoli problemi nelle aree a vocazione olivicola di tutta Europa. Esse sono caratterizzate da elevati valori di COD (*Chemical Oxygen Demand* – richiesta chimica di ossigeno) e BOD (*Biochemical Oxygen Demand* – richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni), bassi valori di pH ed elevati valori di solidi sospesi totali. Inoltre, l'elevato contenuto di polifenoli rende molto

difficile la degradazione batterica del refluo, conferendo allo stesso caratteristiche di fitotossicità.

Tanto premesso, per quanto riguarda in particolare la possibilità dello scarico in fognatura, va evidenziato che, considerate le caratteristiche chimico-fisiche, già richiamate, delle acque di vegetazione, le usuali tecnologie utilizzate negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane presenti nel territorio nazionale non risultano idonee al trattamento dei reflui oleari, per lo smaltimento dei quali, peraltro, non erano stati progettati. In conseguenza di ciò, l'immissione di tali reflui negli impianti di trattamento urbani rischia di mettere in crisi i processi depurativi. Ciò finirebbe per determinare il mancato trattamento anche delle acque reflue urbane di natura più « ordinaria », normalmente convogliate.

Le conseguenze in termini sia di inquinamento dell'ambiente idrico, sia di costi per il ripristino della funzionalità degli impianti sarebbero notevoli.

In tal contesto, e a riprova del rischio di consentire l'immissione dei rifiuti di frantoio nel generale sistema di depurazione, va tenuto in considerazione lo stato di inadeguatezza del sistema depurativo in gran parte del territorio nazionale, che ha comportato il deferimento dell'Italia in Corte di Giustizia per 159 agglomerati, di cui 14 rientranti proprio nel territorio della regione Liguria.

In merito a quest'ultimo aspetto, nel corso delle attività di coordinamento svolte dal MATT nei confronti delle regioni coinvolte, sono emerse notevoli difficoltà, anche in termini finanziari, per l'adegua-

mento dei depuratori finalizzato a trattare le acque reflue ad oggi ammesse in ossequio alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Stante tale situazione, il conferimento agli impianti di depurazione di un ulteriore carico, tra l'altro di elevato potenziale inquinante qual è quello derivante dalle acque di vegetazione, rischierebbe di vanificare gli sforzi finora compiuti per una corretta funzionalità degli stessi impianti.

Dal punto di vista normativo, ad oggi, l'unica modalità di gestione alternativa allo smaltimento, ai sensi della disciplina sui rifiuti, risulta essere l'utilizzazione in agricoltura, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni regionali di attuazione del decreto ministeriale 6 luglio 2005 « Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi

dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 ».

In riferimento, poi, alla vigente disciplina degli scarichi, è necessario rappresentare che la stessa detta indirizzi generali che devono essere tradotti e sviluppati in provvedimenti autorizzativi a livello locale.

Spetta, quindi, alle regioni disciplinare in maniera più articolata la materia in esame, in virtù di una puntuale conoscenza del proprio territorio e dell'adeguatezza delle infrastrutture presenti.

Tuttavia, il Ministero dell'ambiente continuerà ad assumere iniziative per ricercare, congiuntamente alle regioni competenti, soluzioni tecniche, organizzative e normative in grado di salvaguardare le attività industriali nel pieno rispetto dell'ambiente.

ALLEGATO 3

5-06593 Tommaso Foti: Sull'inserimento del comune di Agazzano (Piacenza) nell'elenco dei comuni aventi diritto al finanziamento per contrastare il dissesto idrogeologico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla interrogazione n. 5-06593 presentata dall'onorevole Foti, dove, ponendo in evidenza il problema del dissesto idrogeologico che affligge il Borgo di Boffalora, in comune di Agazzano (Piacenza), si chiede l'inserimento di questo comune, tra i prioritari, nell'elenco dei comuni aventi diritto al finanziamento di cui all'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e la regione Emilia Romagna, nei limiti dei fondi residui che si renderanno disponibili dopo l'aggiudicazione degli appalti, si rappresenta quanto segue.

Le risorse finanziarie, sia statali che regionali, inizialmente assegnate all'Accordo di programma tra il Ministero e la regione Emilia Romagna, finalizzato alla individuazione, finanziamento ed attuazione degli interventi di difesa del suolo per la mitigazione del rischio idrogeologico, risultano tutte integralmente destinate agli interventi già individuati nell'accordo stesso.

La regione Emilia Romagna, in merito, ha rappresentato che, alla data odierna, per i predetti interventi, finanziati limitatamente ad una *tranche* della prima annualità, sono state espletate le procedure di gara, a seguito delle quali si procederà alla quantificazione delle economie realizzabili.

In tale contesto e in attesa che siano messi a disposizione gli ulteriori fondi indispensabili per l'attuazione delle opere già programmate, sempre la regione, conferma che l'intervento relativo al dissesto che interessa il borgo Boffalora sarà valutato per un eventuale finanziamento nel quadro complessivo delle criticità segnalate a livello regionale.

Tale valutazione, così come per gli interventi attualmente ricompresi nell'Accordo di programma con il Ministero dell'ambiente, potrà giovare del contributo di tutte le strutture regionali e nazionali competenti in materia di difesa del suolo a garanzia dell'individuazione delle priorità di intervento.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05591 Bergamini: Inefficienza dei servizi prestati all'interno dell'aeroporto Fiumicino-Leonardo da Vinci di Roma	202
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	207
5-06293 Bordo: Nomina degli organismi dell'autorità portuale di Manfredonia	203
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	209

SEDE CONSULTIVA:

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	203
--	-----

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta, sull'attuale situazione del trasporto stradale e autostradale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	204
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».	
Audizione di rappresentanti di associazioni di familiari e vittime della strada (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	206
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del commissario straordinario per la gestione di Tirrenia di navigazione SpA, sugli ulteriori sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia	206
--	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	206
-----------------------------	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 9.15.

5-05591 Bergamini: Inefficienza dei servizi prestati all'interno dell'aeroporto Fiumicino-Leonardo da Vinci di Roma.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Deborah BERGAMINI (PdL), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta,

sottolinea come l'interrogazione in oggetto sia nata da una serie di segnalazioni riguardanti la scarsa efficienza del servizio di pulizia, nonché alcuni disservizi afferenti alle attività di ristorazione e alla segnaletica all'interno dell'aeroporto di Fiumicino. Nel prendere atto delle informazioni rese dall'ENAC, quali risultanti dalla risposta del Governo, sottolinea come da esse risulti, relativamente al servizio di pulizia, un grado di soddisfazione da parte degli utenti inferiore a quello stabilito dalla carta dei servizi. Si tratta di un dato che, a suo avviso, rispecchia pienamente una tendenza ampiamente percepibile tra gli utenti che giornalmente frequentano l'aeroporto di Fiumicino. Prende atto, invece, favorevolmente del livello di soddisfazione degli utenti, che risulta dalle citate informazioni, sia riguardo al servizio di ristorazione, sia con riferimento alla sicurezza dell'aeroporto. Ritiene, invece, assai critica la situazione della segnaletica che, per quanto legata alla presenza di cantieri all'interno dell'area aeroportuale, dovrebbe essere al più presto risolta considerati i sensibili disservizi che ne derivano soprattutto per chi non frequenta abitualmente l'aeroporto di Fiumicino. Dichiarò pertanto che continuerà a vigilare con la massima attenzione su questa specifica problematica.

5-06293 Bordo: Nomina degli organismi dell'autorità portuale di Manfredonia.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele BORDO (PD), nel dichiararsi parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, sottolinea come la richiesta formulata nell'interrogazione in oggetto di procedere alla nomina degli organismi dell'autorità portuale di Manfredonia, anche in pendenza di un procedimento giudiziario, abbia carattere quasi provocatorio, dal momento che attualmente risultano preposti a tale autorità un commissario e un commissario aggiunto, con

conseguente aggravio di spesa, nonostante a livello locale si sia manifestato un orientamento unanime in merito alla opportunità di procedere alla soppressione della citata autorità portuale. Chiede pertanto al Governo – in considerazione delle generali esigenze di contenimento della spesa pubblica – di assumere precisi impegni affinché, anche nell'ipotesi in cui il Consiglio di Stato dovesse confermare il giudizio del TAR, si proceda alla soppressione della predetta autorità, estendendo contestualmente a Manfredonia l'ambito territoriale di riferimento dell'autorità portuale di Bari, analogamente a quanto già accaduto per Barletta e per Monopoli.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

C. 5178 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Finanze il parere sul decreto-legge n. 29 del 2012, già approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti recanti integrazioni al

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Osserva che, come risulta dalla relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del citato decreto-legge (Atto Senato n. 3221), l'intervento normativo in esame si rende necessario ed urgente allo scopo di completare e rendere funzionale la disciplina in materia di nullità delle clausole bancarie contenuta nel decreto-legge n. 1 del 2012 (cosiddetto «decreto liberalizzazioni») nonché di chiarire gli effetti previdenziali di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto «decreto Salva-Italia»).

Ricorda che il provvedimento si compone di 2 articoli.

Per quanto riguarda le disposizioni di competenza della Commissione Trasporti, segnala l'articolo 1, comma 2-bis, introdotto durante l'esame al Senato, che interviene sui criteri di composizione e di nomina dei commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Al riguardo, ricorda che la composizione attuale dell'AGCOM è quella derivante dall'applicazione delle norme della legge istitutiva n. 249 del 1997 e della legge n. 481 del 1995. Tali norme prevedevano che le due Commissioni di cui si compone l'Autorità, cioè la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti avessero quattro membri ciascuna, per un totale di otto, eletti in numero di quattro dal Senato della Repubblica ed in numero di quattro dalla Camera dei deputati. L'articolo 23, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, tuttavia, al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti, ha disposto che il numero dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente. Le nuove disposizioni si applicheranno dal prossimo rinnovo dell'AGCOM, previsto nel corrente mese di maggio 2012.

L'articolo 1, comma 2-bis, del provvedimento in esame, quindi, ai fini di un

migliore coordinamento legislativo della predetta disciplina con le disposizioni che hanno ridotto il numero dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti, apporta le necessarie modifiche all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 249 del 1997. In particolare, viene espressamente ridotto da quattro a due il numero dei commissari di ciascuna delle due Commissioni che compongono l'AGCOM e, riguardo alla nomina dei componenti, si stabilisce che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggano due commissari ciascuno, anziché quattro, e che pertanto ciascun senatore e ciascun deputato esprima il proprio voto indicando un solo nominativo, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti, anziché due voti come previsto in precedenza.

In conclusione, poiché ritiene che il provvedimento non presenti profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.35.

AUDIZIONI

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 9.35.

Audizione del sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta, sull'attuale situazione del trasporto stradale e autostradale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Guido IMPROTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Silvia VELO (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL), Sandro BIASOTTI (PdL), Daniele TOTO (FLpTP), Settimo NIZZI (PdL), Mario LOVELLI (PD), Carlo MONAI (IdV), Antonio MEREU (UdCpTP) e il presidente Mario VALDUCCI.

Il sottosegretario Guido IMPROTA fornisce ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.05.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI, indi del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 11.15.

Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Audizione di rappresentanti di associazioni di familiari e vittime della strada.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giuseppa CASSANITI MASTROJENI, *Presidente dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS)*, Gianmarco CESARI, *Avvocato dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS)*, Elisabetta CIPOLLONE, *Vicepresidente dell'Associazione «Diamo valore alla vita»*, Domenico MUSICCO, *Presidente dell'Associazione Vittime Incidenti della Strada e del lavoro (AVISL)*, Erina PANEPUCCI, *Vicepresidente dell'Associazione Vittime Incidenti della Strada e del lavoro (AVISL)*, Concetta FALCO, *Presidente nazionale dell'Associazione gruppi uniti tutela e giustizia per le vittime della strada onlus (AGUSV)*, Francesca Grazia CONTE, *Consulente tecnico dell'Associazione gruppi uniti tutela e giustizia per le vittime della strada onlus (AGUSV)*, Teresa Maria CHIRONI, *Presidente dell'Associazione «I bambini di Flami&Ale» onlus*, e Stefano GUARNIERI, *Vicepresidente dell'Associazione Lorenzo Guarnieri onlus*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Carlo MONAI (IdV), Vincenzo GAROFALO (PdL), Mario LANDOLFI (PdL) e Mario LOVELLI (PD).

Elisabetta CIPOLLONE, *Vicepresidente dell'Associazione «Diamo valore alla vita»*, Giuseppa CASSANITI MASTROJENI, *Presidente dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS)* e Gianmarco CESARI, *Avvocato dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS)*, forniscono ulteriori precisazioni.

Silvia VELO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di associazioni di familiari e vittime della strada per i loro interventi. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 maggio 2012.

Audizione del commissario straordinario per la gestione di Tirrenia di navigazione SpA, sugli ulteriori sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di martedì 24 aprile 2012, pagina 203, seconda colonna, alla ventiquattresima e venticinquesima riga, sostituire le parole da « per la riduzione » fino a « esuberanti », con le seguenti: « per la riduzione del personale ».

ALLEGATO 1

5-05591 Bergamini: Inefficienza dei servizi prestati all'interno dell'aeroporto Fiumicino-Leonardo da Vinci di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in qualità di ente regolatore, esercita una attività di controllo sull'operato del gestore aeroportuale. Nel giugno 2009 l'Ente ha adottato la circolare APT 31, recante « Istituzione del Comitato aeroportuale per il miglioramento continuo della regolarità e qualità dei servizi aeroportuali », che individua le metodologie per un processo di monitoraggio costante in ambito aeroportuale, in relazione al livello di alcuni dei servizi di maggiore interesse per il passeggero, proprio al fine di migliorarne i valori qualitativi. La circolare prevede la compilazione da parte del gestore e l'invio alla Direzione Aeroportuale del *report* quotidiano relativo all'andamento dell'operatività dello scalo, nonché l'effettuazione di rilevazioni mensili delle *performance*, sulla base di un paniere di indicatori, al fine di individuare eventuali criticità che possono emergere nel corso dell'operatività di un sistema complesso. Tale attività consente di adottare le adeguate azioni correttive e, successivamente, di verificare in modo sistematico la loro costante applicazione.

Ciò premesso, le criticità segnalate dall'Onorevole interrogante sono relative a servizi costantemente oggetto di monitoraggio e di verifica dall'ENAC e dal gestore totale. Annualmente, una società terza certificata effettua interviste all'utenza su base campionaria. Da tali interviste sono ricavati i dati di percezione e soddisfazione del servizio, che vengono confrontati con gli obiettivi di qualità che ogni anno

il gestore, a seguito dei risultati raggiunti, individua e pubblica nella propria Carta dei servizi.

Nella Carta dei servizi 2011 dell'Aeroporto di Fiumicino, condivisa tra la Società di gestione e gli operatori aeroportuali con la supervisione dell'ENAC, sono riportati, tra l'altro, indicatori concernenti, in particolare, la percezione del livello di pulizia e funzionalità delle toilette e del livello di pulizia dell'aerostazione, nonché la percezione del servizio erogato (disponibilità/qualità/prezzi) dai bar e dai ristoranti, ed infine la percezione dei servizi offerti presso lo sportello/varco.

Con riferimento al livello di pulizia delle aerostazioni dello scalo di Fiumicino, ENAC ha comunicato che il grado di soddisfazione dei soggetti intervistati nel 2011 è stato del 73,9 per cento, dato di poco inferiore rispetto all'indicatore previsto nella citata Carta dei servizi, pari al 75 per cento.

Con riferimento, invece, al servizio di ristorazione, presso l'aeroporto sono attualmente presenti 36 punti di ristoro, assegnati a diverse società tramite espletamento di una gara. Il servizio erogato da detti operatori deve rispettare quanto previsto dalle regole di fornitura. A tal riguardo, ENAC ha comunicato che nel 2011 il livello di soddisfazione degli utenti è stato dell'84,8 per cento, risultando più elevato rispetto all'obiettivo fissato nella Carta dei servizi del gestore (80 per cento).

Inoltre, per quanto attiene ai controlli di sicurezza, preciso che il monitoraggio riguarda solo il servizio di controllo del bagaglio a mano, che viene effettuato da

addetti alla sicurezza Aeroporti di Roma in possesso del titolo di guardia giurata. Secondo i parametri della Carta dei servizi di Fiumicino, il tempo d'attesa di questo servizio non può superare i 12 minuti. Al riguardo, ENAC ha comunicato che nel 2011 il risultato delle indagini sul gradimento dei passeggeri ha registrato una percentuale di soddisfazione pari all'89,1 per cento, risultando superiore al livello previsto nella Carta dei servizi (85 per cento).

Per quanto riguarda, altresì, la questione relativa alla segnaletica stradale, faccio presente che, dallo scorso anno, è in atto una ridefinizione della viabilità finalizzata a razionalizzare i flussi in entrata e in uscita dall'aeroporto; ciò ha consentito sia la creazione di un polo bus con decine di parcheggi riservati ai pullman, sia la realizzazione di un'area di circa 300 posti auto con sosta gratuita sino a 30 minuti. Tale intervento consentirà, peraltro, di eliminare i disagi dovuti al blocco del passaggio davanti alle uscite dei voli nazionali della zona Arrivi.

Inoltre, nell'area Partenze sono in corso lavori di riqualificazione relativi alla manutenzione stradale e all'impermeabilizzazione del piano inferiore.

ENAC ha fatto presente che i disagi ai passeggeri, segnalati dall'Onorevole interrogante in ordine alla segnaletica stradale all'interno dell'area aeroportuale, sono da

porre in relazione alla presenza di tali cantieri e pertanto avranno una durata circoscritta nel tempo.

Peraltro, poiché, senza dubbio, emergono situazioni di disagio in cui è incapata l'utenza, probabilmente a causa anche del ritardo negli investimenti infrastrutturali nell'Aeroporto di Fiumicino, a fronte del cospicuo aumento del traffico passeggeri verificatosi nel corso degli ultimi anni, al fine di ovviare a tali situazioni, assicuro che sarà cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intervenire presso ENAC, affinché l'Ente, in qualità di concedente e vigilante, verifichi l'adeguatezza dei servizi forniti all'utenza, rispetto agli standard qualitativi prefissati.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che lo schema di contratto di programma con la società Aeroporti di Roma, tuttora al vaglio dei competenti Uffici per le definitive valutazioni, contempla una attività di controllo da parte di ENAC delle *performance* del gestore, in conseguenza della quale è prevista una penalizzazione delle tariffe, in caso di mancato raggiungimento degli standard qualitativi individuati nella suddetta Carta dei servizi.

Qualora i dati annuali della società di gestione evidenziassero *performance* inferiori agli obiettivi qualitativi concordati, ENAC provvederà, infatti, a ridurre proporzionalmente tutti i corrispettivi tariffari già determinati ex ante applicando la formula del « price cap ».

ALLEGATO 2

5-06293 Bordo: Nomina degli organismi dell'autorità portuale di Manfredonia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'argomento in esame è stato già oggetto di precedente atto di sindacato ispettivo per cui la vicenda relativa all'Autorità portuale di Manfredonia è già nota all'On. Interrogante.

Al fine di avviare l'attività istituzionale dell'Autorità portuale di Manfredonia istituita dall'articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato nominato « fino alla nomina del Presidente » un Commissario, coadiuvato da un Commissario aggiunto, con il compito di portare a regime la neo-costituita Autorità portuale.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2007 si è provveduto a porre in liquidazione, ai fini della soppressione, l'Autorità portuale di Manfredonia per carenza dei requisiti quantitativi delle merci movimentate – rispetto ai parametri richiesti dall'articolo 6, comma 8 della legge n. 84 del 1994 – poiché il porto ha registrato un volume di traffico di merci inferiore a tre milioni di tonnellate annue nel triennio 2004-2006.

Avverso tale decreto è stato proposto ricorso presso il TAR del Lazio dal Commissario e dal Commissario aggiunto dell'Ente stesso, nonché, successivamente, da alcuni operatori portuali. Dopo alterne vicende in sede cautelare, è recentemente intervenuta la sentenza n. 9714/2011 in data 1° dicembre 2011 del TAR Lazio che ha giudicato illegittimo il provvedimento di soppressione.

Ad oggi, l'Autorità portuale di Manfredonia, secondo il Giudice amministrativo di prime cure, deve essere considerata tra le autorità portuali previste dall'articolo 6

della legge n. 84 del 1994, pur a fronte dell'oggettiva carenza, sin dalla sua istituzione, dei requisiti di traffico previsti dalla legge stessa (in 7 anni di osservazione, secondo i dati comunicati dalla competente Direzione generale, il quantitativo di merci movimentato annualmente nel porto non ha mai superato 1 milione e 300 mila tonnellate).

Avverso tale sentenza è stato proposto appello al Consiglio di Stato tuttora pendente; l'udienza dovrebbe essere imminente.

Le vicende giurisdizionali hanno inevitabilmente condizionato le iniziative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volte a definire la composizione degli organi ordinari dell'Ente.

Infatti, in pendenza di un giudizio definitivo su di un provvedimento che dispone la soppressione dell'Ente, apparirebbe incauto da parte dell'Amministrazione procedere alla nomina di organi così importanti per poi essere eventualmente costretta a dichiararne la destituzione in forza di una sentenza che riconosca pienamente la validità delle tesi sulla soppressione dell'Ente medesimo.

Laddove, infine, venga riconosciuta la legittimità del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2007, si procederà ad estendere i limiti della circoscrizione dell'Autorità portuale di Bari al porto di Manfredonia, come disposto dal vigente decreto 19 novembre 2007, ovvero, qualora il Consiglio di Stato ritenga di confermare le motivazioni del TAR Lazio e quindi decida per il mantenimento del-

l'Ente, si provvederà ad avviare le procedure per la costituzione degli organi ordinari previsti dalla legge n. 84/1994.

Nell'ambito delle iniziative di razionalizzazione della spesa in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una delle aree di criticità individuate è

senza dubbio la riduzione del numero e la riqualificazione delle autorità portuali; pertanto la questione sollevata dall'onorevole interrogante potrebbe comunque essere utilmente affrontata nell'ambito delle procedure di revisione della spesa pubblica.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04672 Vico: Garanzie assicurative della Sace Spa a favore della delocalizzazione della FIAT in Serbia	212
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	218
5-05637 Bellanova: Iniziative volte alla salvaguardia occupazionale nel territorio salentino con particolare riferimento ai lavoratori del Gruppo Adelchi	212
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	219
5-05737 Froner: Continuità produttiva degli stabilimenti italiani della Whirpool e piano di rilancio del comparto elettrodomestici	212
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	220
5-06235 Contento: Problematiche connesse all'obbligo di iscrizione al Registro nazionale delle imprese	213
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	221
5-06544 Motta: Continuità produttiva dello stabilimento Intercast Europe di Parma	213
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	223

SEDE CONSULTIVA:

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	214
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere del Relatore)</i>	224
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	225

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. Atto n. 456 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	215
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	226
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CEE. Atto n. 464 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	215
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER. — Intervengono il viceministro del lavoro e delle

politiche sociali, Michel Martone, e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 10.

5-04672 Vico: Garanzie assicurative della Sace Spa a favore della delocalizzazione della FIAT in Serbia.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ludovico VICO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, pur lamentando il ritardo di oltre un anno dalla presentazione del suo atto ispettivo. Sottolinea che rientra nelle funzioni della Banca europea degli investimenti garantire linee di credito a SACE Spa. In questo caso sono stati garantiti finanziamenti a Fiat per l'acquisto da imprese italiane di impianti e macchinari installati nella fabbrica serba. Richiama in proposito i rapporti Italia-Serbia che nell'ultimo anno hanno fatto registrare scambi per due miliardi di dollari e la delocalizzazione di circa cinquecento imprese. Osserva infine che la finalità del suo atto ispettivo, sottoscritto anche dal collega Lulli, era chiedere conto al Governo di un aspetto importante sua politica industriale.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI sottolinea che il Governo in carica ritiene fondamentale mettere a punto corrette azioni di politica industriale. Esprime perplessità sul fatto che debba rispondere di scelte che risalgono al 19 aprile dello scorso anno, cui nessuno degli attuali responsabili dell'Esecutivo ha in alcun modo contribuito.

5-05637 Bellanova: Iniziative volte alla salvaguardia occupazionale nel territorio salentino con particolare riferimento ai lavoratori del Gruppo Adelchi.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Teresa BELLANOVA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta che

giunge peraltro con un notevole ritardo, soprattutto in considerazione della situazione di estrema difficoltà nel frattempo vissuta da 720 lavoratori del Gruppo Adelchi. Ricorda che l'accordo di programma sottoscritto dal ministro Bersani il 1° aprile 2008 destinava circa 20 milioni di euro al territorio salentino aumentati, a 40 milioni per il cofinanziamento della regione Puglia. Ad oggi tali risorse non risultano ancora impegnate e i rappresentanti delle parti sociali di quel territorio non riescono a sapere se vi siano imprenditori interessati ad investire nel gruppo Adelchi e sia è possibile dare ancora speranza di occupazione ai lavoratori delle società del gruppo coinvolti nelle procedure di cassa integrazione in deroga. Il territorio non riesce ad avere informazioni in merito ad imprenditori disponibili ad investire in quell'area. L'imprenditore che ha dato vita ad un'impresa con circa 2 mila dipendenti è ricorso purtroppo a pratiche fraudolente per cui è stato condannato alla restituzione di milioni di euro a causa dei mancati versamenti degli oneri contributivi. Stigmatizza, infine, il fatto che il Governo non abbia mai ritenuto di fare chiarezza sulla vicenda.

5-05737 Froner: Continuità produttiva degli stabilimenti italiani della Whirpool e piano di rilancio del comparto elettrodomestici.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Daniele MARANTELLI (PD), cofirmatario dell'interrogazione, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che non tiene conto di tutte le questioni poste nel suo atto ispettivo, limitandosi ad approfondire la situazione del sito di Napoli. Sottolinea che la Whirpool è una multinazionale che, oltre alla spietata competizione con i suoi concorrenti, deve affrontare una competizione interna tra le

diverse aree geografiche del gruppo medesimo. Osservato che su 3 miliardi di lavoratori nel mondo circa 1 miliardo 200 milioni sono senza alcuna forma di contratto, ritiene che la crisi della multinazionale Whirpool si inserisca in una rivoluzione che sta, di fatto, sancendo la fine della centralità dell'occidente. Rileva che la provincia di Varese è stata tradizionalmente una delle aree maggiormente produttive del Paese, mentre negli ultimi tempi registra uno dei più alti tassi di disoccupazione a livello nazionale. Auspica quindi che dal rilancio del comparto degli elettrodomestici si possa trarre nuova linfa vitale per il territorio. Per quanto riguarda invece la provincia di Trento, osserva che i quadri dirigenziali provengono tutti da altre zone italiane e che ciò ha molto diluito i legami del gruppo Adelchi con il territorio.

Ringraziando il sottosegretario per le informazioni sul Consorzio Genesis, sottolinea tuttavia che gli accordi assunti con i sindacati prevedono dolorosi tagli di posti di lavoro. Al riguardo, invita il Governo ad affrontare in via definitiva il problema dei cosiddetti esodati.

5-06235 Contento: Problematiche connesse all'obbligo di iscrizione al Registro nazionale delle imprese.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto dell'articolata risposta fornita dal sottosegretario auspicando che il MiSE, in base ai principi operanti in ordine alla cooperazione transfrontaliera, possa instaurare adeguati contatti con il corrispondente Ministero tedesco al fine di prevedere il necessario coinvolgimento della magistratura. Rileva che in Germania simili situazioni non sono in alcun modo tollerate, mentre in Italia sono con-

siderate reati minori. Sollecita pertanto il Governo ad una più forte ed efficace cooperazione transfrontaliera.

5-06544 Motta: Continuità produttiva dello stabilimento Intercast Europe di Parma.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carmen MOTTA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta. Sollecita in ogni caso che il Governo, pur in assenza di una richiesta formale delle parti sociali di costituire un tavolo di confronto, a seguire l'evolversi della vicenda che, come in altre circostanze, rischia di danneggiare un importante settore produttivo dell'area della provincia di Parma che al contrario dovrebbe essere rilanciato. Aggiunge che le decisioni della proprietà comportano un'ulteriore perdita di posti di lavoro, mentre sembra che soluzioni alternative siano state trovate unicamente a favore della dirigenza. Lamenta che ancora una volta ci si trova di fronte a drammatiche decisioni di delocalizzazione di impianti in assenza di un piano industriale adeguato che eviti la chiusura dell'attività dello stabilimento di Parma.

Laura FRONER, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

C. 5178 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2012.

Andrea LULLI, *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con un'osservazione volta ad impegnare il Governo a rispettare anche gli altri impegni assunti con l'accoglimento di ordini del giorno approvati nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012. Si riferisce, in particolare, all'ordine del giorno Saglia n. 9/5025/203 che impegnava l'Esecutivo ad importanti interventi per la crescita e lo sviluppo del sistema Paese. Auspica, pertanto, che il Governo proceda sollecitamente in questa direzione analogamente a quanto ha fatto per dare seguito all'ordine del giorno Fluvi n. 9/5025/202 sulle commissioni bancarie (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI assicura che il Governo darà seguito a tutti gli impegni assunti nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara voto di astensione sulla proposta di parere.

Stefano SAGLIA (PdL), nell'apprezzare le dichiarazioni del sottosegretario, chiede la disponibilità di un rappresentante del Governo a partecipare ad una audizione in cui illustrare alla Commissione il cronoprogramma degli interventi da realizzare per ottemperare agli impegni assunti con l'accoglimento degli ordini del giorno approvati sul decreto-legge n. 1 del 2012.

Giovanni FAVA (LNP) manifesta perplessità sullo sviluppo della vicenda relativa alle commissioni bancarie. Osserva che il decreto-legge n. 1 del 2012 ha previsto un tetto massimo di mille euro per pagamenti con denaro contante. Questa misura, fin dai primi mesi di applicazione, ha comportato importanti introiti per il sistema del credito che avrebbero potuto compensare l'eliminazione delle commissioni bancarie che sono state invece sollecitamente ripristinate. Prende atto del fatto che il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno dimostrato una evidente sudditanza nei confronti del sistema bancario. Queste scelte, peraltro, non sono state bilanciate da provvedimenti in favore di imprese e cittadini estremamente penalizzati dalle difficoltà di accesso al credito, ulteriormente accentuate negli ultimi tempi, nonostante le banche italiane abbiano ricevuto dalla BCE oltre cento miliardi di euro.

Alberto TORAZZI (LNP), nel dichiarare il voto contrario del proprio gruppo, stigmatizza il fatto che la politica del Governo Monti è ispirata alla salvaguardia dei grandi interessi finanziari che hanno preteso ogni garanzia a fronte del fatto che uno o più Paesi possano uscire dall'area dell'euro. Esprime quindi una valutazione nettamente contraria alla politica del Governo le cui scelte finanziarie si traducono in una condanna della realtà produttiva del paese.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, chiede al relatore se sia possibile inserire nella seconda premessa della proposta di parere, dopo le parole « medie imprese, » le parole « alle cooperative e ai consorzi di cooperative, ».

Andrea LULLI (PD), *relatore*, integra la sua proposta di parere nel senso indicato dall'onorevole Formisano (*vedi allegato 7*).

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI concorda sulla riformulazione proposta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

La seduta termina alle 11.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

Atto n. 456.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 aprile 2012.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *relatore*, preso atto che lo schema di decreto in esame estende ad altri prodotti, oltre che agli elettrodomestici, l'obbligo di riportare un'etichettatura che informi il consumatore sul consumo di energia connesso agli apparecchi, con chiare finalità di massimizzare l'efficienza ed il risparmio energetici, formula un parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Laura FRONER (PD), nel condividere il parere formulato dal relatore, dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Stefano SAGLIA (PdL) dichiara il voto favorevole sullo schema di decreto in esame del suo gruppo.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CEE.

Atto n. 464.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), *relatore*, segnala che la X Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere al Governo, entro il 26 maggio 2012, sullo schema di decreto recante attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili, ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2011).

Il provvedimento in esame sostituisce la precedente disciplina contenuta in parte nel DM 7 aprile 1986, emanato in attuazione delle direttive 76/767/CEE, 84/527/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE in materia di costruzione e controlli di particolari categorie di bombole e, in parte, nel decreto legislativo n. 23 del 2002 di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

Ricorda, in proposito che il 24 novembre 2011, la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato contestandole il mancato recepimento della direttiva 2010/35/UE, che il termine concesso dalla direttiva in oggetto agli Stati membri per conformare il proprio ordinamento interno è scaduto il 30 giugno 2011 e che la stessa direttiva prevede l'obbligo di notifica. L'obiettivo principale della normativa europea è di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili in accordo a quanto stabilito

dagli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, su ferrovia e per vie navigabili interne.

La relazione illustrativa sottolinea che l'elemento di novità del decreto in esame consiste essenzialmente nell'estensione delle attività del Ministero delle infrastrutture e trasporti, che già agisce come autorità competente in materia di notifica e sorveglianza degli organismi di ispezione, anche alla vigilanza sul mercato.

In particolare, lo schema di decreto è costituito da 39 articoli e 3 Allegati.

L'articolo 1 definisce l'obiettivo e il campo di applicazione del decreto in esame che riguarda le attrezzature a pressione trasportabili con esclusione di quelle immesse sul mercato in data antecedente al 9 marzo 2002.

L'articolo 2 contiene le principali definizioni utilizzate, tra cui quella di « attrezzature a pressione trasportabili », definite come tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e gli altri accessori che trasportano sostanza pericolose; il « marchio Pi », che indica che le sostanze trasportate sono conformi ai requisiti prescritti dalla normativa vigente; l'« organismo nazionale di accreditamento » individuato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 (Accredia); « l'autorità di notifica » e quella di « vigilanza del mercato » che è rappresentata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.

L'articolo 3 prevede la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e trasporti di stabilire requisiti applicabili a livello locale per l'immagazzinamento e l'uso di attrezzature a pressione trasportabili.

Gli articoli da 4 a 11 definiscono gli obblighi per i fabbricanti, per i loro rappresentanti autorizzati, per gli importatori, i distributori, i proprietari di tali attrezzature e gli operatori, al fine di garantire la conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile all'atto dell'immissione della stessa sul mercato.

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono i requisiti cui devono rispondere le attrezzature a pressione trasportabili, ai fini della

verifica della loro conformità, delle ispezioni periodiche e verifiche straordinarie e della rivalutazione della conformità.

La relazione illustrativa segnala che queste operazioni sono svolte da organismi di ispezione notificati. In particolare sono organismi privati designati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti che, per continuare ad operare sulla base del presente provvedimento, devono essere muniti di un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento Accredia.

Gli articoli 14, 15 e 16 stabiliscono i principi generali, le regole e le condizioni per l'apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili del marchio di conformità Pi e per la libera circolazione dei prodotti; più in particolare il marchio Pi è apposto dal fabbricante o dall'organismo notificato in modo visibile, leggibile e permanente.

L'articolo 17 individua i compiti del Ministero delle infrastrutture e trasporti (autorità di notifica) e la procedura per notificare alla Commissione europea gli organismi di ispezione notificati, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico.

La relazione illustrativa precisa che il Ministero dello sviluppo economico è il punto di contatto nazionale con la Commissione europea che gestisce l'accesso alla banca dati degli organismi notificati europei, denominata NANDO, un database elettronico, già attivo, accessibile via internet, ove sono riportati tutti gli organismi notificati a livello comunitario per settore di competenza.

Gli articoli 18, 19, 20 e 21 stabiliscono rispettivamente i requisiti che devono essere posseduti dall'autorità di notifica (obiettività, imparzialità e competenza), l'obbligo di notifica alla Commissione europea delle procedure nazionali di verifica, notifica e vigilanza sugli organi vigilati, i requisiti degli organismi di notifica (ente con personalità giuridica e partecipa al gruppo di coordinamento degli organismi notificati) nonché le modalità con le quali deve essere presentata la domanda di notifica.

Gli articoli 22, 23 e 24 specificano, rispettivamente, la notifica alla Commissione europea degli organismi riconosciuti come notificati, le modalità di individuazione dell'organismo notificato (assegnazione di un numero specifico comunicato alla Commissione europea), e la sospensione o la revoca della notifica.

Gli articoli da 25 a 28 stabiliscono le procedure da applicare in caso di contestazione della competenza di un organismo notificato, gli obblighi operativi e di informazione per tali organismi ed il coordinamento a livello europeo tra gli organismi in oggetto.

Gli articoli da 29 a 32 stabiliscono la procedura che l'autorità di sorveglianza del mercato deve applicare nel caso di attrezzature a pressione trasportabili che presentano un rischio per la salute e la sicurezza a livello nazionale, la procedura di salvaguardia dell'UE e la procedura da applicare in caso di non conformità formale, come la mancanza del marchio di conformità.

L'articolo 33 abroga la legislazione vigente.

L'articolo 34 riconosce i certificati di omologazione CEE rilasciati a norma della vigente legislazione.

L'articolo 35 stabilisce che, per determinati recipienti a pressione, le prescrizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2013.

L'articolo 36 prevede le modalità per la determinazione delle tariffe connesse all'attività di valutazione e vigilanza.

L'articolo 37 introduce un regime sanzionatorio a carico dell'operatore economico che produce, immette sul mercato o immette in servizio attrezzature a pressione trasportabili, rubinetti od altri accessori che non rispettano i requisiti di sicurezza ovvero che non siano state sottoposte alle valutazioni di conformità o di idoneità.

Gli articoli 38 e 39 contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del decreto.

Infine, gli Allegati I, II e III contengono l'elenco delle merci pericolose, le caratteristiche del marchio di conformità Pi e la procedura per la rivalutazione della conformità.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.30 alle 11.45.

ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-04672 Vico: Garanzie assicurative della Sace Spa
a favore della delocalizzazione della FIAT in Serbia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo in titolo, si fa presente quanto segue.

Nell'interrogazione in oggetto, l'onorevole Vico chiede «se risulti al Ministro dello sviluppo economico che in data 19 aprile 2011 la SACE abbia deliberato la garanzia assicurativa di 230 milioni di euro per la delocalizzazione della Fiat in Serbia, il cui investimento è di 1 miliardo e 86 milioni di euro per la realizzazione di 300 mila auto all'anno e per una occupazione di 2.400 posti di lavoro».

Al riguardo, si fa presente che SACE è una società per azioni controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e che le operazioni di assicurazione, con particolare riferimento agli investimenti all'estero, sono concesse secondo le condizioni stabilite dall'articolo 1 – comma 12 – del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Tale norma prevede espressamente che «i benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive».

SACE verifica il rispetto di tale previsione normativa sia mediante l'esame di documentazione tecnico-finanziaria (con-

trattualistica, atti societari, bilanci, ecc.) che mediante l'acquisizione di ulteriori informazioni, quali, ad esempio, il piano industriale e il *business plan*.

Tutto ciò premesso, si precisa che SACE non ha assicurato né garantito l'investimento di FIAT in Serbia, ma ha rilasciato in favore della Banca Europea per gli Investimenti una garanzia di tipo «*export credit*» per un ammontare massimo in quota capitale di euro 200 milioni, a fronte del rischio di mancato rimborso del finanziamento BEI destinato a finanziare esportazioni eseguite da una pluralità di imprese italiane. In particolare, SACE ha deliberato, in data 19 aprile 2011, il rilascio della garanzia per un ammontare massimo, in quota capitale, di euro 200 milioni, con copertura al 100 per cento in favore di BEI. Il totale dell'impegno, compresi interessi ed oneri accessori, è pari a euro 230 milioni.

Il finanziamento di BEI prevede 2 anni di erogazioni e 6 anni di rimborso (in rate semestrali identiche in quote capitale). Ad oggi sono stati erogati euro 130 milioni e si prevede l'utilizzo degli ulteriori euro 70 milioni nel corso del 2012.

FIAT, oltre a non risultare assicurato di SACE, non risulta nemmeno quale beneficiario indiretto della copertura effettuata dalla stessa SACE e destinata a consentire il finanziamento di esportazioni realizzate da società italiane diverse dalla stessa FIAT.

ALLEGATO 2

Interrogazione n 5-05637 Bellanova: Iniziative volte alla salvaguardia occupazionale nel territorio salentino con particolare riferimento ai lavoratori del Gruppo Adelchi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello sviluppo economico ha svolto un'indagine ricognitiva cui è seguita l'attivazione di un tavolo per il monitoraggio della situazione della Adelchi di Tricase e del relativo tessuto produttivo di riferimento.

In data 8 aprile 2010, alla presenza delle istituzioni centrali e territoriali, si è tenuto un incontro che ha visto la partecipazione del *management* Adelchi e delle organizzazioni sindacali.

Da quanto emerso dalla discussione, le parti hanno condiviso la necessità di estendere l'Accordo di Programma TAC Salento anche a favore dell'area d'incidenza del Cluster Adelchi attraverso la stipula di un atto integrativo richiesto ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 99/2009.

Lo scorso 14 dicembre 2011, alla presenza delle istituzioni centrali e territoriali, si è tenuto un incontro che ha visto la partecipazione del *management* Adelchi, delle aziende del c.d. « Cluster Adelchi » delle organizzazioni sindacali.

Nell'ambito del predetto incontro, le parti hanno condiviso un percorso di rilancio industriale e occupazionale. I soggetti partecipanti hanno confermato che il c.d. « cluster Adelchi » è compreso nell'area PIT 9 sulla quale è attivo l'Accordo di Programma TAC Salento del 2 aprile 2008.

È stato confermato, inoltre, che sono in corso di valutazione progetti di reindustrializzazione i quali prevedono anche l'utilizzo di lavoratori del bacino occupazionale del « Cluster Adelchi », prevedibilmente nel corso del 2012.

Il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia sono impegnati a verificare le richieste già presentate per l'accesso alle sovvenzioni, anche al fine di un'accelerazione degli *iter* valutativi nonché per l'attivazione di ulteriori azioni di attrazione degli investimenti.

Le aziende del c.d. « Cluster Adelchi » hanno confermato la disponibilità ad attivare la procedura di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 1° gennaio 2012, in favore dei lavoratori interessati nelle forme consentite dalla legislazione in essere, e quindi di revocare le procedure di mobilità *ex lege* n. 233/91 avviate.

Al termine dell'incontro, le parti hanno concordato di riunirsi presso la provincia di Lecce al fine di sottoscrivere gli accordi per l'accesso a un ulteriore periodo di CIG in deroga per i lavoratori delle società. In questo quadro la regione Puglia si è impegnata a chiedere al Ministero del lavoro le risorse aggiuntive, a valere per l'anno 2012, per gli ammortizzatori in deroga ai sensi della legge n. 183/2011.

Il Ministero dello sviluppo economico segue, come sempre, con particolare attenzione l'evolversi dello stato delle imprese in questo momento di crisi che sta attraversando il nostro Paese, con l'obiettivo di individuare ogni possibile soluzione affinché anche questa importante realtà produttiva possa continuare a operare nel territorio e superare l'attuale momento di criticità.

ALLEGATO 3

Interrogazione n 5-05737 Froner: Continuità produttiva degli stabilimenti italiani della Whirlpool e piano di rilancio del comparto elettrodomestici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero dello sviluppo economico ha seguito con molta attenzione le vicende della società Whirlpool. In tal senso, ha aperto un tavolo di confronto relativo al contratto di programma (30 luglio 2010) del sito Whirlpool di Napoli con l'obiettivo di consentire la ricerca di una soluzione condivisa il più possibile meno traumatica sia dal punto di vista produttivo che occupazionale per l'azienda in oggetto. Attraverso il predetto contratto di programma sottoscritto dal consorzio Genesis, oltre all'ampliamento dello stabilimento della Whirlpool Europe Srl (attivo nella produzione di elettrodomestici bianchi), si prevede la creazione di una rete di imprese per la produzione di componentistica e la fornitura di servizi di supporto dalla logistica, alla progettazione e consulenza, alla formazione e alla ricerca e sviluppo.

Il 14 settembre 2010 presso il citato Ministero si è tenuto un incontro riguardante la situazione del Consorzio Genesis, richiamato dagli interroganti, relativamente alle iniziative di rilancio produttivo ed occupazionale del sito Whirlpool di Napoli.

I rappresentanti del Consorzio hanno informato circa nuovi elementi che dovrebbero risultare risolutivi, per la concessione ai soci del consorzio delle garanzie bancarie richieste da Fintecna, quale condizione per la stipula definitiva del contratto di cessione del terreno, su cui verranno realizzati gli investimenti. Nell'ambito del precisato incontro, Fintecna ha comunicato la possibilità di cominciare a realizzare gli investimenti, fatti salvi gli impedimenti di tipo burocratico. Nella stessa occasione le

organizzazioni sindacali hanno mostrato soddisfazione per la trasparenza con cui le parti hanno illustrato la situazione, ma hanno chiesto di poter verificare l'andamento dei lavori anche con le istituzioni locali (regione e comune).

Il Ministero dello sviluppo economico ha attivato lo strumento del Contratto di Programma per facilitare il percorso di rilancio dell'area produttiva in questione e più in generale del comparto.

Con riferimento al Consorzio Genesis, sebbene le successive verifiche del piano degli investimenti siano state spostate a livello locale (regione Campania e comune di Napoli), in quanto maggiormente coinvolte nel rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del sito, il tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico è da considerarsi comunque aperto su richiesta delle parti.

Il Ministero del lavoro per quanto di sua competenza ha comunicato che con decreto direttoriale del 19 dicembre 2011 per il periodo dal 5 settembre 2011 al 4 settembre 2012, è stata autorizzata per l'unità produttiva di Napoli un contratto di solidarietà che ha stabilito per 12 mesi la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 579 unità lavorative.

Il Ministero dello sviluppo economico ha ribadito in più occasioni che continuerà a prestare la massima attenzione per favorire la positiva soluzione di una iniziativa così rilevante per il territorio campano e con la dovuta cura aggiornerà questa nota alla luce dei futuri sviluppi.

ALLEGATO 4

Interrogazione n 5-06235 Contento: Problematiche connesse all'obbligo di iscrizione al Registro nazionale delle imprese.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come già rilevato dall'on. interrogante, in passato l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, anche su inoltro delle segnalazioni ricevute dal Ministero dello sviluppo economico, aveva più volte sanzionato alcune società, stabilite all'estero, per l'ingannevolezza di messaggi o comunicazioni con cui si invitano professionisti, istituzioni e piccole e medie imprese ad inserire il loro nominativo, a pagamento, su un catalogo *online*.

Tali messaggi, peraltro condannati anche da altre Autorità europee, hanno continuato ad essere diffusi via *mail* o tramite posta ordinaria, nonostante che i provvedimenti dell'Agcom ne avessero vietato la diffusione.

Dalle informazioni acquisite, risulta che nel corso dell'ultimo anno, numerose denunce e segnalazioni sono pervenute anche al servizio di *contact center* dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Gli utenti – imprese e liberi professionisti – si sono rivolti all'Agcom, denunciando, in particolare, le pratiche adottate da una società denominata DAD con sede in Germania che attraverso la diffusione di messaggi sul sito *internet www.registro-italiano-in-internet.com* invitava gli utenti a verificare la correttezza dei dati presenti sul sito e a richiederne l'aggiornamento, a titolo apparentemente gratuito, inducendoli, in realtà, alla sottoscrizione di contratti per adesione per la fornitura di un servizio a pagamento per tre anni al costo annuo di circa 1000 euro.

In considerazione del fatto che dalle segnalazioni si ravvisavano, prima facie, i

profili della truffa di cui all'articolo 640 del codice penale, l'Agcom ha provveduto a trasmettere il fascicolo alla Polizia Postale per il seguito di competenza e per l'eventuale inoltro delle segnalazioni alla Procura della Repubblica di Roma, presso la quale risulta già aperto un fascicolo nei confronti della predetta società.

L'Agcom ha, inoltre, provveduto, in data 7 dicembre 2011, al coinvolgimento della competente Autorità tedesca di regolamentazione, mediante la trasmissione di una richiesta di assistenza e scambio di informazione nell'ambito del Consumer Protection Cooperation System (CPCS network) ossia il sistema di coordinamento, dotato di una banca dati elettronica, delle attività di cooperazione transfrontaliera, istituito ai sensi del Regolamento CE n. 2006/2004 per la sorveglianza e la repressione delle eventuali infrazioni intracomunitarie alle norme in materia di tutela dei consumatori.

Atteso il ragionevole sospetto di un'infrazione intracomunitaria, la stessa Autorità ha chiesto all'Autorità tedesca di poter acquisire anche tutti gli elementi eventualmente in proprio possesso e di adottare, qualora ritenuto opportuno, ogni iniziativa volta a porre fine all'eventuale infrazione.

In ragione di ciò, nell'ambito di una più ampia attività di indagine che la Agcom sta conducendo già da qualche mese nei confronti di altre società estere che tentano di attivare servizi non richiesti verso clienti in Italia con pratiche scorrette, è stata avviata dalla stessa Autorità anche

un'attività di vigilanza anche nei confronti della società tedesca DAD.

A tale riguardo si segnala che dalle informazioni acquisite presso l'Agcom risulta che la società DAD, a seguito di intimazione da parte della stessa Autorità ha provveduto a stornare quanto fatturato agli utenti denunciando i relativi contratti.

Per quanto concerne le iniziative volte a contrastare tali fenomeni, si evidenzia che ad oggi tutte le Camere di commercio hanno nei propri siti istituzionali apposite

sezioni con avvisi per gli utenti in merito a tali problematiche.

Tra tali sezioni verranno selezionate le migliori che saranno direttamente richiamabili dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, ciò al fine di favorire la massima diffusione delle notizie in esse contenute.

Il Ministero dello sviluppo economico, infine, ha recentemente, diramato una circolare a tutte le Camere di Commercio con cui ha segnalato tale problematica e suggerito iniziative di contrasto.

ALLEGATO 5

Interrogazione n 5-06544 Motta: Continuità produttiva dello stabilimento Intercast Europe di Parma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Motta – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla situazione produttiva ed occupazionale della *Intercast Europe* di Parma, azienda *leader* nella produzione e fornitura di lenti da sole, acquisita – a decorrere dal 2006 – dalla multinazionale americana *PPG Industries*.

Lo scorso 29 marzo, la predetta società ha dato avvio – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991 – ad una procedura di mobilità per cessazione di attività nei confronti di 59 dipendenti dello stabilimento di Parma.

Tale decisione è da ascriversi principalmente ad un mutamento delle condizioni di mercato, che ha determinato un costante andamento negativo, con conseguenti perdite finanziarie.

Ciò ha reso necessaria una profonda ristrutturazione del *business* che ha imposto il mantenimento – in capo ad *Intercast Europe* – delle sole produzioni collocate in Estremo Oriente e la cessazione dell'attività dello stabilimento di Parma.

In tale contesto, la provincia di Parma ha attivato – lo scorso 11 aprile – un tavolo di confronto tra le parti coinvolte nella vertenza, con la partecipazione del comune di Parma, al fine di giungere ad una soluzione proficua.

Risulta altresì attivato, presso l'Unione parmense degli industriali, un tavolo sindacale grazie al quale prosegue, tutt'ora, il negoziato.

Da ultimo, nel precisare che, allo stato, le Parti sociali non hanno richiesto al Ministero che rappresento alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale della *Intercast Europe*; né hanno richiesto l'attivazione di un tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico, espressamente interpellato sulla questione, posso assicurare che il Governo, nelle sue diverse articolazioni, continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità.

ALLEGATO 6

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 29 del 2012, recante *Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201* (C. 5178 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che tale decreto interviene al fine di rendere funzionale la disciplina in materia di nullità delle clausole dei contratti bancari contenuta nel decreto-legge n. 1 del 2012 e di disciplinare la costituzione e l'attività dell'Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento

alle micro, piccole e medie imprese, in attuazione di un ordine del giorno (Fluvi n. 9/5025/202) accettato dal Governo in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2012 (c.d. decreto liberalizzazioni),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di intervenire con la medesima tempestività ed efficacia in attuazione di altri impegni da esso assunti con l'accettazione di atti di indirizzo recentemente accolti in questo ramo del Parlamento.

ALLEGATO 7

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 29 del 2012, recante *Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201* (C. 5178 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che tale decreto interviene al fine di rendere funzionale la disciplina in materia di nullità delle clausole dei contratti bancari contenuta nel decreto-legge n. 1 del 2012 e di disciplinare la costituzione e l'attività dell'Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento

alle micro, piccole e medie imprese, alle cooperative e ai consorzi di cooperative, in attuazione di un ordine del giorno (n. 9/5025/202 Fluvi) accettato dal Governo in sede di approvazione del decreto-legge n. 1 del 2012 (c.d. decreto liberalizzazioni);

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti il Governo l'opportunità di intervenire con la medesima tempestività ed efficacia in attuazione di altri impegni da esso assunti con l'accettazione di atti di indirizzo recentemente accolti in questo ramo del Parlamento.

ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. Atto n. 456.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (Atto n. 456);

preso atto che tale atto delegato estende ad altri prodotti, oltre che agli elettrodomestici, l'obbligo di riportare un'etichettatura che informi il consumatore sul consumo di energia connesso agli apparecchi, con chiare finalità di massimizzare l'efficienza ed il risparmio energetici,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05761 Barbato: Sulla tutela dei diritti sindacali dei dipendenti della <i>Besana Group</i>	228
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	239
5-06374 Schirru: Problematiche relative all'onerosità della ricongiunzione di contributi verso l'INPS	228
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	240
5-06573 Santori: Tutela dei lavoratori di una società di distribuzione operante per Poste italiane	229
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	242

RISOLUZIONI:

7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti (<i>Discussione e rinvio</i>)	229
<i>ALLEGATO 4 (Documentazione consegnata dal Governo)</i>	244
7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	230
7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell'INPS (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	230

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Atto n. 465 (<i>Esame e rinvio</i>)	232
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere non espresso</i>)	234
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo. C. 4859 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	236
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino, C. 4978 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	236
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti)</i>	246
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	237

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio	238
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	238

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 11.35.**5-05761 Barbato: Sulla tutela dei diritti sindacali dei dipendenti della Besana Group.**

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco BARBATO (IdV), nel rimarcare le pesanti condizioni vissute in questi periodi dai lavoratori italiani, si dichiara insoddisfatto – più che della risposta odierna – dell'orientamento complessivo del Governo sulla materia del lavoro, paventando il rischio che i provvedimenti di riforma di recente assunti sul tema dei licenziamenti – come quello di revisione dell'articolo 18 dello « Statuto dei lavoratori », in corso di esame presso il Senato – finiscano per legittimare casi di violazione dei diritti dei lavoratori ad opera dei datori di lavoro, come quelli descritti nell'interrogazione in titolo, che giudica sintomatici della difficile situazione attuale. Auspica, pertanto, che l'Esecutivo, piuttosto che smantellare l'impianto normativo posto a tutela dei diritti dei lavoratori, rifletta con attenzione e si preoccupi di svolgere un'azione più efficace a garanzia della parte più debole del rapporto di lavoro, prevenendo intollerabili comportamenti di prevaricazione che possano verificarsi nei luoghi di lavoro.

5-06374 Schirru: Problematiche relative all'onerosità della ricongiunzione di contributi verso l'INPS.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Amalia SCHIRRU (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, atteso che essa sembra non individuare soluzioni concrete alla problematica descritta nell'interrogazione in titolo. Evidenzia, infatti, che i recenti provvedimenti assunti dall'Esecutivo in materia di ricongiunzioni onerose rischiano di incidere negativamente sulle prestazioni pensionistiche di soggetti iscritti presso due fondi diversi – per lo più individui in condizioni economiche disagiate – i quali, pur avendo alle spalle una lunga esperienza contributiva, vengono chiamati ingiustamente al versamento di ulteriori somme di denaro. Fatto notare che richiedere un onere aggiuntivo per la ricongiunzione contributiva sarebbe teoricamente comprensibile in caso di passaggio da una forma di lavoro ad un'altra (da autonoma a dipendente o viceversa), ma appare del tutto ingiustificato per lavoratori dipendenti iscritti a più fondi pensionistici, auspica che l'annunciato tavolo di confronto tra Governo e parti sociali possa condurre ad una soluzione della questione, in mancanza della quale, a suo avviso, potrebbe esservi un grave peggioramento delle condizioni dei lavoratori, con conseguente aggravamento di situazioni di precariato e lavoro nero.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che – a causa di un improrogabile impegno di natura istituzionale – il deputato Santori, presentatore del successivo atto di sindacato ispettivo all'ordine del giorno, giungerà in Commissione con un lieve

ritardo: per tale motivo, avverte che la seduta per lo svolgimento di interrogazioni sarà sospesa e riprenderà al termine della seduta dedicata alla discussione di risoluzioni.

La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 12.20.

5-06573 Santori: Tutela dei lavoratori di una società di distribuzione operante per Poste italiane.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Angelo SANTORI (Misto) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, invitando l'Esecutivo a monitorare con maggiore attenzione taluni deprecabili fenomeni distorsivi del mercato del lavoro, che ritiene siano ancor più gravi qualora si verificano — come nel caso di specie — nell'ambito dell'attività di società a partecipazione pubblica sottoposte alla vigilanza ministeriale. Auspica, in conclusione, che l'Esecutivo intraprenda le iniziative più opportune per evitare il ripetersi di episodi analoghi, garantendo adeguata tutela ai lavoratori interessati.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 11.50.

7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, premesso che nella seduta odierna avrà luogo solo l'illustrazione della risoluzione in titolo e l'eventuale inizio della discussione, fa presente di avere predisposto il presente atto di indirizzo a seguito di una serie di contestazioni di natura formale degli ispettori dell'INPS nei confronti di diverse imprese agricole della provincia di Agrigento, responsabili esclusivamente di aver dato applicazione in tempi rapidi — in pieno rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro — a un contratto provinciale di riallineamento, che è stato, tuttavia, superato da un successivo accordo di rimodulazione, reso necessario dalle oggettive difficoltà economiche di adeguazione salariale incontrate dalle imprese.

Rileva, quindi, che le aziende agricole, ingiustamente sanzionate a seguito dei predetti accertamenti, hanno preferito — nelle more del rinnovo contrattuale provinciale (e della rimodulazione dell'accordo di riallineamento precedentemente stipulato) — assicurare comunque ai lavoratori (peraltro assunti a tempo determinato), sia pure transitoriamente, la retribuzione contrattuale « piena », a fronte di altre aziende che invece, conformemente alle indicazioni delle parti contrattuali, hanno « congelato » il trattamento retributivo in attesa degli sviluppi della negoziazione tra le parti. Fa notare, peraltro, che gli ispettori dell'INPS, a quanto consta ai firmatari del presente atto di indirizzo, hanno addirittura dichiarato le aziende decadute dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate, con pesanti conseguenze economiche.

Avverte, dunque, che la risoluzione in discussione intende promuovere un'iniziativa del Governo, anche nei riguardi dei competenti enti previdenziali, in vista dell'individuazione di una soluzione adeguata alla problematica in oggetto. Per tali ragioni, in attesa di valutare le considerazioni che lo stesso Governo riterrà di svolgere nella seduta odierna, si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti, nell'ottica di addivenire ad un testo condiviso, che possa affrontare con serietà tutte le questioni aperte.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA comunica che, a seguito dei primi accertamenti svolti dal Governo, è stata prodotta una documentazione concernente l'argomento di cui alla risoluzione in discussione, che consegna alla Commissione (*vedi allegato 4*). In proposito, nel fare rinvio a detta documentazione, intende fare presente che l'Avvocatura regionale dell'INPS ha espresso un parere negativo sulla clausola oggetto dell'atto di indirizzo in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene utile che la Commissione approfondisca la documentazione testé consegnata dal rappresentante del Governo, anche al fine di verificare le più opportune modalità di prosecuzione dell'*iter*.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato.

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 4 aprile 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una nuova versione della risoluzione in discussione, invitando la Commissione a valutare la possibilità di porla in votazione nella seduta odierna.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente di non disporre di elementi aggiuntivi rispetto a quelli forniti alla Commissione dal viceministro Martone, nella seduta del 13 marzo scorso.

Cesare DAMIANO (PD) ravvisa l'opportunità di rinviare la votazione della risoluzione in titolo alla prossima settimana, per svolgere i necessari approfondimenti.

Giovanni PALADINI (IdV) esprime perplessità in ordine al fatto di procedere nella seduta odierna alla votazione della risoluzione in discussione, in considerazione della delicatezza dell'argomento che ne costituisce l'oggetto.

Silvano MOFFA, *presidente*, pur ribadendo l'esigenza di compiere un atto di indirizzo politico che, in realtà, non intende far altro che invocare il rispetto della normativa vigente in materia, prende atto degli orientamenti emersi e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell'INPS.

(*Seguito della discussione e approvazione*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 4 aprile 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, al termine della precedente seduta, si è convenuto di richiedere al rappresentante del Governo ulteriori elementi di chiarimento rispetto alla risoluzione in titolo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rileva che, in termini generali, va considerato che la questione di cui alla risoluzione in titolo è già stata oggetto di discussione in Assemblea, in occasione della risposta ad una interrogazione a risposta immediata, nel corso della quale il Ministro Fornero ha avuto modo di

chiarire i seguenti punti: la comunicazione nella quale si richiede la restituzione di somme, pure indebitamente percepite, non può essere affidata a moduli impersonali, freddi e, magari, di difficile comprensione per il cittadino; la comunicazione dovrà essere, pertanto, più amichevole, più trasparente e anche più semplice; l'INPS, tuttavia, non può sottrarsi all'obbligo di richiedere la restituzione di somme indebitamente percepite, in quanto si tratta di un adempimento dovuto; oltre alla già prevista rateizzazione, potrebbe essere valutata la possibilità di un intervento più ampio — che non riguarda solo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali — per accorciare i tempi della prescrizione, in modo che non si vada troppo in là nel tempo con la richiesta di somme percepite; in ogni caso, bisogna ridurre la distanza tra l'amministrazione e il cittadino.

Con specifico riferimento alla risoluzione in discussione, peraltro, ritiene opportuno evidenziare la disponibilità dimostrata dal Governo che, nel corso della precedente seduta, ha avuto modo di indicare la reale consistenza della platea dei soggetti destinatari delle richieste di ripetizione di indebito, fornendo, pertanto, risposta al primo impegno richiesto al Governo. Per quanto concerne, poi, gli ulteriori impegni formulati dai proponenti, auspica che per essi possa valere l'impegno già assunto dal Ministro in Assemblea, affinché nelle ipotesi richiamate dai proponenti la Pubblica Amministrazione possa efficacemente e concretamente impegnarsi per ridurre la istanza con i cittadini, anche attraverso forme di comunicazione più semplice e ravvicinata.

Lino DUILIO (PD) si dichiara esterrefatto dall'intervento del rappresentante del Governo, ritenendolo quasi offensivo, se rapportato alle dimensioni del problema che si intende affrontare attraverso la risoluzione in oggetto. A questo proposito, fa presente come il cittadino si veda recapitare una lettera, che definisce « infame », con la quale viene richiesta una cifra ingente, spesso diversa dal dovuto, senza che siano nemmeno indicati il re-

sponsabile del procedimento o la possibilità di ottenere una rateizzazione del pagamento. Invita, quindi, il sottosegretario ad esaminare tutti i circa 197.000 casi di persone che sono state colpite da una lettera siffatta, per comprendere la « violenza » della procedura adottata dall'INPS, che ha addirittura portato anche a un caso di suicidio.

Per le ragioni addotte, fa presente che il suo gruppo non è disponibile ad accedere all'ipotesi di una riformulazione della risoluzione in discussione e insiste, pertanto, per la sua votazione.

Giovanni PALADINI (IdV) stigmatizza i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, considerandoli inadeguati rispetto all'entità della problematica evidenziata. Fa notare come la risoluzione in oggetto sia condivisa da tutti i gruppi, ciò che dovrebbe far riflettere l'Esecutivo circa il proprio operato. Richiama, quindi, la gravità del comportamento dell'INPS, attraverso l'invio di lettere contenenti richieste di ripetizione di indebito per somme erroneamente corrisposte, senza che venga attivato alcun confronto con gli interessati.

Per le motivazioni esposte, dichiara di avere sottoscritto con convinzione la risoluzione in discussione, per la quale voterà a favore.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel preannunciare l'intenzione di sottoscrivere personalmente la risoluzione in discussione, prende atto che anche altri componenti della Commissione vogliono apporre la propria firma a tale atto di sindacato ispettivo: invita, pertanto, i deputati interessati a sottoscrivere il documento, prima che esso venga posto in votazione.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) fa notare come il modello dell'INPS non sia isolato, dal momento che anche Equitalia si comporta nello stesso modo, arrivando al punto di procedere al pignoramento di immobili nei confronti di un soggetto verso

il quale essa stessa aveva commesso un errore di calcolo. Ritiene che, di fronte a simili episodi, ci dovrebbe essere una netta presa di posizione da parte del Governo, mentre il sottosegretario oggi si è limitato a presentarsi di fronte alla Commissione con poche righe, probabilmente scritte dagli uffici.

Giulio SANTAGATA (PD), pur condividendo nel merito le considerazioni svolte dai deputati intervenuti nel dibattito, invita tuttavia a valutare con attenzione le forme e i modi utilizzati. A questo proposito, fa notare come la contrapposizione con il Governo sia assolutamente improduttiva, non potendosi seriamente pensare che le cose funzionino nel senso che il Parlamento pone i problemi e il Governo prontamente li risolve.

Cesare DAMIANO (PD) colloca la risoluzione in discussione nel contesto del crescente allarme sociale presente nel Paese, imputabile all'applicazione di un « rigorismo cieco », che spesso porta al compimento di atti che definisce « socialmente crudeli ». Ritiene, pertanto, che si sia superato il livello di guardia e che, dunque, vada dato un segnale parlamentare per avviare le riflessioni nella giusta direzione.

Angelo SANTORI (MISTO) dichiara di voler sottoscrivere la risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – in assenza di ulteriori elementi di novità da parte del Governo e preso atto della volontà unanime espressa dai gruppi – la risoluzione in titolo sarà ora posta in votazione nella sua formulazione originaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in discussione.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Atto n. 465.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione del provvedimento in titolo alla Commissione, sebbene tale atto non sia corredato dal prescritto parere della Conferenza Stato-regioni, secondo quanto disposto dalla legge di delegazione; infatti, lo stesso Presidente della Camera ha ritenuto di procedere all'assegnazione, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega, richiamando tuttavia la Commissione a non pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare piena attuazione alla direttiva 2009/38/CE, del 6 maggio 2009, concernente l'istituzione di un comitato aziendale europeo (CAE) o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Rileva che il provvedimento sostituisce, quindi, la precedente direttiva 94/

45/CE, recepita dal decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, che viene contestualmente abrogato dall'articolo 19 (salvo quanto disposto dall'articolo 15, per quanto attiene agli accordi di costituzione del CAE o della procedura alternativa in vigore). Osserva che la direttiva in questione mira a potenziare il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione transnazionali nelle imprese e nei gruppi di imprese e procede alla rifusione della precedente direttiva 94/45/CE, dato l'aggiornamento della pregressa normativa comunitaria in materia, al fine di garantire l'effettività dei diritti di informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori, di innalzare la percentuale di istituzione dei CAE, di risolvere i problemi constatati nell'applicazione della direttiva 94/45/CE, nonché di garantire una migliore articolazione tra gli strumenti legislativi comunitari in tema di informazione e consultazione dei lavoratori.

Sottolinea che il provvedimento in esame, composto di 20 articoli, sulla base di quanto disposto dalla citata direttiva, apporta sostanziali modifiche rispetto al richiamato decreto legislativo n. 74 del 2002, che aveva attuato la precedente normativa comunitaria: in particolare, si disciplinano le modalità di informazione e consultazione dei lavoratori, al fine di consentire un processo decisionale efficace nell'impresa o nel gruppo di imprese; si definisce l'ambito di applicazione delle procedure limitandolo alle questioni transnazionali; si introducono sostanziali modifiche sulla nozione di impresa controllante; si individuano i soggetti responsabili ad ottenere e trasmettere l'applicazione delle disposizioni in esame alle parti interessate; si interviene in materia di delegazione speciale di negoziazione e di composizione del CAE, disciplinando il contenuto dell'accordo per l'istituzione del CAE o della procedura alternativa. Inoltre, fa notare che si prevedono obblighi informativi a carico dei membri del CAE, si disciplinano i rapporti con altre disposizioni comunitarie e nazionali, si dettano disposizioni a garanzia della continuità dei CAE e del loro adeguamento e a salva-

guardia degli accordi in vigore che prevedano l'istituzione di un CAE o della procedura alternativa. Osserva che si prevedono, infine, norme in materia di prescrizioni accessorie (ossia le prescrizioni che regolano il CAE, qualora non venga sottoscritto l'accordo) e di conciliazione preventiva, salvaguardandosi altresì le disposizioni del diritto e della prassi nazionale in materia di informazione e consultazione dei lavoratori e stabilendosi una clausola di non regresso rispetto alla situazione esistente, per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori nell'ambito disciplinato dal provvedimento stesso.

Si riserva, in conclusione, di valutare gli elementi che emergeranno dal dibattito, per poter verificare l'opportunità di eventuali riflessioni sul testo, anche in attesa del previsto parere della Conferenza Stato-regioni, che non è stato ancora espresso.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il dibattito sul provvedimento in titolo proseguirà nella prossima settimana, atteso che non è ancora stato espresso il parere della Conferenza Stato-regioni e che, in ogni caso, la seduta della Commissione, già fissata per la giornata di domani, non avrà luogo.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

C. 5178 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere non espresso).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino FOTI (Pdl), *relatore*, osserva che il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 29 del 2012, già approvato, con modificazioni, dal Senato, si è reso sostanzialmente necessario per completare e rendere funzionale la disciplina in materia di nullità delle clausole bancarie contenuta nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (cosiddetto « decreto liberalizzazioni »). In particolare, fa presente che l'articolo 27-*bis* del citato decreto-legge n. 1 del 2012, come inserito dalla legge di conversione, sancisce la nullità di tutte le clausole che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, nonché del loro utilizzo, anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. Rileva che con le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo unico del decreto-legge in esame – sottoposte a modifica da parte del Senato – si intende ora limitare la nullità *ex lege* alle sole clausole (del medesimo tipo) che siano stipulate in violazione delle disposizioni applicative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, pur salvaguardandosi (in base al comma 1-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame al Senato) le famiglie consumatrici titolari di conto corrente nel caso di sconfinamenti di limitato importo e di breve durata. Sulla base delle modifiche apportate al Senato, inoltre, segnala che con le ulteriori disposizioni di cui al medesimo comma 1, lettera *b*), si viene anche incontro all'esigenza avvertita nel

tessuto produttivo, e in particolare da parte delle piccole e medie imprese e di quelle giovanili e femminili, di rendere più efficienti le procedure di erogazione dei finanziamenti da parte delle banche, prevedendo l'istituzione di un ufficio pubblico, tecnicamente qualificato – un osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela – al quale demandare una verifica non invasiva su questa fondamentale attività bancaria.

Fa presente, infine, che il testo originario del decreto-legge prevedeva, nell'articolo unico, disposizioni integrative del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con cui si intendevano chiarire gli effetti previdenziali della disposizione di cui all'articolo 23-*ter*, comma 1, di quel decreto (concernente i limiti massimi dei trattamenti economici relativi ai rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali), per quanto concerne la determinazione dei criteri di calcolo della quota di trattamento pensionistico da liquidare secondo il sistema retributivo. Rileva che al comma 2 dell'articolo unico si confermava, infatti, che le disposizioni sopra richiamate si sarebbero applicate, sul piano previdenziale e contributivo, per tutti coloro che – avendo maturato il diritto al pensionamento, senza essere titolari di altri trattamenti pensionistici e percependo un trattamento economico superiore al limite indicato – avessero continuato a svolgere fino al pensionamento le stesse funzioni che già stessero svolgendo alla predetta data. Osserva, tuttavia, che tali norme previdenziali, di assoluta delicatezza per la XI Commissione, sono state espunte dal testo trasmesso dal Senato, a seguito dell'approvazione di un specifico emendamento durante l'esame in Assemblea: in questo modo, si è ristretto in maniera significativa l'ambito materiale di competenza della Commissione.

Considerato, pertanto, che il testo trasmesso dal Senato, nella sua attuale formulazione, non contiene norme di diretto

interesse della XI Commissione, ritiene che si possa formulare una proposta di nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Cesare DAMIANO (PD) prende atto della proposta, formulata dal relatore, di esprimere un nulla osta al seguito dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito, dal momento che, come è stato messo in luce nella relazione introduttiva, è stata espunta dal testo l'unica parte di competenza della XI Commissione. Fa, altresì, presente che un'altra questione importante trattata nel decreto-legge in esame attiene alle commissioni bancarie, che tuttavia non rientra nella sfera di interesse della Commissione stessa.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) rileva come il decreto-legge in oggetto vada nella direzione opposta a quella, pur apparentemente perseguita, di eliminare le commissioni bancarie. Si tratta, a suo avviso, di un provvedimento fatto ad uso e consumo delle banche, alle quali non viene chiesto, come contropartita, di offrire condizioni migliori per l'erogazione del credito alle imprese ed ai privati. Per queste ragioni, ritiene che la Commissione debba esprimere un parere contrario, anziché dare un generico nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Luigi MURO (FLPTP) ritiene preferibile parlare di « non luogo a provvedere » sul disegno di legge in esame, piuttosto che di nulla osta, che sembrerebbe sottendere un parere favorevole da parte della Commissione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, fa presente che, dal punto di vista regolamentare, non esiste la possibilità di deliberare il « non luogo a provvedere »; pertanto, residuano due soluzioni alternative: il nulla osta, attraverso il quale la Commis-

sione riconosce che non ci sono materie di propria competenza nel decreto-legge in esame, a seguito delle modificazioni apportate dal Senato, ovvero la decisione di non esprimere alcun parere.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ribadisce che, a suo avviso, la Commissione dovrebbe esprimere un parere contrario.

Antonino FOTI (PDL), *relatore*, ritiene che, essendo palesemente venuta meno l'unica materia di competenza della Commissione, essa possa decidere di non esprimere alcun parere.

Cesare DAMIANO (PD), pur concordando con la soluzione ipotizzata dal relatore, si domanda se vi siano metodi corretti, sotto il profilo regolamentare, per esternare le obiezioni che sono emerse nel corso del dibattito, per le parti che non risultino di competenza della Commissione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, premesso che – sulle parti del provvedimento che non rientrano nella competenza della XI Commissione – ciascun deputato potrà svolgere le proprie considerazioni presso la Commissione di merito o in Assemblea, invita a valutare anche i rischi connessi alla possibile espressione di un parere contrario, che potrebbe far insorgere il dubbio che la contrarietà della Commissione sia, in realtà, legata proprio alla soppressione della norma contenuta nel testo originario del decreto-legge n. 29.

Atteso, pertanto, che il provvedimento, nella sua attuale formulazione, non contiene norme di competenza della XI Commissione, propone che – facendo seguito a quanto già prospettato dal relatore – la stessa Commissione non proceda all'espressione del parere sul disegno di legge in esame.

La Commissione conviene.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte conseguentemente che la presidenza comunicherà alla Commissione di merito che la XI Commissione non esprimerà il proprio parere sul provvedimento in esame.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 12.50.

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo. C. 4859 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un orientamento sostanzialmente positivo sul provvedimento in esame, facendo notare che è in corso, presso il Ministero, un'analisi approfondita dell'impatto che tali misure potrebbero determinare sull'organizzazione complessiva degli enti previdenziali, in esito alla quale si riserva di fornire ulteriori delucidazioni di merito.

Luigi BOBBA (PD), *relatore*, dichiaratosi confortato dall'orientamento positivo del rappresentante del Governo, ritiene che vi siano le condizioni per procedere lungo l'*iter* di esame del provvedimento, anche attraverso la sollecita fissazione di

un termine per la presentazione di emendamenti.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ritiene che le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento possano essere adeguatamente valutate in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche alla luce di talune richieste di audizione provenienti da associazioni rappresentative delle categorie interessate.

Angelo SANTORI (Misto) giudica inopportuno, in un momento storico di difficoltà drammatica per il settore dell'agricoltura come quello attuale, prevedere una complessiva revisione normativa del sistema contributivo e assistenziale dei lavoratori di tale comparto. Auspica, pertanto, un approfondimento delle tematiche in discussione, anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni con le associazioni di rappresentanza delle categorie interessate, che potrebbero fornire utili elementi di conoscenza alla Commissione, in vista dell'elaborazione di scelte più ponderate e meditate.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ribadito che il possibile svolgimento di un ciclo di audizioni dei soggetti interessati potrà essere valutato in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino, C. 4978 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 aprile 2011.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti riferiti all'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo (*vedi allegato 5*).

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.1, facendo notare che esso è volto a correggere alcune date e talune questioni formali, anche alla luce delle recenti novità legislative intervenute nel campo dell'organizzazione degli istituti previdenziali. Invita, quindi, al ritiro di tutti i restanti emendamenti presentati, atteso che il testo in esame già prevede soluzioni di compromesso, che appaiono adeguate a fornire ampie garanzie ai lavoratori in questione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si rimette alla Commissione sugli emendamenti presentati.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Borghesi 1.2 e 1.3, Paladini 1.4 e Aniello Formisano 1.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, pertanto, che l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà inviato alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

Testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 luglio 2011.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 luglio 2011 la Commissione ha deliberato di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 3871, 4260 e 4384, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, convenendo – anche in ragione dell'esigenza di acquisire possibili valutazioni in merito agli aspetti di natura finanziaria – di non procedere alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, in modo da poterlo inviare immediatamente alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere. Comunica, quindi, che sul provvedimento sono stati tempestivamente acquisiti i pareri del Comitato per la legislazione e della I Commissione (Affari costituzionali), mentre la V Commissione (Bilancio), nella seduta del 7 settembre 2011, ha richiesto al Governo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009: da quella data, tuttavia, la V Commissione non ha ancora espresso il parere di competenza. Per tale ragione, avverte che la presidenza tornerà a richiedere alla V Commissione l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur condividendo l'esigenza di tornare a sollecitare l'espressione del parere da parte della V Commissione, ritiene opportuno valutare anche l'ipotesi di tornare alla sede del Comitato ristretto, al fine di modificare il testo in esame tenendo conto delle recenti novità legislative introdotte dal Governo in materia previdenziale, tra cui cita, in particolare, l'eliminazione del limite contributivo di 3 anni per l'ammissibilità della totalizzazione. Ritiene, altresì, che in quella sede possa essere utile svolgere un'approfondita riflessione sul tema della tutela previdenziale dei liberi professionisti, anche alla luce delle linee di indirizzo preannunciate dal Governo in materia di riforma delle casse privatizzate. Giudica, in ogni caso, essenziale proseguire spedi-

tamente lungo l'*iter* di esame del provvedimento, in vista dell'elaborazione di un intervento normativo che potrebbe offrire una soluzione adeguata soprattutto alla problematica delle ricongiunzioni onerose.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, fa presente che sarà cura della presidenza tornare a richiedere alla V Commissione l'espressione del prescritto parere, fermo restando che, qualora tale parere non dovesse essere espresso in un termine ragionevole, la Commissione potrà valutare l'ipotesi di tornare alla sede del Comitato ristretto, in vista di un miglioramento complessivo del testo.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 maggio 2012.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

ALLEGATO 1

5-05761 Barbato: Sulla tutela dei diritti sindacali dei dipendenti della Besana Group.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Barbato – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sull'installazione, presso lo stabilimento di San Gennaro Vesuviano della società Besana Group, di alcune telecamere e sulla conseguente presunta violazione dei diritti sindacali e della *privacy* dei lavoratori.

Come è noto, la materia della videosorveglianza nei luoghi di lavoro è disciplinata dall'articolo 4, commi 1 e 2, dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970).

La citata norma prevede che l'installazione di videocamere possa essere effettuata soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali oppure a seguito di rilascio di una specifica autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro; l'eventuale assenso dei lavoratori alla installazione non assume dunque, per le ragioni innanzi esposte, alcuna rilevanza.

Per quanto concerne il profilo della tutela della *privacy*, si fa presente che il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato due rilevanti provvedimenti generali sulla videosorveglianza con i quali sono state previste specifiche disposizioni in ordine all'utilizzo di telecamere, anche fittizie, ed alla loro collocazione in luoghi riservati ai lavoratori nonché sui limiti di utilizzo di tali sistemi di controllo.

Per quanto riguarda lo specifico caso della società Besana, i competenti uffici del Ministero del lavoro hanno comunicato che, lo scorso 26 settembre, è stata effet-

tuata una visita ispettiva a seguito di una richiesta di intervento per illegittimo uso di un impianto di videosorveglianza presso l'unità operativa di S. Gennaro Vesuviano.

Dagli accertamenti compiuti è effettivamente emersa l'utilizzazione, in violazione del citato articolo 4, di un impianto di videosorveglianza; alla luce di ciò è stata impartita dagli ispettori una prescrizione mirante alla neutralizzazione del predetto impianto cui la società ha ottemperato ed è stata ammessa al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Si informa, inoltre, che delle predette violazioni è stata data comunicazione alla Procura della Repubblica di Nola, con informativa della Direzione territoriale del lavoro di Napoli del 4 novembre scorso.

Successivamente, in data 4 ottobre, la società in questione ha sottoscritto con le rappresentanze sindacali aziendali un verbale di accordo per l'utilizzazione dell'impianto di videosorveglianza per la tutela del patrimonio aziendale.

Con riguardo, infine, alla asserita attuazione di comportamenti antisindacali, si rammenta che lo Statuto dei lavoratori delinea un'efficace tutela agli articoli 8, 15 e 28.

Nello specifico, l'articolo 28 prevede una particolare procedura di urgenza volta a consentire all'organo giurisdizionale di intervenire tempestivamente al fine di sanzionare eventuali casi di discriminazione sindacale, durante il rapporto di lavoro ed anche nella fase preassuntiva.

ALLEGATO 2

5-06374 Schirru: Problematiche relative all'onerosità della ricongiunzione di contributi verso l'INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la presente interrogazione l'Onorevole Schirru sollecita il Governo a considerare la possibilità di modificare l'articolo 12, comma 7-septies, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui ha reso oneroso l'istituto della ricongiunzione, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati e a prescindere dalla natura dell'attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi.

Il precedente Governo, con le modifiche normative innanzi citate, aveva ritenuto che l'introduzione di un onere di ricongiunzione rispondesse a criteri di equità tra le categorie. Del resto, prima che venisse adottata la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010, la ricongiunzione dei contributi a titolo gratuito era in vigore unicamente per i lavoratori che dalle cosiddette « Gestioni sostitutive ed esclusive » (quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici) intendevano passare al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).

Risultavano, pertanto, già essere a titolo oneroso, invece, tutte le ricongiunzioni dalle « Gestioni Speciali » (ossia dalle « altre » gestioni, come quelle di artigiani e commercianti, ad esempio) al FPLD e dal FPLD alle « Gestioni sostitutive ed esclusive ». Sussisteva, quindi, una disomogeneità di trattamento tra lavoratori che difficilmente poteva trovare giustificazione dal punto di vista della coerenza complessiva del sistema, nonché sotto il profilo della sostenibilità finanziaria.

Inoltre, le diverse gestioni previdenziali si sono storicamente contraddistinte per

una grande eterogeneità nelle aliquote previdenziali, nei criteri di accesso alle prestazioni e nelle regole di calcolo delle pensioni. L'onerosità della ricongiunzione è volta a compensare tali differenze, per garantire parità di trattamento tra lavoratori che optano per la ricongiunzione provenendo da altre gestioni previdenziali e lavoratori che da sempre contribuiscono alla gestione del FPLD.

In proposito, vorrei sottolineare che questo Governo, nell'ambito della riforma del sistema previdenziale recentemente introdotta (di cui all'articolo 24 del decreto-legge cosiddetto « salva Italia ») ha rivisto la disciplina della totalizzazione – istituito alternativo alla ricongiunzione – abolendo la soglia minima di 3 anni di contribuzione per vedersi riconosciuti i contributi versati ad ogni singola gestione. Come è noto, la totalizzazione è gratuita, ma dà origine a pensioni calcolate interamente con il metodo contributivo. Tale metodo garantisce infatti, in ossequio al principio di equità, pensioni strettamente legate ai contributi versati. In tale ottica, proprio al fine di non produrre ingiustificate differenze, la totalizzazione riguarda adesso tutti i contributi versati dal lavoratore, a prescindere dagli anni di contribuzione maturati nelle diverse gestioni.

Da ultimo occorre considerare che l'onerosità della ricongiunzione appare corretta e razionale sotto il profilo attuariale, come dimostrano le stime fornite dall'INPS in proposito, secondo le quali, l'eventuale reintroduzione del principio di

gratuità della ricongiunzione, determinerebbe impegni finanziari insostenibili e troppo gravosi, pari a 378 milioni di euro per l'anno corrente, che aumenterebbero in misura costantemente crescente.

Il Governo ritiene, per quanto detto, che il ripristino della gratuità dell'istituto della ricongiunzione contrasta con il processo di contenimento della spesa previdenziale attuata con il decreto cosiddetto

salva Italia, e con i principi di giustizia intergenerazionale che l'hanno ispirato.

Faccio tuttavia presente che il Governo e il Ministro del lavoro in particolare mantengono alta l'attenzione sul tema delle ricongiunzioni che dovrebbe essere incluso tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'incontro che il Ministro Fornero avrà con CGIL, CISL, UIL e UGL proprio oggi alle 17.

ALLEGATO 3

5-06573 Santori: Tutela dei lavoratori di una società di distribuzione operante per Poste italiane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Santori – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione su presunte irregolarità riscontrate in relazione alle cooperative operanti per *SDA Express Courier* (SDA spa), società facente parte del gruppo Poste Italiane spa, divenuta nel tempo *partner* unico per la gestione distributiva, logistica e per la vendita a distanza.

La predetta Società – che, allo stato, conta, su tutto il territorio nazionale, circa 1400 dipendenti e 87 centri operativi – avrebbe utilizzato, in qualità di addetti alla distribuzione, lavoratori in nero facenti capo – come dipendenti o soci lavoratori – a cooperative spesso fittizie o comunque caratterizzate da brevi periodi di inattività.

Per quanto attiene ai profili di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali faccio presente quanto segue.

Preliminarmente è opportuno precisare, in via generale, che la prevenzione e repressione del lavoro sommerso costituisce uno dei principali settori di intervento dei competenti uffici territoriali dell'Amministrazione che rappresento.

Anche nella programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno in corso è stato ritenuto prioritario l'obiettivo di garantire, su tutto il territorio nazionale, un'efficace azione ispettiva volta a contrastare l'impiego di lavoratori in nero, in considerazione delle ripercussioni negative che tale fenomeno comporta in relazione alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché ai profili retributivi, contributivi e fiscali.

In particolare, il « Documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2012 » ha dedicato particolare attenzione agli accertamenti sulle forme di decentramento ed esternalizzazione dei processi produttivi e delle modalità attuative degli appalti, anche pubblici, con particolare riguardo ai « rapporti tra committenti, appaltatori e subappaltatori e agli aspetti relativi alla responsabilità solidale, al fine di garantire la corretta applicazione della disciplina normativa e contrattuale nei confronti del personale effettivamente impiegato nel singolo appalto nonché di individuare eventuali fenomeni di somministrazione irregolare, abusiva o fraudolenta, con particolare riferimento al settore della logistica, al facchinaggio ed ai servizi alla persona ».

Con specifico riferimento a quanto rilevato dall'interrogante in ordine alle verifiche ispettive svolte – nell'ottobre 2011 – dal competente Ufficio Territoriale del Lavoro presso le sedi di Roma, faccio presente quanto segue.

Nel corso degli accertamenti effettuati presso due depositi della *SDA Express Courier spa* è stata accertata la presenza di 37 lavoratori in nero, facenti capo a società e cooperative che operano per conto della predetta SDA spa. In relazione a tali lavoratori, sono stati adottati quattro provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale (emessi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008) nei confronti di quattro datori di lavoro contrattualizzati da SDA per attività di movimentazione e trasporto merci.

Informo altresì che ulteriori verifiche ispettive sono tutt'ora in corso, con par-

ticolare riguardo alla corretta applicazione, sia di alcuni istituti contrattuali esenti da imposizione fiscale e contributiva, sia dei CCNL ai soci delle cooperative operanti per SDA spa e che allo stato non è possibile escludere un eventuale coinvolgimento della predetta Società nei rapporti con altri datori di lavoro regolati da contratti di appalto.

In ogni caso, la situazione evidenziata dall'interrogante costituirà oggetto di particolare attenzione anche nell'ambito della prossima programmazione dell'attività di vigilanza sull'intero territorio nazionale.

Per quanto attiene invece ai profili di competenza del Ministero dello sviluppo economico, faccio presente che il predetto dicastero ha acquisito da Poste Italiane spa le seguenti informazioni.

La società SDA spa attua – nei limiti dei poteri che la legge le attribuisce – tutti i controlli finalizzati alla verifica di eventuali evasioni contribuite ed assicurative

da parte dei suoi fornitori e – qualora accertati eventuali inadempimenti – interviene anche interrompendo i rapporti di collaborazione, qualora gli stessi non provvedano alla tempestiva regolarizzazione delle situazioni non conformi alla vigente normativa.

Da ultimo, con riferimento alle segnalazioni – citate nel presente atto parlamentare – presentate dal signor Francesco Carbone, con le quali si denunciavano alle autorità competenti presunte irregolarità in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro, di lavoro irregolare e di evasione fiscale, Poste Italiane spa ha rappresentato che nessuno dei destinatari ha ritenuto finora opportuno di prendere in considerazione tali segnalazioni e ha pertanto assicurato che le situazioni evidenziate risultano in merito infondate anche alla luce degli accertamenti condotti in ambito aziendale.

ALLEGATO 4

7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.**DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL GOVERNO**

La risoluzione in esame attiene alle ricadute contributive per alcuni operai agricoli e florovivaisti della provincia di Agrigento, dipendenti di Ditte che hanno applicato in modo difforme da quanto previsto dal contratto provinciale di lavoro le disposizioni in materia di programmi di adeguamento contrattuali.

Il contratto provinciale di lavoro, rinnovato in data 23 marzo 2000 e con validità 1° gennaio 2000-31 dicembre 2003, prevede, all'articolo 23, un programma di riallineamento, con una griglia di paghe contrattuali distinte per qualifica, che consente alle aziende di adeguare le paghe gradualmente, a partire dal 1° gennaio 2000, fino a raggiungere, alla data del 31 dicembre 2003, il salario contrattuale di qualifica previsto dal contratto provinciale stesso.

In data 10 novembre 2003 le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del citato contratto, preso atto delle difficoltà delle aziende agricole della provincia di Agrigento ad adeguare le retribuzioni al salario contrattuale, hanno comunicato all'INPS di Agrigento di avere stabilito « di sospendere e/o congelare il programma di riallineamento in corso, come previsto dall'articolo 23 dello stesso contratto, in attesa del rilancio dell'economia agricola, facendo salvo il livello retributivo contrattuale raggiunto alla data del 31 ottobre 2003 e rinviando alla fase di contrattazione per il rinnovo del contratto la regolamentazione della materia ».

Secondo quanto appreso dall'INPS, tale comunicazione non risulta depositata presso l'Ufficio provinciale del lavoro di

Agrigento, organo deputato istituzionalmente alla vigilanza sull'esecuzione dei contratti di lavoro e sull'applicazione della legislazione in materia di lavoro e di previdenza sociale.

In data 1° dicembre 2004 è stato stipulato il contratto provinciale di lavoro con validità 1° gennaio 2004-31 dicembre 2007, nel quale al secondo comma dell'articolo 17 (norme di trattamento economico) è previsto quanto segue: « Per le aziende che, alla data della sottoscrizione del presente contratto, non hanno raggiunto i minimi contrattuali provinciali, le parti stabiliscono di procedere – così come previsto dall'articolo 28 del CCNL – con programmi di adeguamento contrattuali per il raggiungimento del salario provinciale entro la data del 31 dicembre 2007. La retribuzione di riferimento non può essere inferiore alle paghe riferite alla tabella indicata per area e livello. Inoltre coloro i quali hanno raggiunto paghe superiori a quelle indicate nella tabella allegata dovranno adeguarsi a partire dalle paghe già raggiunte ».

In data 26 ottobre 2005 le Organizzazioni firmatarie del contratto provinciale di lavoro hanno incontrato il Direttore della sede INPS di Agrigento e il Presidente del Comitato Provinciale per discutere di alcune problematiche riguardanti il settore agricolo e, in particolare, delle tabelle di adeguamento retributivo previste dal contratto collettivo provinciale del lavoro.

Con successiva nota del 13 dicembre 2005 le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto provinciale di lavoro

hanno comunicato alla sede INPS di Agrigento che le parti: «in riferimento al 2° comma dell'articolo 17 del contratto provinciale di lavoro sottoscritto in data 1° dicembre 2004, concordano che l'esatta interpretazione è la seguente: tutte le aziende che non hanno raggiunto i minimi contrattuali provinciali alla data del 31 ottobre 2003 e che hanno in corso programmi di riallineamento sottoscritti in applicazione del contratto del 23 marzo 2000 possono procedere, così come previsto dall'articolo 28 del CCNL, al completamento del suddetto programma di riallineamento già sottoscritto, tenendo conto della tabella inserita nello stesso articolo 17 del contratto provinciale di lavoro 2004-2007 ».

A seguito di accertamenti esperiti dagli ispettori di vigilanza dell'INPS nella provincia di Agrigento, è emerso un comportamento anomalo di alcune ditte che avevano applicato in maniera distorta, nei confronti degli operai agricoli propri dipendenti, la normativa prevista dal contratto di adeguamento salariale, con la conseguente perdita dei benefici contributivi.

Tali aziende, infatti, avendo usufruito dei programmi di riallineamento contributivo previsti dal contratto provinciale di lavoro 2000-2003, alla scadenza del periodo contrattuale avevano adeguato le paghe salariali al salario contrattuale di qualifica previsto dal suddetto contratto provinciale di lavoro.

Dopo la firma del contratto provinciale 2004-2007 e, precisamente, dal 1° gennaio 2005, avvalendosi del secondo comma del-

l'articolo 17 del contratto stesso, hanno cominciato ad erogare una paga di gran lunga inferiore a quella fino ad allora erogata da più di un anno (tutto l'anno 2004), contravvenendo, in tal modo, a quanto previsto dal suddetto articolo, laddove è precisato che «coloro i quali hanno raggiunto paghe superiori a quelle indicate nella tabella allegata dovranno adeguarsi a partire dalle paghe già raggiunte ».

Agli addebiti e contestazioni mosse dagli ispettori con i verbali di accertamento le aziende hanno opposto la asserita interpretazione autentica del 13 dicembre 2005, presentata dalle Organizzazioni Sindacali alla sede INPS di Agrigento.

Pur ritenendo che la comunicazione del 13 dicembre 2005 non potesse produrre alcun effetto in quanto mai stata depositata presso il competente Ufficio provinciale del lavoro, l'INPS ha comunque sottoposto la questione all'Avvocatura regionale dell'Istituto, allo scopo di stabilire se la comunicazione in argomento avesse il carattere interpretativo dalle Organizzazioni firmatarie.

Il coordinatore legale regionale, in data 28 aprile 2011, ha espresso parere negativo, in quanto, «nel caso di specie, il contenuto della clausola in questione, mal si presta all'asserita funzione d'interpretazione autentica avendo valenza "spiccatamente" innovativa, per sé, contrastante con le fondamentali esigenze di tutela dell'affidamento e di certezza dei rapporti giuridici, essendo stata adottata, peraltro, in epoca in cui gli effetti della clausola "interpretata" si erano esauriti ».

ALLEGATO 5

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago (Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino, C. 4978 Di Pietro).**EMENDAMENTI**

ART. 1.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2012 con le seguenti: 1° settembre 2012.

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2012 con le seguenti: 1° settembre 2012.

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: l'ENPALS con le seguenti: l'INPS.

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: concernenti l'ENPALS con le seguenti: relative agli iscritti all'INPS, « gestione ex ENPALS ».

Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole: all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) con le seguenti: all'INPS, « gestione ex ENPALS ».

Conseguentemente, al comma 17, sopprimere le parole: all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS),.

Conseguentemente, al comma 19, sopprimere le parole: e l'ENPALS.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: L'ENPALS con le seguenti: L'INPS.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Ai fini del risparmio e della semplificazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle procedure amministrative relative alle comunicazioni obbligatorie su assunzioni, ingaggi, proroghe, trasformazioni, distacchi, trasferimenti e cessazioni dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo, con la richiesta del « certificato di agibilità », rilasciato dall'INPS, « gestione ex ENPALS », da effettuarsi unicamente con la procedura online istituita presso il portale dell'INPS, « gestione ex ENPALS », il datore di lavoro committente assolve contestualmente anche agli obblighi informativi da esperire al centro per l'impiego. Al fine di rendere disponibili le informazioni ad entrambi gli uffici competenti, è predisposta una apposita procedura informatica per reindirizzare, opportunamente riorganizzate, le informazioni inviate agli uffici dell'INPS, anche al centro per l'impiego. Anche le variazioni o modifiche delle informazioni contenute nel « certificato di agibilità » devono essere comunicate unicamente agli uffici dell'INPS, « gestione ex ENPALS », e reindirizzate automaticamente al centro per l'impiego, mediante la nuova procedura informatica di cui al presente comma. Per le comunicazioni connesse agli ingaggi di lavoratori dello spettacolo, i termini di comunicazione al centro per l'impiego sono allineati a quelli previsti per la richiesta del « certificato di agibilità ».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: bilancio triennale 2010-2012 con le seguenti: bilancio triennale 2012-2014.

Conseguentemente, al medesimo articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 dicembre 2012, la misura dell'aliquota aggiuntiva di cui al primo periodo dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è pari, per i soli iscritti alla « gestione ex ENPALS » dell'INPS, a due punti percentuali sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Conseguentemente, al medesimo articolo 5, comma 3, sostituire le parole: Per l'anno 2012 si applica, a carico dei percettori di trattamenti pensionistici delle gestioni dell'ENPALS con le seguenti: Nel periodo dal 1° settembre 2012 al 31 dicembre 2012 si applica, a carico dei percettori di trattamenti pensionistici della « gestione ex ENPALS » dell'INPS.

1. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1. 2. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

Al comma 9, sostituire le parole: 120 contributi giornalieri con le seguenti: 60 contributi giornalieri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, il numero « 120 » è sostituito dal numero « 60 ».

1. 3. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

Al comma 14, inserire la seguente lettera: d) il comma 188 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente modificato dall'articolo 39-quater del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1. 4. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

Al comma 21, dopo le parole: per lavoratori si intendono inserire le seguenti: i lavoratori subordinati e.

1. 5. Aniello Formisano, Borghesi, Paladini.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante.
C. 3367 Codurelli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 248

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 249

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 250

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo.
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (*Svolgimento e conclusione*) 250

AVVERTENZA 251

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

La seduta comincia alle 10.20.

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante. C. 3367 Codurelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo nella seduta del 17 aprile 2012.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene opportuno svolgere qualche ulteriore riflessione sull'argomento, anche a seguito degli

spunti emersi nell'ambito di un convegno organizzato dall'unico centro italiano specializzato nella sindrome post polio, che si trova nella provincia di Lecco. Ricorda che l'esigenza di approvare una legge finalizzata al riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante nasce dal fatto che, nonostante la poliomelite sia stata sconfitta grazie al vaccino, vi è tuttora un certo numero di persone, stimato in poco meno di centomila, sopravvissute alla malattia che ne hanno subito e ne patiscono tuttora gli esiti. Esiste infatti un disturbo neurologico chiamato sindrome post polio (PPS) che produce un insieme di sintomi quali dolori muscolari e articolari, stanchezza eccessiva, debolezza, intolleranza al freddo, nuove atrofie muscolari e, in alcuni casi, disturbi cardiovascolari e respiratori.

Osserva che il problema fondamentale è dato dal fatto che tali sintomi spesso non vengono riconosciuti in quanto non vi è un'adeguata formazione presso le strutture sanitarie cliniche che, peraltro, non riescono a fare fronte ai delicati esami, come la TAC, che si rende necessario effettuare ai fini della diagnosi di questa patologia. Rileva come, proprio a causa dell'inadeguatezza della formazione e dei mezzi a disposizione delle strutture sanitarie, spesso accade che vengano somministrate cure che possono rivelarsi inutili se non addirittura dannose.

Per le ragioni esposte auspica, dunque, l'approvazione di una normativa attraverso la quale venga riconosciuta l'invalidità delle persone che accusano sintomi post polio, per le quali dovrebbe essere prevista l'esenzione dal ticket. Rileva, infine, come, si ponga oggettivamente l'esigenza di approfondire la conoscenza del fenomeno, in modo da dare risposte adeguate ai portatori della sindrome post polio e alle loro famiglie, che finora si sono fatte carico in maniera eccellente degli effetti di questa grave patologia.

Ileana ARGENTIN (PD) condivide le considerazioni svolte dall'onorevole Schirru, annunciando l'intenzione di aggiungere la propria firma alla proposta di legge in esame. In particolare, fa presente come la sindrome post polio rappresenti uno dei problemi maggiori con riferimento all'invalidità.

Rileva, inoltre, come vi sia una grande confusione per quanto concerne l'individuazione dei sintomi di questa sindrome, con tutte le conseguenze che ciò comporta in termini di adeguatezza delle cure che vengono somministrate.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) rileva che, nonostante il numero di casi di soggetti affetti da sindrome post polio non sia particolarmente elevato, nondimeno una nazione civile deve porsi il problema di intervenire, attraverso il riconoscimento di tale sindrome e la predisposizione degli strumenti idonei a contrastarla.

Richiama, in particolare, l'esigenza di dare degli input omogenei alle regioni, per evitare di lasciare a queste ultime discrezionalità in ordine al fatto di prevedere o meno interventi finalizzati a fare fronte alla sindrome post polio.

Preannuncia, inoltre, la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di legge sulla materia, da abbinare a quella in esame.

Lucio BARANI (PdL), associandosi alle considerazioni fatte dai colleghi intervenuti, preannuncia anch'egli, a nome del suo gruppo, la presentazione di una proposta di legge finalizzata al riconoscimento ed al contrasto della sindrome post polio, evidenziando peraltro come tale proposta si fonderebbe su dati più aggiornati di quelli presi a riferimento dalla proposta di legge in esame, dal momento che quest'ultima è stata presentata oltre due anni fa.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

La seduta comincia alle 10.40.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2012.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente il relatore, preso atto dell'apertura manifestata da parte

del sottosegretario Cardinale nei confronti dell'articolo aggiuntivo Rondini 6.01, ove riformulato dai presentatori, aveva richiesto al Governo di fornire dati utili al fine di consentire alla Commissione di verificare l'ammontare delle mobilità attive e delle mobilità passive nei confronti degli altri Paesi dell'Unione europea in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera. Rilevata l'assenza del rappresentante del Governo nella seduta odierna, ritiene, pertanto, che il seguito dell'esame del provvedimento possa essere rinviato ad altra seduta.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, concorda con la soluzione prospettata dal presidente, ribadendo che, in assenza degli elementi informativi richiesti al Governo, la Commissione non è in grado di approvare una proposta di relazione.

Laura MOLTENI (LNP) fa presente che il suo gruppo provvederà alla riformulazione dell'articolo aggiuntivo 6.01, di cui è cofirmataria.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.30 alle 12.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.20.

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta odierna è previsto lo svolgimento dell'audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Introduce, quindi, l'audizione, ringraziando la dottoressa Lorena Rambaudi, *assessore alle politiche sociali della Regione Liguria e coordinatrice della Commissione Affari sociali della Conferenza*, il dottor Carlo Lusenti, *assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia Romagna*, la dottoressa Anna Banchemo, *coordinatrice tecnica della Commissione Affari sociali della Conferenza delle regioni e delle province autonome*, la dottoressa Mila Ferri, *responsabile del Servizio salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri della Regione Emilia-Romagna*, il dottor Paolo Alessandrini, *dirigente responsabile rapporti con il Parlamento della segreteria della Conferenza delle regioni e delle province autonome* e la dottoressa Manuela Cafferata, *Regione Lombardia*.

Il dottor Carlo LUSENTI, *assessore politiche per la salute della Regione Emilia Romagna* e la dottoressa Lorena RAMBAUDI, *assessore politiche sociali della Regione Liguria*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, i deputati Carmine Santo PA-

TARINO (FLpTP), Andrea SARUBBI (PD), Anna Margherita MIOTTO (PD), Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI), Paola BINETTI (UdCpTP) e Giuseppe PALUMBO, *presidente*.

Interviene in replica il dottor Carlo LUSENTI, *assessore politiche per la salute della Regione Emilia Romagna*.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.

Doc. LXXXVII, n. 7.

SEDE REFERENTE

Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica.

C. 4083 Laura Molteni.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.

C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti del Tavolo verde Puglia e Basilicata, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea concernenti la riforma della politica agricola comune (COM(2011)0625, COM(2011)0626, COM(2011)627, COM(2011)628, COM(2011)629, COM(2011)630, COM(2011)631)	253
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Scioglimento della società Buonitalia Spa e trasferimento delle funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa – ISA. C. 4867 Oliverio e C. 4939 Biava	253
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima .	253
--	-----

SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima e C. 5112 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5112</i>)	253
Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	254
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	254

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria per il 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII, n. 5. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4925. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5</i>)	255
ALLEGATO 1 (<i>Proposta emendativa</i>)	261
Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abbinato (Parere alla XII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	256

INTERROGAZIONI:

5-06123 Bellanova: Iniziative per il comparto agroalimentare pugliese e per evitare speculazioni sui prezzi agricoli, in relazione ai danni provocati dal maltempo nel gennaio-febbraio 2012	257
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	262

5-06134 Trappolino: Iniziative per far fronte ai danni provocati dal maltempo nel gennaio-febbraio 2012 e per verificare l'andamento dei prezzi agricoli	257
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	264
5-06185 Ruvolo: Iniziative in sede europea per la modifica delle norme sul tenore di alchil esteri nell'olio extra vergine di oliva	257
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	266
5-06493 Bellotti: Iniziative per la tutela del territorio del Polesine, in relazione ai danni provocati dalla subsidenza e dal fenomeno del cuneo salino	257
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	267
RISOLUZIONI:	
7-00849 Di Giuseppe e 7-00850 Paolo Russo: Iniziative per il settore produttivo delle patate (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione unitaria n. 8-00176</i>) .	258
7-00707 Callegari: Iniziative in materia di difesa fitosanitaria integrata (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	258
<i>ALLEGATO 6 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	269
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	259
AUDIZIONI:	
Audizione del Presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), professor Dario Fruscio, sull'assetto e sulla gestione delle società controllate dall'AGEA (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	259

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 maggio 2012.

Audizione informale dei rappresentanti del Tavolo verde Puglia e Basilicata, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea concernenti la riforma della politica agricola comune (COM(2011)0625, COM(2011)0626, COM(2011)627, COM(2011)628, COM(2011)629, COM(2011)630, COM(2011)631).

L'audizione informale si è svolta dalle 11.45 alle 12.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 maggio 2012.

Scioglimento della società Buonitalia Spa e trasferimento delle funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa – ISA.

C. 4867 Oliverio e C. 4939 Biava.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.30 alle 12.35 e dalle 14.25 alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 maggio 2012.

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.35 alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 maggio 2012. – Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.45.

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima e C. 5112 Delfino.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5112).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 14 febbraio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 5112 Delfino, che, ver-tendo sulla stessa materia delle altre proposte di cui è già iniziato l'esame, è stata abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento. Il Comitato ristretto potrà quindi tenerne conto nell'ambito dei suoi lavori.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 26 aprile 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che lo scorso 26 aprile 2012, a seguito del mandato conferito dalla Commissione, ha illustrato le linee generali seguite per l'elaborazione del testo unificato.

Si riserva quindi di trasmettere un primo schema di testo unificato, suscettibile di essere migliorato sulla base delle proposte che saranno formulate dai colleghi e dal Governo. Invita pertanto i gruppi ad esaminare il testo, anche al fine di valutarne l'ulteriore *iter*. In particolare, poiché è stata prospettata la possibilità di deliberare il provvedimento in sede legislativa, ritiene che – se i gruppi concordano – la prossima settimana la Commissione possa licenziare il testo, chiedere il parere delle competenti Commissioni e avviare le procedure per il trasferimento di sede.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), Teresio DELFINO (UdCpTP), Corrado CALLEGARI (LNP), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) e Viviana BECCALOSSO (PdL)

dichiarano di condividere il percorso procedurale illustrato dal Presidente.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 aprile scorso la Commissione ha proceduto all'esame degli emendamenti, licenziando un nuovo testo unificato che è stato trasmesso alle Commissioni competenti per il parere. Ricorda altresì che nella seduta del 12 aprile, preso atto della richiesta di relazione tecnica da parte della Commissione Bilancio, ha comunicato che, sentiti i rappresentanti dei gruppi, ha chiesto al Presidente della Camera di sottoporre alla Conferenza dei Presidenti di gruppo l'esigenza di differire l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento. Avverte quindi che sono stati sinora espressi i pareri delle Commissioni I, III, X, XIV e della Commissione per le questioni regionali, mentre restano ancora da esprimere i pareri delle Commissioni II, V, VII, VIII e XII. Con riferimento al parere della Commissione Bilancio, ricorda che su richiesta della medesima, il Governo ha presentato la relazione tecnica, che tuttavia non è stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

In attesa di acquisire tali pareri, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.

Legge comunitaria per il 2012.**C. 4925 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.**Doc. LXXXVII, n. 5.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4925. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviati nella seduta del 4 aprile 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 aprile scorso il relatore, onorevole Delfino, ha svolto la relazione introduttiva.

Avverte inoltre che nel termine stabilito è stato presentato al disegno di legge comunitaria un solo articolo aggiuntivo, a sua firma, che tuttavia non appare ammissibile in questa sede, in quanto non direttamente riconducibile all'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*vedi allegato 1*).

Invita quindi il relatore a formulare le sue proposte in merito al disegno di legge e alla relazione consuntiva.

Teresio DELFINO (UdCpTP), *relatore*, richiamando la relazione svolta, ricorda che la parte del disegno di legge comunitaria di maggior interesse per la Commissione Agricoltura è limitata all'articolo 7, concernente l'indicazione in etichetta degli allergeni alimentari. Al riguardo, fa presente che su tale tema, e in generale sul disegno di legge, non sono emerse osservazioni e richieste di modifica. Propone pertanto di riferire in senso favorevole.

Per quanto riguarda la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che in essa è richiamata l'attività svolta dal Governo in

sede europea nel 2011, che ha visto un particolare impegno sui temi della riforma della politica agricola comune e della riforma della politica comune della pesca. Osserva pertanto che – ove i gruppi lo ritenessero opportuno e se i tempi di esame lo consentono – la relazione potrebbe costituire un'occasione per una pronuncia della Commissione sui diversi temi di rilievo europeo che hanno in questi mesi formato spesso oggetto della sua attività; a tal fine potrebbe presentare una proposta di parere per la prossima seduta. Se invece la Commissione ritenesse preferibile esprimere oggi il suo parere, la sua proposta è nel senso di esprimere un parere favorevole.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che sui progetti di riforma della politica agricola comune e della politica comune della pesca la Commissione ha avviato specifiche procedure di esame che si dovranno in tempi brevi concludere con l'approvazione di appositi documenti. Costata inoltre che la Commissione sembra orientata a concludere oggi l'esame degli atti.

Fabio RAINIERI (LNP), premesso che le criticità poste dal sistema europeo sono sempre più evidenti, sottolinea che la posizione della Lega Nord Padania in merito al processo di integrazione, nota da tempo, si articola sostanzialmente intorno alla necessità di non fare delle legittimità comunitaria il fondamento della politica nazionale.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, pur trattandosi di un atto dovuto in quanto recante norme volte ad assicurare il recepimento della normativa comunitaria, formula alcune osservazioni.

Con riferimento agli aspetti di carattere generale, ritiene necessario raccomandare il rispetto del divieto di *gold-plating*, vale a dire la prassi ricorrente dell'adozione, in sede di recepimento, di norme più restrittive o comunque non richieste dalle direttive europee. Ricorda che sul tema è intervenuta la legge di stabilità 2012 (articolo 15 della legge n. 183 del 2011), prevedendo un divieto di *gold-plating* per

la futura attuazione del diritto comunitario. Rimane tuttavia il problema del progresso, ovvero delle norme di recepimento già emanate in attuazione degli obblighi comunitari. Al fine di superare tale problema e nell'ottica di un miglioramento delle modalità di adeguamento dell'Italia al diritto unionale, sarebbe utile procedere, attraverso una delega di riassetto al Governo, ad una ricognizione del complesso delle direttive europee già recepite ed eliminare le norme maggiormente restrittive rispetto alla normativa dell'Unione.

Con riferimento agli aspetti di interesse per il comparto agricoltura, rileva che l'articolo 7 è finalizzato a novellare il decreto legislativo n. 109 del 1992, allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. Al riguardo, pur se tale norma è finalizzata a sanare la procedura di infrazione 2009/4853 a carico dell'Italia, dichiara che il suo gruppo non la condivide in quanto, se si evitano incertezze per gli operatori, le si creano invece per i consumatori, che rischiano di trovare in etichetta informazioni meno chiare e più lacunose. Anche a tal proposito, la posizione della Lega è nota e va nella direzione di garantire massima trasparenza, informazione e sicurezza al consumatore attraverso un'adeguata etichettatura, come voluto con la legge n. 4 del 2011, ancora in attesa di attuazione. Si segnala inoltre che, con riferimento alla citata procedura di infrazione, essa risulta essere archiviata nel settembre 2011 e appare pertanto necessario ed urgente un chiarimento del Governo su tale punto.

Teresio DELFINO (UdCpTP), pur apprezzando il contributo di approfondimento del collega Rainieri, osserva che la prima questione richiamata, ovvero quella relativa all'adozione, in sede di recepimento di direttive europee, di norma più restrittive o comunque non richieste, è

un'indicazione generalmente condivisa, che non ritiene debba formare oggetto di una specifica osservazione.

Quanto all'articolo 7, fa presente che – di fronte ad una norma che opera una semplificazione degli adempimenti per i produttori e sulla base degli approfondimenti di merito da lui operati – riterrebbe contraddittorio accogliere la richiesta del deputato Rainieri. Conferma pertanto la sua proposta di parere favorevole.

Fabio RAINIERI (LNP) ricorda le richieste formulate in tema di etichettatura da tutti gli operatori del settore agroalimentare alla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Al riguardo, citando il caso della pasta italiana, molto spesso prodotta con grano di provenienza non italiana, sottolinea che – ferma restando la libertà di scelta dei consumatori – è necessario assicurare agli stessi la più ampia informazione sui prodotti.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore di riferire in senso favorevole al disegno di legge comunitaria, nominando lo stesso relatore Delfino quale relatore presso la XIV Commissione. Approva altresì la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che alcuni gruppi hanno segnalato l'opportunità di ulteriori approfondimenti ai fini della formulazione di un parere. Rinvia pertanto ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco BRAGA.

La seduta comincia alle 13.50.

5-06123 Bellanova: Iniziative per il comparto agroalimentare pugliese e per evitare speculazioni sui prezzi agricoli, in relazione ai danni provocati dal maltempo nel gennaio-febbraio 2012.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppina SERVODIO (PD), replicando per l'interrogazione di cui è cofirmataria, desidera ringraziare il sottosegretario perché il Governo, con la sua risposta, ha voluto dare un segnale di grande speranza, essendo il Ministero in attesa della predisposizione di un quadro preciso della situazione e di una richiesta formalizzata dalla regione per consentire l'accesso alle misure compensative previste in caso di calamità naturali. Fa quindi presente che si adopererà al fine di sollecitare la regione Puglia a produrre gli atti dovuti, che risultano tanto più necessari in un momento che vede l'agricoltura di quella regione versare in condizioni di gravissima difficoltà.

5-06134 Trappolino: Iniziative per far fronte ai danni provocati dal maltempo nel gennaio-febbraio 2012 e per verificare l'andamento dei prezzi agricoli.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Angelo ZUCCHI (PD) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Servodio in relazione alla precedente analoga interrogazione.

5-06185 Ruvolo: Iniziative in sede europea per la modifica delle norme sul tenore di alchil esteri nell'olio extra vergine di oliva.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giuseppe RUVOLO (PT) manifesta sorpresa per il fatto che il Governo abbia risposto ai quesiti posti nell'interrogazione sul piano tecnico, piuttosto che assumendo chiari impegni politici. Ritiene infatti che la difesa dell'olio d'oliva extravergine italiano avrebbe dovuto indurre il Governo ad una azione molto più incisiva a livello europeo al fine di giungere a ridurre in modo considerevole la tolleranza circa la presenza di sostanze, come gli alchil esteri, che in un prodotto genuino non dovrebbero raggiungere il livello fino ad oggi consentito dal regolamento (UE) 61/2011.

Si augura pertanto che il Governo voglia trarre lo spunto dalla sua interrogazione per svolgere un'azione molto più incisiva a livello europeo per salvaguardare la qualità e la bontà dell'olio extravergine d'oliva italiano. Ritiene che ciò sia tanto più importante dopo la stipula dell'accordo tra l'Unione europea e il Marocco, che espone i produttori italiani ad una spietata concorrenza.

5-06493 Bellotti: Iniziative per la tutela del territorio del Polesine, in relazione ai danni provocati dalla subsidenza e dal fenomeno del cuneo salino.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luca BELLOTTI (PdL), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, non può che osservare come la stessa risposta fornisca purtroppo una fotografia del cattivo rapporto intercorrente tra lo Stato e le regioni. Ricorda infatti che l'importante finanziamento per le opere relative allo sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta in comune di Chioggia, datato settembre 2008, non ha ancora potuto produrre i suoi effetti e che forse,

giunti al quarto anno, dovrebbe essere necessaria una riflessione per individuare le responsabilità del mancato superamento del problema. Fa presente infatti che il fenomeno della subsidenza ha conseguenze particolarmente pesanti nei confronti dei coltivatori a cui si impedisce l'irrigazione dei terreni, senza considerare che a causa della salinità tali terreni perdono la loro fertilità e quindi la loro capacità di produrre. Con riferimento, poi, ai problemi di subsidenza del delta del Po osserva che una parte importante del problema non può che essere causato dal trattenimento delle acque nei bacini idroelettrici che utilizzano ingenti risorse idriche.

Osserva da ultimo che la risposta del Governo, seppure tecnicamente completa, non presenta però scelte di fondo finalizzate al superamento dei problemi evidenziati nell'interrogazione.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00849 Di Giuseppe e 7-00850 Paolo Russo: Iniziative per il settore produttivo delle patate.

(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione unitaria n. 8-00176).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, sa-

ranno discusse congiuntamente. Osserva peraltro che le stesse appaiono analoghe anche sotto il profilo del contenuto.

La Commissione concorda.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ricorda che nel corso di apposita audizione delle associazioni del settore è stato evidenziato lo stato di crisi in cui versa il settore della coltivazione delle patate, destinato ad essere oggetto di una profonda trasformazione a partire dal 2014, con la nuova politica agricola comune, che tuttavia non prevede disposizioni specifiche. Ricorda poi che il settore deve ancora ricevere l'erogazione di parte degli aiuti nazionali autorizzati per il 2010 e il 2011, mentre per il 2012 e il 2013 esso risulta privo degli strumenti finanziari indispensabili per garantire una gestione corretta del mercato.

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime parere favorevole su entrambe le risoluzioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene – d'intesa con la collega Di Giuseppe – che vi siano le condizioni per una risoluzione unitaria, che presenta, precisando che essa assume il numero 8-00176 (*vedi allegato 6*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) annuncia che il suo gruppo apporrà la firma alla risoluzione presentata.

Corrado CALLEGARI (LNP) dichiara che aggiungerà la propria firma alla risoluzione.

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00176.

7-00707 Callegari: Iniziative in materia di difesa fitosanitaria integrata.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Corrado CALLEGARI (LNP) ricorda che la risoluzione intende impegnare il Governo a predisporre linee guida e strumenti idonei all'attuazione degli obblighi comunitari in materia di lotta integrata anche utilizzando le migliori pratiche attuate da alcune regioni e a promuovere e a sostenere le azioni attivate dalle regioni al fine di incentivare la ricerca e la sperimentazione con l'obiettivo di assicurare la disponibilità di *know how* per tutti i Paesi europei impegnati a salvaguardare un modello di agricoltura sostenibile.

Il sottosegretario Franco BRAGA fa presente che il parere del Governo è favorevole poiché, per quanto riguarda il primo impegno, le linee guida nazionali sulla produzione integrata (di cui la difesa integrata è una parte) sono state già elaborate ed approvate dal Comitato nazionale produzione integrata, in attuazione della legge n. 4 del 2011. Per quanto riguarda, poi, il secondo impegno, il parere del Governo è ugualmente favorevole perché, in realtà, sia i programmi di sviluppo rurale che l'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta prevedono incentivi diretti all'agricoltura sostenibile. Ulteriori azioni nel settore della ricerca potranno essere attuate grazie agli strumenti che saranno messi a disposizione dalla nuova politica agricola comune.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara di aggiungere al sua firma alla risoluzione e fa presente che la stessa è stata sottoscritta anche dai deputati Delfino, Di Giuseppe, Oliverio, Ruvolo, Agostini, Biava, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fogliato, Miserotti, Negro, Mario Pepe (Pd), Rainieri, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

La Commissione approva infine la risoluzione n. 7-00707.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AUDIZIONI

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione del Presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), professor Dario Fruscio, sull'assetto e sulla gestione delle società controllate dall'AGEA.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e rinvio).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il professor Dario FRUSCIO, *presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)*, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo che Giuseppe RUVOLO (PT) e Mario PEPE (PD) svolgono alcuni commenti, Paolo RUSSO, *presidente*, invita a proseguire nell'audizione in un clima di serenità.

Il professor Dario FRUSCIO, *presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)*, prosegue il suo intervento.

Intervengono quindi sull'ordine dei lavori i deputati Angelo ZUCCHI (PD), Giuseppe RUVOLO (PT), Anita DI GIUSEPPE (IdV) e Teresio DELFINO (UdCpTP), e Paolo RUSSO, *presidente*, che avverte che nella seduta odierna il presidente dell'AGEA completerà il suo intervento, men-

tre sarà rinviato ad altra seduta il seguito dell'audizione, con gli interventi dei deputati e la replica dell'audito.

Il professor Dario FRUSCIO, *presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)*, conclude il suo intervento.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria per il 2012 (C. 4925 Governo).**PROPOSTA EMENDATIVA**

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-bis.

1, I commi 1 e 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura è l'Autorità cui compete ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE)

n. 1224/2009 il coordinamento delle attività di controllo previste dal citato regolamento comunitario, avvalendosi per lo svolgimento di tali funzioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

2. Il coordinamento tecnico ed operativo delle attività di cui al comma 1 compete al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ».

7. 01. Paolo Russo.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06123 Bellanova: Iniziative per il comparto agroalimentare pugliese e per evitare speculazioni sui prezzi agricoli, in relazione ai danni provocati dal maltempo nel gennaio-febbraio 2012.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente gli eventi calamitosi che lo scorso mese di febbraio hanno causato danni alle imprese nella regione Puglia, premetto che gli interventi compensativi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono essere attivati a condizione che il danno sulla produzione lorda vendibile risulti superiore al 30 per cento ed esclusivamente per quelle avversità e colture danneggiate che non sono comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative (peraltro, agevolate per l'esistenza di un contributo statale fino all'80 per cento della spesa premi sostenuta).

Tuttavia, in presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni, la regione interessata può chiedere la modifica delle previsioni assicurative previste dal piano assicurativo in vigore e, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, può essere consentita l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, e successive modificazioni.

Colgo l'occasione per far presente che, ai sensi della vigente normativa, per le colture, strutture e avversità non assicurabili al mercato agevolato possono essere concessi contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria; prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nel-

l'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo; una proroga delle rate relative alle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso nonché contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Ciò premesso, vorrei far presente che l'Amministrazione da me rappresentata si è già attivata con le regioni interessate dal maltempo, ivi compresa la regione Puglia, al fine di monitorare la situazione e consentire l'attivazione delle misure di aiuto più idonee per il ripristino dei danni, tra cui, in alternativa agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, anche quelle contenute nei programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall'Unione europea.

Assicuro, pertanto, che appena perverrà da parte della regione specifica richiesta nei termini soprarichiamati, l'Amministrazione provvederà tempestivamente all'istruttoria di competenza e, riscontrati i requisiti di legge, adotterà i provvedimenti necessari per l'attivazione delle misure di aiuto.

Vorrei, infine, far presente che, sebbene l'ISMEA abbia rilevato, nel periodo in questione, un incremento dei prezzi di

alcune colture ortive stagionali e delle primizie coltivate in ambiente protetto (determinato, sostanzialmente, dalla ridotta produzione a causa dell'abbassamento repentino delle temperature, dall'aumento dei costi del riscaldamento necessario a consentire lo svolgimento dei

cicli colturali e dalla ridotta distribuzione, a causa della neve, delle strutture di protezione in talune zone, che ha comportato la perdita del prodotto in campo), ad oggi tuttavia, superata l'emergenza, i prezzi stanno rientrando nei valori ordinari stagionali.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06134 Trappolino: Iniziative per far fronte ai danni provocati dal maltempo nel gennaio-febbraio 2012 e per verificare l'andamento dei prezzi agricoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente gli eventi calamitosi che lo scorso mese di febbraio hanno causato danni alle imprese agricole in varie Regioni italiane, premetto che gli interventi compensativi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono essere attivati a condizione che il danno sulla produzione lorda vendibile risulti superiore al 30 per cento ed esclusivamente per quelle avversità e colture danneggiate che non sono comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative (peraltro, agevolate per l'esistenza di un contributo statale fino all'80 per cento della spesa premi sostenuta).

Tuttavia, in presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni, le regioni interessate possono chiedere la modifica delle previsioni assicurative previste dal piano assicurativo in vigore e, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, può essere consentita l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 e successive modificazioni.

Colgo l'occasione per far presente che, ai sensi della vigente normativa, per le colture, strutture e avversità non assicurabili al mercato agevolato possono essere concessi contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria; prestati ad ammortamento quinquennale per le mag-

giori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo; una proroga delle rate relative alle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso nonché contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di Solidarietà Nazionale.

Ciò premesso, vorrei far presente che l'Amministrazione da me rappresentata si è già attivata con le regioni interessate dal maltempo al fine di monitorare la situazione e consentire l'attivazione delle misure di aiuto più idonee per il ripristino dei danni, tra cui, in alternativa agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, anche quelle contenute nei programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall'Unione europea.

Assicuro, pertanto, che appena perverranno dalle regioni interessate specifiche richieste nei termini soprarichiamati, la mia Amministrazione provvederà tempestivamente all'istruttoria di competenza e, riscontrati i requisiti di legge, adotterà i provvedimenti necessari per l'attivazione delle misure di aiuto.

Vorrei, infine, far presente che, sebbene l'ISMEA abbia rilevato, nel periodo in questione, un incremento dei prezzi di

alcune colture ortive stagionali e delle primizie coltivate in ambiente protetto (determinato, sostanzialmente, dalla ridotta produzione a causa dell'abbassamento repentino delle temperature, dall'aumento dei costi del riscaldamento necessario a consentire lo svolgimento dei

cicli colturali e dalla ridotta distribuzione, a causa della neve, delle strutture di protezione in talune zone, che ha comportato la perdita del prodotto in campo), ad oggi tuttavia, superata l'emergenza, i prezzi stanno rientrando nei valori ordinari stagionali.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06185 Ruvolo: Iniziative in sede europea per la modifica delle norme sul tenore di alchil esteri nell'olio extra vergine di oliva.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione in oggetto, concernente l'opportunità di ridurre il quantitativo di alchil esteri previsto dalla normativa europea di riferimento per l'olio extravergine di oliva, pur convenendo sull'utilità di intervenire in tal senso, vorrei tuttavia evidenziare che si tratta di un ulteriore parametro di qualità che, in aggiunta a tutti gli altri 28 già previsti dal medesimo regolamento, deve essere rispettato affinché un olio possa essere classificato come extravergine.

Ciò premesso, rassicuro l'interrogante che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il concorso della filiera interessata, intende proseguire il lavoro intrapreso a tutela della qualità dell'olio perorando, a livello comunitario e internazionale, la riduzione di tale limite (come avvenuto in passato per l'acidità che è stata ridotta dall'1 per cento allo 0,8 per cento).

Tuttavia, ritengo opportuno fare alcune precisazioni di carattere tecnico.

Anzitutto, il metodo degli alchil esteri non è diretto a porre in evidenza gli oli deodorati, ma quelli di qualità inferiore (tra i quali si possono trovare anche quelli deodorati, ma non solo).

In secondo luogo, è necessario chiarire che il metodo in parola consente di qualificare come olio extravergine di oliva un prodotto che presenti un contenuto di alchil esteri compreso tra 75 e 150 mg/Kg.

Tuttavia, escluse le ipotesi in cui il valore di alchil esteri sia inferiore al limite minimo, ovvero superiore al limite massimo (ove il prodotto risulta sempre, rispettivamente, regolare o irregolare), occorre anche verificare che il rapporto esteri etilici/esteri metilici sia inferiore o eguale a 1,5.

Pertanto, considerato che tale rapporto tende già ad 1,5 quando si supera di poco il limite di 75 mg/Kg di alchil esteri, è poco verosimile che esso possa essere rispettato nell'ipotesi in cui nel prodotto sia presente il limite massimo di alchil esteri.

Un olio non deodorato con questi livelli di alchil esteri sarebbe un olio con un'intensità tale di difetto cosiddetto « di riscaldamento » da renderlo classificabile, nel migliore dei casi, come olio vergine, più probabilmente come olio lampante, ossia, per la legge, non commestibile.

Ritengo opportuno evidenziare, infine, che in sede di adozione del metodo e dei limiti definiti dal Consiglio oleicolo internazionale (tenendo in debita considerazione le posizioni espresse da tutti i Paesi produttori nell'ambito di un ampio confronto, sia in sede COI che in sede di Unione europea), si è convenuto, con spirito compromissorio, di accettare i limiti in parola e poter disporre, comunque, di un metodo che, seppur perfettibile, è più che affidabile.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06493 Bellotti: Iniziative per la tutela del territorio del Polesine, in relazione ai danni provocati dalla subsidenza e dal fenomeno del cuneo salino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in oggetto riguarda l'intensificarsi, anche a causa delle ridotte precipitazioni atmosferiche riscontrate dallo scorso mese di marzo, del cosiddetto « cuneo salino » nei fiumi che scorrono sul territorio veneto (in particolare, nell'Adige).

Si tratta di un fenomeno che interessa tutti i corsi d'acqua nei pressi dello sbocco in mare in parte originato, come per la subsidenza (lenti abbassamenti della superficie del suolo), da attività antropiche che, sfruttando oltre il dovuto gli acquiferi, provocano l'abbassamento dei livelli idrici e il richiamo di acque salate nelle falde dolci, con la conseguente impossibilità di utilizzare l'acqua per fini potabili e irrigui.

Le problematiche che ne conseguono non riguardano, quindi, solo il settore agricolo. Da qui, l'opportunità e l'urgenza di contrastare e controllare la salinazione delle acque costiere attraverso la gestione integrata delle risorse superficiali e sotterranee, così da sopperire ai diversi fabbisogni facendo ricorso ad altre risorse.

In tal senso, le misure per contrastare il fenomeno devono essere realizzate con il supporto integrato dello Stato, delle regioni e degli enti locali interessati, ognuno secondo le proprie competenze.

Gli interventi da attuare nel breve periodo per contenere il fenomeno in parola dovrebbero riguardare, sostanzialmente, la riduzione degli attingimenti da falda (attraverso la gestione unitaria e integrata del patrimonio idrico disponibile e con il contrasto all'abusivismo) e la ricarica artificiale (mediante una barriera idrodinamica, eventualmente abbinata ad una bar-

riera di depressione, che consentirebbe di estrarre le acque sotterranee salate, impedirebbe il richiamo d'acqua dal mare o dai livelli profondi dell'acquifero e favorirebbe, a monte, l'accumulo di acque dolci defluenti dal sottosuolo dell'entroterra, stabilizzando la qualità della risorsa disponibile).

Per quanto concerne le iniziative per fronteggiare il fenomeno della subsidenza, dal 1988 ad oggi l'Amministrazione che rappresento ha stanziato circa 80 milioni di euro per interventi da realizzare nella regione Emilia Romagna e circa 57 milioni di euro per gli interventi nel Veneto, dei quali 29,4 milioni, a favore del Consorzio Delta del Po.

Vorrei inoltre ricordare che il Ministero che rappresento è competente in materia di programmazione e attuazione degli interventi infrastrutturali per l'irrigazione, che attua mediante il Piano irriguo nazionale e gli interventi di completamento. Attraverso tali interventi, segnalati dalle regioni interessate, spesso si realizzano scopi ulteriori, quali la difesa del territorio ovvero la protezione dalla risalita del cuneo salino.

Al riguardo, evidenzio che dal 2007 al 2010 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Piano irriguo approvato dalla delibera CIPE n. 74/07, ha impegnato 15 milioni di euro nella regione Veneto per il finanziamento del progetto « Sbarramento antintrusione salma alla foce del fiume Brenta in comune di Chioggia » del Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione (ora Consorzio di bonifica Adige Euganeo).

I lavori, tuttavia, non hanno ancora avuto inizio, in quanto, nel settembre 2008, a seguito di un'intesa di programma sottoscritta tra il Consorzio, il Ministero delle infrastrutture, il Magistrato alle Acque di Venezia, il comune di Chioggia e la regione Veneto, recepita dal mio Ministero, si è stabilito di rivisitare il progetto originario, implementandolo con uno sbarramento che possedesse una spiccata multifunzionalità finalizzata, tra l'altro, alla regolazione dei livelli idrici nel corpo fluviale ed al miglioramento della viabilità locale.

I maggiori costi dell'opera, rispetto all'importo ammesso a finanziamento dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stati però posti a carico delle altre Amministrazioni firmatarie il protocollo d'intesa

Per quanto riguarda la situazione economica del Consorzio Delta del Po, il Ministero, oltre ai predetti finanziamenti, nel 1999 ha stanziato circa 8,67 milioni di euro la realizzazione dei lavori di adeguamento delle infrastrutture di adduzione e distribuzione irrigua e della rete idraulica,

per contrastare il pericolo di salinizzazione del territorio consorziale e, con il Piano irriguo nazionale del 2005, sono stati finanziati ulteriori lavori di adeguamento per fronteggiare il pericolo della salinizzazione del territorio consorziale, per complessivi 8,7 milioni di euro.

Nell'ambito del Programma di completamento al Piano irriguo nazionale (approvato dalla delibera CIPE n. 69/10), il predetto Consorzio è stato inoltre individuato quale beneficiario di contributi (per complessivi 12,1 milioni di euro) che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto ad impegnare per fronteggiare il pericolo della salinizzazione del territorio consorziale (importo ammesso a finanziamento 2,7 milioni); per il ripristino della funzionalità della rete di distribuzione irrigua a pelo libero e la messa in sicurezza delle arginature del canale Busiola (importo ammesso a finanziamento 5,2 milioni) e per il completamento della rete in bassa pressione nell'unità territoriale Rosolina (importo ammesso a finanziamento 4,2 milioni).

ALLEGATO 6

**Risoluzione n. 7-00849 Di Giuseppe e n. 7-00850 Paolo Russo:
Iniziative per il settore produttivo delle patate.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premessi che:

le patate rappresentano la produzione orticola più importante, dopo il pomodoro, sia per investimenti che per quantità prodotte;

la produzione di patate è distribuita su tutto il territorio nazionale e – secondo i dati forniti dalle associazioni di categoria – interessa circa 105.640 aziende agricole e una superficie coltivata di circa 80.000 ettari, per una produzione di circa 1,8 milioni di tonnellate (di cui 1,2 milioni di tonnellate di patate comuni e 600 mila tonnellate di patate novelle) e una produzione lorda vendibile pari a circa 1 miliardo di euro;

il settore della patata è l'unico comparto produttivo non regolamentato dalla politica agricola comune (PAC) e non gode pertanto di alcun sostegno comunitario;

in Italia, sin dal 1988, sono stati autorizzati aiuti nazionali, per finanziare due interventi per la gestione del mercato della patata, ovvero quelli di cui all'accordo interprofessionale per la trasformazione industriale e lo stoccaggio privato per il prodotto destinato al mercato del fresco;

tali strumenti – a fronte di un impegno finanziario contenuto (circa l'1 per cento della produzione lorda vendibile del comparto) – hanno conseguito effetti estremamente positivi, permettendo ai sistemi organizzati di investire nell'innovazione tecnologica attraverso la quale è

stato possibile migliorare la qualità del prodotto, avendo particolare attenzione ai problemi legati agli aspetti sanitari e ambientali; inoltre, hanno consentito il superamento delle cicliche crisi che colpivano il settore fino agli inizi degli anni '90 e la salvaguardia del reddito dei produttori, con ricadute positive per tutta la filiera agroalimentare;

da ultimo, con l'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1182/2007, relativo alla riforma del settore ortofrutticolo (poi trasfuso nel regolamento (CE) n. 1234/2007), è stato previsto che gli Stati membri possono continuare a erogare aiuti di Stato nel quadro di un regime esistente per la produzione e il commercio di patate, fresche o refrigerate, fino al 31 dicembre 2011;

con il decreto ministeriale del 23 ottobre 2010, è stato autorizzato, tramite l'AGEA, lo stanziamento di 6 milioni di euro per l'attuazione dell'accordo interprofessionale per le patate destinate alla trasformazione industriale e per lo stoccaggio privato di patate da consumo fresco, per la campagna 2010; a novembre 2011 è stato inoltre firmato l'accordo interprofessionale per le patate destinate alla trasformazione industriale, ma il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ha ancora predisposto il decreto d'impegno per l'anno 2011;

dal 2011, inoltre, le superfici agricole coltivate a patate da consumo, finora non ammesse al regime del pagamento unico aziendale, possono essere utilizzate per la richiesta di premi PAC, ma senza attribuzione di titoli supplementari;

a partire dal 2014, entrerà in vigore la nuova politica agricola comune, ma la proposta di regolamento sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM (2011) 625) non fa esplicito riferimento alle future regole da applicare al settore delle patate; lo stesso articolo 38 di tale proposta di regolamento, nella lista dei prodotti per i quali gli Stati membri hanno facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori, cita la patata di fecola, ma non quella da consumo;

in questa prospettiva, è importante che il nostro Paese si attivi affinché le patate possano avere una specifica organizzazione comune di mercato (OCM) o in alternativa affinché si preveda l'inserimento delle patate nella lista dei prodotti di cui al citato articolo 38;

per le campagne 2012 e 2013 il settore risulta, al momento, sprovvisto degli strumenti finanziari indispensabili per garantire una corretta gestione del mercato nel periodo transitorio e non vanificare i risultati positivi fino ad oggi raggiunti;

per tale periodo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali risulta orientato a predisporre un piano pataticolo nazionale con il quale sostenere il settore, con le misure previste dal decreto legislativo n. 102 del 2005, come l'attivazione da parte delle organizzazioni di produttori dei piani operativi sul modello dell'ortofrutta;

risulta tuttavia indispensabile individuare strumenti finanziari specifici per il predetto periodo transitorio,

impegna il Governo:

a provvedere all'erogazione degli aiuti nazionali al settore delle patate già autorizzati per la conclusione delle campagne relative all'anno 2010 e all'anno 2011;

ad attivare presso le istituzioni europee tutte le iniziative necessarie affinché, nell'ambito del processo di riforma della politica agricola comune, si preveda una specifica organizzazione comune di mercato per le patate da consumo ovvero l'inserimento delle patate nella lista dei prodotti per i quali gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno « accoppiato » agli agricoltori, ai sensi dell'articolo 38 della proposta di regolamento sui pagamenti diretti agli agricoltori (COM(2011) 625 definitivo);

ad attivare presso le istituzioni europee tutte le iniziative necessarie affinché sia consentita in via transitoria la prosecuzione degli aiuti nazionali al settore per gli anni 2012 e 2013, fino all'entrata in vigore della riforma della politica agricola comune.

(8-00176) « Paolo Russo, Di Giuseppe, Callegari, Delfino, Oliverio, Ruvo, Agostini, Biava, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fogliato, Miserotti, Negro, Mario Pepe (PD), Raineri, Rota, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	272
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 454 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	272
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. Atto n. 456 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	272
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. Atto n. 464 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	273
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Atto n. 465 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	275
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. COM(2011)625 def.	
Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica). COM(2011)626 def.	
Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). COM(2011)627 def.	
Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. COM(2011)628 def.	
Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. COM(2011)629 def.	
Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013. COM(2011)630 def.	
Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori. COM(2011)631 def. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	278
AVVERTENZA	282

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Atto n. 454.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2012.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, segnala in primo luogo che nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti), nella seduta dell'8 maggio 2012, il rappresentante del Governo ha messo a disposizione dei parlamentari la documentazione relativa alla procedura EU-Pilot 1890/11/INSO che, in base alla relazione illustrativa, ha reso necessaria l'adozione dello schema di decreto legislativo correttivo in esame.

Ritiene quindi opportuno, visto che il prossimo martedì 15 maggio, alle ore 14.15, si svolgerà dinnanzi alle Commissioni riunite VII e IX, l'audizione informale del Presidente del Comitato media e

minori Franco Mugerli, attendere tale incontro prima di concludere l'esame del provvedimento.

Enrico FARINONE (PD) concorda con la proposta del relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

Atto n. 456.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2012.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, richiama i contenuti della relazione svolta e formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Italo BOCCHINO (FLpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

Atto n. 464.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame dà attuazione alla direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili. Il provvedimento va, quindi, a sostituire la precedente disciplina contenuta, in parte, nel decreto ministeriale 7 aprile 1986, emanato in attuazione delle direttive 76/767/CEE, 84/527/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE in materia di costruzione e controlli di particolari categorie di bombole ed, in parte, nel decreto legislativo n. 23/2002, di attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

Segnala in proposito che il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato contestandole il mancato recepimento della direttiva 2010/35/UE. Il termine concesso dalla direttiva in oggetto agli Stati membri per conformare il proprio ordinamento interno è infatti scaduto il 30 giugno 2011 e la stessa direttiva prevede l'obbligo di notifica.

La direttiva 2010/35/UE – che il presente schema di decreto è volto a recepire – stabilisce norme dettagliate riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili,

per rafforzare la sicurezza stradale e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell'Unione europea. La direttiva in esame, oltre ad abrogare le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE, aggiorna alcune specifiche disposizioni tecniche riguardanti i requisiti, le valutazioni e le procedure di conformità in relazione alle citate attrezzature, al fine di evitare contraddizioni tra le norme.

La direttiva 2010/35/UE impone una serie di obblighi a carico degli operatori economici, ovvero di fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori, proprietari o operatori che intervengono nel corso di un'attività commerciale o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito.

In particolare, la direttiva in esame prevede che i fabbricanti garantiscano che le loro attrezzature immesse sul mercato siano progettate, fabbricate e corredate di documentazione conformemente ai requisiti stabiliti nella direttiva 2008/68/CE (relativa al trasporto interno di merci pericolose) e nella direttiva in esame. In caso contrario, i fabbricanti devono adottare le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature. I fabbricanti possono, inoltre, nominare un rappresentante autorizzato per lo svolgimento dei seguenti compiti: mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la documentazione tecnica; fornire all'autorità nazionale competente le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature; cooperare con le autorità nazionali competenti a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature. La direttiva prescrive, poi, che gli importatori e i distributori immettano sul mercato UE solo attrezzature conformi, che assicurino su di esse l'apposizione del relativo marchio e siano accompagnate dal certificato di conformità.

Infine, la direttiva in esame prevede in capo ad importatori, distributori e proprietari, i seguenti obblighi: informare il fabbricante e l'autorità competente dei rischi dell'attrezzatura; documentare i casi

di non conformità e le misure correttive; garantire che quando l'attrezzatura è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o trasporto non ne mettano a rischio la conformità.

Lo schema in esame è costituito di 39 articoli e 3 Allegati.

L'articolo 1 definisce l'obiettivo e il campo di applicazione del decreto in esame che riguarda le attrezzature a pressione trasportabili con esclusione di quelle immesse sul mercato in data antecedente al 9 marzo 2002.

L'articolo 2 contiene le principali definizioni utilizzate, tra cui quella di attrezzature a pressione trasportabili, definite come tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e gli altri accessori che trasportano sostanza pericolose; il marchio Pi, che indica che le sostanze trasportate sono conformi ai requisiti prescritti dalla normativa vigente; l'organismo nazionale di accreditamento, individuato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 (ACCREDIA); l'autorità di notifica e quella di vigilanza del mercato che è rappresentata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. La relazione illustrativa afferma che l'elemento di novità del decreto in esame consiste essenzialmente nell'estensione delle attività del Ministero delle infrastrutture e trasporti, che già agisce come autorità competente in materia di notifica e sorveglianza degli organismi di ispezione, anche alla vigilanza sul mercato.

L'articolo 3 prevede la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e trasporti di stabilire requisiti applicabili a livello locale per l'immagazzinamento e l'uso di attrezzature a pressione trasportabili.

Gli articoli da 4 a 11 definiscono gli obblighi per i fabbricanti, per i loro rappresentanti autorizzati, per gli importatori, per i distributori, per i proprietari di tali attrezzature e per gli operatori, al fine di garantire la conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile all'atto dell'immissione sul mercato.

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono i requisiti cui devono rispondere le attrezzature a pressione trasportabili, ai fini della

verifica della loro conformità, delle ispezioni periodiche e verifiche straordinarie e della rivalutazione della conformità. La relazione illustrativa segnala che queste operazioni sono svolte da organismi di ispezione notificati, ovvero organismi privati designati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti che devono essere muniti di un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento ACCREDIA. ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre 2009, nato dalla fusione di SINAL e SINCERT. Opera con il riconoscimento dello Stato e sotto la vigilanza istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché delle altre Pubbliche Amministrazioni, secondo le rispettive competenze. Con ACCREDIA l'Italia si è adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765 del 9 luglio 2008. Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento, responsabile per l'accREDITamento in conformità agli standard internazionali ISO 17000 e alle guide e alla serie armonizzata delle norme europee EN 45000. Tutti gli Enti operano senza fini di lucro. ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni. Ricorda, inoltre, che con decreto del capo del Dipartimento per i trasporti n. 28 del 3 febbraio 2012 sono stati individuati i soggetti autorizzati fino al 31 ottobre 2012 a rilasciare la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in applicazione delle procedure previste dalla direttiva 2010/35.

Gli articoli 14, 15 e 16 stabiliscono i principi generali, le regole e le condizioni per l'apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili del marchio di conformità Pi e per la libera circolazione dei prodotti.

L'articolo 17 individua i compiti del Ministero delle infrastrutture e trasporti (autorità di notifica) e la procedura per

notificare alla Commissione europea gli organismi di ispezione notificati, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico. La relazione illustrativa precisa che il Ministero dello sviluppo economico è il punto di contatto nazionale con la Commissione europea che gestisce l'accesso alla banca dati degli organismi notificati europei (NANDO), un database elettronico, già attivo, accessibile via internet, ove sono riportati tutti gli organismi notificati a livello comunitario per settore di competenza.

Gli articoli da 18 a 21 stabiliscono, i requisiti che devono essere posseduti dall'autorità di notifica, l'obbligo di notifica alla Commissione europea delle procedure nazionali di verifica, le modalità di vigilanza sugli organi vigilati, i requisiti degli organismi di notifica nonché le modalità con le quali deve essere presentata la domanda di notifica.

Gli articoli da 22 a 24 specificano la notifica alla Commissione europea degli organismi riconosciuti come notificati e le modalità di sospensione o di revoca della notifica.

Gli articoli da 25 a 28 stabiliscono le procedure da applicare in caso di contestazione della competenza di un organismo notificato, gli obblighi operativi e di informazione per tali organismi ed il coordinamento a livello europeo tra gli organismi in oggetto.

Gli articoli da 29 a 32 stabiliscono la procedura che l'autorità di sorveglianza del mercato deve applicare nel caso di attrezzature a pressione trasportabili che presentano un rischio per la salute e la sicurezza a livello nazionale, la procedura di salvaguardia dell'UE e la procedura da applicare in caso di non conformità formale, come la mancanza del marchio di conformità.

L'articolo 33 dispone l'abrogazione del decreto ministeriale 7 aprile 1986 e del decreto legislativo n. 23/2002.

L'articolo 34 riconosce i certificati di omologazione CEE rilasciati a norma della vigente legislazione.

L'articolo 35 stabilisce, per determinati recipienti a pressione, la decorrenza dell'applicazione del presente decreto dal 1° luglio 2013.

L'articolo 36 prevede le modalità per la determinazione delle tariffe connesse all'attività di valutazione e vigilanza.

L'articolo 37 introduce un regime sanzionatorio, mentre gli articoli 38 e 39 contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del decreto.

Gli Allegati I, II e III contengono l'elenco delle merci pericolose, le caratteristiche del marchio di conformità Pi e la procedura per la rivalutazione della conformità.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Atto n. 465.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, con riferimento al provvedimento in esame segnala preliminarmente che il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2009/38/CE (procedura di infrazione n. 2011/0842). Il parere motivato fa seguito alla lettera di messa in mora del 18 luglio 2011.

Il provvedimento interviene quindi, in attuazione della delega contenuta nella

legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011), al fine di recepire la direttiva e sanare la procedura di infrazione.

Ricorda che la direttiva, in particolare, mira a potenziare il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione transnazionali nelle imprese e nei gruppi di imprese, e procede alla rifusione della precedente direttiva 94/45/CE, dato l'aggiornamento della pregressa normativa comunitaria in materia, al fine di garantire l'effettività dei diritti di informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori, di innalzare la percentuale di istituzione dei CAE, di risolvere i problemi constatati nell'applicazione della direttiva 94/45/CE, nonché di garantire una migliore articolazione tra gli strumenti legislativi comunitari in tema di informazione e consultazione dei lavoratori.

I Comitati aziendali europei (CAE) sono organismi sovranazionali per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e gruppi di imprese, composti dai rappresentanti dei lavoratori dei diversi Stati membri.

Alla luce delle disposizioni della direttiva, lo schema di decreto legislativo reca 18 articoli.

L'articolo 1, in accordo con l'articolo 1 della Direttiva, dispone che le modalità di informazione e consultazione devono essere definite e attuate in modo da garantirne l'efficienza e consentire un processo decisionale efficace nell'impresa o nel gruppo di imprese (ossia al pertinente livello di direzione e di rappresentanza, in funzione della questione trattata, limitando con ciò la competenza del CAE e della procedura di informazione e consultazione alle sole questioni transnazionali).

L'articolo 2, in accordo con le disposizioni dell'articolo 2 della Direttiva, fornisce una definizione di «informazione», cioè la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla; allo stesso tempo precisa che le modalità di consultazione debbano poter consentire ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere, entro un

termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte cui si riferisce la stessa consultazione, ferme restando le responsabilità della direzione. Infine, chiarisce il concetto di trans nazionalità.

L'articolo 3 introduce sostanziali modifiche alla nozione di impresa controllante, sulla base di quanto disposto dalla Direttiva (articolo 3, «considerandum» n. 17). In particolare, si interviene sui criteri per l'individuazione di impresa controllante, prevedendo in particolare il criterio da applicare (nomina di più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza), modificando il criterio dell'alternanza previsto dal D.Lgs. 74/2002; si prevede che i diritti di voto e di nomina dell'impresa controllante comprendano i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonché delle persone o enti agenti per nome proprio ma per conto della controllante o di altra controllata; si applica la legislazione dello Stato membro in cui è situata la direzione centrale, o il dirigente cui siano state delegate le relative attribuzioni e competenze (di seguito dirigente delegato), ai fini della determinazione dell'impresa controllante determinare; si chiarisce che in caso di conflitto di leggi attinenti ai requisiti di impresa controllante, è considerata tale l'impresa che può nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

L'articolo 4, in conformità con l'articolo 4 della Direttiva, individua i soggetti responsabili ad ottenere e trasmettere l'applicazione delle disposizioni in esame alle parti interessate (direzione centrale d'impresa – o del gruppo di imprese – e del dirigente delegato, direzione di ogni impresa appartenente al gruppo).

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 intervengono sulla delegazione speciale di negoziazione (di seguito delegazione), secondo quanto disposto dall'articolo 5 della Direttiva. In particolare, l'articolo 7 modifica i criteri necessari per la costituzione della delegazione, disponendo l'obbligo per la direzione centrale o il dirigente delegato di informare le parti sociali della composi-

zione della richiamata delegazione e dell'avvio dei negoziati, nonché eliminando il riferimento al numero minimo e massimo dei membri della delegazione.

L'articolo 9, secondo quanto disposto dall'articolo 6 della Direttiva, specifica che il contenuto dell'accordo per l'istituzione del CAE o della procedura alternativa (di seguito Accordo), stipulato tra direzione centrale e delegazione deve determinare, tra gli altri, la composizione del CAE, consentendo quanto più possibile una rappresentanza equilibrata dei lavoratori in specifici settori (attività, sesso, ecc.), nonché le caratteristiche dell'Accordo stesso. È inoltre prevista la possibilità di istituire un comitato ristretto in seno al CAE.

L'articolo 10 prevede il divieto per i membri della delegazione e degli esperti, nei 3 anni successivi al termine del mandato, di rendere note informazioni riservate. Le violazioni a tale divieto vengono sanzionate ai sensi del successivo articolo 17, il quale stabilisce specifiche sanzioni amministrative salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando l'eventuale responsabilità civile e disciplinare. Rispetto al regime sanzionatorio vigente vengono contemplate ulteriori condotte illecite non previste dal D.Lgs. 74/2002, che consistono nella violazione di obblighi della direttiva di contenuto immediatamente precettivo. Con riferimento a tali ulteriori condotte illecite trovano applicazione le medesime sanzioni amministrative previste dal provvedimento in esame per altre violazioni di pari gravità.

L'articolo 12, in osservanza dell'articolo 10 della Direttiva, prevede l'obbligo, per i membri del CAE, di informare – salvo il divieto di cui all'articolo 10 – i rappresentanti dei lavoratori riguardo alla sostanza ed ai risultati degli accordi della procedura per l'informazione e la consultazione. Lo stesso articolo, inoltre, prevede la fruizione di formazione senza perdita di retribuzione per i membri della delegazione speciale di negoziazione e del CAE.

L'articolo 13, secondo quanto contenuto nell'articolo 12 della Direttiva, disciplina i rapporti dello schema di decreto con altre disposizioni comunitarie e na-

zionali, prevedendo, in primo luogo, il coordinamento dell'informazione e la consultazione del CAE con quelle degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto delle competenze e degli ambiti di intervento di ciascuno soggetto, limitando quindi le relazioni all'ambito transnazionale.

L'articolo 14, in osservanza dell'articolo 13 della Direttiva, introduce una specifica previsione della Direttiva, volta a garantire la continuità dei CAE nonché l'adeguamento in caso di significative modifiche della struttura dell'impresa o del gruppo di imprese, nonché in assenza di disposizioni negli accordi in vigore oppure in caso di contrasto tra due o più accordi applicabili.

L'articolo 15, in osservanza di quanto stabilito dalla Direttiva (articolo 14 e « considerandum » n. 41) salvaguarda gli accordi in vigore che prevedano l'istituzione di un CAE o della procedura alternativa, al fine di evitare la loro rinegoziazione.

L'articolo 16, secondo quanto disposto dall'articolo 7 e l'allegato I della Direttiva, disciplina le prescrizioni accessorie, ossia le prescrizioni che regolano il CAE qualora non venga sottoscritto l'Accordo.

L'articolo 18 introduce una procedura di conciliazione preventiva, sostanzialmente diversa rispetto a quanto disposto dagli articoli 11 e 17 del D.Lgs. 74/2002, finalizzata, come riportato nella relazione illustrativa allegata, « a risolvere le controversie relative all'inosservanza degli obblighi previsti dallo schema di decreto (commi da 1 a 5), nonché la procedura per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative (commi da 6 a 10) ». L'articolo 18 inoltre fissa i criteri per l'individuazione della Direzione territoriale del lavoro competente, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 1, della Direttiva.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.40.

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.
COM(2011)625 def.

Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica).
COM(2011)626 def.

Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
COM(2011)627 def.

Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.
COM(2011)628 def.

Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
COM(2011)629 def.

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013.
COM(2011)630 def.

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori.
COM(2011)631 def.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, sottolinea che la Commissione avvia oggi, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, l'esame del progetto di riforma della politica agricola comune (PAC), presentato il 12 ottobre 2011 dalla Commissione europea, che si basa sulla comunicazione « La PAC verso il 2020 » (COM(2010)672) e sugli esiti di una consultazione, conclusasi il 25 gennaio 2011. Esso è costituito dagli atti che si limita ad illustrare sinteticamente per poi soffermarsi sugli aspetti di competenza della XIV Commissione.

Richiama in primo luogo la proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011)625), con la quale si mantiene l'attuale struttura a due pilastri con misure obbligatorie annuali per il primo pilastro, e misure facoltative correlate alle caratteristiche nazionali e regionali nell'ambito di una programmazione pluriennale del secondo pilastro. Si prefigura un maggiore coordinamento con gli altri fondi dell'UE e si stabiliscono norme comuni sul regime di pagamento di base e sui pagamenti connessi. Prendendo le mosse dalla riforma del 2003 e dalla valutazione dello stato di salute del 2008, che hanno disaccoppiato i pagamenti diretti dalla produzione e ne hanno subordinato la concessione al rispetto dei requisiti di condizionalità, la proposta indirizza i pagamenti verso determinati interventi, zone o tipi di beneficiari con l'obiettivo di collegare il sostegno tra i diversi Stati membri e al loro interno. Dal 2014 si propone l'entrata in vigore del « regime di pagamento di base », un unico regime per tutta l'UE, che si baserà sui diritti all'aiuto, assegnati a livello nazionale o regionale a tutti gli agricoltori in rapporto agli ettari ammissibili detenuti nel primo anno di applicazione. Tutti gli agricoltori dovranno prestare attenzione al miglioramento delle condizioni ambientali generali (cosiddetto *greening*). Gli aiuti saranno riservati agli agricoltori effettivamente impegnati in attività agricole (agricoltore in attività). Sono inoltre previsti specifici pagamenti, oltre alla riduzione progressiva e

il livellamento del sostegno per i beneficiari di grandi dimensioni, tenendo conto dei posti di lavoro, i seguenti specifici pagamenti. Il regolamento mantiene inoltre la possibilità dei pagamenti diretti nazionali integrativi per la Bulgaria e la Romania e prevede un pagamento specifico per il cotone. Sul fronte della semplificazione, si prevede un nuovo sistema dei pagamenti diretti basato su un solo tipo di diritti all'aiuto, lo snellimento delle norme relative ai trasferimenti, l'armonizzazione e l'accorpamento delle disposizioni relative ai pagamenti accoppiati e la semplificazione delle procedure per i piccoli agricoltori.

La proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)626), reca norme relative all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (tra cui cereali, riso, zucchero, olio di oliva, ortofrutticoli, banane, settore vitivinicolo, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, ovine e caprine, pollame, uova, prodotti dell'apicoltura) ed individua strumenti per fare fronte agli sviluppi del mercato. L'intervento pubblico si applica a frumento, orzo, granturco, risone, carni bovine, burro e latte scremato in polvere (questi ultimi, ottenuti con procedimenti specifici). La proposta indica i periodi di applicazione dell'intervento, i prezzi, i principi generali sullo smaltimento dei prodotti che può essere messo a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. Sono individuati i prodotti per i quali sono concessi aiuti all'ammasso privato (zucchero bianco, olio d'oliva, carni suine, ovine e caprine, burro e latte scremato in polvere, questi ultimi, ottenuti con procedimenti specifici) e le relative condizioni. Tra i regimi di aiuti sono indicati i programmi destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari («Frutta nelle scuole», «latte nelle scuole»), con possibilità di finanziamento da parte di privati, l'aiuto al settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, l'aiuto nel settore degli ortofrutticoli, il sostegno nel settore vitivinicolo, con misure speci-

fiche per la promozione nei paesi terzi, per la riconversione dei vigneti, per la vendemmia verde (distruzione totale dei grappoli non giunti a maturazione, con riduzione a zero della resa della relativa superficie), per gli investimenti, per la distillazione dei sottoprodotti, aiuti nel settore dell'apicoltura. Vi sono poi norme applicabili alla commercializzazione e alle organizzazioni di produttori e disposizioni sulla commercializzazione per settore o prodotto, per l'importazione e l'esportazione, nonché misure specifiche per lo zucchero, per lo schedario viticolo e l'inventario, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, per le organizzazioni di produttori e loro associazioni, organizzazioni interprofessionali e di operatori. Con riferimento agli scambi con paesi terzi, sono fissate norme sui titoli di importazione ed esportazione, dazi all'importazione, gestione dei contingenti tariffari, restituzione all'esportazione. Per le regole di concorrenza sono espresse le regole applicabili alle imprese e quelle in materia di aiuti di Stato. Alcuni aiuti di settore (latte scremato, luppolo e bachi da seta) sono soppressi; restano in vigore fino alla scadenza ancora vigente i regimi delle quote latte, dei nuovi impianti di viti; le quote zucchero andranno in scadenza il 30 settembre 2015.

Si sofferma quindi sulla proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (COM(2011)627). L'articolo 3 della proposta di regolamento definisce il FEASR come uno strumento che concorre, nell'ambito del nuovo quadro unico per i fondi dell'UE, alla realizzazione della strategia Europa 2020, promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile in via complementare agli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca (PCP). Ad avviso della Commissione europea contribuisce al conseguimento di un maggiore equilibrio territoriale e ambientale e di un settore agricolo innovativo e rispettoso del clima nell'Unione. Sono poi elencate le priorità della politica dello sviluppo rurale (pro-

muovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali; incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale; favorire il ricambio generazionale; promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi; migliorare la gestione delle risorse idriche e del suolo; incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; rendere più efficiente l'uso dell'acqua e dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare; favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia; ridurre le emissioni di metano e di protossido di azoto a carico dell'agricoltura; promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale; adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali; promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali). Tra i sottoprogrammi tematici che gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale, figurano quelli relativi ai giovani agricoltori, alle piccole aziende agricole, alle zone montane, alle filiere corte.

Vi è poi la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011)628), che reca disposizioni finanziarie e riunisce in unico strumento legislativo norme differenti e disseminate in vari strumenti legislativi (condizionalità, controlli e sanzioni) e disciplina: le fonti di finanziamento e la gestione dei fondi (Fondo europeo agricolo di garanzia « FEAGA » e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale « FEASR »), il sistema di consulenza aziendale e i sistemi di gestione e di controllo (organismi pagatori, organismi di certificazione). Per quanto riguarda, in particolare, le regole di con-

dizionalità, cioè i criteri di gestione obbligatori concernenti l'ambiente, il cambiamento climatico, la sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali, come si legge nella relazione alla proposta, « le disposizioni in vigore sono state rivedute nell'ottica della semplificazione, del rafforzamento delle misure di lotta ai cambiamenti climatici nell'ambito delle buone condizioni agricole e ambientali (BCAA) e allo scopo di garantire la coerenza con le disposizioni in materia di *greening* e più in generale con le misure ambientali offerte dallo sviluppo rurale ».

La proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (COM(2011)629) adegua alle disposizioni stabilite dal regolamento sull'OCM – che fa parte del pacchetto di riforma della PAC – la misura degli aiuti e delle restituzioni, come l'importo dell'aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari ai bambini, le restituzioni all'esportazione con riferimento anche a cereali e riso.

La proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (COM(2011)630), alla luce delle regole che saranno fissate dal nuovo regolamento sui pagamenti diretti del pacchetto di riforma della PAC, stabilisce a partire dal 1° gennaio 2014 massimali netti per i pagamenti diretti per il 2013, originariamente fissati dal Reg. CE 73/2009, creando un meccanismo di modulazione in modo da garantire la continuità dei livelli di pagamento e da tenere in conto l'entrata dei nuovi Stati nel regime.

Infine, la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (COM(2011)631) dispone il trasferimento definitivo della misura di sostegno ai viticoltori al regime di pagamento unico (RPU). Gli Stati membri dovranno prendere una decisione riguardo entro il 1° dicembre 2012, con effetto a decorrere dal 2014.

La XIII Commissione Agricoltura, competente per l'esame di merito del pacchetto di riforma, sta svolgendo un'intensa attività conoscitiva, anche attraverso importanti audizioni, tra le quali quelle del Commissario europeo per l'agricoltura Ciolos, del Presidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro e dell'europarlamentare membro della medesima Commissione, Giovanni La Via, alle quali ha partecipato anche la XIV Commissione. Sarà opportuno acquisire il materiale istruttorio depositato per procedere ad una valutazione dei principali profili di merito.

Emerge con evidenza che la riforma della PAC è di fondamentale importanza per il futuro del sistema agroalimentare italiano ed europeo, anche nella prospettiva del nuovo quadro finanziario dell'Unione europea per il periodo 2014-2020, nel quale sono inserite tutte le politiche europee, ed è la prima riforma che concerne il settore dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Per il Parlamento si tratta di un'occasione unica e imperdibile per testimoniare l'attenzione del nostro Paese ai contenuti della PAC quale politica volta non solo alla remunerazione degli agricoltori, ma anche al miglioramento della qualità della vita sul territorio, considerato nella sua specificità.

A tale proposito, rileva che la Commissione europea propone di lasciare invariata la dotazione finanziaria di ciascuno dei due pilastri, in termini nominali, rispetto ai livelli del 2013. Su tale aspetto, la nostra Commissione e la Commissione V si sono già pronunciate nel documento finale votato il 28 marzo scorso all'esito dell'esame congiunto delle proposte legislative collegate al nuovo quadro finanziario presentate dalla Commissione europea con riferimento ai vari settori di spesa e alle nuove risorse proprie per il periodo 2014-2010.

Nel documento si sottolinea, tra l'altro che: « non appare condivisibile la richiesta di alcuni dei maggiori contributori netti al bilancio europeo di operare una ulteriore riduzione della dotazione proposta dalla

Commissione, al fine di migliorare i rispettivi saldi netti. Sarebbe paradossale se, a fronte dell'inadeguatezza della azione dell'Unione in merito alla crisi economica, all'immigrazione e ad altre dinamiche globali, la dotazione complessiva del bilancio europeo fosse ridotta »; e si ricorda che: « l'Italia aveva mantenuto, in occasione dei passati negoziati sulle prospettive finanziarie, una posizione favorevole all'incremento del volume del bilancio dell'Unione in quanto presupposto per lo sviluppo delle politiche comuni, fatta propria, da ultimo, nella risoluzione 6-00091 (Pescante e altri), approvata il 6 settembre 2011. Pur tenendo conto del difficile contesto economico e finanziario determinato dalla crisi, va ribadita anche nel corso del negoziato sul prossimo quadro finanziario l'opportunità di attribuire al bilancio dell'Ue risorse aggiuntive per interventi ad alto valore aggiunto in settori con forte potenziale di crescita ».

Come hanno sottolineato anche gli europarlamentari nelle audizioni testé richiamate, i due negoziati viaggiano in parallelo: quello sulle prospettive finanziarie si prevede lungo ed incerto e non sarà concluso prima della primavera del 2013; solo quando si conoscerà l'entità delle risorse effettivamente disponibili, pertanto, sarà possibile avere una valutazione chiara dell'efficacia o meno della riforma prospettata dalla Commissione. Ricordo, tra l'altro, che le posizioni degli Stati membri in merito sono molto differenziate.

Aggiunge che per quanto riguarda le misure di mercato, il finanziamento sarà rafforzato attraverso due strumenti collocati al di fuori del quadro finanziario pluriennale: una riserva di emergenza per far fronte alle situazioni di crisi e un'estensione al settore agricolo degli interventi del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (cosiddetto regolamento « OCM unica »).

Un aspetto sul quale anche il Governo sta portando avanti una posizione molto chiara — come evidenziato dal Ministro Catania sia nel corso dell'audizione del Commissario Ciolos, sia presso la Com-

missione agricoltura – riguarda il criterio proposto dalla Commissione per la distribuzione degli aiuti diretti.

Nel richiamato documento delle Commissioni V e XIV, si esprime netta contrarietà al riferimento alla superficie agricola nazionale, in quanto non si tiene conto degli altri fattori intrinseci della produzione che caratterizzano le diverse realtà agricole, quali il valore aggiunto, la qualità delle produzioni, l'occupazione e gli investimenti. L'applicazione dei meccanismi proposti dalla Commissione, inoltre, penalizzerebbe fortemente e in misura inaccettabile l'Italia, chiamata a contribuire in modo più che proporzionale all'esigenza di perequazione fra Stati membri. In sostanza, la proposta della Commissione non appare adeguata sotto il profilo delle modalità di applicazione del principio di equità nella distribuzione delle risorse, disattendendo peraltro l'obiettivo della semplificazione e della coerenza fra portata degli obiettivi e risorse finanziarie disponibili.

Relativamente alle risorse per lo sviluppo rurale appare opportuno che la Commissione europea individui in maniera puntuale i criteri per la definizione delle percentuali di cofinanziamento nazionale, analogamente a quanto previsto per la politica di coesione, nonché preveda una maggiore flessibilità al fine di evitare l'applicazione del disimpegno automatico delle risorse destinate ai Piani di sviluppo regionale prevedendo compensazioni finanziarie tra i programmi già avviati e quelli per i quali si rende necessario il disimpegno.

Per quanto riguarda l'aspetto ordinamentale, sottolinea l'ampio ricorso prospettato dalle proposte in esame agli atti delegati, che dovrà rappresentare un elemento di flessibilità nell'adozione di misure tempestive e coerenti con gli obiettivi della nuova PAC; tuttavia, considerata la

complessità del negoziato e la sua stretta connessione con quello sulle prospettive finanziarie appare opportuno assicurare la massima trasparenza e informazione al Parlamento da parte del Governo e d'intesa con le istituzioni europee sulle suddette misure.

Ricorda infine che il Governo ha trasmesso al Parlamento una nota informativa sul pacchetto di riforma in esame, nella quale si sofferma sugli aspetti di maggiore criticità delle proposte, che sarà opportuno valutare con attenzione per il prosieguo del dibattito e la predisposizione del parere.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

COM(2011)895 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici.

COM(2011)896 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

COM(2011)897 def.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (<i>Esame e approvazione</i>)	283
Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale (<i>Esame e rinvio</i>)	285
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento presentata dal presidente della Commissione</i>)	290
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento presentata dal gruppo Lega Nord</i>)	294
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di integrazioni presentata dal gruppo Italia dei Valori</i>)	299
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	289

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.30.

Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(Esame e approvazione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che la Presidenza, con la collaborazione degli uffici, ha curato la predisposizione della Relazione che dà conto dei lavori della Commissione dal 21 luglio 2011 al 31 marzo 2012.

Il termine del 31 marzo è stato scelto in modo da poter illustrare completamente i lavori della Commissione sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordina-

mento di Roma capitale, che si sono conclusi con l'approvazione del parere in data 29 marzo 2012.

La prima parte della relazione offre un quadro generale dello stato di attuazione della legge delega e dell'attività svolta dalla Commissione nel periodo considerato.

Le parti seconda e terza illustrano in modo dettagliato i contenuti e le fasi procedurali dei decreti legislativi e degli altri provvedimenti pubblicati dopo il 21 luglio 2011 o, nel caso del decreto legislativo su Roma capitale, esaminati dalla Commissione e approvati in via definitiva dal Governo, ma non ancora pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

La parte quarta si riferisce all'attività degli altri organi previsti dalla legge di delega.

È stato quindi inserito il capitolo quinto, che espone in modo puntuale gli interventi adottati in materie comunque riconducibili all'ambito della legge delega con i decreti-legge definitivamente convertiti in legge entro la data del 31 marzo 2012 e, in particolare, con il decreto-legge n. 201 del 2011. Si è ritenuto opportuno

introdurre questa parte, in considerazione della rilevanza che questi interventi (basti ricordare le previsioni relative all'imposta municipale) assumono rispetto alla struttura stessa del federalismo fiscale, pur essendo stati adottati al di fuori degli strumenti previsti dalla legge di delega.

Infine il sesto capitolo, intitolato «Le questioni da affrontare», reca alcune indicazioni sulle linee fondamentali da seguire per pervenire alla piena attuazione della legge delega e alla definizione di un assetto di federalismo fiscale organico ed effettivamente operativo. Osserva che queste indicazioni potranno trovare una più precisa e stringente formulazione nel documento che la Commissione intende approvare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del proprio regolamento, al fine di indicare al Governo le priorità di intervento.

La Relazione contiene altresì un'appendice e quattro allegati, relativi ai testi normativi e alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera. Segnala in particolare l'allegato 4, che reca il prospetto aggiornato degli adempimenti previsti dai decreti legislativi e il loro stato di attuazione.

Ricorda che la bozza di relazione è stata trasmessa a tutti i membri della Commissione e non sono pervenute proposte di modifica o integrazione. Propone quindi di procedere all'approvazione della Relazione.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD) rileva che nella Relazione della Commissione dovrebbe essere adeguatamente sottolineato il fatto che con lo strumento del decreto-legge sono stati adottati interventi che hanno profondamente modificato o addirittura stravolto la disciplina dettata da decreti legislativi approvati in attuazione della legge di delega n. 42 del 2009. Evidenzia che lo strumento dei decreti integrativi e correttivi dovrebbe essere utilizzato per ricondurre tali interventi ad un quadro organico. In particolare, valuta molto problematiche le misure introdotte in materia di fondo sperimentale di equilibrio e di fondo perequativo. Invita pertanto la Commissione ad assumere, nel-

l'ambito della Relazione, una posizione su questo tema.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, osserva che sollecitazioni al Governo su questioni specifiche, se pur di indubbio rilievo, possono trovare opportuna collocazione, piuttosto che nella Relazione, che ha principalmente un carattere ricognitivo dell'attività svolta dalla Commissione, nel documento che la Commissione stessa intende approvare ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del proprio Regolamento. Con tale documento, infatti, la Commissione si propone di indicare al Governo le priorità di intervento in ordine alla completa definizione e all'attuazione di un sistema di federalismo fiscale organico e coerente. Per quanto riguarda la Relazione, come già evidenziato, la parte sesta indica, secondo linee di massima, le questioni che rimangono da affrontare e in tale ambito è comunque evidenziata in termini generali l'opportunità che i decreti legislativi correttivi possano offrire lo strumento più opportuno per ricondurre le misure adottate in provvedimenti caratterizzati da necessità e urgenza a un quadro unitario e coerente della finanza regionale e locale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la Relazione.

La Commissione approva la Relazione (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni permanenti di mercoledì 9 maggio 2012*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che il documento approvato nella seduta odierna sarà trasmesso ai Presidenti delle due Camere.

La seduta termina alle 14.45.

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.45.

Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale.

(Esame e rinvio).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame del documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale.

Ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione, « sulla base dell'attività conoscitiva svolta, la Commissione stessa possa, mediante l'approvazione di un apposito documento, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili ai fini della predisposizione degli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato ai Presidenti delle Camere e al Governo.

Precisa che la Commissione intende in questo caso approvare un documento che non si riferisce ad un tema specifico della legge di delega ma che, nell'ambito di una considerazione complessiva dello stato di attuazione di tale legge, indica al Governo le priorità di intervento. Segnala a tale fine di aver predisposto una proposta di documento (*vedi allegato 1*), che è già stata informalmente oggetto di esame da parte dei Gruppi. In primo luogo ringrazia il senatore Vitali per il contributo determinante fornito nella predisposizione della proposta di documento.

Segnala altresì che il Gruppo Lega Nord, assumendo come base il testo della proposta di documento predisposta dalla Presidenza e dal senatore Vitali, ne ha presentato una propria, che rispetto al testo iniziale reca diverse modifiche e integrazioni (*vedi allegato 2*).

Anche il Gruppo Italia dei Valori ha proposto due integrazioni al testo della proposta di documento (*vedi allegato 3*).

Il senatore Walter VITALI (PD) evidenzia in via preliminare che le diverse pro-

poste all'esame della Commissione recano un testo sostanzialmente comune per quanto concerne le premesse e numerosi punti del dispositivo. Sulla base di questa osservazione, ritiene che la Commissione possa definire e approvare un documento che dovrebbe evidenziare al Governo l'esigenza di perseguire tre obiettivi fondamentali, rispetto ai quali la situazione di grave crisi finanziaria non dovrebbe costituire un ostacolo, ma piuttosto uno stimolo.

Il primo di tali obiettivi è rappresentato dall'armonizzazione della programmazione finanziaria tra Stato, regioni ed enti locali. Al riguardo, rileva l'importanza strategica che dovrebbe assumere la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, riguardo alla quale sollecita il Governo ad avviarne quanto prima l'operatività. Rileva che il tema del coordinamento della programmazione finanziaria tra i diversi livelli di Governo investe in misura determinante anche la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio. Osserva altresì che senza un efficace coordinamento non è possibile pervenire a fissare un tetto alla pressione fiscale, come previsto dalla legge delega. Sottolinea la rilevanza di questo aspetto in quanto un adeguato sistema di federalismo fiscale deve assicurare il contenimento del carico tributario che grava sui contribuenti.

Il secondo obiettivo fondamentale è costituito dalla responsabilizzazione dei diversi livelli istituzionali di governo rispetto all'esercizio dei poteri fiscali ad essi attribuiti. Al riguardo la proposta di documento evidenzia come l'IMU contenga al proprio interno sia una componente comunale, sia una erariale, rischiando in tal modo di indebolire il principio di responsabilità fiscale di ogni livello istituzionale nei confronti dei cittadini. È in relazione anche a questo profilo problematico di notevole rilievo che, a suo avviso, una volta noto il gettito dell'acconto, il Governo dovrebbe adottare un decreto legislativo correttivo in materia di fiscalità municipale.

Il terzo obiettivo da lui individuato consiste nell'accelerazione dell'attuazione della parte della delega relativa ai costi e ai fabbisogni *standard*, quale parametro essenziale per una perequazione fondata sull'efficienza della spesa.

Più in generale, ritiene opportuno evidenziare al Governo l'esigenza che entro la fine della legislatura sia completato il quadro normativo del federalismo fiscale, con l'adozione dei decreti correttivi e integrativi che risulteranno opportuni.

Invita infine il Governo a esprimere, rispetto al testo della proposta di documento, le proprie valutazioni e, se del caso, anche a proporre proprie integrazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel condividere le considerazioni del senatore Vitali, segnala alla Commissione che in un proprio recente incontro con il Presidente del Consiglio ha avuto modo di far presente il lavoro che la Commissione sta svolgendo per la predisposizione del documento in esame. Nell'occasione, ha altresì evidenziato come il documento possa fornire al Governo utili e significative linee di indirizzo per la predisposizione dei decreti legislativi correttivi, in modo da definire un quadro della finanza pubblica che risulti idoneo a perseguire contestualmente le diverse ma tutte imprescindibili finalità del rafforzamento dell'autonomia e della responsabilità degli enti territoriali, del rigore della gestione della finanza pubblica e del contenimento della pressione fiscale che grava sui contribuenti. Attraverso i decreti legislativi correttivi potranno altresì essere rivisti e coordinati in un quadro unitario gli interventi nel frattempo adottati con lo strumento del decreto-legge.

Proprio sulla base delle considerazioni svolte, ritiene che il documento che la Commissione intende approvare assuma una particolare rilevanza politica. Per questo auspica che si pervenga alla definizione di un testo che possa essere condiviso in modo unanime dai Gruppi. A tal fine ritiene che potrebbe essere utile affidare a un gruppo di lavoro al quale

partecipino rappresentanti di tutti i Gruppi il compito di elaborare un testo, tenendo conto per quanto possibile delle proposte di integrazione e modifica già presentate. Il gruppo di lavoro dovrebbe operare confrontandosi direttamente con il Governo. In questo modo già nella prossima seduta della Commissione, che sarà fissata dall'Ufficio di Presidenza, la Commissione potrebbe approvare il documento. Tale documento quindi, secondo quanto già è stato prospettato più volte nel corso dei precedenti lavori della Commissione, potrebbe essere trasferito, con le modifiche del caso, in una mozione da presentare, in identico testo, alle Assemblee di Camera e Senato secondo le modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti, al fine di offrire ai due rami del Parlamento l'occasione per un confronto e una discussione approfonditi su una materia così rilevante per il futuro del Paese.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala alla Presidenza l'esigenza che il testo che sarà predisposto dal gruppo di lavoro sia in ogni caso discusso dalla Commissione e integrato sulla base delle proposte che i membri della Commissione, anche singolarmente, riterranno opportuno presentare.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, assicura che il testo sarà oggetto di un approfondito dibattito in Commissione. Al tempo stesso ribadisce l'esigenza di pervenire ad una tempestiva approvazione, in modo che, anche attraverso lo strumento della mozione e il conseguente dibattito da parte delle Assemblee dei due rami del Parlamento, siano fornite al Governo linee di indirizzo che possano trovare attuazione entro il termine della legislatura.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) ricorda che il proprio Gruppo ha in più occasioni evidenziato l'esigenza che la Commissione fornisca al Governo indirizzi stringenti per la piena attuazione del federalismo fiscale, sia sotto il profilo normativo, sia sotto il profilo del gran numero

di atti amministrativi che ancora devono essere adottati e che sono necessari per rendere effettivamente operativo un sistema con cui si rafforzano la responsabilità e l'autonomia degli enti territoriali. In proposito le modifiche e integrazioni proposte dal proprio Gruppo rispetto al testo elaborato dalla Presidenza e dal senatore Vitali, intendono ricondurre all'assetto delineato dalla legge delega e dai decreti legislativi le modifiche introdotte dal Governo in carica attraverso decreti-legge, con effetti perfino di stravolgimento di tale assetto. Per questa ragione ritiene che l'approvazione di un documento da parte della Commissione abbia senso soltanto nella misura in cui tale documento risulti idoneo a fornire al Governo indirizzi molto precisi e stringenti.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV), nel ricordare che il proprio Gruppo ha votato a favore della legge di delega, sottolinea che un assetto adeguato di federalismo fiscale deve assicurare il rigore e l'efficacia nell'utilizzo delle risorse attribuite ai singoli livelli di governo. Se il documento che la Commissione andrà ad approvare non sarà rivolto a questa finalità, si riserva di presentare per conto del proprio Gruppo una proposta alternativa di documento. In particolare, sottolinea le due questioni evidenziate nelle proposte di integrazione da lui presentate, vale a dire l'esigenza di riconsiderare la disciplina in materia di tesoreria unica e quella di attribuire alle regioni che sono interessate da attività estrattive la facoltà di ridurre le accise sui prodotti petroliferi, eventualmente compensando il minor gettito derivante da tale riduzione con l'aumento dei diritti che le compagnie petrolifere sono tenute a versare.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD) sottolinea che uno degli aspetti che il documento dovrebbe in particolare porre in rilievo è la mancata adozione di un gran numero di atti amministrativi, senza i quali la disciplina dettata dalla legge delega e dai decreti legislativi rimarrà del tutto priva di efficacia. In particolare,

evidenzia che non è stato ancora adottato il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con il quale avrebbe dovuto essere stabilito lo schema tipico per la redazione della relazione di fine mandato. Come evidenzia l'allegato 4 della Relazione semestrale, appena approvata dalla Commissione, il termine per l'adozione di tale decreto era fissato al 3 gennaio 2012. Sottolinea che tale inadempienza risulta particolarmente grave perché ha impedito al gran numero di cittadini chiamati a votare per le elezioni amministrative del 6 e 7 maggio di disporre degli elementi sulla base dei quali valutare l'operato delle amministrazioni uscenti. Chiede pertanto al Governo di indicare i motivi per cui il decreto in questione non è stato finora adottato.

Il deputato Marco CAUSI (PD) osserva che, a suo avviso, l'anticipazione dell'IMU e l'applicazione anche all'abitazione principale non devono essere considerate un errore di questo Governo, tanto più nella situazione di gravissima crisi finanziaria in cui tali misure sono state adottate. Ritiene invece che debba essere valutato negativamente il fatto che il Governo in carica abbia trascurato l'esigenza di assicurare, con idonei strumenti e procedure, il coordinamento tra la finanza statale e la finanza locale. L'assenza di coordinamento ha avuto l'inevitabile effetto di determinare un aumento delle imposte regionali e locali, con particolare riferimento alle addizionali all'IRPEF e con effetti molto pesanti sul livello complessivo di pressione fiscale. Segnala che la legge delega n. 42 del 2009, pur presentando, sotto altri profili, rilevanti aspetti problematici, ha attribuito adeguata considerazione all'esigenza di definire in modo coordinato gli obiettivi finanziari e l'utilizzo del potere impositivo da parte dei diversi livelli istituzionali di governo. Ritiene pertanto che sul punto debba essere data piena attuazione agli strumenti previsti dalla legge delega e dai decreti legislativi, in partico-

lare quello sulla fiscalità municipale e sulla fiscalità regionale.

Sottolinea quindi la necessità di integrare la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di finanza regionale. Per quanto riguarda la definizione dei fabbisogni e costi standard nei settori diversi dalla sanità, in particolare nei settori dell'assistenza e dell'istruzione. Proporrà, pertanto, l'inserimento di questo tema nel documento che la Commissione andrà ad approvare.

Infine, ritiene necessario intervenire per assicurare l'applicazione della disciplina dettata dalla legge 42 nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Ritiene che la limitazione del proprio ambito di applicazione soltanto alle regioni a statuto ordinario rappresenti una delle più vistose carenze della legge delega, che, tra l'altro, può avere indotto il Governo ad intervenire con lo strumento del decreto-legge. Per quanto concerne tale aspetto giudica pertanto che il Governo, anche in considerazione dell'ampia maggioranza che lo supporta, dovrebbe assumere le opportune iniziative per modificare la legge di delega.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ricorda che è stato sempre favorevole a ricomprendere anche le regioni a statuto speciale e le province autonome nell'ambito di applicazione della legge n. 42 del 2009.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene necessario un confronto franco e approfondito sull'assetto di federalismo fiscale che si intende realizzare, in modo da individuare gli elementi che hanno condizionato il processo finora seguito, con l'effetto di produrre risultati assai deludenti rispetto alle aspettative. Tali elementi a suo giudizio risiedono in misura significativa nella stessa legge n. 42. Per questo invita la Commissione e il Governo a riconsiderare e valutare per quello che sono i contenuti della legge delega, senza lasciarsi fuorviare dall'eccessiva retorica in cui è stata avvolta. Sotto questo profilo ritiene che anche la proposta di documento predisposta dalla Presi-

denza e dal senatore Vitali risulta troppo attenuata e dovrebbe essere resa assai più incisiva.

Ricorda che in questi due anni di attività la Commissione bicamerale ha dedicato un impegno veramente notevole a definire una disciplina molto ampia e articolata, che prevede numerosi adempimenti amministrativi, gran parte dei quali sono rimasti inattuati. A fronte di questo impegno, l'effettiva incidenza sugli assetti e sulle modalità di gestione della finanza pubblica, ai diversi livelli istituzionali di governo, è rimasta assai limitata. Osserva infatti che un assetto di federalismo fiscale idoneo a rispondere alle esigenze del Paese dovrebbe garantire un uso efficiente delle risorse, un contenimento della spesa e una limitazione alla pressione fiscale. Al contrario, il sistema che è stato definito non ha determinato una riduzione dei costi, che invece è stata ottenuta mediante il patto di stabilità interno. Al tempo stesso si è registrata una conflittualità corporativa degli enti locali nei confronti degli altri livelli di governo. Tale situazione è a suo giudizio dipesa dal fatto che non sono state finora assunte le necessarie decisioni in merito alla organizzazione e alla struttura degli enti locali e delle stesse regioni. Il Paese, infatti, non si può permettere un sistema istituzionale caratterizzato da molteplici livelli di governo, ciascuno dei quali eccessivamente frammentato e, tuttavia, dotato di autonomia di spesa e di poteri fiscali indifferenziati. Sotto questo profilo sono a suo avviso emblematiche alcune decisioni quali il rafforzamento della fiscalità di competenza delle province, nel momento in cui esse sono ridotte ad enti di secondo livello, si intende procedere a un loro accorpamento e ne sono fortemente ridimensionate le funzioni. Altrettanto emblematico è l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina del federalismo fiscale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, già segnalata dal collega Causi. Per quanto riguarda il comparto delle regioni ritiene necessario superare quella disposizione che permette la nomina a commissario straordinario del presidente

della regione stessa, il quale non è stato in grado di gestire la situazione ordinaria, determinando l'emergenza che ha reso necessario il ricorso alla figura del commissario

Ribadisce pertanto l'invito a non fare della retorica sulla legge n. 42, la quale manca di parti sostanziali necessarie per far funzionare il sistema. A suo avviso prima che pensare a completare l'attuazione di quanto è già stato deciso, occorre effettuare una verifica del quadro generale, rivedendo e integrando la legge n. 42 per quanto concerne gli aspetti strutturali e organizzativi delle regioni e degli enti locali.

In conclusione, sollecita la Presidenza a garantire che l'approvazione del documento da parte della Commissione costituisca un momento di verità sul federalismo fiscale e sulle carenze del complesso della normativa finora adottata.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) rileva che nel percorso di completamento dell'attuazione del federalismo fiscale, in relazione al quale il documento della Commissione dovrà fornire le linee di indirizzo essenziali, una questione fondamentale da affrontare è rappresentata dalla definizione della natura dell'IMU quale imposta reddituale o, piuttosto, patrimoniale. Tale questione non ha soltanto

un carattere teorico, ma ha altresì rilevanti implicazioni sul livello dell'imposizione e sull'ammontare dell'imposta che sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche saranno in concreto tenute a versare carico. Ritiene pertanto che, anche sulla base dell'effettivo gettito che risulterà dal versamento dell'acconto previsto per il mese di giugno, il Governo dovrà assumere un preciso orientamento su questa materia.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ribadisce l'utilità del metodo già indicato di affidare ad un gruppo di lavoro, in cui siano rappresentate tutte le forze politiche, la definizione, attraverso un confronto diretto anche con il Governo, di un testo del documento ampiamente condiviso, che sarà sottoposto all'approvazione della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del documento a una successiva seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO 1

Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale.**PROPOSTA DI DOCUMENTO PRESENTATA DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione,
premessi che

la gravità dell'attuale condizione economica e sociale impone di proseguire con determinazione l'azione di riequilibrio dei conti pubblici accompagnandola con il perseguimento dell'equità e della crescita dell'economia nazionale che deve diventare, da questo momento in avanti, la priorità dell'azione del Governo e del Parlamento;

lo sforzo fiscale che si è reso necessario ha comportato un inasprimento senza precedenti della pressione fiscale, per cui è urgente avviare una sistematica attività di revisione della spesa pubblica (*spending review*), destinando prioritariamente le risorse ricavate, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale, in particolare sui redditi da lavoro e da impresa e ridefinendo, nell'ambito della riforma fiscale, un nuovo patto tra fisco e contribuenti;

in questo contesto, profondamente cambiato rispetto al momento in cui fu approvata, acquista ancor più importanza la piena e completa attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», poiché i suoi principi ispiratori possono fortemente contribuire allo sforzo del Paese per uscire dalla crisi, anche se gli strumenti ivi previsti andranno verificati alla luce del mutato quadro normativo e macroeconomico;

è indispensabile ad esempio superare rapidamente, attraverso l'approvazione della Carta delle autonomie locali, la separazione finora operata tra il federalismo fiscale e il processo di riallocazione e riorganizzazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, il quale di per sé potrebbe consentire una riduzione della spesa corrente e una conseguente riduzione della tassazione a livello substatale;

la responsabilità e l'autonomia dei governi locali e regionali in campo fiscale, che sono tra i principi ispiratori della legge delega, risultano ora fondamentali per attivare il circuito di controllo dei cittadini sulle prestazioni delle amministrazioni e per renderle di conseguenza più efficienti e più capaci anche di ridurre la spesa e gli sprechi;

il meccanismo dei costi e dei fabbisogni *standard* per regioni ed enti locali relativo ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali rappresenta il modo per effettuare la *spending review* nel sistema delle autonomie territoriali e come tale può e deve procedere se possibile accelerando le scadenze previste;

il coordinamento dinamico della finanza pubblica e la collaborazione tra i vari livelli di governo della Repubblica, al fine di distribuire in modo equo il carico del necessario riequilibrio finanziario, sono essenziali soprattutto in un momento di crisi come l'attuale;

il prospetto sullo stato di attuazione della legge delega e le questioni ancora da affrontare, come risultano dai

paragrafi 1.1 e 5 della seconda Relazione semestrale della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, approvata nella seduta del 21 luglio 2011 e successivamente trasmessa alle Presidenze delle Camere, indicano con chiarezza il percorso da compiere per una sua completa attuazione;

la Commissione ha successivamente provveduto, il 27 luglio 2011, ad esprimere parere sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, e a tal proposito valuta negativamente che non sia stato ancora approntato lo schema di bilancio di mandato, non consentendo l'attivazione della procedura di controllo e valutazione da parte dei cittadini fin dal turno di elezioni amministrative del maggio 2012. Il 29 marzo 2012 la Commissione ha espresso parere sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale;

con le tre manovre economiche adottate con decreto-legge tra il luglio e il dicembre 2011 per stabilizzare la situazione finanziaria e abbassare gli interessi sul debito (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) si è intervenuti con tagli alle risorse di regioni ed enti locali, con inasprimenti del patto di stabilità interno e con modifiche strutturali all'assetto tributario in particolare dei comuni, che hanno prodotto un aumento della pressione fiscale e una ulteriore riduzione della spesa per investimenti e, in misura molto inferiore, una riduzione della spesa corrente e l'adozione di modelli più efficienti di produzione dei servizi locali;

con la legge 8 giugno 2011, n. 85, è stato prorogato di sei mesi, fino al 21 novembre 2011, il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge

delega, e a tre anni da quella data, fino al 21 novembre 2014, il termine per l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

l'urgenza imposta dalla crisi rende necessaria un'accelerazione nell'attuazione della legge delega attraverso il suo completamento entro la fine di questa legislatura;

è necessario pertanto adottare tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili, consentendo così l'avvio della transizione verso il nuovo assetto in tutti i suoi aspetti, che sono complementari tra di loro e non possono essere affrontati in modo separato;

si tratta di colmare i vuoti ancora esistenti rispetto alla legge delega, di verificare lo stato di attuazione degli atti amministrativi previsti dai decreti legislativi già approvati e di coordinare con appositi decreti legislativi le nuove norme legislative che sono nel frattempo entrate in vigore, come quelle relative all'assetto tributario dei comuni, con i meccanismi previsti dalla legge delega e dai relativi decreti legislativi;

ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione, « sulla base dell'attività conoscitiva svolta, la Commissione stessa possa, mediante l'approvazione di un apposito documento, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili ai fini della predisposizione degli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato ai Presidenti delle Camere e al Governo »;

la Commissione ha svolto, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 1° febbraio 2012 e l'audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie locali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, in data 22 febbraio 2012;

indica al Governo le seguenti priorità di intervento:

1) dare piena e completa attuazione alla legge delega entro la fine di questa legislatura, adottando tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili;

2) insediare con la massima urgenza la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge delega, per la quale le regioni, le province e i comuni hanno già provveduto ad effettuare le rispettive designazioni secondo quanto stabilito dagli articoli 33-37 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. La Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento, alla verifica periodica del nuovo ordinamento finanziario, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema; è altresì prevista l'istituzione di una banca dati condivisa la quale risulta indispensabile per avviare efficacemente le nuove relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo;

3) verificare prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e fabbisogni *standard* e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

4) coordinare il tema della finanza locale, in modo particolare per quanto riguarda le province, con le modifiche ordinamentali già contenute nell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con codificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con quelle in corso di approvazione nell'ambito della Carta delle autonomie locali e della riforma costituzionale relativa alle province;

5) adottare con gli strumenti di programmazione finanziaria e la legge di stabilità per il 2013 tutti i provvedimenti

per il coordinamento dinamico della finanza pubblica previsti dalla legge delega e dai decreti legislativi approvati, con particolare riferimento al percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*) della Costituzione (articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) e alla determinazione dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali (articolo 18 della legge delega);

6) rivedere le regole del patto di stabilità interno nell'ambito della nuova legge costituzionale di principi in materia di finanza e contabilità pubblica che, in base alla legge costituzionale di modifica dell'articolo 81, dovrà essere adottata entro il 28 febbraio 2013. Il patto di stabilità interno non dovrà più essere sottoposto a continue variazioni e dovrà porre alle autonomie territoriali gli stessi vincoli complessivi a livello di singoli comparti che valgono per il bilancio dello Stato, consentendo l'esercizio dell'autonomia locale e lo sviluppo della spesa per investimenti. Una volta definite, le nuove regole del patto di stabilità interno potranno essere adottate anche con legge ordinaria che anticipi la legge costituzionale di principi;

7) coordinare le nuove norme previste dagli articoli 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria) e 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i meccanismi di riequilibrio e perequazione individuati dalla legge delega e solo parzialmente attuati con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche al fine di sciogliere l'attuale ambiguità dell'IMU, che contiene al suo interno sia la componente comunale che quella erariale, in base al principio di responsabilità fiscale di ogni livello istituzionale nei confronti dei cittadini. Per il

sistema perequativo a regime degli enti locali si tratta di passare da una perequazione dei soli trasferimenti fiscalizzati, come nell'attuale fondo sperimentale di riequilibrio, a una perequazione sul complesso delle risorse degli enti locali secondo i criteri dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard*;

8) verificare l'attuazione e, se necessario, rivedere, il decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio, alla luce della priorità che va assegnata ad una decisa azione di riduzione del debito pubblico;

9) definire le modalità di finanziamento della spesa in conto capitale (accesso al debito, proventi straordinari) di regioni ed enti locali, anche coordinandole con la già citata legge costituzionale di principi conseguente alla riforma dell'articolo 81 della Costituzione e introducendo meccanismi trasparenti e valutabili di raccordo fra perequazione infrastrutturale, fabbisogni *standard* e norme programmatiche per il coordinamento fra spese in conto capitale ordinarie e interventi speciali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

10) coordinare la facoltà di introdurre addizionali all'IRPEF da parte di regioni e comuni, in particolar modo per

quanto riguarda la struttura delle addizionali per scaglioni e aliquote nonché la facoltà di introdurre detrazioni, con gli obiettivi di semplificare gli adempimenti da parte dei sostituti d'imposta e di riportare le addizionali a funzioni allocative, riducendone l'impatto sulla progressività del sistema tributario anche in relazione a quanto previsto dal disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale;

11) accelerare l'attuazione dei principi del federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, assegnando priorità al completamento degli accordi in fase di discussione ai tavoli di confronto istituiti presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in base all'articolo 27 della legge delega. È indispensabile rendere omogenea la disciplina dei tributi derivati dallo Stato sull'intero territorio nazionale ed estendere anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome i principi fondamentali dei sistemi perequativi basati sui criteri dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard*, anche modificando l'articolo 27 della legge delega;

12) verificare lo stato di attuazione di tutti i decreti legislativi approvati, comprensivi degli atti amministrativi previsti, al fine di definire un percorso che ne assicuri l'effettiva applicazione.

ALLEGATO 2

**Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della
Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale.****PROPOSTA DI DOCUMENTO PRESENTATA
DAL GRUPPO LEGA NORD**

La Commissione,
premessi che

la gravità dell'attuale condizione economica e sociale impone di proseguire con determinazione l'azione di riequilibrio dei conti pubblici accompagnandola con il perseguimento dell'equità e della crescita dell'economia nazionale che deve diventare, da questo momento in avanti, la priorità dell'azione del Governo e del Parlamento;

lo sforzo fiscale che è stato attuato ha comportato un inasprimento senza precedenti della pressione fiscale, per cui è urgente avviare una sistematica attività di revisione della spesa pubblica (*spending review*), destinando prioritariamente le risorse ricavate, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale in particolare sui redditi da lavoro e da impresa, ridefinendo, nell'ambito della riforma fiscale, un nuovo patto tra fisco e contribuenti;

in questo contesto, profondamente cambiato rispetto al momento in cui fu approvata, acquista ancor più importanza la piena e completa attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante « Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione », poiché i suoi principi ispiratori possono fortemente contribuire allo sforzo del Paese per uscire dalla crisi, anche se gli strumenti ivi previsti andranno verificati alla luce del mutato quadro normativo e macroeconomico;

è indispensabile ad esempio superare rapidamente, attraverso l'approvazione della Carta delle autonomie locali, la separazione finora operata tra il federalismo fiscale e il processo di riallocazione e riorganizzazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, il quale di per sé potrebbe consentire una riduzione della spesa corrente e una conseguente riduzione della tassazione a livello sub statale;

la responsabilità e l'autonomia dei governi locali e regionali in campo fiscale, che sono tra i principi ispiratori della legge delega, risultano ora fondamentali per attivare il circuito di controllo dei cittadini sulle prestazioni delle amministrazioni e per renderle di conseguenza più efficienti e più capaci anche di ridurre la spesa e gli sprechi;

il meccanismo dei costi e dei fabbisogni *standard* per regioni ed enti locali relativo ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali rappresenta il modo per effettuare una efficace *spending review* nel sistema delle autonomie territoriali e come tale può e deve procedere se possibile accelerando le scadenze previste, estendendone principi e strumenti attuativi anche all'apparato centrale dello Stato;

il coordinamento dinamico della finanza pubblica e la collaborazione tra i vari livelli di governo della Repubblica, al fine di distribuire in modo equo il carico del necessario riequilibrio finanziario, sono essenziali soprattutto in un momento di crisi come l'attuale;

il prospetto sullo stato di attuazione della legge delega e le questioni ancora da affrontare, come risultano dai paragrafi 1.1 e 5 della seconda Relazione semestrale della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, approvata nella seduta del 21 luglio 2011 e successivamente trasmessa alle Presidenze delle Camere, indicano con chiarezza il percorso da compiere per una sua completa attuazione;

la Commissione ha successivamente provveduto, il 27 luglio 2011, ad esprimere parere sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, e a tal proposito valuta negativamente che non sia stato ancora approntato lo schema di bilancio di mandato, non consentendo l'attivazione della procedura di controllo e valutazione da parte dei cittadini fin dal turno di elezioni amministrative del maggio 2012. Il 29 marzo 2012 la Commissione ha espresso parere sullo Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale;

con le tre manovre economiche adottate con decreto tra il luglio e il dicembre 2011 per stabilizzare la situazione finanziaria e abbassare gli interessi sul debito (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) si è intervenuti con tagli alle risorse di regioni ed enti locali, con inasprimenti del patto di stabilità interno e con modifiche strutturali all'assetto tributario in particolare dei comuni, che hanno prodotto un aumento della pressione fiscale e una ulteriore riduzione della spesa per investimenti e, in misura molto inferiore, una riduzione della spesa corrente e l'adozione di modelli più efficienti di produzione dei servizi locali;

con la legge 8 giugno 2011, n. 85, è stato prorogato di sei mesi, fino al 21 novembre 2011, il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge delega, e a tre anni da quella data, fino al 21 novembre 2014, il termine per l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

l'urgenza imposta dalla crisi rende necessaria un'accelerazione nell'attuazione della legge delega attraverso il suo completamento entro la fine di questa legislatura;

è necessario pertanto adottare tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili, consentendo così l'avvio della transizione verso il nuovo assetto in tutti i suoi aspetti, che sono complementari tra di loro e non possono essere affrontati in modo separato;

si tratta di colmare i vuoti ancora esistenti rispetto alla legge delega, di verificare lo stato di attuazione degli atti amministrativi previsti dai decreti legislativi già approvati e di coordinare con appositi decreti legislativi le nuove norme legislative che sono nel frattempo entrate in vigore, come quelle relative all'assetto tributario dei comuni, con i meccanismi previsti dalla legge delega e dai relativi decreti legislativi;

ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione, « sulla base dell'attività conoscitiva svolta, la Commissione stessa possa, mediante l'approvazione di un apposito documento, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili ai fini della predisposizione degli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato ai Presidenti delle Camere e al Governo »;

la Commissione ha svolto, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'audizione del Ministro per la pubblica amministrazione

e la semplificazione in data 1° febbraio 2012 e l'audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie locali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, in data 22 febbraio 2012;

indica al Governo le seguenti priorità di intervento:

1) dare piena e completa attuazione alla legge delega sul federalismo fiscale adottando tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili e prevedendo in particolar modo interventi diretti ad eliminare l'applicazione dell'imposta municipale unica sulla prima abitazione e a garantire che il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta stessa sulle seconde abitazioni rimanga interamente in capo ai comuni, nonché introducendo a favore dei comuni stessi la compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) insediare con la massima urgenza la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge delega, per la quale le regioni, le province e i comuni hanno già provveduto ad effettuare le rispettive designazioni secondo quanto stabilito dagli articoli 33-37 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. La Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento, alla verifica periodica del nuovo ordinamento finanziario, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema; è altresì prevista l'istituzione di una banca dati condivisa la quale risulta indispensabile per avviare efficacemente le nuove relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo;

3) verificare prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e fabbisogni *standard* e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ed

adottare, nel termine ineludibile di tre mesi dall'approvazione del presente atto di indirizzo, tutti gli atti conseguenti e necessari ai fini della loro compiuta determinazione, unico modo per avviare una vera ed efficace *spending review* delle amministrazioni statali, specie in campo sanitario;

4) nel percorso di completamento dell'attuazione del federalismo fiscale, agire con la massima urgenza per rendere operativo il criterio dei costi standard relativi al servizio sanitario e dei fabbisogni standard per comuni e province, affinché sia consentito agli enti territoriali di contenere le addizionali regionali e locali ed inducendo così tutti gli amministratori alla massima responsabilizzazione;

5) coordinare il tema della finanza locale, in modo particolare per quanto riguarda le province, con le modifiche ordinamentali già contenute nell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con quelle in corso di approvazione nell'ambito della Carta delle autonomie locali e della riforma costituzionale, con particolare riguardo alla forma di Governo, alla previsione del Senato federale, alla riduzione del numero dei membri delle Camere, alla eliminazione degli enti intermedi inutili, e in generale alla revisione della Parte seconda della Carta costituzionale;

6) per quanto riguarda la riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta, introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, riconsiderare l'impatto che il trasferimento delle funzioni e delle risorse oggi gestite dalle province avrà sui bilanci e sull'organizzazione di regioni e comuni, già gravati dalle difficili condizioni di sostenibilità del loro patto di stabilità; le nuove norme ingenerano infatti confusione nel sistema delle autonomie e conseguenze pesanti per lo sviluppo dei territori, producendo notevoli costi aggiuntivi per lo Stato e per la pubblica amministrazione;

7) prorogare sino al 31 marzo 2013 gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012, in modo che entro tale data il Parlamento riesca ad approvare una più efficace riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta che consideri una vera razionalizzazione delle province attraverso la riduzione del numero delle amministrazioni; razionalizzazione che dovrà essere effettuata in ambito regionale, con la previsione di accorpamenti tra province e mantenendo comunque saldo il principio democratico della rappresentanza dei territori, con organi di governo eletti dai cittadini; ridefinizione e razionalizzazione delle funzioni, in modo da lasciare in capo ai nuovi enti esclusivamente le funzioni di area vasta; l'eliminazione di tutti gli enti intermedi strumentali (agenzie, società, consorzi) che svolgono impropriamente funzioni che possono essere esercitate dalle istituzioni democraticamente elette previste dalla Costituzione; l'istituzione delle città metropolitane come enti per il governo integrato delle aree metropolitane; il riordino delle amministrazioni periferiche dello Stato, che deve essere legato al riordino delle province; infine, la destinazione dei risparmi così conseguiti ad un fondo speciale destinato al rilancio degli investimenti degli enti locali;

8) adottare con gli strumenti di programmazione finanziaria e la legge di stabilità per il 2013 tutti i provvedimenti per il coordinamento dinamico della finanza pubblica previsti dalla legge delega e dai decreti legislativi approvati, con particolare riferimento al percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*) della Costituzione (articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) e alla determinazione dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali (articolo 18 della legge delega);

9) eliminare da subito tutte le norme che bloccano oggi l'autonomia dei comuni e che non hanno effetti sui saldi di finanza pubblica e in generale rivedere le regole del patto di stabilità interno, introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2011, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, anche nell'ambito della nuova legge costituzionale di principi in materia di finanza e contabilità pubblica che, in base alla legge costituzionale di modifica dell'articolo 81, dovrà essere adottata entro il 28 febbraio 2013. Il patto di stabilità interno non dovrà più essere sottoposto a continue variazioni e dovrà porre alle autonomie territoriali gli stessi vincoli complessivi a livello di singoli comparti che valgono per il bilancio dello Stato, consentendo l'esercizio dell'autonomia locale e lo sviluppo della spesa per investimenti. Una volta definite, le nuove regole del patto di stabilità interno potranno essere adottate anche con legge ordinaria che anticipi la legge costituzionale di principi;

10) coordinare le nuove norme previste dagli articoli 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria) e 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i meccanismi di riequilibrio e perequazione individuati dalla legge delega e solo parzialmente attuati con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche al fine di sciogliere l'attuale ambiguità dell'IMU, che contiene al suo interno sia la componente comunale che quella erariale, in base al principio di responsabilità fiscale di ogni livello istituzionale nei confronti dei cittadini. Per il sistema perequativo a regime degli enti locali si tratta di passare da una perequazione dei soli trasferimenti fiscalizzati, come nell'attuale fondo sperimentale di riequilibrio, a una perequazione sul complesso delle risorse degli enti locali secondo i criteri dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard*;

11) verificare il motivo della mancata emanazione dei D.P.C.M. che completano il percorso del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio, alla luce della priorità che va assegnata ad una decisa azione di riduzione del debito pubblico;

12) definire le modalità di finanziamento della spesa in conto capitale (accesso al debito, proventi straordinari) di regioni ed enti locali, anche coordinandole con la già citata legge costituzionale di principi conseguente alla riforma dell'articolo 81 della Costituzione e introducendo meccanismi trasparenti e valutabili di raccordo fra perequazione infrastrutturale, fabbisogni *standard* e norme programmatiche per il coordinamento fra spese in conto capitale ordinarie e interventi speciali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

13) valorizzare lo strumento dell'addizionale all'IRPEF da parte di regioni e comuni, in particolar modo per quanto riguarda la struttura delle addizionali per scaglioni e aliquote, nonché la facoltà di introdurre detrazioni, con l'obiettivo di garantire l'autonomia finanziaria degli enti locali secondo quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;

14) ripristinare il dettato del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel

settore sanitario), con particolare riferimento alla compartecipazione regionale IVA le cui modalità di attribuzione siano stabilite in conformità con il principio di territorialità;

15) accelerare l'attuazione dei principi del federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, assegnando priorità al completamento degli accordi in fase di discussione ai tavoli di confronto istituiti presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in base all'articolo 27 della legge delega. È indispensabile rendere omogenea la disciplina dei tributi derivati dallo stato sull'intero territorio nazionale ed estendere anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome i principi fondamentali dei sistemi perequativi basati sui criteri dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard*, anche modificando l'articolo 27 della legge delega;

16) abrogare l'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante « Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività » (cosiddetto decreto sulle liberalizzazioni), in quanto interviene, in contrasto con l'articolo 119 della Costituzione, accentrando la gestione delle tesorerie di regioni ed enti locali e riportando in vigore le norme degli anni '80 precedenti all'innovazione costituzionale citata;

17) verificare lo stato di attuazione di tutti i decreti legislativi approvati, comprensivi degli atti amministrativi previsti, al fine di definire un percorso per la loro reale definitiva entrata in vigore.

ALLEGATO 3

**Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della
Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale.**

**PROPOSTA DI INTEGRAZIONI PRESENTATA
DAL GRUPPO ITALIA DEI VALORI**

*Alla proposta di documento presentata
dal Presidente della Commissione, dopo il
punto 10, inserire i seguenti:*

10-bis) riconsiderare la disciplina in materia di tesoreria unica, introdotta dall'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche valutando l'opportunità di anticipare, con provvedimento normativo, la scadenza del termine applicativo del nuovo regime della tesoreria unica medesima, fissato al 31 dicembre 2014;

10-ter) valutare l'opportunità di emanare un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al fine di consentire alle regioni di ridurre le accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto a favore dei cittadini e delle imprese aventi sede legale e operativa nelle aree interessate dalle compagnie estrattive, anche compensando la riduzione con l'aumento dei diritti a carico delle compagnie petrolifere.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale della Fondazione ONAOSI, dottor Serafino Zucchelli e dottor Mario Carena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	300

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

Audizione del Presidente e del Direttore generale della Fondazione ONAOSI, dottor Serafino Zucchelli e dottor Mario Carena.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il Presidente e il Direttore generale della Fondazione ONAOSI, sono accompagnati dal geometra Claudio Rondini, responsabile dell'area tecnica.

Il dottor Serafino ZUCCHELLI, *presidente della Fondazione ONAOSI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LAN-
NUTTI (IdV), a più riprese, i deputati
Giorgio JANNONE, *presidente*, a più ri-
prese, e Giuliano SANTAGATA (PD).

Replica ai quesiti posti, fornendo ul-
teriori elementi di valutazione, il dottor
Serafino ZUCCHELLI, *Presidente della
Fondazione ONAOSI*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presi-
dente*, nel ringraziare i partecipanti al-
l'odierna audizione, dispone che la docu-
mentazione prodotta sia pubblicata in al-
legato al resoconto stenografico della se-
duta odierna.

La seduta termina alle 9.25.

*N.B.: Il resoconto stenografico della se-
duta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	301
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Mantova, Antonino Condorelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	301
Comunicazioni del Presidente	302
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	302

Mercoledì 9 maggio 2012. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Mantova, Antonino Condorelli.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Mantova, Antonino Condorelli.

Antonino CONDORELLI, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Mantova*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Antonino CONDORELLI, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Mantova*, risponde ai quesiti posti. Quindi, in considerazione della delicatezza degli argomenti in discussione, chiede, e la Commissione acconsente, che i lavori proseguano in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Condorelli per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.15.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito nel corso dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il sopralluogo al sito Centro ricerche Casaccia dell'Enea, già previsto per giovedì 24 maggio, si svolgerà giovedì 7 giugno 2012.

Comunica inoltre che il sopralluogo per prendere visione del funzionamento del sistema Sistri si svolgerà presso la

sede della società Selex il 24 maggio 2012.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15 alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane, dottor Giuseppe Peleggi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	303
---	-----

Mercoledì 9 maggio 2012. – Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 14.05.

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane, dottor Giuseppe Peleggi.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione del dottor Giuseppe Peleggi, *direttore dell'Agenzia delle dogane*, accompagnato dal dottor Giovanni Bocchi, *direttore dell'ufficio centrale antifrode* e dal dottor Rocco Antonio Burdo, *dirigente dell'ufficio intelligence dell'ufficio centrale antifrode*.

Giuseppe PELEGGI, *direttore dell'Agenzia delle dogane*, e Giovanni BOCCHI, *di-*

rettore dell'ufficio centrale antifrode, svolgono relazioni.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni FAVA, *presidente*, Ludovico VICO (PD), Giovanni SANGA (PD), Gabriele CIMADORO (IdV), Luciano ROSSI (PdL), Deborah BERGAMINI (PdL) e Andrea LULLI (PD).

Giuseppe PELEGGI, *direttore dell'Agenzia delle dogane*, Giovanni BOCCHI, *direttore dell'ufficio centrale antifrode*, e Rocco Antonio BURDO, *dirigente dell'ufficio intelligence dell'ufficio centrale antifrode*, rispondono ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Peleggi, il dottor Bocchi e il dottor Burdo per il contributo fornito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dal deputato Antonio Mazzocchi)

Audizione del deputato Antonio Mazzocchi	3
Audizione del deputato Francesco Barbato	3

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Esame C. 5178 – Governo – Approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	5
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Giuseppe Ossorio, proclamato nella XIX Circoscrizione Campania 1, Simone Andrea Crolla, proclamato nella III Circoscrizione Lombardia 1, e Lino Miserotti, proclamato nella IV Circoscrizione Lombardia 2	9
---	---

COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	10
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Comunicazioni del Presidente	11
Sull'invio in Siria di personale militare non armato, in qualità di osservatori, in attuazione delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU nn. 2042 e 2043 del 14 e 21 aprile 2012 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5114 Baccini, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5134 Graziano, C. 5136 Moffa, C. 5138 Antonione, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato, C. 5147 Dozzo e C. 5176 Bersani (*Seguito dell'esame e*

<i>rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 5114 Baccini, C. 5134 Graziano, C. 5138 Antonione e C. 5176 Bersani)</i>	14
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	33
Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.	
Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato, Ing. Cesare Patrone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	34
SEDE REFERENTE:	
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli – Adozione del testo base</i>)	34
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	81
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	84
AVVERTENZA	38
II Giustizia	
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisci, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco	86
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Ulteriore nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	92
Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	87
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla II Commissione</i>)	95
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla II Commissione</i>)	96
DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione)	88

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di unioni di fatto. C. 1065 Bernardini, C. 1631 Concia, C. 1637 Concia, C. 1756 Barani, C. 1858 Lucà, C. 1862 Mantini, C. 1932 Naccarato e C. 3841 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulle proposta di legge C. 3900, recante « Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense »	91
AVVERTENZA	91

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. C. 38 Zeller, C. 265 Mecacci e C. 5118 Governo (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>).	97
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	99
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003. C. 5108 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	101
INTERROGAZIONI:	
5-06603 Renato Farina: Sulle mancate celebrazioni pasquali nella diocesi di Carpasia (Cipro Nord)	103
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	105
5-06577 Narducci: Sulla scuola statale italiana di Asmara	104
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06798 Paglia: Sullo stato di realizzazione della nuova caserma di Ospedaletto (Pisa)	108
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	110
5-06799 Rosato: Sui debiti dell'Amministrazione della Difesa nei confronti delle aziende fornitrici di beni e servizi	108
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
AVVERTENZA	109

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
SEDE CONSULTIVA:	
Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. Testo unificato C. 4826 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e</i>	

<i>rinvio. Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)</i>	113
DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 4333 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	118
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo unificato C. 2744 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII, n. 5) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	121
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/Ce che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Atto n. 463 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	126

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129
ALLEGATO 1 (Proposte emendative)	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06800 Barbato: Esenzione dall'ICI e dall'IMU di immobili di proprietà del Fondo immobili pubblici (FIP)	138
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	156
5-06801 Lo Monte e Zeller: Sussistenza dell'obbligo di indicazione separata in fattura del costo della manodopera ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sulle ristrutturazioni edilizie	138
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	158
5-06802 Leo: Semplificazione dei rimborsi per crediti IVA	139
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	159
5-06803 Fluvi: Termine di decorrenza dei rimborsi IRPEF per la maggiore imposta trattenuta ai contribuenti titolari di trattamenti pensionistici complementari	139
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	160
5-06804 Fugatti: Modalità di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt	140
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	162

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	163
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci 164

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Genova il 19 e 20 aprile 2012 164

ALLEGATO 1 (Comunicazioni del Presidente) 167

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e *governance* della medesima Società.

Audizione dell'avvocato Giorgio Assumma, già presidente della SIAE, e del dottor Domenico Caridi, già direttore generale della SIAE (*Svolgimento e rinvio*) 164

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014. Atto n. 459 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 165

ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della proposta di parere del Relatore) 171

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 173

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo unificato come testo base*) 166

ALLEGATO 4 (Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base) . 175

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 166

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO RISTRETTO:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3885 Anna Teresa Formisano, C. 3989 Lanzarin, C. 4370 Anna Teresa Formisano e C. 4653 Guido Dussin recanti « Modifica all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ».

Audizione informale di rappresentanti di Selex Service Management 194

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito dell'esame in sede referente del provvedimento C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante « Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani » 194

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Domenico Totaro a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Lucano. Nomina n. 141 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 194

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 195

INTERROGAZIONI:

5-04829 Trappolino: Sulla vicenda del progetto « 100 impianti in 100 comuni d'Italia » ... 195

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 197

5-06465 Dionisi: Iniziative per agevolare lo smaltimento dei residui di lavorazione dei frantoi oleari liguri 195

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 199

5-06593 Tommaso Foti: Sull'inserimento del comune di Agazzano (Piacenza) nell'elenco dei comuni aventi diritto al finanziamento per contrastare il dissesto idrogeologico	195
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	201
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani recanti « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ».	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) dell'Ente Parco Gran Paradiso nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 4913 Nicco e C. 4540 Togni recanti « Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente "Parco nazionale Gran Paradiso" »	196
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INTERROGAZIONI:	
5-05591 Bergamini: Inefficienza dei servizi prestati all'interno dell'aeroporto Fiumicino-Leonardo da Vinci di Roma	202
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	207
5-06293 Bordo: Nomina degli organismi dell'autorità portuale di Manfredonia	203
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	209
SEDE CONSULTIVA:	
DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	203
AUDIZIONI:	
Audizione del sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta, sull'attuale situazione del trasporto stradale e autostradale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	204
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».	
Audizione di rappresentanti di associazioni di familiari e vittime della strada (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	206
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del commissario straordinario per la gestione di Tirrenia di navigazione SpA, sugli ulteriori sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia	206
<i>ERRATA CORRIGE</i>	206
X Attività produttive, commercio e turismo	
INTERROGAZIONI:	
5-04672 Vico: Garanzie assicurative della Sace Spa a favore della delocalizzazione della FIAT in Serbia	212
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	218
5-05637 Bellanova: Iniziative volte alla salvaguardia occupazionale nel territorio salentino con particolare riferimento ai lavoratori del Gruppo Adelchi	212
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	219

5-05737 Froner: Continuità produttiva degli stabilimenti italiani della Whirpool e piano di rilancio del comparto elettrodomestici	212
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	220
5-06235 Contento: Problematiche connesse all'obbligo di iscrizione al Registro nazionale delle imprese	213
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	221
5-06544 Motta: Continuità produttiva dello stabilimento Intercast Europe di Parma	213
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	223
SEDE CONSULTIVA:	
DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	214
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere del Relatore)</i>	224
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	225
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. Atto n. 456 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	215
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	226
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CEE. Atto n. 464 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	215
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217
XI Lavoro pubblico e privato	
INTERROGAZIONI:	
5-05761 Barbato: Sulla tutela dei diritti sindacali dei dipendenti della <i>Besana Group</i>	228
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	239
5-06374 Schirru: Problematiche relative all'onerosità della ricongiunzione di contributi verso l'INPS	228
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	240
5-06573 Santori: Tutela dei lavoratori di una società di distribuzione operante per Poste italiane	229
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	242
RISOLUZIONI:	
7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti (<i>Discussione e rinvio</i>)	229
<i>ALLEGATO 4 (Documentazione consegnata dal Governo)</i>	244
7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	230
7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell'INPS (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	230
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Atto n. 465 (<i>Esame e rinvio</i>)	232

SEDE CONSULTIVA:

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere non espresso</i>)	234
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo. C. 4859 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	236
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino, C. 4978 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	236
ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti</i>)	246
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	237

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio	238
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	238
---	-----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante. C. 3367 Codurelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	248
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	249
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	250
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo. Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	250
---	-----

AVVERTENZA	251
------------------	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti del Tavolo verde Puglia e Basilicata, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea concernenti la riforma della politica agricola comune (COM(2011)0625, COM(2011)0626, COM(2011)627, COM(2011)628, COM(2011)629, COM(2011)630, COM(2011)631)	253
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Scioglimento della società Buonitalia Spa e trasferimento delle funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa – ISA. C. 4867 Oliverio e C. 4939 Biava	253
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima .	253
--	-----

SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima e C. 5112 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5112</i>)	253
---	-----

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	254
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	254
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria per il 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII, n. 5. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4925. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5</i>)	255
<i>ALLEGATO 1 (Proposta emendativa)</i>	261
Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	256
INTERROGAZIONI:	
5-06123 Bellanova: Iniziative per il comparto agroalimentare pugliese e per evitare speculazioni sui prezzi agricoli, in relazione ai danni provocati dal maltempo nel gennaio-febbraio 2012	257
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	262
5-06134 Trappolino: Iniziative per far fronte ai danni provocati dal maltempo nel gennaio-febbraio 2012 e per verificare l'andamento dei prezzi agricoli	257
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	264
5-06185 Ruvolo: Iniziative in sede europea per la modifica delle norme sul tenore di alchili esteri nell'olio extra vergine di oliva	257
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	266
5-06493 Bellotti: Iniziative per la tutela del territorio del Polesine, in relazione ai danni provocati dalla subsidenza e dal fenomeno del cuneo salino	257
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	267
RISOLUZIONI:	
7-00849 Di Giuseppe e 7-00850 Paolo Russo: Iniziative per il settore produttivo delle patate (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione unitaria n. 8-00176</i>) .	258
7-00707 Callegari: Iniziative in materia di difesa fitosanitaria integrata (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	258
<i>ALLEGATO 6 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	269
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	259
AUDIZIONI:	
Audizione del Presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), professor Dario Fruscio, sull'assetto e sulla gestione delle società controllate dall'AGEA (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	259
XIV Politiche dell'Unione europea	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	272
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 454 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	272

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. Atto n. 456 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	272
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. Atto n. 464 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	273
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Atto n. 465 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	275
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. COM(2011)625 def.	
Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica). COM(2011)626 def.	
Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). COM(2011)627 def.	
Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. COM(2011)628 def.	
Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. COM(2011)629 def.	
Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013. COM(2011)630 def.	
Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori. COM(2011)631 def. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	278
AVVERTENZA	282
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (<i>Esame e approvazione</i>)	283
Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale (<i>Esame e rinvio</i>)	285
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento presentata dal presidente della Commissione</i>)	290
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento presentata dal gruppo Lega Nord</i>)	294
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di integrazioni presentata dal gruppo Italia dei Valori</i>)	299
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	289
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale della Fondazione ONAOSI, dottor Serafino Zucchelli e dottor Mario Carena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	300

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Sulla pubblicità dei lavori	301
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Mantova, Antonino Condorelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	301
Comunicazioni del Presidente	302
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	302

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA
CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

Audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane, dottor Giuseppe Peleggi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	303
---	-----

PAGINA BIANCA

€ 16,60



16SMC0006550